APPENDIX AD SYNODUM AMERINAM AB ANTONIO MARIA GRATIANI...

Diocesi di Amelia, Carlo Maria Fabi, Antonio Maria Graziani, ...

APPENDIX

AD

SYNODUM AMERINAM

AB

ANTONIO MARIA GRATIANI
EPISCOPO HABITAM

ANNO MDXCV.

A CAROLO MARIA FABIO
EJUSDEM ECCLESIÆ PRÆSULE

EDITA

ANNO MDCCXCII.

ROMÆ MDCCXCII.

APUD MICHAELEM ANGELUM BARBIELLINI IN PLATEA MINERVÆ

Superiorum Permissu.

INDICTIO SYNODI

CAROLUS MARIA FABJ

DEI, ET SANCTÆ APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA EPISCOPUS AMERINUS.

Omnibus Civitatis, & Diæcesis suæ Fidelibus salutem in Domino.

ACta Synodalia, seu Diæcesanam Synodum, Deo adjuvante habituri, ut Sanctorum Patrum instituta, præceptaque sequamur, neque pereat fructus ille, quem ex ea capere omnes possumus, monemus in Domino, ac pœnis Sacrorum Canonum, seu aliis ad arbitrium nostrum propositis jubemus in virtute sanctæ obedientiæ omnes & singulos Dignitates, & Canonicatus obtinentes, Ecclesiasticisque Beneficiis cum animarum cura, vel sine cura auctos, cæterosque tam Sæculares, quam Religiosarum familiarum Parochos singulos, qui sacris Ordinibus insigniti sunt; omnes pariter, qui in Minoribus sunt constituti, qui in habitu, & tonsura incedentes alicujus Ecclesiæ servitio adscripti sunt, & quoscumque, qui de jure, vel de consuetudine Synodo hujus Diæcesis interesse debent, quatenus die vigesima secunda mensis Aprilis proximi, quæ erit Dominica secunda post Pascha in nostram Cathedralem Ecclesiam Sanctæ Firminæ, neque vero pro se alios mittere, nisi qui legitima causa sint impediti, quam nobis probaverint, universi Clericali, talarique habitu, ac tonsa pro ordinum discrimine in vertice Clericali Corona, mundis superpelliceis, aliisque indumentis, & insignibus cujusque dignitati, ac muneri congruentibus decenter induti, primo mane conveniant, ut divina fulti gratia communi studio, atque consilio ea decernamus, quæ ad divini cultus incrementum, animarum salutem, Cleri disciplinam, ac morum reformationem, pro locorum, temporum, ac rerum ratione magis in Domino expedire censebimus, ut prospere, atque feliciter omnia cedant, gratia Cælestis est postulanda. Quare mandamus Sacerdotes singulos per Octiduum immediate ante diem indictam Synodi habendæ, addere in Missa Collectam de Spiritu Sancto; tum in hac Nostra Sancta Basilica, & in Collegiata Ecclesia Terræ Luniani post Missam Conventualem, tum in unaquaque Ecclesia Parochiali, post Missam Parochi recitari Litanias Beatissimæ Virginis, ad quas una cum suo Clero universus Populus congregetur. Venite *igitur Filii in Christo dilectissimi,* audite nos, qui commendamus *vos* Deo, & Verbo gratiæ Ipsius, *qui* potens *est* ædificare, & dare hæreditatem in Sanctificatis omnibus, *ut ad vestra redeuntes instar Moysis tabulas Testimonii præ vobis ferentes divino circumfulsi splendore reliquo Populo videamini. Volumus autem, ut hæc Synodi indictio affixa valvis Cathedralis Ecclesiæ perinde omnes, & singulos interesse debentes afficiat, ac si fuisset singulis singillatim intimata.*

Datum Ameriæ in Palatio Episcopali hac die 6. Februarii 1792.

C. M. EPISCOPUS AMERINUS.

ORATIO

ILL., ET REV. D. D. CAROLI MARIÆ FABJ EPISCOPI AMERINI

AD CLERUM.

CUM primum ex imo tenuitatis nostræ ad hujus Amerinæ Ecclesiæ gerendas habenas fuerimus adsciti, nihil habuimus antiquius, nihilque optabilius, Venerabiles Fratres, Dilectissimi Filii, quam tandem vos omnes in hunc sanctitatis locum in circuitu Mensæ Domini congregatos intueremur, omniumque vestrum animos ad ea stabilienda, quæ Dei gloriam, & animarum salutem spectant intentos, conglutinatos, paratosque conspiceremus. Ad evellendas enim in uberrimo Christi Domini agro zizanias ab inimico homine superseminatas, ad veræ Religionis semina tum fovenda, tum enutrienda, colligendosque fructus in vinea Domini, nullum dari magis opportunum consilium, quam Synodorum convocationem Sanctissimi Catholicæ Ecclesiæ Patres docent. Etsi interim peragratis jam semel, atque iterum nostræ Diœcesis confinibus, ut de hæreditatis Dominicæ statu Nobis commissæ cognosceremus, utcumque multa se objecerint, quæ ejus culturam optime commendarent, videlicet Templorum nitor, Pastorum zelus, Cleri mores, sacrarum Virginum charitas, ac populi ingenium ad pietatem magnopere conformatum; non ubique tamen advertimus meritis, ac laboribus Christi Domini, qui vineam hanc sanguine suo rigavit, nec votis, ac desiderio Villici (qualem Nos esse constituit) fructuum ubertate respondere, & quandoque coacti sumus cum Propheta deflere aut ruinam maceriæ, aut uvas partim degeneres in labruscas, partim conversas in spinas. Quocirca, ne portio Dei desiderabilis detur in solitudinem, ratio nostri ministerii, fides in re Domini bene gerenda, & charitas erga Fratres, & Proximos suasit, ut hanc Synodalem actionem ageremus, in qua nihil agitur nisi D. O. M. honor, animarum salus, integritas fidei, Ecclesiæ obsequium, Religionis cultus, disciplinæ Ecclesiasticæ retinendæ firmandæque ratio. Huc igitur mens nostra tota contendit, ut si quid Amerina Ecclesia a vetere suo excidit, eam iterum Christo Jesu tamquam Sponsam ornatam viro suo undequaque compositam exhibeamus, atque ubi nihil excidit, eidem sine macula, & ruga servemus. Neque idcirco novas sive leges, sive jura condi recesse est; imo juxta communem, acceptumque sapientum omnium morem utilius est leges potius, quæ jam prodierunt (ubi illæ sunt optimæ) custodire, quam recentum promulgationi operam dare. Quo circa cum jam exi-

existant apud Vos sapientissimæ leges, quas condidit Antonius M. Gratiani Prædecessor noster, ac Vir spiritu intelligentiæ revera plenus in aurea a se peracta Synodo, ex qua tamquam de ærario doctrinæ & spiritus proferuntur nova & vetera. Nos in hac Synodali actione spatio sexaginta quinque annorum intermissa consultius fore duximus, ut prædictam numquam satis commendatam Synodum confirmaremus, & Ecclesiastico Ordini ex veteri sacrorum Canonum restituta disciplina novus quasi quidam virtutis, & sanctitatis splendor illucescat, atque ipsarum legum renovatione christiana plebs erudiatur in via Domini, & si quid infirmum, confractum, aut perditum apparet, consolidetur, alligetur, & reducatur, exemplo supremi Legislatoris Dei, qui cum Tabulas fregisset Moyses ea de causa, quod populus primam Dei infregisset legem, jussit novas inscribi Tabulas instar priorum, *sed scribam super eas verba, quæ habuerunt Tabulæ, quas fregisti*, ex quo factum est, ut etiamsi novæ haberentur Tabulæ eadem præcepta rursus inscripta fuerint.

Solemnem igitur ejusdem Synodi publicationem tribus successivis Sessionum Synodalium diebus repetere mens est, nihil aliud prorsus addentes, quam canonicam Examinatorum substitutionem, Officialium Synodi loco jam defunctorum deputationem. Nonnulla vero Capita, in quibus ea continentur, quæ ad securiorem animarum quietem, conscientiarum tranquillitatem, utilitatemque publicam vel immutanda, vel addenda opportune esse duximus; atque singula, quæ exigit præsens temporum ratio, & Diœcesis constitutio, Pontificum nempe Constitutiones, & gravissima Urbis Congregationum decreta, enucleate, exquisite, diligenterque proponemus in Tomo separato.

Agite ergo, Venerabiles Fratres, & sententias non tam nostras, quam tanti nominis Præsulis consentientibus animis suscipite. Audite, Filii, disciplinam Patris vestri, qui in hoc ipse maxime incubuit, ut mundaremini ab omni inquinamento carnis, & spiritus, perficientes sanctificationem in timore Dei.

Nolite duci humano spiritu, sed spiritum induite Filiorum Dei, spiritum charitatis, ut servientes Domino, non littera, ut potius amore justitiæ, quam timore pœnæ custodiantur præcepta Præpositorum vestrorum, qui rationem pro animabus vestris sunt reddituri, & in sanctificatione state coram Domino omnibus diebus vestris.

Quæcumque in prælaudata Synodo vera sunt, quæcumque pudica, quæcumque justa, quæcumque sancta studio, observantia, ac favore vestro tueamini. Sunt enim vere plena pietatis, vere digna Ecclesiastici Ordinis decore, quæ ibi Antonius M. Gratiani Prædecessor noster tanta vobis eruditione proposuit, ita ut non solum Alexander VIII., verum etiam Benedictus XIV. in sua diœcesana Synodo summis laudibus, plenoque ore illam cumulaverit, hinc nihil nobis visum est in probatissimi, vigilisque Præsulis Sanctionibus renovandis, confirmandisque decretis agere, quam denuo firmare, figere, atque coercere si quæ ex non mediocris temporis lapsu fuerint sive obliterata, sive neglecta, ut ex fatali veluti interitu ad pristinam vim, dignitatem, integritatemque revocarentur.

Sed

Sed quoniam ſine divino lumine nihil eſt in nobis, levemus oculos noſtros in Montes unde veniet auxilium in nobis. Obſecremus, Venerabiles Fratres, Spiritum Sanctum, ut nos doceat omnem veritatem, & quæ ſancita jam ſunt juſtis operibus compleamus. Intemeratam Virginem flagitemus Matrem pulchræ dilectionis, agnitionis, & ſanctæ ſpei, ut ipſa præſente, & juvante, nos forma gregis facti ex animo in viis juſtitiæ ambulemus, in medio ſemitarum judicii. Singulari pariter proſequamur honore, & in vota, preceſque invocemus firmiſſimam Virginem ac Martyrem S. Firminam, cujus præſtantiſſima in veræ Religionis firmitate ſtat, atque ut confidimus, ſtabit ſemper hæc noſtra Civitas, atque Diœceſis, ut ſuave, ac leve jugum Domini libenter, firme, conſtanterque feramus, neque ullo umquam tempore difficultatibus territi quibuſcumque tentationibus victi deficiamus. Atque interim antequam vos dimittam, Fratres, ac Filii deſideratiſſimi, obſecro: *Dominum Noſtrum Jeſum Chriſtum, & Deum Patrem noſtrum ut exhortetur corda veſtra, & confirmet in omni opere, & ſermone bono* (1) *atqu ſanctificet vos per omnia* (2).

AD.

(1) 2. *ad Theſſalon.* 2. 17.
(2) *ad Theſſalon.* 5. 23.

ADNOTATIONES
AD NONNULLA
SYNODI GRATIANI
CAPITA.

CONfirmata Prædecessoris nostri Synodo, ut animarum curæ nostræ concreditarum saluti, ac utilitati, quantum in Domino possumus, consulamus, nonnulla ex iis, quæ vel immutanda, vel addenda esse novimus, sequentibus hisce capitibus speciminis gratia exhibemus.

Decernit cap. 14., *quod quicumque in Ecclesia, causa docendi Populum, verbumque Dei prædicandi, suggestum ascensurus est, haud ab alio, quam ab Episcopo eligi, asciscique debet; nec quisquam id sibi arroget juris &c.*

I. Contrario nunc vigente usu, non tollimus alicui suum nominandi jus; dummodo tamen nil habeat Electus, per quod a nobis juste excludi queat, & debeat.

Cap. 18. „ *Parochus* ex altari Populum alloquens, nulla deposita veste, „ nec capite obtecto.... verba *faciet*.

II. Ex Parochis, hac nostra tempestate, nudato omnino Capite evangelizare nullum fere videmus: servetur ergo solitum.

Eodem capite: *Alii* Sacerdotes, qui in eo loco animarum curæ non præ- „ sunt, nunquam ex altari, sed semper ex suggestu *concionentur*.

III. Id quoque ab usu recessit, ut facilius possint Sacerdotes Parochorum vices supplere quando necessitas adsit.

Cap. 33. *Hæc* de Ministri intentione habet Gratianus „ Si, & panis adsit „ & verba rite proferantur, & Sacerdos proferat, sed id nequaquam eo animo „ faciat, ut consecret, quis Sacramentum a non volente patratum dicat?

IV. Plenius de hac quæstione ætate nostra tractatum est. Audienda Benedicti XIV. Sapientissimi Pontificis verba „ *Aliquam intentionem, saltem facien-* „ *di quod facit Ecclesia*, in Ministro requiri, Fidei dogma est... Valde tamen „ inter Catholicos disputatur de hujusmodi intentionis objecto, seu quid illud „ sit, ad quod ferri debeat ejusmodi intentio, quam omnes necessariam fatentur. „ Ambrosius Catarinus &c. Verum utut hæc res coram Deo se habeat, nulla „ usque adhuc de ea expressa Apostolicæ Sedis definitio emanavit. Quamvis igi- „ tur communior sit sententia exigens in Ministro intentionem, vel actualem, „ vel virtualem faciendi non solum ritum externum, sed etiam id, quod Chri- „ stus instituit, seu quod facit Ecclesia, & hæc veluti tutior sit in praxi omnino „ servanda, non est tamen Episcopi oppositam reprobare opinionem, & ad „ communiorem veluti tutiorem, etiam theorice tuendam suos adigere Diœce- „ sanos... quare si constet, quempiam, aut Baptismum, aut aliud Sacramen- „ tum ex his, quæ iterari nequeunt, administrasse, omni quidem adhibito ex-

„ ter-

„ terno ritu , sed intentione retenta, aut etiam cum deliberata voluntate non „ faciendi, quod facit Ecclesia, urgente utique necessitate, erit Sacramentum „ iterum sub conditione perficiendum, si tamen res moram patiatur. Apostoli- „ cæ Sedis oraculum erit *exquirendum*. De Synodo Diœcesana lib: 7: cap: 4:

Cap: 41. Consuetudinem baptizandi meridie Pueros non probat, satius, aptiusque ducens id mane, dum in Ecclesia divina officia celebrantur, Sacramentum administrari, hortaturque omnes, ut illud potius deligant tempus, cum frequentes Fideles in Ecclesia convenere, quam cum solitudo esse in Ecclesia consuevit, sed nec ante solis ortum, nec post occasum Baptismum in Ecclesia, nisi ratio necessitatis cogat, administrari vult.

V. Rituale Romanum, opus Synodo Gratiani posterius, hæc tantummodo statuit = *Opportune Parochus hortetur eos, ad quos ea cura pertinet, ut natos Infantes quam primum fieri poterit, deferant ad Ecclesiam*. Huic autem *quamprimum*, magis conformis est qui accelerat, quam ille, qui solis ortum expectat, divina officia, Populique frequentiam.

Cap: 47. Prohibet, *etiam* sub excommunicationis pœna, ne Parentes, aliique, ad quos ea cura pertinet, ante biennium expletum Infantes secum in eodem cubili habeant.

VI. Circa hoc standum est nostræ Reservatorum Tabellæ.

Cap. 52. Statuit, quod Baptisterium proximum esse debeat ad Sacrarium, & quod hoc duos saltem cubitos a pavimento emineat.

VII. Omnia hæc sunt disciplinæ valde mutabilis.

Nos ita conformamus methodo, quam tenuere hac de re usque adhuc Gratiani Successores, Prædecessores nostri: & hoc sæpe alias etiam advertendum, puta capitibus 78., 84., 93., 95., 100., 377., 396., 399., 458., 528., 624. 644., 692., & alibi forte.

Cap. 77. Plura circa Mulierum indumenta statuit, dum istæ ad Sacram accedunt Synaxim.

VIII. Ipsa morum mutatio facit, ut quantum ad muliebrem mundum, quædam fortius, quædam vero remissius decerni debeant, quam hoc capite fiat. Quis unquam contra impudentem colli, pectorisque nuditatem sufficienter detonari poterit? circa quædam alia non improbanda forsitan Pastorum. atque Confessariorum tollerantia.

Cap. 79. Vult, Communionem *in Festo Paschæ* esse omnino faciendam.

IX. Ad lethale vitandum, necessarium minime est in ipso Paschæ festo communicare, sed sufficit, ut Fidelis intra quindenam accedat, intra id tempus etenim, & adimpletur præceptum, & pœnæ quælibet evitantur. Communis est hæc omnium Theologorum sententia.

Cap. 128. In virtute sanctæ Obedientiæ præcipit Parochis, atque Confessariis, ne quis alicujus Confessionem audiat, a quo ipso statim initio non exquirat, an Dominicam Orationem, Salutationem Angelicam, Symbolum Apostolorum, ac decem Decalogi Præcepta didicerint, memoriaque teneant; eaque recitari sibi jubeat &c.

X. Quæ de cathechismo ante Confessionem recitando &c. hic habentur, aliquo egere videntur temperamento; ad Confessariorum ergo prudentiam spectet, temporis, pœnitentiumque considerare circumstantias.

Cap.

Cap. 188. Hæc de Episcopatu leguntur = *Episcopatum* non tantum per se
„ Ordinem, quam Presbyteratus quamdam divisionem esse dicimus.

XI. *Inter Theologos*, ita Benedictus XIV. lib. 8. de Synodo Diœcesana cap. 9., *communiter convenit veram Sacramenti rationem participare Episcopatum*. Fatemur, aliquos docuisse per Episcopatum nil aliud tribui, præter characteris Sacerdotalis extensionem, atque id concedi ab aliis; dummodo tamen *extensio isthæc* (Auctor de re Sacramentaria) *novus character sit a Sacerdotii charactere diversus*. Volunt hanc puram esse quæstionem? Dabimus, sed hujus decisio non pertinet ad Episcopos.

Cap. 414. Prohibetur Sacerdotibus, ne eo altari, quo Episcopus Sacra fecit, audeant eodem die sacrificare, nisi venia ab eodem Episcopo prius impetrata.

XII. *Nisi venia ab eodem Episcopo prius impetrata*, sive explicita, sive implicita, præsertim ubi pauca sunt altaria, pluresque Ministri.

Cap. 455. Prohibet, cantari Symbolum cum organi sonu.

XIII. Nos, si consuetudo, aut necessitas adest, eam non reprobamus.

Cap. 458. legitur = *Viduis* unum ad summum Mensem (ubi consuetudo
„ hæc obtinuerit) aditu Ecclesiæ, Missaque audienda post elatum virum absti-
„ nere *liceat*; & perpetuo id concedere videtur Puellis, ne alienorum oculis exponantur.

XIV. Morum diversitas diversas aliquando munire potuit Theologorum sententias. Hodie saniores Theologi docent aliter.

Cap. 479. Vetat, ne aliquis Sacerdos sive Sæcularis, sive Regularis sine sui, vel Vicarii licentia in Ecclesiis Monialium celebret, etiamsi istæ Regularibus
„ sint subjectæ: *si quis* huic decreto non paruerit, is suspensionis censura a No-
„ bis, aliisque etiam pœnis pro ejus merito, arbitrio nostro afficietur.

XV. Non omnes hodierni Episcopi specialem hanc requirunt facultatem; & præsertim quando Sacerdotes sunt noti probi, & nihil contra leges Romanas, atque diœcesanas moliuntur. Præterea Abatissæ fere omnes eamdem ab Episcopis requirunt, & obtinent.

Cap. 624. Plura de Populi oblationibus statuit.

XVI. Confirmatur consuetudo, ubi introducta; ubi non introducta haud parum necessariæ sunt cauthela, prudentia, circumspectio: incidimus enim in mala tempora.

Cap. 652. Prohibet, ne Clerici alio, quam Clericali vestitu utantur, etiam domi suæ; qui secus fecerit ab omni Ordinum suorum munere, ac beneficiorum fructibus privatus sit anni unius. Alia habet cap. 653. de vestitu, & ornatu Clericorum.

XVII. De iis videnda, quæ constituimus in Edicto nostro de vita, & honestate Clericorum.

Cap. 691. „ Decernit, ne ullus Clericus, quocumque Ordinum gradu præ-
„ ditus sit, alteri, quam ei, quem nos cleri Confessorem constituimus, con-
„ fiteatur; quod ut ita plane fiat, reliquis Confessariis tam sæcularibus, quam
„ Regularibus tota Diœcesi nostra facultatem audiendi Clericorum Confessio-
„ nes abrogamus, nisi eam a nobis scriptam obtinuerint.

XVIII. Exhortamur totis viribus, ut Clerici nostri, Patres sibi eligant spirituales, probos, zelantes, doctos, eos que, quantum fieri potest, sequantur.

In reliquis naturalem illam uniuscujusque libertatem, ut ex approbatis eum quisque sibi Sacerdotem deligat, quem magis in Domino aptum judicaverit circumscribere non intendimus.

Cap. 695. *De Cantorum vestitu*, decernit hos, si laici sunt, non aliter, quam clericali in veste in Ecclesia, atque in suo versari debere munere; vult ut talari togæ lineam cottam superinduant, caputque Clericali bireto tegant &c.

XIX. Etiam nos cuperemus Sacrorum Carminum Modulatores Clericos esse, & quidem morigeros; sed hoc opus, hic labor est; quare circa laicos standum judicamus consuetudini, dummodo tamen vestitus Christianam redoleat modestiam.

Cap. 708. „ Privatis in ædibus Reliquiæ ne asserventur, neque apud Sæcu„ lares homines, sed in Ecclesia loco, maxime rei accommodato conspicuo „ ornato septo.

XX. Perpetua & constans Ecclesiæ mens in eo est, ut Sanctorum Reliquiæ, ea, qua decet reverentia, ubicumque tandem locorum id sit asserventur. Nos itaque, probatissimi Prædecessoris nostri generalem scopum, & mentem approbantes; quominus etiam in ædibus privatis devote & reverenter Reliquiæ haberi possint, non damnamus.

Cap. 745. Et sequentibus plura habet de iis, quæ fiunt diebus festis.

XXI. Quæ circa hoc vitari, quæ præstari debeant in Diœcesi nostra, juxta præsentes temporum, & locorum circumstantias, abunde statutum a nobis est in Encyclicis nostris in præsenti Appendice relatis, & sapientissimi Pont. Benedicti XIV. fere ubique suffultis. Eæ recolantur, & observentur.

Cap. 788. „ Hæc habet, Conjuges sanctæ continentiæ studio concordi con„ silio per sacrum illud quadragesimale tempus dividant lectum, aut festis sal„ tem diebus; & antea, & postea alia plura scribit de jejunio.

XXII. Volumus & nos Parochos, & Confessarios nostros circa hoc zelum habere; dummodo tamen zelus iste *sit secundum scientiam*. Materies maxime delicata, critica, difficilisque est. Standum Ecclesiæ decretis, & indultis, puræque Theologiæ documentis.

Cap. 793. Sacerdotem olea sacra Feria V. in Cæna Domini ex Cathedrali afferentem cotta indutum esse sane decere affirmat: aut certe cum Parochiali Ecclesiæ suæ appropinquat, ait quod videtur, etiam prælata Cruce, luminibusque, olea Ecclesiæ loculisque suis inferre debere. Ab aliena autem Cathedrali petere ne audeant.

XXIII. Legis hujusce *spiritus* omnino retineatur, sancta enim sancte semper tractanda sunt. In *littera* autem potuit induci mutatio, & quidem legitime: littera enim occidit, spiritus autem vivificat.

Cap. 801. Candelas in die Purificationis B. Mariæ Virginis benedictas absentibus mitti, domumque ad ullum laicum deferri vetamus.

XXIV. Ablatis abusibus, nihil contra vigentem consuetudinem statuimus

Cap. 831. „ Laicorum sepulcra ab ligneo altaris gradu, prædellave duos „ saltem cubitos remota sint; si qua propius constructa jam sunt, ea submove„ ri, aut obstrui jubemus. „

XXV. Cum dictum antiquis sit, quod turpius eiicitur, quam non admittitur hospes; nos, quae ab aliis Prædecessoribus nostris admissa jam sunt, destruen-

ſtruenda, non pronunciamus. Quando agetur de noviter conſtruendis, omnino cum Gratiano cavebimus, ne quid purior Eccleſiae diſciplina detrimenti capiat.

Cap. 854. Statuit, ne cui in funere quemquam laudare liceat, niſi quem ipſe dignum eo honore judicaverit, & cujus ſcriptam laudationem ante probaverit.

XXVI. Quando laudandus dignus communiter reputatur, & laudator probus, & idoneus eſt, permittimus Orationis recitationem; dummodo tamen intra Eccleſiam juxta communem uſum, idque ante nobis notum fiet.

Monita.

Ne tandem longiores ſimus, quam oportet, & adnotationes noſtræ in integrum volumen tranſire videantur, neminique moleſtiam afferant, hæc pauca ſufficiant generalia monita.

I. Cauſas majores, difficilioreſque quæſtiones fidem, aut diſciplinam ſpectantes non ad Epiſcopos, ſed ad Apoſtolicam Sedem eſſe deferendas, quemadmodum perpetua ſtatuit Eccleſiæ conſuetudo ab Innocentio III. in cap. *Majores de Baptiſmo* confirmata: interroga, *Vir prudentiſſime ſi quid veritatis vis audire*, ſcribebat ſæculo Eccleſiæ ſexto perdoctus Eccleſiæ Carthaginenſis diaconus Fulgentius Terrantus ad Severum ſcholaſticum Conſtantinopolitanum in difficili quæſtione, qua tunc Eccleſia faticabatur, doctis, indoctiſque in varias ſciſſis partes, *interroga* principaliter Apoſtolicæ Sedis antiſtitem, cujus ſana „ doctrina conſtat judicio veritatis, & fulcitur munimine *Auctoritatis*. „

II. Romanæ Eccleſiæ decreta, atque indulta, tam circa ritus, quam circa alias materias, ſemper ſanctionibus diœceſanis eſſe anteponenda, nemo eſt, qui ambigat.

III. Dum de moralibus agitur, nil attentandum contra communem ſaniorum Theologorum ſententiam.

IV. Nil innovandum contra præſentem diæceſis, totiusque Eccleſiæ diſciplinam, quia licet antiqua aliqua forſitan videantur utilia, ſua tamen *novitate* juxta S. Auguſtinum, *perturbarent*. Minime nobis ad priora Eccleſiæ ſæcula ſemper neceſſarius eſt recurſus ſub ſpecioſo venerabilis antiquitatis prætextu, quot perturbationes, quot confuſiones luctuoſiſſimis noſtris hiſce temporibus non afferunt Reformatores quidam, etiam Itali, qui ſuperbi, & tumentes, nec ipſum Jeſu Chriſti Vicarium audiunt, ſed uſurpato Iſraelitico Magiſterio omnia jura ſubvertunt?

Quod ſi hiſce non obſtantibus, adhuc vera ſubſiſtat dubietas tam circa aliqua Gratiani decreta, quam circa Encyclicas, edictaque noſtra, recurſus habeatur ad nos, quibus nil amplius cordi eſt, quam animarum quies, & pax, quæ Chriſti ſit. Recens, & nova minime eſt hæc agendi methodus; ſed antiqua, communior, uſitatiorque, tam pro Conciliorum, ac Romanorum Pontificum decretis, quam pro Epiſcopalibus, Synodalibuſque inſtitutis.

Quantum ad Cenſuras, pœnas, & reſervationes, quæ in Synodo noſtra reperiuntur, illæ relinquuntur intactæ, quæ juris ubique communis ſunt quaſve nos in edictis encyclicis, & in hac Synodi Appendice confirmavimus. Hæc dicendo regulam minime tollimus recurrendi ad Epiſcopum pro enormioribus quibuſdam tam publicis, quam occultis, licet non reſervatis.

Graves minatur pœnas (cap. 119.) Confeſſariis extra Eccleſiam audienti-

 bus

bus confessiones, en ejus verba ,, Extra Ecclesiam Pœnitentium, & maxime
,, Fœminarum confessiones audiri ita prohibemus, ut qui alibi, quam in Ec-
,, clesia sacris Confessionibus audiendis operam dederit, sciat ipse, se graves
,, pœnas arbitrio nostro esse daturum. ,,

Optime quantum ad Fœminas haud infirmas, & etiam quantum ad Juvenes primæ ætatis. Circa viros, decretum, variarum circumstantiarum causa, mitigari potest, & mitigamus.

Nullam reddit alibi Confessionis audiendæ facultatem vivæ vocis oraculo factam. Vult eam omnino scriptam. Id nos ipsi servamus, nisi quandoque aliter probabiles rationes suadeant.

Hæc monita doctis forsitan inutilia; minus peritis necessaria videri possunt, & sufficientia. Ad alia.

N U M E R. I.

Atti di Fede, Speranza, e Carità, e Dolore:

Atto di Fede.

MIo Dio, perchè siete prima, ed infallibile verità, credo fermamente tutto ciò, che avete rivelato alla Santa Madre Chiesa, e che questa mi propone a credere, ed espressamente credo, che vi è un Dio solo, in tre persone distinte, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo: che il Figliuolo si è fatto Uomo nel purissimo seno di Maria Vergine per virtù dello Spirito Santo, e si chiama Gesù Cristo, il quale patì, e morì per l' eterna nostra salute, e il terzo dì risuscitò da morte, che Iddio premia i buoni col Paradiso, e punisce i cattivi coll' Inferno; e protesto di vivere, e morire in questa santa Fede. Mio Dio ajutatemi acciò non manchi nel credere.

Atto di Speranza.

IO spero mio Dio perchè siete Onnipotente, infinitamente misericordioso, e fedele nelle vostre promesse il perdono de' miei peccati, e la gloria del Paradiso per li meriti di Gesù Cristo, e col mezzo delle opere buone, che confido di fare colla vostra grazia. Mio Dio ajutatemi, acciò per me non manchi, che tanto non ottenga.

Atto di Carità.

DIo mio perchè siete sommo Bene, vi amo sopra ogni cosa, e per amor vostro amo il Prossimo come me stesso, e sono disposto a perdere prima tutto, e la vita stessa più tosto, che mai più offendervi. Mio Dio ajutatemi, acciò non manchi nell' amarvi.

Atto di Dolore.

MI pento mio Dio d' avervi offeso, e mi dolgo con tutto il cuore de' miei peccati, gli odio, e gli detesto sopra ogni altro male, perchè peccando hò perduto il Paradiso, e meritato l' Inferno; ma molto più mi pento sopra ogni altra cosa, perchè ho offeso voi bontà infinita, e degno d' essere amato so-

pra

pra ogni cosa; propongo fermamente di non offendervi mai più per l'avvenire, mediante la vostra santa grazia, e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Mio Dio ajutatemi, acciò non vi disgusti mai più peccando.

N U M E R. II.

Indulgentiæ.

Concessæ piè, devotè, & ex corde recitantibus Actus Virtutum Theologicarum Fidei, Spei, & Charitatis.

ANimadvertens Sanctissimus D. N. Benedictus PP. XIV. quam utiles, quin imo necessarii sint ad æternam salutem Theologicarum virtutum Actus Fidei videlicet, Spei, & Charitatis, ut omnes utriusque sexus Christifideles ad illorum exercitium excitaret, audito voto S. Congregationis Indulgentiis, sacrisque Reliquiis præpositæ, Indulgentias pro iisdem actibus a Sancta Memoria Benedicti XIII. die 15. Januarii Anni 1728. concessas benigne confirmavit. Plenariam nimirum cum facultate eam fidelium Defunctorum Animabus applicandi, semel in Mense lucrandam ab iis, qui quotidie per mensem præfatos actus pie, devote, & ex corde peregerint, die nempe ab unoquoque eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi ac S. Communione refecti pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiæ exaltatione, ut decet, oraverint, nec non aliam similem Plenariam in mortis articulo. Ut autem commissas sibi Oves ad frequentiorem hujusmodi actuum usum alliceret Sanctitas Sua Indulgentiam septem annorum, totidemque quadragenarum, cum eadem applicationis facultate, quæ juxta ejusdem sui Prædecessoris concessionem, semel tantum in die consequi poterat, ad quamlibet antedictorum actuum piam ut supra recitationem clementer extendit.

Declaravit insuper Sanctitas Sua, præfatas omnes Indulgentias addictas minime esse certis, determinatisque verbis, propterea que unumquemque uti posse in recitatione dictorum actuum qualibet formula, dummodo in ea singularum Virtutum Theologicarum specialia motiva exprimantur. Datum die 28. Januarii, Anno 1756.

Loco ✠ Sigilli

Fr. S. Card. Portocarrero Præfectus.
A.G. Vicecomes S. C. Indulg. Secretarius.

N U M E R. III.

Editto del S. Offizio.

Noi per la misericordia di Dio della S. R. C. Cardinali in tutta la Republica Cristiana contro l' Eretica Pravità Generali Inquisitori dalla Santa Sede specialmente deputati.

ESsendo a Noi per continua esperienza manifesto, che molti per malizia, altri per inobbedienza, ed altri per ignoranza non sodisfano agli oblighi, che hanno di denunciare al S. Offizio li delitti spettanti ad esso, e che però succedono gravissimi inconvenienti, ed errori non solamente contro i buoni e cristiani costumi, ma ancora contro la Fede Cattolica; Noi pertanto,

a qua.

à quali specialmente devono essere a cuore la gloria di Dio, la conservazione, ed augmento della Fede Cattolica, e la salute dell' anime, volendo provvedere a tanto disordine, con Autorità Apostolica a Noi commessa, commandiamo in virtù di S. Ubbidienza, e sotto pena di Scommunica di lata sentenza, oltre le altre pene prescritte da sagri Canoni, Decreti, Costituzioni, e Bolle de' Sommi Pontefici, per tenore del presente Editto a tutte, e ciascuna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione, e dignità così Ecclesiastica, come Secolare, che fra il termine di trenta giorni, dieci de quali per il primo, dieci per il secondo, e dieci per il terzo termine perentorio, debbano rivelare, giuridicamente notificare al S. Offizio, ovvero all' Ordinario tutti, e ciascuno di quelli, de' quali sappiano, o abbiano avuto, o avranno notizia.

Che siano Eretici, o sospetti, o diffamati d' Eresia, o credenti o fautori, o ricettatori loro, o difensori, o abbiano aderito, o aderiscano a riti de' Giudei, o Maomettani, o de' Gentili, o abbiano apostatato dalla S. Fede Cattolica.

Che abbiano fatto, o facciano atti, da quali si possa argomentare patto espresso, o tacito col Demonio, esercitando incanti, magia, sortilegj porgendogli suffomigj, o incensi per trovare tesori, ed altri intenti, chiedendo da lui risposte, ed invocandolo, ed a quest' effetto promettendogli ubbidienza, e consecrandogli pentacoli, libri, spade, specchi, ed altre cose, nelle quali intervenga il nome, e opera sua.

Che si siano ingeriti, o ingerischino in fare sperimenti di Negromanzia, o di qualsivoglia sorta di magia, con entrare ne' circoli, fare sperimenti della garaffa, o del crivello per trovare i medesimi tesori, cose nascoste, rubbate, e perdute, e fare altre simili superstiziose azioni ad altri fini, massime con abuso de' Sacramenti.

Che senza la licenza dovuta ritenghino scritti, che contengono eresie, o libri eretici, che trattino ex professo di Religione, o che gl' abbiano letti, o tenuti, o stampati, o fatti stampare, o li leggano, tenghino, e stampino, facciano stampare, introduchino, o difendino, sotto qualsivoglia pretesto, o colore.

Che abbiano libri di Negromanzia, Magia, e continenti incantesimi, sortilegj, e simili superstizioni, massime con abuso di cose Sagre.

Che contro il voto solenne fatto nella Professione in qualsivoglia Religione approvata, o dopo aver preso l' Ordine Sagro abbiano contratto, o contraggano Matrimonio.

Che vivendo la prima Moglie, piglino la Seconda, o vivendo il primo Marito, pigliono il Secondo.

Che contro i Decreti, e Costituzioni Apostoliche abbiano abusato, abusino il Sagramento della Penitenza, servendosi della Confessione, o Confessionario a fini disonesti, sollecitando in essi i Penitenti ad turpia, ed avendo con essi discorsi di cose illecite, e non convenienti al fine, per il quale è stato istituito.

Che abbiano proferito, o proferischino bestemmie ereticali contro Dio, la B. Vergine, e Santi, o procedino a qualche atto di offesa, e disprezzo contro le Immagini, e Figure rappresentanti il medesimo.

Che abbiano tenute, o tenghino occulte conventicole, o radunanze in pregiudizio, e disprezzo contro la Religione.

Che

Che abbiano indotto qualche Cristiano ad abbracciare il Giudaismo, o altra Setta contraria alla Fede Cattolica, o impedito i Giudei, o Turchi a battezzarsi.

Che non essendo ordinati Sacerdoti, s'abbiano con sagrilego ardire usurpato, o si usurpino di celebrar Messa, ancorchè non abbiano proferito le parole della consagrazione, o abbiano presunto di ministrare il sagramento della Penitenza a Fedeli di Cristo, ancorchè non siano venuti all'atto dell'Assoluzione.

Inoltre si dichiara, che quelli, i quali non denunciaranno, come si ordina col presente Editto, non possino essere da alcuno assoluti, se non dal S. Offizio, dopo che avranno in esso giuridicamente rivelato li delinquenti, al che non possino sodisfare con bollettini, o lettere senza nome, e cognome dell'Autore, o altri modi incerti, de' quali non si tiene conto alcuno nel S. Tribunale.

Si dichiara anche colla sudetta espressione de' casi sopra da Noi specificati da rivelarsi, non escludersi gli altri casi spettanti al S. Offizio, che per altro sono compresi ne' Sacri Canoni, Costituzioni, e Bolle Apostoliche, nè meno col presente Editto s'intenda derogato alle altre provvidenze Canoniche, Apostoliche, e agli altri Editti degl'Ordinarj, ed Inquisitori.

Ed affinchè col presente Editto non si possa pretendere ignoranza, commandiamo, che sia affisso per i luoghi soliti di Roma, e si notifichi alli Vescovi delle Città vicine a Roma, nelle quali non sono Inquisitori, acciò lo pubblichino, ed ordinino, che li Parochi delle loro Diocesi lo legghino ogn' Anno la prima Domenica dell'Avvento, e la prima di Quaresima, il che vogliamo parimente che si faccia da Parochi, e Regolari di Roma nelle loro Chiese in tempo, che si trovarà in esse congregato maggior numero di popolo, e poi farne attaccare alle porte delle Loro Chiese, e Sagrestie di esse un esemplare del medesimo per osservare quanto in esso si ordina.

N U M E R. IV.

Sommario della Bolla di S. Pio V. contro i Bestemmiatori.

LA Sa:me: di Papa Pio V. nella sua Costituzione, che comincia „ *Cum primum*, confermando i Decreti fatti nel Concilio Lateranense da Leone X. commanda, che ciascun Laico espresso bestemmiatore del nome di Dio, di Gesù, o della sua Beata Madre sempre Vergine Maria per la prima volta caschi in pena di scudi 25. per la seconda di 50. e per la terza di 100. e d'infamia, e di più dell'esilio.

Che se fosse Uomo plebeo, e povero, talmente che non potesse pagare la sudetta pena, per la prima volta posto colle mani legate di dietro stia davanti la porta della Chiesa per un giorno intiero, per la seconda sia frustato, e per la terza gli sia forata la lingua, e mandato in Galera.

Che ciascun Chierico, o Prete bestemmiatore per la prima volta sia privato di tutti li frutti d'un' Anno de' Benefizj suoi, per la seconda di essi Benefizj, e per la terza spogliato, e privo d'ogni dignità sia mandato in esilio.

Che non avendo Benefizio, per la prima volta sia castigato con pena pecuniaria, o corporale, per la seconda colla pena della prigione, per la terza della degradazione, e della Galera.

Che

Che generalmente tutti quelli, che bestemmiano altri Santi, secondo le qualità delle bestemmie, e delle persone siano puniti ad arbitrio del Giudice. L'istesso Pontefice rinuova la Costituzione di Leone nel Concilio Lateranense.

N U M E R. V.

Indulgentiæ tum a Christi fidelibus Status Ecclesiastici ad corrigendos Blasphemantes, juxta nonnullas Archiepiscopis, aliisque Ordinariis tradendas regulas incumbentibus, tum Communionem peragentibus, & sacris concionibus contra Blasphemiam interessentibus lucrifaciendæ.

B E N E D I C T U S P A P A XIV.

Ad perpetuam rei memoriam

AD execrabile blasphemiæ scelus, quod ad hæresim, quæ summa blasphemia est, imo ad Damnatorum, qui in Inferno commanducantes linguas suas præ dolore Deum Cœli blasphemant, vitium proxime accedit, radicitus evellendum in Testamento veteri pœnam mortis denuntiatam executioni quoque demandatam fuisse novimus, verum etiam per Apostolicas Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum Constitutiones, Conciliorum Canones, Christianorum Imperatorum leges, & Antistitum zelo, & doctrina præstantium Decreta præter pœnas tum blasphemis, tum blasphemantes audientibus, nec corripientibus, nec denunciantibus inflictas quam plurima opportuna fuisse sancita, non ignoramus. Inter cætera autem sanctissime statuta illud quoque decretum fuit, ut Sodalitates, etiam sub invocatione nominis Dei, ex iis, qui divini cultus studiosissimi, Religionisque amantissimi fuissent, hominibus conflatæ instituì deberent, qui regulas, quas fel. record. tum Pius IV. tum S. Pius V. Prædecessores itidem nostri ediderunt, servantes Indulgentias etiam a laudatis Prædecessoribus nostris per Apostolica sua diplomata iisdem impertitas lucrifacerent. Nos itaque saluberrima memoratorum Prædecessorum exempla sectantes, nonnulla pariter ad detestabile hujusmodi blasphemos compescendos salutaria pro hac potissimum Alma Urbe Nostra præscripsimus. Verum, ut nefarium blasphemiæ scelus a toto Ecclesiastico Statu, quantum cum Domino fieri potest, tollatur, Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum adversus hæreticam Pravitatem, Auctoritate Apostolica deputatorum injunximus, quatenus hortaretur Ven. Fratres Status Nostri Ecclesiastici Archiepiscopos, & Episcopos, seu Ordinarios quoscumque, ut ipsi alicui Archiconfraternitati, seu Confraternitati sub quolibet titulo, seu invocatione in sua quisque Civitate, & Diœcesi canonice erectæ, & institutæ, in qua Viri tum doctrina, tum pietate præditi adscripti reperiantur, nonnullas regulas, seu Constitutiones a Sancto Carolo Borhomeo pro Congregatione, seu Confraternitate Correctorum earumdem blasphemiarum sancitas, præscriptas, & accomodatas unire satagant, studeant, & adnitantur. Ut autem & earumdem Archiconfraternitatum, & Confraternitatum Confratres ad Regulas, Constitutionesque præfatas observandas excitentur, & ferventius operi prædicto incumbant, de Omnipotentis Dei misericordia, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus auctoritati confisi omnibus, & singulis

gulis virilis sexus tantum Christifidelibus, qui dictas Archiconfraternitates, seu Confraternitates imposterum ingredientur, die primo eorum ingressus, si vere pœnitentes, & confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, plenariam: Ac tam descriptis, quam pro tempore ibidem describendis Confratribus in cujuslibet eorum mortis articulo, si etiam vere pœnitentes, & confessi, ac sacra Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem contriti Nomen Jesu, ore si potuerint, sin minus corde devote invocaverint pariter plenariam: Nec non iisdem nunc, & pro tempore existentibus Confratribus hujusmodi vere quoque pœnitentibus, & confessis, ac Sacra Communione refectis, qui Ecclesiam, seu Cappellam, vel Oratorium sacrum respective Archiconfraternitatum, seu Confraternitatum in tribus Anni festis diebus per eosdem Archiepiscopos, & Episcopos, seu Ordinarios quoscumque semel tantum eligendis, ac specificandis a primis Vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi quolibet Anno devote visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, blasphemiæ, & hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die præfatorum id egerint plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus; quoties vero Confratres supradicti Congregationibus publicis, aut privatis earumdem Archiconfraternitatum, seu Confraternitatum ubivis faciendis interfuerint, vel devium aliquem ad viam salutis reduxerint, aut quodcumque aliud pietatis, seu charitatis opus ad supradictæ blasphemiæ vitium evellendum tendens exercuerint, toties ipsis pro quolibet prædictorum operum exercitio centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. Ut autem publicæ Fidelium preces ad hunc finem adjunctæ uberiores a Deo impetrent fructus cælestium munerum, & spiritualium gratiarum thesauros, quarum dispensationem nostræ fidei commisit Altissimus, largiter etiam erogare volentes, omnibus, & singulis utriusque Sexus Christifidelibus, vere pœnitentibus, confessis, qui Ecclesiam, seu Ecclesias in quibuslibet Civitatibus, & locis Status Nostri Ecclesiastici supradicti ab Ordinariis pariter respective designandam, vel designandas, in qua, seu quibus Communio generalis de eorumdem Ordinariorum licentia in quatuor Anni feriatis, vel non feriatis, seu Dominicis diebus per ipsosmet Ordinarios pro tempore existentes specificandis agetur, iisdem diebus devote visitaverint, ibique Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, ac, ut præmittitur, pro Christianorum Principum concordia, blasphemiæ, & hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die præfatorum id egerint etiam plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem in Domino concedimus, & elargimur. Insuper eisdem Christifidelibus, qui publicis Concionibus, seu Prædicationibus in supradictis, vel aliis Ecclesiis ab earum similiter respective Ordinariis juxta memoratas S. Caroli Borrhomei regulas specificandas ter in Anno contra execrabile scelus, ac vitium hujusmodi faciendis interfuerint, qua vice pariter id egerint, centum iidem dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. Cæterum per præsentes non intendimus similium Indulgentiarum concessionibus Archiconfraternitatum, & Confraternitatum Confratribus a Sede Apostolica fieri solitis in ali-

quo præjudicium afferri, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut earumdem præsentium litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die VI. Septembris MDCCXLVI. Pontificatus Nostri Anno Septimo.

D. Cardinalis Passioneus.

MUMER. VI.

Circolare della Sacra Congregazione del Sant' Offizio sopra gli Esorcismi, ed Esorcisti.

Illustre, e Reverendissimo Sig. come Fratello.

Essendo stati rappresentati alla Santità di Nostro Signore li gravi disordini, che seguono dalla moltiplicità degli Esorcismi, che quasi universalmente, s' inventano, e si pratticano dalle persone destinate ad esorcizare, e volendo la medesima colla sua Pastorale sollecitudine dare a tali inconvenienti il necessario provvedimento, uditi prima li pareri di questi miei Emi Colleghi Signori Cardinali Generali Inquisitori, ha stabilito, che per mezzo di questa Sacra Congregazione si ordini a tutti gli Arcivescovi, e Vescovi, ed altri Ordinarj d'Italia, e delle Isole adjacenti, siccome colla presente si ordina a V. S.; che in avvenire non permetta, che alcun Sacerdote tanto Secolare, quanto Regolare sia ammesso all'esercizio di Esorcista, senza che prima le costi la di lui pietà, integrità di vita, e prudenza, e senza che abbia tutte le qualità ricercate per tale amministrazione dal Rituale Romano.

Vuole inoltre Sua Beatitudine, che ella insista con tutta la sua attenzione, e vigilanza, acciocchè le persone, che da Lei saranno stimate capaci di tal Ministero, si vaglino della direzione del sopradetto Rituale Romano, e che non preteriscano le regole, che in quello si prescrivono. Tanto V. S. doverà eseguire per ubbidire esattamente alli santi, e supremi Ordini di sua Beatitudine. E Dio la prosperi.

Di V.S. Roma 25. Giugno 1710.

Come fratello il Card. Marescotti.

NUMER. VII.

Editto sopra la Dottrina Cristiana.

Carlo Maria Fabj per la grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Vescovo di Amelia.

Egli è singolar pregio di nostra Religione, che nel popolo Cristiano alla semplicità de' Fanciulli, e di gente rozza, e volgare siano rivelate cose tenute nascoste alla curiosità dei primi superbi Maestri del Secolo. Ma quanto in questa parte è maggiore il vantaggio de' figliuoli della luce sovra i figliuoli del

del Secolo, tanto sarebbe più grande la sciagura, e la colpa, se i figliuoli del Secolo fossero de' figliuoli della luce, non solo più capaci, e più saggi, ma eziandio più solleciti, e laboriosi ne' loro negozj; ed ove tanto si travaglia, e si fatica per gl' interessi del Mondo, poco, o nulla si pensasse ad acquistare la scienza di salute, che è la sola necessaria.

Trovansi sovente molti, che nulla istruiti nelle divine cose, ignorano eziandio i primi Misterj di nostra Fede, o non sono abbastanza istruiti sull' obbligazione della Legge a tutti commune, e sù i doveri, che allo stato di ciascuno si appartiene, e piaccia al Signore, che non vadino dannati per l' ignoranza. Punge pertanto altamente l' animo nostro il pensiere, che non sia negletto, o malamente praticato l' esercizio della Dottrina Cristiana. Egli è vero, che talora s' incontrano delle difficoltà nel radunare chi v' intervenga, o nel fare intendere a menti rozze, e dissipate ciò che loro s' insegna: Ma questo non basta per giustificare la trascuranza, ed il poco zelo de' Ministri del Santuario, cui conviene con instancabile pazienza sostenere ogni disaggio, per distruggere ne' popoli la malnata ignoranza delle cose di nostra S. Fede. Quanto maggiori sono le difficoltà, tanto più sollecita deve essere l' industria nel superarle, e l'ingegnosa carità trova mille belle arti, per riuscire ne suoi disegni.

Pertanto ciascun Paroco tenga non solo vivo nella memoria, ma descritto nei libri il numero de' Fanciulli, e degli Adulti più bisognosi d'istruzione: Quelli si tirano facilmente con sagri presenti, e Noi ad ogni richiesta de' Parochi saremo sempre pronti a somministrarne quella quantità, che ci trovaremo presso di Noi: Questi è bene di muovere, con fare loro note le grandi Indulgenze concedute da Sommi Pontefici a chi coopera, e frequenta sì santo esercizio.

Oltre il solito segno della Campana, si mandino uno, o due Chierici, ed in loro mancanza, uno, o due Figliuoli più diligenti, e divoti, che col Campanello vadino gridando = *Padri, e Madri mandate i vostri Figliuoli alla Dottrina, che se non ve li mandarete, ne renderete stretto conto a Dio*.

Il sacro Concilio Romano commanda a Parochi, che nella Messa Parochiale, subito terminato il Sermone, come parimente in altra Messa da dirsi doppo quella del Parroco, ad alta voce, ed in lingua volgare posatamente cantando, s' insegni, e dal popolo si ripeta almeno il segno della Santa Croce, i Misterj della SSma Trinità, e dell' Incarnazione, il Simbolo degli Apostoli, l'Orazione Domenicale, la Salutazione Angelica, i Commandamenti di Dio, e quelli della Chiesa, i Sacramenti, e l'atto di Contrizione; e che lo stesso si faccia negli Oratorj, Cappelle, e Chiese Rurali da quei Sacerdoti, che sono soliti di celebrarvi, sotto pena di sospensione a divinis da imporsi ad arbitrio de' Vescovi, come espressamente viene stabilito nell' Editto di Monsignor Jacoboni nostro Predecessore, che intendiamo in tutte le sue parti pienamente confermato. Tanto maggiormente, che l' insegnare la Dottrina Cristiana, non è obligazione precisamente ingiunta ai soli Parochi, ma ancora agli altri Ecclesiastici e semplici Sacerdoti, essendo ogni Sacerdote, secondo la dottrina de' Padri, fatto per i popoli. Perciò esortiamo, e raccomandiamo ai Sacerdoti che porgano ajuto ai Parochi in un' opera di tanto merito, e pietà. Chiunque ne bilancia al peso del Santuario l'importanza, ed il fine, non potrà mai credersi bassamente occupato, quando venga destinato ad insegnarla.

Sopra tutto preghiamo per le viſcere di Gesù Criſto i Parochi, noſtri venerabili Fratelli, ad eſſere imitatori, e ſeguaci di quel buon Paſtore, che afflitto per lo ſmarrimento di una delle ſue pecorelle, abbandona tutto, per ricercarla, e ricondurla ſviata, e raminga all'Ovile. Però il trattare con tenerezza ed affetto quelli, che sono alla loro cura commeſſi, il non rimoſtrare ſdegno ed offeſa per la loro contumacia, il ricercarli ne' luoghi, ove si aſcondono, il diportarſi con loro, come le Madri co'teneri loro bambini, ella è ſempre la regola più ſicura. *Diſcite Matres vos eſſe debere ..... Matres fovendo ..... manſueſcite ...... producite ubera, pectora lacte pinguescant non typo turgeant.* (*S. Bernard. in Cantic. Serm. 23. n. 2.*) Adoprate per altro le maniere dolci, ed amorose, qualora queſte non giovino, non ſono diſdicevoli le più forti, e ſevere, onde allora potranno ſervirſi di queſte, col non ammetter per Compari, Commari nel Sagramento del Batteſimo, Creſima, e molto meno far le publicazioni de' Matrimonj di coloro, che non ſono abbaſtanza iſtruiti ne' Miſterj della Fede, col negare l' impreſtanza de' grani, ſolita a farſi da Monti a coloro, che biſognoſi d' eſſere iſtruiti, ricuſano d' intervenire alla Dottrina, e col differire, o negare l' aſſoluzione a quelli, che per la loro ignoranza non ſono in iſtato di ricevere i Sagramenti.

A tal effetto nella prima ſettimana di Quareſima fino a Paſqua, ciaſcun Paroco in quell' ora, che gli rimarrà più propria, procuri colla maggiore applicazione di rendere iſtruite tali perſone, cioè le Donne in Chieſa, e gli Uomini in Caſa, dove giudicherà opportuno, giacchè in pubblico non pare eſpediente interrogarli per non cagionare loro roſſore. Quindi per vincere ogni loro ſvogliatezza, e ritrosia dovrà ogni Paroco rammentare loro, che chi non è, o non ſi rende baſtantemente iſtruito nella dottrina Criſtiana, non è capace di Sagramenti, nè in ſeguito della Communione Paſquale; così chi di queſto per ſua colpa reſterà privo, ſarà indiſpenſabilmente denunciato incorſo nella Scommunica con Cedoloni da affigerſi nella porta della Chieſa. Che ſe alcun Paroco ſi farà lecito di ammettere alcuno, o alcuna della ſua Parrocchia alla Communione Paſquale, ſenza prima eſaminarli, per chiarirſi ſe ſiano baſtantemente iſtruiti, e non eſſendolo, ſenza prima bene iſtruirli ſoggiacerà Egli ed eſemplare mortificazione. Intanto non tralaſci di dar parte a Noi di coloro, che traſcurano d'eſſere iſtruiti nei Miſterj della noſtra S. Religione, acciò ſecondo il biſogno poſſiamo ſervirci di quei forti rimedj, che al noſtro provido arbitrio vengono rimeſſi da Benedetto XIII. che è di obligarli ancora ſotto pena d' Interdetto.

Inoltre per il ſangue prezioſo, che a Gesù Criſto è coſtata ogni anima, incarichiamo tutti i Confeſſori, che in udire le Confeſſioni, prima d' ogn' altra coſa, non manchino di domandare agli Adulti, che per la naturale loro rozzezza, o altri eſteriori ſegni può dubitarſi, che non ſiano baſtantemente iſtruiti, eſatto conto, per chiarirſi ſe veramente ſanno le coſe neceſſarie a ſaperſi, giacchè non ſapendole, nè eſſi ſono capaci di aſſoluzione, ſecondo la *propoſizione 65.* condannata da *Innocenzo XI.*, nè alcun Confeſſore può aſſolverli, ſenza commettere un Sagrilegio, e però quando non baſti, come accade d'ordinario, una breve, e tumultuaria Iſtruzione in quell' atto, remmentiamo a detti Confeſſori di licenziarli con tutta la maggiore carità, e coll' efficacia dello ſpirito più caritativo perſuaderli a farſi iſtruire, e riſpettivamente iſtruirli,

per

per liberare l'anime loro dallo stato peccaminoso, in cui sono, e riporle in istato di salute.

Finalmente si ricordino i Genitori, che ad essi, più che ad altri, corre l'obbligo d'istruire i Figliuoli posti e confidati loro dalla provvidenza, come sacri, e gelosi depositi, e perciò deve essere loro cura mandarli alla Chiesa, perchè ivi apprendino di buon'ora à conoscere, e temere Iddio, e da piccioli si affezzionino alla pietà, ed alla divozione = *Vos Patres*, scriveva l' Apostolo agli Efesii (*cap. 6. 4.*) *educate filios in disciplina, & correptione Domini; & quemadmodum ad nos pertinet*, prosiegue S. Agostino (*in psal. 50.*) *in Ecclesia loqui vobis, sic ad vos pertinet in domibus vestris agere, ut bonam rationem reddatis de iis, qui vobis sunt subditi*. Amelia dal Palazzo Vescovile questo dì 10. Marzo 1786.

N U M E R. VIII.

Encyclicæ.

S. Congregationis Concilii, quibus Doctrinæ Christianæ exercitium strictissime demandatur.

CAtholicæ Fidei rudimenta etsi omnes scire teneantur, quotquot rationis sunt compotes; plerique tamen agrestium, & rudium jacent in tenebris secordia, & negligentia Pastorum, quandoquidem suprema, hæc salutis dogmata, vel ignorantur prorsus, vel latina tantum lingua, quam non tenent, edidicerunt, ut crebris piorum Sacerdotum delationibus acceperunt Illmi PP. Concilii Tridentini Sanctissimi Domini Nostri auctoritate Interpretes. Cum tamen justus ex Fide vivat, & credere omnia implicite longe diminutæ sit fidei, jusque custodiri vix posset, nisi cognitum (quis enim non aberrat a lege, si legem non calleat? quandoquidem PP. dilucide, & aperte dogmata scribi super lapides, idest simplicium cordibus infigi, ac parvulis panem frangi summopere exoptantes, Amplitudinem tuam, sicut & cæteros Italiæ Episcopos per Jesu Christi viscera obtestantur, ut sui muneris, ac Pastoralis sollicitudinis memor cæcam hanc caliginen mentibus effusam, & longe, lateque diffusam, pro viribus discutiat. Proinde Sacrosanctæ Synodi Decretum de pueris edocendis in singulis Parochiis ita observari præcipiat, ut singuli Symbolum saltem Apostolorum, atque Orationem Dominicam, itidemque Decalogi Præcepta materno idiomate doceantur, jubeatque Parochialium Ecclesiarum Rectoribus, ut inter Missarum solemnia, & verbi Dei Prædicatoribus, ut inter concionandum *diebus Festis* annuncient Populo, ac sæpius contestentur eos, qui hæc non tenent, debere ex præcepto ad Ecclesias, ubi hæc peraguntur, tamdiù convenire, quamdiu illa addiscant. Ac propterea serio Confessoribus injungat, ut ignaros pœnitentes de his interrogent, ac terminum eisdem præfigant, intra quem ostendant sese fidei rudimenta vulgari sermone apprehendisse, alioquin Sacerdotes, ut quemque desidem, ac torpentem repererint, Sacramentalem absolutionem sua prudentia, ac moderatione suspendant. Et summatim Amplitudo tua omnem operam, studium, ac diligentiam adhibeat, ut sacra hæc salutis Mysteria tandem ab omnibus, ut cujusque fert ingenium, intelligantur. Ita igitur ne Ovium sibi creditarum sanguinem de suis manibus requirat Deus, suo zelo, ac vigilantia efficiet

Am-

Amplitudo tua, harumque litterarum exemplum ad singulos suæ Provinciæ suffraganeos Episcopos, ut id ipsum observent, perferendum curabit, & diu valeat in Domino, a quo cuncta ei prospera, & salutaria cupimus.

Romæ 19. Januarii 1619.

N U M E R. IX.

Ricordo.

A Maestri di Scuola.

Essendo opinione dell' Angelico Dottor S. Tommaso *p.2. q.89. art. 6.* che ogni Fanciullo pervenuto al perfetto uso della ragione, sia obligato sotto grave colpa a riconoscere con atto espresso Dio per suo supremo Signore, ed indirizzare a lui come ad ultimo fine tutto il corso della sua vita, e delle sue operazioni, i Maestri di Scuola debbono inculcare a loro Scolari tal pratica in questo loro primo passo, dal quale forse dipende l' ordine di tutta la vita, e dell' eterna loro salute; e la seguente orazione parendo aggiustata alla corta intelligenza di quell' età, si stima necessario, che la facciino imparare loro a mente, e recitare a voce alta almeno una volta la Settimana in quel giorno, che parrà più opportuno. Come ancora devono gli stessi Maestri ricordarsi dell' obligo che hanno di osservare il Decreto del Sagro Concilio Lateranense, celebrato sotto Leone X. = *de Pueris erudiendis* = circa l' insegnare ai Figliuoli in scuola la Dottrina Cristiana, e condurli le Feste alle Parochiali per lo medesimo fine in conformità dell' avviso dato da Innocenzo XI. li 10. Settembre 1677., della Risoluzione della Sagra Congregazione del Concilio sotto il dì 17. Settemb. 1688. e del Decreto di Clemente XI. sotto li 17. Settembre 1715,

O R A Z I O N E

Mio grande Iddio, Creatore Onnipotente del Cielo, e della Terra, Sommo Re dell' Empireo, ed assoluto Padrone di tutte le Creature, io inchinato umilmente ai piedi della vostra divina infinita Maestà, vi riconosco per mio supremo Signore. Da Voi hò ricevuto tutto l' esser mio, e però da questo momento tutto a Voi lo consagro. Da Voi hò la vita, a Voi solo debbo, e voglio vivere, ed a Voi solo servire. Tutto quello, che a Voi dispiace, detesto e rifiuto, ma sopratutto abomino il peccato mortale per essere offesa, ed ingiuria contro la vostra divina bontà. Datemi ajuto mio Dio di sempre operare, come adesso propongo. Amen.

N U M E R. X.

Compendio della Dottrina Cristiana.

Per li più Rozzi.

D. Chi vi ha creato, e messo al mondo?
R. E' stato Dio.
D. Chi è Dio?
R. E' uno Spirito purissimo, Eterno, immenso, infinitamente buono, sapiente,

te, giusto, potente, Creatore, e Signore del Cielo, e della Terra, e Rimuneratore de' buoni, e Vendicatore de' cattivi.

D. Per qual fine v' ha Egli creato?

R. Per conoscerlo, per amarlo, e servirlo in questa vita, e goderlo in Paradiso.

D. Dove' è Dio?

R. E' in Cielo, in Terra, e in ogni luogo.

D. E' un solo Dio, o più Dei?

R. E' un solo Dio, ma Tre persone distinte, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, dette la Santissima Trinità.

D. Queste Tre Persone sono tre Dei?

R. Nò, ma un Dio Solo, perchè tutte Trè hanno una medesima essenza, e sostanza Divina.

D. Di queste Trè Persone qual' è maggiore, più potente?

R. Sono uguali in tutte le perfezzioni.

D. Quale delle Tre Persone s' è fatto Uomo?

R. La Seconda, cioè il Figliuolo.

D. Che cosa ha fatto per farsi Uomo?

R. Ha preso corpo, e anima come abbiamo noi nelle viscere di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo.

D. Per qual fine s' è fatto Uomo?

R. Per liberarci colla sua morte dalla perdizione, e meritarci la vita eterna.

D. Come si chiama il Figliuolo di Dio fatt' Uomo? dove è?

R. Gesù Cristo Redentor nostro, e come Dio è in ogni luogo, come Uomo sta in Cielo, e nel Santissimo Sagramento.

D. Che cosa v' è nel Santissimo Sagramento?

R. Vi è il corpo, il Sangue, l' Anima, e la Divinità di Gesù Cristo sotto le specie di pane, e di vino.

D. Che cosa s' intende per le specie del pane?

R. Quel che si vede, e si sente, cioè il colore, il sapore, e la quantità.

D. Nell' Ostia consagrata vi è colla specie anche la sostanza del pane?

R. Nò, perchè tutta è mutata, transostanziata nel Corpo di Gesù Cristo per le parole della Consagrazione.

D. Rompendosi l'Ostia, si rompe anche il Corpo di Gesù Cristo?

R. Nò, solo si rompono le specie, o accidenti del pane.

D. Se non si rompe il Corpo, in qual parte dell' Ostia resta?

R. Resta intiera in qualsivoglia parte di essa.

D. Che si hà da fare per communicarsi degnamente?

R. Essere affatto digiuno dalla mezza notte: confessarsi se si è in peccato mortale, e fare atti di fede, speranza, umiltà, e amore verso il Santissimo Sagramento.

D. Quante cose ci vogliono per fare una buona Confessione?

R. Cinque.

1. Esaminare bene la sua Coscienza.
2. Aver dolore d' avere offeso Dio.
3. Fare un buon proposito di non offenderlo più per l'avvenire.
4. Dichiarare tutti i suoi peccati al Confessore.

5. Far

5. Far la penitenza ingiunta dal Confessore.

D. Chi si confessasse senza pentimento, o tacesse per vergogna un peccato mortale, che male sarebbe?

R. Un sagrilegio, il quale se poi nol confessasse, o non rifacesse anche quella Confessione, andarebbe all'Inferno.

D. Chi sono quelli, che vanno all' Inferno?

R. Tutti quelli, che muojono in peccato mortale.

D. Che si fa nell' Inferno?

R. Vi si patiscono tormenti orribili, e si brucia eternamente nel fuoco co' Demonj.

D. Chi sono quelli, che vanno in Paradiso?

R. Quei, che morendo in grazia di Dio, non hanno cosa da purgare prima per qualche tempo nel fuoco del Purgatorio;

D. Che si fa in paradiso.

R. Vi si gode Dio in compagnia degli Angeli, e Santi per tutta l' eternità.

D. Che cosa deve credere il Cristiano per andare in Paradiso?

R. Tutto quello, che crede la Santa Chiesa Cattolica Romana.

D. Che cosa è obbligato a sapere?

R. Quello, che si contiene nel Credo, i Commandamenti di Dio, e della S. Chiesa, e il Pater Noster.

D. Che cosa è obligato a fare per salvarsi?

R. Osservare i Commandamenti di Dio, e della Chiesa.

D. Quanti sono i Commandamenti di Dio?

R. Sono dieci. Io sono &c. - *Si recitino distesamente.*

D. Quanti sono i Precetti della S. Chiesa?

R. Sono Cinque. 1. Udir la Messa &c. - *Si recitino distesamente.*

D. Quanti sono i Sagramenti?

R. Sono Sette. 1. Battesimo, &c. - *Si recitino distesamente.*

D. Ch' effetto fanno questi Sagramenti?

R. Il Battesimo fa che l' Uomo diventi Fgliuolo di Dio, ed Erede del Paradiso, Cancella tutti i peccati, e riempie l'anima di grazia, e di doni spirituali.

La Cresima fortifica l' Uomo acciò non abbia paura di confessare la Fede di Cristo.

L' Eucaristia nodrisce la Carità, che è la vita dell' Anima, e l'accresce ognora più.

La penitenza rimette i peccati commessi dopo il Battesimo.

L' Oglio Santo cancella le reliquie del peccato, dà allegrezza, e fortezza all' Anima, per combattere contro il Demonio in quell' ultimo tempo, ed ancora ajuta a ricevere la sanità del corpo, se quella sia utile alla salute dell' Anima.

L' Ordine Sacro dà virtù, e grazia ai Sacerdoti, ed altri Ministri della Chiesa di poter far bene gl' uffizj loro.

Il Matrimonio dà virtù, e grazia di vivere con pace, e carità, ed allevare i Figliuoli nel santo timor di Dio.

Poi si recitino in volgare il Pater Noster, l'Ave Maria, ed il Credo.

Si conchiuda quest' Esercizio col recitare gli atti di Fede, Speranza, Carità e Contrizione.

NU-

NUMER. XI.

Istruzione

Per li Predicatori.

IL Ministero santissimo del Predicatore, prima esercitato da Profeti, dagli Apostoli, e ciò che è più, dall' istesso Figlio di Dio, essendo unicamente diretto a promuovere la gloria di Dio, e la salute delle Anime; perciò dee ciascuno coll' orazione, più che collo studio, implorare dal Crocefisso quello spirito, che è necessario per adempirlo con frutto, e mostrandosi più avido del guadagno dell' Anime, che di qualunque altro; dee altresì impiegare il suo più attento studio nell' edificare sempre tutti con una religiosissima esemplarità, e col praticare co' fatti ciò, che insegna colle parole per dare *Voci suæ vocem virtutis*; giacchè *non habet auctoritatem sermo, qui non juvatur exemplo* (1). *Facile est docere verbis; doce me de vita tua* (2) conchiude il Crisostomo; essendo indubitato, che specialmente nè luoghi piccoli, una licenza, un mal' esempio un neo del Predicatore, oltre lo scandalo, che porta seco, toglie tutto il frutto, che potesse fare colle prediche

1. Spieghi il Predicatore la parola di Dio con semplicità, accomodandosi alla capacità di tutti, ed in vece delle verità speculative, tratti le più pratiche e profittevoli, e conducenti all' emendazione del costume, giacchè quella è buona predica, la quale in vece di muovere gli uditori a far plauso all' eloquenza del Predicatore, li contrista a penitenza, e a compunzione, e pungendoli più nel cuore, che nell' orecchie, li fà partire col capo basso, taciti, e meditabondi, ed esigendo da essi sospiri, e lagrime, in luogo d' applausi, e di acclamazioni, verifica l' insegnamento di S. Girolamo a Nepoziano. *Docente te in Ecclesia, non clamor populi, sed gemitus suscitetur; lacrymæ auditorum laudes tuæ sint*. Ma perchè questa non puol' essere opera del Predicatore, *neque volentis, nec currentis, sed miserentis Dei*, (3) da lui l' ottenga coll' orazione, giacchè a convertire anime più possente è un buon' Oratore, che un buon Predicatore, e chi vuol ben predicare, dicea un gran Servo di Dio (4) dee predicare più colle ginocchia, che colla lingua, altrimenti stenterà molto, e non farà nulla.

2. Il trattare la verità universalmente, senza discendere alle conseguenze particolari, che il popolo dee applicare al proprio bisogno, e profitto, è pur troppo la fatale cagione del poco profitto, che fanno ora i Predicatori, e della dannazione di molti: procuri dunque di sradicare dagli uditori certi principj, ed assiomi stravolti, certe massime contrarie alla Religione, al buon costume, colle quali molti s'allevano, vivono, e s'invecchiano senza mai deporle; per esempio, alcuni vanno dicendo = *E' viltà il ricevere affronto senza vendicarsi* = *Chi ha paura del Diavolo non fa robba* = *Far penitenza viene in tempo alla vec-*

D *chiaja*

(1) Cassiod. *lib.* 11. *Epist.* 8.
(2) Chrysost. *Homil.* 3.
(3) *Rom.* 9. 16.
(4) Galluzzi *in Vita Lælii Scricchi pag.* 147.

chiaja = Queste, ed altre molte, che sono in bocca, e nel cuore de' Cristiani, deve il Predicatore, quando cada in acconcio, mostrare essere pienamente false, e dannose, giacchè chi tiene nell' animo tali massime, è impossibile, che mai si emendi, e concepisca vera risoluzione di non più offendere Dio con quei peccati, ai quali queste massime di continuo precipitano.

3. Non racconti favole nel Pulpito, o altre cose da muovere riso, e nemmeno miracoli, o storie apocrife, e non approvate dalla S. Chiesa, nè ardisca interpretare cosa alcuna della Sacra Scrittura, che non sia conforme all' unanime consenso de' Santi Padri, e di S. Chiesa. Nè dalla medesima Scrittura, o luoghi di essa profetizzi al popolo, o al Mondo avvenimenti di alcuna sorta, ancorchè fosse ciò per incutere timore, se non quelli, che spiegano i Santi Padri. Si astenghi di riferire in publico ragioni, o argomenti di Eretici, per quanto siano falsi, massime alla presenza di persone idiote, e non predichi di notte.

4. Non dia risoluzione de' casi di coscienza, nè pubblicamente, nè privatamente, se non è ben sicuro della Dottrina, giacchè l' errore d' uno, che predica, fa gran pregiudizio pel credito, che d' ordinario le persone gli hanno.

5. Non lasci occasione di trattare del Sagramento della Penitenza, e del modo di ben confessarsi, e di esprimere le circostanze. Quindi prima di cominciare a predicare procuri intendere da Noi, e poi dal Paroco (che gli mostrerà la presente Istruzione) i bisogni del popolo, e le corruttele, che hanno preso maggior piede. Venendo poi alle Prediche particolari, inculcherà efficacissimamente.

6. *L' educazione de' Figliuoli*, nella quale tanto si manca, benchè l' obbligo sia a tal segno grave, ed importante, che si giudica da esso dipendere la rovina, o riforma del Mondo; l' obbligo d' istruirli colle parole, e coll' esempio, di condurli e mandarli ogni Festa alla Dottrina Cristiana, e di non tenerli a dormire seco, ne con altri figli di sesso diverso dopo li cinque anni.

7. *La santificazione delle Feste*, con frequentare Chiese, Prediche, Divozioni, e quanto da Dio sia punita l' inosservanza di esse, ed il commettere in quelle maggiori peccati, che negl' altri giorni.

8. *Rispetto, e venerazione delle Chiese*, dove essendo Casa di Dio, si dee stare colla maggior divozione, e composizione anche esterna; si raccomandi alle Donne il comparirvi decentemente coperte, ed agli Uomini senza la rete in capo.

9. *Amoreggiamenti*. Mostrata la congerie di tanti peccati, che sogliono portar seco (essendo a molti occasione prossima di peccare, senza la cui rimozione non possono assolversi.) li riprenda acremente, massime fatti in Chiesa, così anche gli Stupri, Incesti, Concubinati, ed altri peccati carnali, ma con parole, che non offendano le caste orecchie.

10. *Scandalo*. Faccia conoscere la facilità d' incorrere in tale peccato, e la gravezza sua, benchè poco avvertita, come pure insegnare la malizia ad anime innocenti.

11. *Legati Pii, Messe, e Decime*. Esageri la gravità del peccato di chi ne ritarda la soddisfazione, come anche di chi non soddisfa gli Operarj, e Creditori, massime Luoghi Pii, potendo.

12. *Mormorazione*. Tuoni contro questo vizio tanto più enorme, quan-

to che fatto ormai commune, e continuo, senza riflettersi all'obligo di fare (che ordinariamente non si fà mai) la restituzione.

13. *Crapole*, *Bettole*, *e Giuoco*, specialmente la Festa, e durante i Divini Uffizj, e quando vi s' impieghi il guadagno della settimana, e ciò, che saria dovuto al mantenimento della Consorte, e de' Figli.

14. *Bestemmie*. Inveisca per mostrare quell' orrendissimo peccato, che egli è sopra tutti gli altri.

15. Contratti usurarj, ed illeciti, ed oppressione de' poveri.

16. Spergiuri, specialmente in Giudizio.

17. Faccia conoscere la necessità, ed utilità dell' orazione, colla quale dobbiamo di continuo ricorrere a Dio.

18. Raccomandi la divozione del Santissimo Sacramento, specialmente quando esce in Viatico, e promuova quella della Santissima Vergine, dell' Angelo Custode, e dei Santi, e l' orazione per i morti.

19. Esorti la lettura dei libri spirituali, e rilevi l' utilità di chi la frequenta ogni giorno.

20. Finito di predicare, sotto pena di non essere più ammesso a predicare nella nostra Diocesi, dovrà comparire avanti a Noi, per renderci inteso del frutto, che averà fatto, dell' edificazione, che averà data, e d' ogni altra spirituale occorrenza.

Per le Monache.

Quando predicasse alle Monache, procuri infiammarle all' acquisto della perfezzione Religiosa, alla quale debbono continuamente avvanzarsi, all' osservanza esattissima de' voti, e della Regola. Inculchi specialmente l' Orazione mentale, la puntualità in Coro, il distaccamento da ogni cosa mondana, e da ogni amicizia particolare con qualunque altra Monaca, o Camerata, non che da ogni persona esterna, la puntuale ubbidienza, il silenzio nell' ore prescritte dalla Regola, la pace nell' Anima propria, e colle Sorelle, la ritiratezza, e staccamento dalle grate, e dal commercio de' secolari, per unirsi più strettamente al loro Sposo Celeste. E si ricordi essendo Regolare, che ne pure in tale occasione può parlare in verun conto alle Monache.

N U M E R. XII.

Circolare della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari Circa la Custodia dell' Eucaristia

Illustre, e Rmo Monsignore come Fratello. Per ovviare all' esecrabile ardimento di certi Figli di perdizione, che oltrepassando i termini d' empietà stendono eziandio le temerarie, e sagrileghe mani al Santo de' Santi, all' augustissimo Sagramento dell' Eucaristia, ed ai sagri preziosi Vasi, in cui l' Ostia consagrata, o le Sagre Particole si conservano, l' Apostolico zelo non solo stabilì, che i Rei di un sì orrendo misfatto consegnar si dovessero al braccio Secolare, onde si punissero anche coll' ultimo supplizio, ma considerando, che talvolta ad un simile eccesso si porge adito dalla negligenza, e colpevole disattenzione de' Custodi de' sagri Tabernacoli, ancora contro di questi prescrisse le dovute pene. D 2 Quin-

Quindi è, che la Santità di Nostro Signore hà espressamente ordinato, che si significhi a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj dell' Italia, e delle Isole adjacenti, come pure a tutti i Superiori Generali degli Ordini Regolari, che ognun di loro ingiunga ai Parochi, Rettori, Sagrestani, ed a qualunqùe altro, cui la custodia de' Sagri Tabernacoli appartiene, di non mancare ad una cura tanto gelosa, e di ritenere presso di se le Chiavi, o di riporle in luogo sicuro sotto altra Chiave, in guisa che i sagri Vasi della Santissima Eucaristia non restino mai esposti al pericolo di essere involati, o toccati. Che se per negligenza de' sudetti Parochi, Rettori, Sagrestani &c. accaderà alcun furto sagrilego senza violenta frattura de sagri Tabernacoli, e particolarmente se gli avessero lasciati aperti, o le chiavi di essi nell' usciuolo, o in altro luogo, onde i scellerati Delinquenti le avessero tolte con facilità, in questi, o somiglianti casi, vuole, e commanda Sua Beatitudine, che dai rispettivi Ordinarj si proceda in virtù del Capitolo = *De Custodia Eucharistiæ* = contro i Parochi, Rettori, Sagrestani &c. irremissibilmente, e senz' altro processo alla pena delle Carceri, ed altre ancora ad arbitrio, secondo la qualità della negligenza, e della colpa, oltre la perpetua privazione dell' Uffizio di Sagrestano, ed in quanto ai Regolari, anche alla pena della privazione dell' una, e dell' altra voce. Qualora poi si omettesse la ben dovuta diligenza, ancorchè non seguisse il furto, la Santità Sua vuole, e commanda, che ciò non ostante, i nominati Parochi, Rettori, Sagrestani &c. siano sottoposti alla pena della sospensione dell' Uffizio per tre mesi, come provvidamente dispone Innocenzo III. nel Capit. *de Custodia Eucharistiæ*. Nè dovrà ai medesimi suffragare ad oggetto di sottrarsi dalle pene enunciate, che da altro Sacerdote, o Ministro Sagro si lascino i Santi Tabernacoli aperti, o le chiavi di essi in luogo non sicuro, poichè ai detti Parochi, Rettori, Sagrestani &c. si spetta la diligente, ed esatta cura de' Sagri Vasi, e del Santissimo Sagramento Eucaristico, ed essi sono tenuti strettamente vegliare, acciò terminati i divini Uffizj, il sagrosanto Deposito, ed i Sagri Tabernacoli non soggiacciano ad alcun insulto, o sagrilego rapimento. Dovrà bensì contro il detto Sacerdote, o qualsivoglia altro procedersi alle medesime pene, come che avrà anch' egli dato occasione ad un tanto eccesso.

E perchè gli Ordinarj de Luoghi possano procedere giusta le riferite disposizioni Pontificie ancora contro i Regolari, o altre persone esenti sopra la materia, di cui si tratta, si concede agli Ordinarj medesimi in virtù della presente dalla Sagra Congregazione la facoltà necessaria, ed opportuna, cumulativamente però coi loro Superiori Regolari, ai quali parimente Sua Beatitudine vuole, che s' imponga il medesimo peso. Sarà poi parte indispensabile della Pastorale sollecitudine degli Ordinarj il ragguagliare la stessa Sagra Congregazione delle procedure, che seguiranno per le accennate rilevantissime cause. Dovrà pertanto V. S. affine di esigere la più esatta osservanza de' supremi commandi della Santità Sua per di Lei nuovo Editto commandare colle formole più stringenti, che le detterà il noto suo zelo, a tutti i Parochi, Sagrestani, o altri Custodi de' Sagri Tabernacoli tutto ciò, che nella presente si contiene, e fù già espresso in altra Lettera circolare della stessa Sagra Congregazione spedita a tutti gli Ordinarj de' Luoghi sotto il dì 8. Gennaro 1724. per commando del lodato Sommo Pontefice Innocenzo XIII.

Con-

Confida Sua Beatitudine, che da Lei verranno fedelmente eseguiti gli Ordini Pontificj, e che conseguentemente non vi sarà più luogo a temere d' alcuna irriverenza, o empio disprezzo dell' ineffabil mistero Eucaristico, e Dio la prosperi.

Di V. S. Roma 9. Febraro 1751.

Come Fratello Affezzionatissimo
C. A. Cardinal Cavalchini
Giuseppe Maria Arcivescovo di Damasco Segretario

NUMER. XIII.

Decretum Sac. Congregationis S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum circa Communionem quotidianam de mandato Fel record. Innocentii Papæ XI.

CUM ad aures SS. D. N. fide dignorum testimonio pervenerit in quibusdam Diæcesibus vigere usum quotidianæ Communionis, etiam in feria sexta Parasceve, & simul affirmari, eamdem quotidianam Communionem præceptum esse a jure divino, quin etiam in illius administratione aliquos abusus inolevisse, videlicet quod aliqui non in Ecclesia, sed in privatis Oratoriis, & Domi, imo cubantes in lecto, & non laborantes ulla gravis infirmitatis nota, sumant Sacrosanctam Eucharistiam, quam argentea theca inclusam in crumena, aut secreto illis deferunt Sacerdotes Seculares, aut Regulares, aliique in Communione accipiant plures formas, ac particulas grandiores solito, ac tandem, quis confiteatur peccata venialia simplici Sacerdoti non approbato ab Episcopo, aut Ordinario. Dum autem hæc Sanctissimus consideranda commiserit Sacræ Congregationi Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, eadem Sacra Congregatio prævia matura discussione super prædictis, unanimi consensu ita censuit. Etsi frequens, quotidianusque sacrosanctæ Eucharistiæ usus a SS. Patribus fuerit semper in Ecclesia probatus, numquam tamen, aut sæpius illam percipiendi, aut ab ea abstinendi certos singulis mensibus, aut hebdomadis dies statuerunt, quos nec Concilium Tridentinum præscripsit, sed quasi humanam infirmitatem reputaret nihil præcipiens, quid cuperet tantum indicavit, cum inquit = Optaret quidem sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis Fideles adstantes, sacramentali Eucharistiæ perceptione communicarent = Idque non immerito: multiplices enim sunt conscientiarum recessus, variæ ob negotia spiritus alienationes, multæ e contra gratiæ, & Dei dona concessa, quæ cum humanis oculis scrutari non possumus, nihil certi de cujusque dignitate, atque integritate, & consequenter de frequentiore, aut quotidiano vitalis panis esu potest constitui, & propterea quod ad negotiatores ipsos attinet frequens, ad sanctam alimoniam percipiendam accessus Confessariorum secreta cordis explorantium judicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate, & frequentiæ fructu, & ad pietatem processu laicis negotiatoribus, conjugatis, quod prospicient eorum saluti profuturum, id illis præscribere debebunt. In conjugatis autem hoc amplius animadvertant, cum B. Apostolus = *nolit eos invicem fraudari*, *nisi forte ex consensu ad tempus*, *ut vacent orationi* = eos serio admoneant, tanto magis ob sacratissimæ Eucharistiæ reverentiam continentiæ vacandum, puriorique mente ad cælestium epularum communionem esse conveniendum. In hoc igitur Pastorum diligentia potissi-

tissimum invigilabit, non ut a frequenti aut quotidiana sacræ Communionis sumptione unica præcepti formula aliqui deterreantur, aut sumendi dies generaliter constituantur, sed magis quid singulis permittendum per se, aut Parochos, seu Confessarios sibi decernendum putent, illudque omnino provideat, ut nemo a sacro Convivio, seu frequenter, seu quotidie accesserit, repellatur, & nihilominus det operam, ut unusquisque digne pro devotionis, & praeparationis modo rarius, aut crebrius Dominici Corporis suavitatem degustet. Itidem Moniales quotidie sacram Communionem petentes admonendæ erunt, ut in diebus ex earum Ordinis instituto præstitutis communicent; si quæ vero puritate mentis eniteant, & fervore spiritus ita incaluerint, ut dignæ frequentiori, aut quotidiana Sanctissimi Sacramenti perceptione videri possint, id illis a Superioribus permittatur. Proderit etiam præter Parochorum, & Confessariorum diligentiam, opera quoque Concionatorum uti, & cum eis constitutum haberi, ut cum Fideles ad Sanctissimi Sacramenti frequentiam (quod facere debent) accesserint, statim de magna ad illud sumendum præparatione orationem habeant, generatimque ostendant, eos, qui ad frequentiorem, aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, sive laici negotiatores sint, sive conjugati, sive quicumque alii, suam agnoscere infirmitatem, ut dignitate Sacramenti, ac divini judicii formidine discant cælestem Mensam, in qua Christus est, revereri, & si quando se minus paratos senserint, ab ea abstinere, seque ad majorem præparationem accingere. Episcopi autem, in quorum Diæcesibus viget hujusmodi devotio erga Sanctissimum Sacramentum, pro illa gratias Deo agant, eamque sibi adhibito prudentiæ, & judicii temperamento alere debebunt, & ab eorum officio postulare sibi maxime persuadebunt nulli labori, aut diligentiæ parcendum, ut omnis irreverentiæ, & scandali suspicio in veri, & immaculati Agni perceptione tollatur, virtutesque, ac dona in sumentibus augeantur. Quod abunde continget, si ii, qui devoto hujusmodi studio, divina præstante gratia, tenentur, seque sacratissimo pane frequentius reficere cupiunt, suas vires expendere, seque probare cum timore, & charitate assueverint, quibus Christum Dominum, qui se Fidelibus manducandum, & se pretium in morte tradidit, atque in cælesti Regno se prœmium est daturus, precatur Sacra Congregatio, ut suam opem ad dignam præparationem, & sumptionem largiatur. Porro Episcopi, & Parochi, seu Confessarii redarguant asserentes Communionem quotidianam esse de jure divino, doceant in Ecclesiis, seu Oratoriis privatis ex dispensatione, seu privilegio Pontificis de manu Sacerdotis sumendam Sanctissimam Eucharistiam, nec eam deferendam ullo modo in crumena, aut secreto ad existentes Domi, vel cubantes in lecto, præter quam ad infirmos, qui ad illam suscipiendam ad loca prædicta accedere non valent, & ad eos si ab Ecclesia deferatur, publice, & cum pompa juxta formam Ritualis Romani, si vero ab Oratorio privilegiato, cum forma decenti. Curent etiam, ut circa Communionem in Feria Sexta Parasceve Missalis Rubricæ, & Ecclesiæ Romanæ usus servetur. Insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistiæ formas, seu particulas, neque grandiores, sed consuetas. Non permittant, ut venialium Confessio fiat simplici Sacerdoti non approbato ab Episcopo, seu Ordinario. Si Parochi, & Confessarii etiam Regulares, aut quicumque alii Sacerdotes secus egerint,

sci-

sciant Deo Optimo Maximo rationem reddituros esse, neque defuturam Episcoporum, & Ordinariorum justam, & rigorosam animadversionem in contrafacientes, etiam Regulares, facultate ipsis Episcopis, & Ordinariis per hoc Decretum per Sedem Apostolicam specialiter attributa,

Et facta de præmissis omnibus, ac de verbo ad verbum relatione, Sanctitas Sua approbavit, ac præsens Decretum typis dari, & publicari voluit. In fidem &c. Datum Romæ 1?. Februarii 1679.

F. Card. Columna Præf.

S. Archiepiscopus Brancaccius Epis. Viterbien. Secr.

NUMER. XIV.

Extensio Indulgentiæ Plenariæ ad universas Ecclesias ubicumque Catholici Orbis Locorum existentes pro Triduo Expositionis Venerabilis in Hebdomada, sive Septuagesimæ, sive Sexagesimæ, aut Quinquagesimæ, vel singulis in prædictis Hebdomadis, vel in sola Feria Quinta infra Hebdomadam Sexagesimæ.

CUm alias san. mem. Benedictus XIV. ad frequentes Episcoporum Pontificiæ Ditionis querelas gravioribus abusibus, qui Bachanalium tempore irrepserant, opportuno remedio occurrere concupiverit, perspexeritque in aliquibus Ecclesiis salutari consilio institutam esse Sanctissimi Eucharistiæ Sacramenti expositionem per tres dies, vel in Hebdomada Septuagesimæ, sive in altera Sexagesimæ, aut Quinquagesimæ antè diem Cinerum, ad hoc præcipue, ne Fideles tempore tentationis a via Domini recederent, & in prædictis Ecclesiis pie orantes Divina impetrarent auxilia. Utriusque Sexus universis Christifidelibus confessis, & Sacra Communione refectis, qui easdem Ecclesias, in quibus Venerabilis Expositio, sive in uno, sive in singulis prædictis Triduis fieret, devote visitarent Indulgentiam Plenariam misericorditer concessit, & indulsit. Hinc Sanctissimus Dominus Noster Clemens Divina Providentia Papa XIII. sedulo recogitans, præfatam Augustissimi Sacramenti Expositionem plurimum hisce diebus profuisse, ac deinceps fore profuturam, eamdem Plenariam Indulgentiam ad quascumque Catholici Orbis Ecclesias ubicumque locorum existentes, ubi Venerabilis Expositio sive in Hebdomada Septuagesimæ, sive Sexagesimæ, aut Quinquagesimæ, sive in singulis prædictis Hebdomadis per tres dies, aut etiam si tantummodo in Feria V. infra Hebdomadam Sexagesimæ peragatur ex uberi Pontificiæ charitatis fonte benignissime extendit.

Datum Romæ ex Secretaria Sacræ Congregationis Indulgentiarum die 23. Julii 1765.

N. Card. Antonellus Præfectus

Loco ✠ *Sigilli*

S. Borgia Congreg. Indulgentiarum Secretarius.

NU-

NUMER. XV.

Decretum

Sacræ Rituum Congregationis in Romana, in qua respondet, Parochis deferentibus Sanctissimum Viaticum non licere uti Pileolo.

CUm quæsitum fuerit Sacrorum Rituum Congregationi, an Parochis ministraturis Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum Infirmis liceat de die, vel saltem de nocte uti parvo Pileolo in delatione ejusdem sub infirmitatis, vel quovis alio prætextu. Et S. eadem Congregatio non licere, nec posse respondit. (1)

Die 13. Augusti 1695. & 2. Januarii 1696.

NUMER. XVI.

Atti Cristiani da proporsi agli Infermi prima di dargli il Santissimo Viatico, che si leggono nell' Appendice al Sinodo di Monsignor Battistelli Vescovo di Foligno.

DIlettissimo Fratello. Ecco qui Gesù Cristo nostro Redentore, venuto a Voi per visitarvi, per consolarvi, per darvi tutto se stesso in questo Sagramento dell' Eucaristia. Disponetevi dunque a riceverlo degnamente, e divotamente con rinuovare almeno col cuore questi atti delle principali Virtù Cristiane, che io vi propongo.

1. Oh mio Gesù vero Dio, e vero Uomo, Seconda Persona della Santissima Trinità, incarnato nelle purissime Viscere di Maria sempre Vergine, morto in croce per amor mio, ed insieme risuscitato, e sedente glorioso nel Cielo alla destra del vostro Divin Padre, d' onde verrete a giudicare i Vivi, ed i Morti. Io vi credo, vi confesso, e vi adoro presente in quest' Ostia consagrata, vivo, e vero, e realmente esistente in Corpo, e Sangue, in Anima, e Divinità. Con questa Santissima Fede rivelata da voi alla Chiesa Cattolica, e dalla Chiesa a noi insegnata, con questa Fede, io dico, voglio morire.

2. Oh mio amabilissimo, Signore, dispiacemi sommamente di avervi offeso, perchè Voi siete somma bontà, ed infinitamente degno d' esser amato sopra ogni cosa; onde propongo mediante la vostra Santissima grazia di non offendervi mai più.

3. E perchè Voi siete onnipotente, ed infinitamente misericordioso, io ripongo ogni mia speranza in Voi, che mi darete la vita eterna, e che il vostro Sangue darà valore a quelle poche opere buone, che col vostro divino ajuto ho fatte, per farmela conseguire.

4. Amabilissimo mio Gesù: amo la vostra somma, ed infinita bontà con tutto l' affetto dell' anima mia, e desidero amarvi vie più, e per puro motivo della vostra amabilità infinita, e del vostro Santo Amore, desidero far sempre la vostra Santissima volontà, non solo in vita, ma ancora in morte. Onde se è vostra volontà chiamarmi adesso all' altra vità, mi rassegno umilmente

(1) *Monacel. Tom.* 4. *pag.* 32. *num.* 9.= *Sarnell. lett. Eccl.* 26. *n.* 4. *Tom.* 4.

te al vostro Santissimo beneplacito. Ma vi chiedo però questa grazia, per amore della vostra penosissima Passione, e per gli acerbi dolori, che in quella soffrì la vostra Santissima Madre, cioè che vi degniate di farmi assistere nella mia Agonia, e Morte da Maria sempre Vergine colle sue potentissime orazioni, e patrocinio, e che io abbia a morire con queste parole in bocca, o almeno nel cuore.

Gesù, e Maria Ricevete l' Anima mia.

Publicazione dell' Indulgenze a quelli, che accompagnano il Santissimo Viatico.

A tutti i Fedeli dell' uno, e dell'altro Sesso, che accompagnano divotamente il Santissimo Viatico, sono concedute da' Sommi Pontefici le seguenti Indulgenze.

A chi l' accompagna colla Torcia Anni sette, ed altrettante quarantene.

A chi l'accompagna senza Torcia Anni cinque, ed altrettante quarantene.

A chi legitimamente impedito manda la Torcia per altri, o la consegna nella Parocchia Anni tre, ed altrettante quarantene.

A chi similmente impedito reciterà un Pater, ed un Ave Maria cento giorni d' Indulgenza.

E la medesima Indulgenza di cento giorni è conceduta alle Donne, che senza uscire di casa dicono un Pater, ed un Ave Maria, pregando il Signore per l' Infermo, che si communica.

Quelli poi, che sono ascritti alla Compagnia del Santissimo Sagramento guadagnano molto maggiori Indulgenze.

Però carissimi Fratelli, e Sorelle esorto la carità vostra ad ascrivervi tutti a detta Compagnia, e ad essere più frequenti in accompagnare il Santissimo, e ciascuno che può abbia in Casa la Torcia per questo fine.

Ed io vi assicuro in nome di questo Cristo, che facendogli un simile ossequio, vi sarà pagato soprabbondantemente dalla Divina sua liberalità con molte grazie, e benefizj temporali, ed eterni. Li passi che avete dati per corteggiare il Re del Cielo, già sono stati contati dagli Angeli, e notati nel libro di Dio, da cui potete aspettare il premio con ogni sicura speranza. Ma sopra tutto sappiate, che l' accompagnare frequentemente, e con divozione il Santissimo Viatico è un merito molto grande, ed un mezzo molto efficace, per impetrare da Dio benedetto la segnalatissima grazia di non farci morire senza i Santissimi Sagramenti della Chiesa, come alla giornata vediamo tanti morire di subito, senza communicarsi. Dunque dilettissimi Fratelli, amiamo, visitiamo, accompagniamo spesso il Santissimo Sagramento, e domandiamogli questa grazia per i meriti di Maria sempre Vergine come anche per l' intercessione di S. Barbara, la quale ottenne simile grazia da Gesù Cristo nell' ora del suo Martirio, che i suoi Divoti non avessero a morire senza li Sagramenti. Disponiamoci intanto con un Atto di vera Contrizione a ricevere degnamente la benedizione del Santissimo, e per guadagnare le sante Indulgenze, e per questo medesimo fine raccomandiamo anche al Signore l' esaltazione della Santa Madre Chiesa Cattolica Romana, l' estirpazione dell' Eresie, la pace tra Principi Cristiani, e dopo la santa benedizione direte un Pater noster, ed un Ave Maria per la Persona inferma, che si è communicata:

N U M E R. XVII.

Cæremoniale parvum pro minoribus Ecclesiis Parochialibus ultimo Triduo Majoris Hebdomadæ editum a Benedicto XIII.
Pro Feria V. Majoris Hebdomadæ.

Hora congrua Rector Ecclesiæ Missam celebraturus induit se paramentis Missalibus albi coloris, & interim primus Clericus accendit Candelas in Altare Majori, aptat Calicem in medio ejus, & retro illum Pyxidem cum particulis. Deinde idem Celebrans, præcedente primo Clerico, & post eum secundo cum tertio, manibus junctis procedit, tecto capite, in Altare, ubi Missam de die celebrabit cum cantu, si fieri potest, sine Ministris. In eadem Missa ultra Hostiam consuetam consecratur & alia, & particulæ pro Communione Fidelium, & pro Infirmis. Dum Celebrans dicit Orationem ante Communionem, Clericus portat ex abaco ad Altare Calicem vacuum cum palla, patena, velo albi coloris, & vitta serica. Idem celebrans sumpto Sanguine, & cooperto Calice, ex quo eum sumpsit, ponit alterum Calicem a Clerico delatum in medio Corporalis, & detegit, deinde genuflectit, & alteram Hostiam consecratam in eo reponit, cooperit Palla, & Patena inversa, velumque desuper expandit, quo facto, facit Communionem Clericorum apud Altare, juxta morem consuetum, cum debitis genuflexionibus, deinde Virorum, & Mulierum ad Cancellos.

Peracta Communione Celebrans ad Altare cooperit Pyxidem, eamque reponit in Tabernaculo, postea prosequitur Missam cum iisdem ritibus, & cæremoniis, ac si esset expositum Sanctissimum Sacramentum in altare. Sumpta ab eodem Celebrante Ablutione digitorum, Calix Missæ defertur a Clerico ad credentiam. Interim accenduntur Candelæ in Sacello Sepulcri, disponitur Baldachinum, seu Umbella, & distribuuntur Cerei pro sodalibus, si adsint, vel cultioribus de populo.

Finita Missa, accedit ad medium Altaris, genuflectit, & per viam breviorem descendit ad planum Epistolæ, ibique per manus Clericorum deponit Planetam, & Manipulum, & accipit Pluviale Albi coloris. Sacerdos sic indutus per anteriorem viam redit ad medium Altaris, ubi flectit utrumque genu deinde stans ponit Thus in Thuribulo, ministrante aliquo Accolyto, sine osculis, & benedictione; tum iterum genuflexus Sacramentum incensat triplici ductu; postea sumit velum humerale, adjuvante aliquo Accolyto, & surgens ascendit ad suppedaneum Altaris, genuflectit, deinde surgit, & ad cautelam firmat velum Calicis ligula serica. Accipit deinde Calicem sinistra per nodum submittens eam velo, & dexteram ponit supra calicem, supra quam Clericus extendit extremitates ambas veli humeralis.

Si nulli sint Cantores, ipsemet Celebrans facie ad populum conversa incipit Hymnum = *Pange lingua* = post quam statim incipit Processio, in qua proceditur ordine sequenti.

Primo procedunt Sodales, si qui sunt, vel pii Viri cum luminibus: secundo Crux processionalis delata a tertio Clerico. Tertio primus Clericus cum Thuribulo fumigante: quarto Celebrans sub Baldachino, seu Umbella,

& a si-

& a finistris ejus, Clericus elevans ejus Vestis anterioris extremitates, dum descendit gradus, vel ascendit, & recitans cum eodem Sacerdote *Pange Lingua*, illum prosequendo.

Cum perventum fuerit ad Sacellum omnes se disponunt per duas partes, ita ut Celebrans, & Thuriferarius transire possint per medium illorum, deferens vero Crucem sistet e regione Sacelli. Celebrans ascendit ad Altare ejusdem Sacelli, & deponit Calicem super Corporale extensum in ejus Mensa, & deinde descendit primum gradum, ac genuflexus in suppedaneo deponit Velum humerale. Interim deferentes Baldachinum adsportant illud in locum congruum: Tunc celebrans surgens imponit incensum in Thuribulo sine benedictione, sine osculis, & utroque genu procumbens inclinato profunde capite ante, & post, Sacramentum incensat triplici ductu recitantibus interim Clericis *Tantum ergo Sacramentum &c.*

Facta incensatione, surgit genuflexione iterum facta, postea Calicem in Capsula reponit, eamque claudit, deinde descendit ad secundum, vel infimum gradum, ubi parum perorat, deinde surgit, & facta iterum genuflexione ambobus genibus in plano, per breviorem viam recedit, præcedenteque Crucis melius inter Clericos revertitur ad Altare tecto Capite; & facta genuflexione ascendit ad suppedaneum, indeque extrahit e Tabernaculo, & defert Pyxidem, in qua sunt Particulæ, præcedentibus duobus Clericis cum Candelis accensis ad locum, ubi est Calix reconditus, vel ad alium locum paratum, quo facto, pergit in Sacristiam, ubi deponit Paramenta Alba, sed non Albam, postea accedit in Chorum, ubi incipit, & prosequitur Vesperas sine Cantu, quibus finitis sumit Stolam violaceam super Albam pendentem ante pectus, & procedit ita indutus ad denudationem Altaris, adjuvante aliquo Ministro, seu pluribus, dicens Antiphonam = *Diviserunt sibi &c.* = & Psalmum = *Deus Deus meus respice in me &c.* = quem interim Cantores prosequantur, si forte adsint.

Denudatis etiam aliis Altaribus, si quæ sunt, redit ante Altare Majus, ubi post ultimum versum Psalmi, & repetita antiphona genuflectit cum omnibus aliis dum aliquis Clericus dat signum Salutationis Angelicæ cum Crotallo; surgit deinde, & facta genuflexione Cruci cum suis Clericis revertitur in Sacristiam, ubi Paramenta deponit, et gratias Deo agit.

Curare debet Ecclesiæ Rector, ut assidue adsint qui orent ante Sanctissimum Sacramentum in Sacello Sepulcri, et decens numerus Cereorum in eo colluceat.

De Feria VI. Parasceve

De principio Officii usque ad denudationem Crucis.

Hora competenti datur signum cum Crotallo, Clerici accipiunt superpellicia in Sacristia. Celebrans vero induitur planeta nigra, & procedit cum iisdem, sed ipse tecto capite, illi vero detecto ad Altare Majus, manibus junctis, quo cum pervenerit, ibi procumbit, & orat quasi ultra spatium unius *Miserere*. Interim duo Accolyti, facta cum ipso brevi oratione, surgunt, & facta genuflexione Cruci sumunt de credentia Mappam, illamque extendunt super Mensam altaris. Deinde unus ex illis ponat Missale apertum cum suo Cusino super Cornu Epistolæ. Celebrans ad monitionem alicujus Ministri, surgit e

pro-

procubitu, & amoto per aliquem Clericum pulvino, ascendit ad Altare, & osculatur illud in medio. Accedens deinde ad Cornu Epistolæ, legit primam lectionem cum tractu, deinde dicit *Oremus*, & genuflexus cum omnibus ipsemet dicit = *flectamus genua* = et unus ex Accolytis, primo surgens, dicit, = *Levate* = et Celebrans subjungit Orationem = *Deus a quo &c.* deinde legit secundam lectionem, & Tractum, ac successive cantat Passionem integre, nisi forte aliquis Diaconus eam decantet, sicut etiam postea cantat in eodem Cornu Epistolæ monitiones, manibus junctis, & orationes manibus extensis, ut in Missali; Ante singulas Orationes, octava excepta, idem Celebrans genuflexus, prout faciunt & cæteri, dicit = *Flectamus genua* = & unus ex Accolytus ut supra dicit = *Levate* = Circa finem Orationis aliquis Accolytis tapetem explicat, aptat desuper Cusinum, & deinde Velum extendit, ubi est collocanda, & adoranda Crux.

De Crucis denudatione, & adoratione.

DIctis Orationibus omnibus, Celebrans in eodem Cornu Epistolæ planetam tantum deponit, & deinde genuflectit in medio Altaris, & reverenter ipsemet Crucem, quæ est inter Candelabra capit, & primus Clericus accipit Missale, postea Celebrans ad angulum posteriorem Epistolæ, facie versus ad Populum, & Clerico substentante Missale ante illum, incipit manu dextera detegere summitatem Crucis, & ambabus manibus aliquantulum Crucem elevans gravi voce dicit = *Ecce lignum Crucis* =, & Clerici eadem voce prosequuntur = *in quo salus Mundi pependit* = & genuflectentibus omnibus, præter Celebrantem, iidem Clerici subjungunt = *Venite adoremus* = et similiter omnes secunda, & tertia vice peragunt, ut in Missali.

Discoperta tota Cruce, & pronunciatis tertio prædictis verbis ab omnibus Clericis, unus ex illis ponit lancem a latere sinistro pulvinaris ad accipiendam oblationem, alter vero Clericus, qui habebat Missale illud reponit super legile, vel super Cussinum, & interim ab alio tertio discooperitur Crux processionalis, et aliæ Cruces omnes per Ecclesiam. Interim Celebrans descendens per latus Evangelii portat devote Crucem ambabus manibus elevatam ad locum præparatum, ubi genuflexus eam collocat super Velum pulvino superimpositum, deinde surgit, & facta genuflexione, vadit ad planum Cornu Epistolæ, ibique deponit prius Manipulum, deinde calceamenta, Clericis adjuvantibus, & ita excalceatus procedit ad adorationem Crucis, qua tertio adorata, & osculata, oblataque pecunia, surgit, & facta genuflexione redit ad Cornu Epistolæ, & in plano Clerici deponunt & ipsi calceamenta ob specialissimum cultum, quem hoc die Sancta Ecclesia exhibet Cruci, & post Celebrantem, ante omnes alios de populo, adorabunt Crucem, eo modo, quo Celebrans, & reversi ad sua loca, calceamenta resumant. Post Clericos adorabunt Sodales cum saccis, si adsint, deinde viri ultimo Mulieres, omnes bini devote, ac graviter. Interim primus Clericus assistit adorantibus, secundus, & tertius accedunt ad celebrantem, & alta, & clara voce cum eo improperia recitant.

Circa finem adorationis, primus Clericus accendit Cereos Altaris, secundus vero successive portat ad Altare bursam cum Corporali incluso, & super eam Purificatorium, extrahit, & explicat Corporale, & prope illud in parte Epi-

Epiſtolæ extendit Purificatorium ; tertius vero Clericus transfert Miſſale cum legili, & Cuſſino ad Cornu Evangelii : Completa adoratione Celebrans reportabit Crucem ad Altare cum debitis genuflexionibus. Clerici vero amovebunt tapetem, pulvinar, velum, & lancem, & apponent ignem in Thuribulo & celebrans collocata Cruce, deſcendet ad planum in cornu Epiſtolæ, ubi reſumet planetam, & Manipulum, & poſtea aperto Capite accedit ante Altare.

De Proceſſione ad Sacellum, & regreſſu ad Altare cum Sanctiſſimo Sacramento

CElebrante ante Altare commorante, incipit Proceſſio per breviorem viam ad Sacellum, ubi aſſervatur Sanctiſſimum Sacramentum hoc ordine. Præcedunt Sodales ſi adſint, ſive pii Viri, deinde Thuriferarius cum navicula & Thuribulo non fumigante, poſtea ſequitur Crux Proceſſionalis denudata, & delata a tertio Clerico inter duo Candelabra, ſi adſint qui ea deferre poſſint. Deinde Celebrans cum planeta habens ante ipſum a ſiniſtris ſecundum Clericum. Interim accenduntur Cerei dicti Sacelli ab aliquo Miniſtro. Cum pervenit Celebrans ad dictum Sacellum, facta genuflexione in infimo gradu Altaris, ibique orat parumper cum omnibus, deinde ſurgit aperit Capſulam genuflectit, deſcendit ad infimum gradum Altaris, vel remanendo genuflexus in Suppedaneo, ut alii volunt, incenſat Sacramentum in Capſula, inde ſurgit, & facta genuflexione extrahit e Capſula Calicem, quem ponit ſuper Altare, interim genuflectit, claudit Capſulam ſi in ea reperiatur Pyxis cum particulis, alias relinquitur Capſula aperta, & præmiſſa alia genuflexione, deſcendit primum gradum, & genuflexus in Suppedaneo accipit Velum humerale, & ſurgit, & facta genuflexione ſtans accipit Calicem, quem ſecundus Clericus dicto velo cooperit. Celebrans vertens renes Altari, & faciem ad Populum intonat voce alta Hymnum = *Vexilla Regis prodeunt &c.* = quem cum ſecundo Clerico proſequitur. Revertitur Proceſſio ad Altare ordine ſequenti. Primo Sodales, ſeu pii Viri cum Cereis accenſis, poſt eos Crux proceſſionalis, deinde Thuriferarius continue Thuribulum agitans, deinde Celebrans ſub baldachino, vel ſub umbella habens ſecundum Clericum ante ſe a ſiniſtris.

Cum perventum fuerit ad Altare Majus, Sodales, & pii Viri remanent extra Cancellos, ibique diſpoſiti cereos accenſos uſque ad officii finem in manibus tenebunt. Crux proceſſionalis deponitur ante Cancellos, & loco proprio collocatur. Celebrans accedit ad Altare, & Calicem ponit ſuper Corporale, ſoluta vitta appoſita ad cautelam, & velum ejuſdem Calicis extendit, ut fit in initio Miſſæ, deinde genuflectit, ſurgit, velum humerale deponit, & ſtans Thus ſine oſculis, & benedictione in thuribulo ponit, deinde genuflexus ibi in Suppedaneo, vel deſcendens ad infimum gradum, Sacramentum triplici ductu incenſat adhuc velo tectum.

De reliquo Officio, & ritu hujus Feriæ.

INcen ſato Sanctiſſimo Sacramento, Celebrans ſurgens accedit ad Altare & genuflectit, deinde amovet Velum de Calice, poſtea patenam, quam invertens ponit ſuper Corporale in me dio, poſtmodum removet pallam, & Calicem accipiens deponit ex eo Hoſtiam ſuper patenam, cavens ne illam digitis tangat, & ſi forte tetigerit lavat digitos ibidem in Vaſe ad hoc præparato, &

aquam

aquam continente, quam postea ipse Celebrans sumit post suam Communionem, & digitos statim extergit. Tunc Celebrans respectiva prosequitur omnia, ut in Missali disponitur. Ministrabunt etiam si fieri potest aliqui Sodales alicujus Confraternitatis in suo habitu, ut omnia convenientiori modo fieri valeant. Explicito Officio Celebrans cotta, & Stola indutus reportabit ad locum paratum Hostias, seu Particulas contentas in Pyxide pro Infirmis e loco, ubi erat prius Calix cum Sanctissima Hostia, & si aliter fieri non poterit, remanebit ibidem. Reposita dicta Pyxide, ante quam lampas continuo ardeat, omnes genuflectunt, & datur signum meridianum salutationis Angelicæ cum Crotallo. Tandem extinguuntur Cerei Altaris, & ab Accolytis omnia reportantur in suis locis.

Pro Sabatho Sancto.

De principio Officii usque ad benedictionem Cerei.

EXtra portam Clericus cum Cruce sistit in limine portæ, tenes eidem vertens facie Crucifixi versa ad Celebrantem. Celebrans ante Mensam collocatam inter ipsum, & Crucem ibidem stans, & Missali posito super legile, legens benedicit ignem tribus orationibus, deinde unica oratione grana Incensi, quæ dum benedicuntur, primus Clericus accipit forcipe novum ignem benedictum, & ponit in thuribulo.

Celebrans imponit cum benedictione, & osculis Incensum in thuribulo, deinde aspergit ignem, & grana, & eadem postea thurificat. Idem Celebrans post redditum thuribulum Thuriferario, deponit Pluviale, & Stolam coloris violacei, & accipit manipulum, Stolamque Diaconalem, & Dalmaticam albi coloris, interim secundus Clericus cum aliquo ligno sulphurato accendit Candelam de novo igne, & recondit in laterna, & alius Clericus accipit pateram cum granis Incensi. Celebrans iterum ponit Incensum in thuribulo cum benedictione, & osculis, postea accipit arundinem, & procedit ad benedictionem Cerei ordine sequenti.

Primo, Clericus cum granis Incensi a dextris, & Thuriferarius a Sinistris. Secundo tertius Clericus cum Cruce; Tertio Celebrans cum arundine, & alius Clericus cum laterna a finistris ejus. Clerici cum granis, thuribulo, & Cruce ingrediuntur Ecclesiam, & sistunt quando Celebrans ingressus Ecclesiam, inclinat arundinem, & accensa ex Candela laternæ, sive ex ligno sulphurato una ex tribus Candelis arundinis per Clericum genuflectit, genuflectentibus omnibus, excepto tantum Clerico Cruciferario, & sic genuflexus clara voce dicit = *Lumen Christi* = Tum surgentibus omnibus, & Clericus seu Sodales alicujus Confraternitatis, si adsint, respondent = *Deo gratias* = & alia vice facit ut supra, donec pervenerit ad Altare, & ibi dicat tertia vice = *Lumen Christi*, ut supra.

De Benedictione Cerei.

HIs omnibus peractis & data arundine alicui Accolyto, seu alicui sodali Celebrans genuflexus (accepto prius libro de manu alicujus Accolyti, seu Sodalis) ante Altare in infimo gradu, prætermisso = *Munda cor meum* = dicit tantum = *Iube Domine benedicere* =, & ipsemet subdens dicit = *Dominus sit in* Cor-

Corde meo, & in labiis meis, ut digne, & competenter annunciem suum Paschale praeconium = Deinde surgit, & facta genuflexione Cruci Altaris accedit ad legile paratum in plano Evangelii hoc ordine. Primo Thuriferarius habens a dextris quartum Clericum cum granis Incensi; secundo tertius Clericus cum Cruce habens a sinistris secundum Clericum cum arundine; tertio Celebrans cum Missali.

Cum pervenerit ad legile, supradicti apud illud se disponunt in recta linea, ut supra, & vertunt faciem sicut Celebrans, juxta nostram sententiam, non ad partem Aquilonarem, sed ad Meridionalem, & latera sinistra ad Altare, ut facilius populus possit audire Paschale praeconium.

Celebrans posito Missali super legili, illud apertum incensat, ut supra diximus, & postea clara, & hilari voce incipit praeconium = *Exultet* = ad verba = *curvat imperia* = infigit grana Incensi prout in Missali, & ad alia verba = *rutilans ignis* = accendit Cereum ex una Candelarum Arundinis: ad verba = *Apis mater eduxit* = quiescit, donec quartus Clericus ex Cereo per Candelulam in virga lampadem, vel lampades accendat. Finito praeconio, Celebrans claudit Missale, secundus Clericus firmat arundinem in sua basi, tertius deponit Crucem e latere Epistolae, vel eam defert in Sacristiam, deinde praecedentibus Thuriferario cum Clerico de granis a sinistris, ac secundo, & tertio Clerico, facta genuflexione Altari revertitur Celebrans in sacristiam, ibique depositis paramentis albis accipit manipulum, Stolam, & Planetam coloris violacei.

De Prophetiis.

CElebrans ita paratus, praecedentibus Clericis procedit ad Altare, & facta Cruci genuflexione, ascendit, osculaturque illud in medio, deinde accedens in cornu Epistolae super Missali ab aliquo Accolyto ibi adsportato, alta voce legit duodecim Prophetias, Orationes, et Tractus genuflectens cum omnibus, dum ante Orationes, excepta ultima, dicit = *Flectamus genua* = Cui Clericus surgens respondit = *Levate* =

Si tamen erit numerus sufficiens Accolytorum, in plano ante Altare, cantare poterunt Prophetias, & tunc Celebrans eas, submissa voce legit, ita etiam si erit Chorus, omnes Tractus cantabit, aliter legat idem Celebrans, ut diximus.

Completa ultima oratione Celebrans descendit in planum, & facta genuflexione Cruci procedit ad scabellum, sive credentiam, & ibi deponit Planetam, & Manipulum.

Si Ecclesia habuerit Fontem Baptismalem, Celebrans accipiet Pluviale violaceum. Si autem Fontem non habet, accedit sine casula ante Altare pro Litaniis infra.

De Benedictione Fontis.

SI benedicendus sit Fons baptismalis, primus Clericus amovet Cereum accensum e candelabro, & accedit ad Altare. Tertius Clericus accipit Crucem, & similiter venit ante Altare. Duo alii Clerici accedunt ad Celebrantem sedentem super aliquo scabello, qui surgens incipit alta voce Tractum = *Sicut Cervus* = quem lente prosequitur cum suis Clericis.

Inchoato Tractu dirigitur Processio ad Fontem, factis debitis reverentiis Alta-

Altari, hoc ordine. Primo Clericus cum Cereo, secundo Clericus cum Cruce, tertio Celebrans medius inter duos alios Clericos, recitans, tecto capite Tractum: Cum ad Fontem pervenerit, peragit omnia extollendo, & deprimendo vocem, etiamsi non cantet, ut in Missali, & ipsemet asperget populum de Aqua, quam benedixit, suo tempore, & baptizat in paramentis albis si aliqui sunt, quos cathechizaverit ante officium, & in Ecclesiam introduxerit.

De Litaniis, & Missa cum Vesperis.

Completa Fontis benedictione, incipit litanias, & revertitur ad Altare, & deposito Pluviali, procumbit ad Altare, si aliquis cantet, vel legat litanias, si vero ipsemet recitat, tunc non prostratus, sed genuflexus manet, & eo casu non dicit in fine = *Kyrie eleison* = sed descendit ad vestiendum se pro Missa celebranda in paramentis albis, & interim removetur Pallium Altaris Violaceum, ut appareat album, quod sub ipso positum fuit, & accenduntur Candelæ. Ponitur etiam ab aliquo Accolyto Calix super Altare, & præparatur Missale super Cussino albo. Deinde Celebrans, indutus paramentis albis, revertitur ad Altare (Clerico præcedente) ante cujus gradus facit confessionem de more cum psalmo = *Judica me Deus &c.* Si adsint aliqui Clerici Cantores, sive Laici qui sciant Cantare, poterunt cantare = *Kyrie eleison* (licet reliquum Officium sine cantu celebratum fuerit). Si autem non adsint ipse Celebrans juxta morem, facta Confessione ascendit ad Altare, & in ejus medio post Orationem = *Aufer a nobis* = dicit immediate *Kyrie eleison* = ut alias cum non legatur introitus. Si hæc Missa, ut dixi, celebratur cum cantu Chori, fieri poterit in ea thurificatio Altaris, etiamsi celebratur sine Ministris Sacris, non obstante sequenti Decreto = *In Missa Conventuali dierum Solemnium, quæ absque cantu, & Ministris celebratur, non erit facienda thurificatio, ut respondit Sac. Rit. Cong. die 21. Januarii 1701. in una Camaldulensium ad 11. dubium, ex dicto etiam Decreto colligitur, quod ad faciendam hanc thurificationem sufficiat, si Missa celebretur cum cantu, etiamsi sine Ministris* = Finita autem tali incensatione tunc dicit *Kyrie eleison* in Cornu Epistolæ, & deinde rediens ad medium Altaris, cantat, vel dicit = *Gloria in excelsis* = & pulsantur Campanæ.

Post Epistolam Celebrans dicit ter *Alleluja*, & elevando gradatim vocem & Clerici post quamlibet vicem in eodem tono repetent illud, & Celebrans prosequitur ℣. & Tractum. Reliqua omittit, vel dicit prout in Missali loco *Antiphonæ Communio*, dicuntur Vesperæ, ut in Missali, videlicet Celebrans in Cornu Epistolæ dicit Antiphonam = Alleluja &c. = cum Clericis prosequitur psalmum = Laudate &c = & in fine repetitur = *Alleluja* = deinde subdit Antiphonam = *Vespere autem Sabathi &c.* = cum Cantico = *Magnificat.*

Si Missa sit in Cantu, ut supra, incensare poterit oblata, & Altare, quod etiam incensabit ad predictum Canticum = *Magnificat* = .

Finita Missa, Celebrans, præcedente Ministro, deferente Missale, redit in Sacristiam de more. Minutiores ritus, & Coeremonias hic omittimus.
Tandem Celebrans, vel alius Sacerdos, paratus Cotta, & Stola alba, ac velo humerali, reponit Sanctissimum Sacramentum, Clericis, vel aliis faces deferentibus in Tabernaculo solito.

NU-

N U M E R. XVIII.

Formula Monitionis publicanda a Parocho inter Missarum Solemnia Dominica de Passione.

TUtti i Fedeli Cristiani dell' uno, e dell' altro sesso quando siano arrivati ad avere l' uso della ragione, secondo il parere del Paroco, o del Confessore sono tenuti a confessarsi de' proprj peccati almeno una volta l' Anno, e parimente, quando per l' età siano capaci, a communicarsi ogn' Anno nella propria Parocchia almeno la Pasqua di Resurrezione di Nostro Sig. Gesù Cristo. Perciò si notifica a tutti, che onninamente nell' Anno presente, dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica in Albis, sodisfacciano al Precetto della Santa Chiesa, altrimenti quelli, che ne trascureranno l' adempimento, conforme dispongono i Sagri Canoni, saranno publicamente dichiarati interdetti dall' ingresso della Chiesa, e privi della Sepoltura Ecclesiastica in evento di morte.

Formula Monitionis a Parochis publicanda inter Missarum Solemnia Dominicis tertia, quarta, & quinta post Pascha.

SI fa canonica Monizione a tutti, e ciascheduno, li quali nella passata Pasqua dovevano communicarsi, secondo il Precetto della Santa Madre Chiesa, e che finora non si sono Communicati, acciò nella ventura Settimana adempiscano il detto Precetto; altrimenti saranno pubblicamente dichiarati interdetti dall' ingresso della Chiesa, e privi della Sepoltura Ecclesiastica in evento di morte, e questo avviso vaglia per la prima canonica Monizione = *e rispettivamente dirassi per la seconda, nella seconda; e per la terza, la terza volta* =

N U M E R. XIX.

Instructio Sacræ Congregationis Supremæ, & Universalis Inquisitionis in materia Sollicitationis.

Rev. P. DOppo essersi avuta lunga, e matura considerazione sopra il dubbio significato da diverse bande, se i Penitenti siano obligati a denunziare i Confessori, da quali sono stati sollecitati nel luogo, ed atto della Confessione, quando hanno acconsentito alla Sollecitazione: N. S., e questi miei Sig. Eminentissimi nella Congregazione tenuta avanti S.S. a' 15. Luglio passato doppo aver anche inteso il parere d'una Congregazione particolare deputata a quest' effetto, hanno risoluto, che qualsivoglia Penitente è tenuto di denunziare il Confessore, dal quale sarà stato sollecitato nel luogo, ed atto della Confessione, ancorchè Egli abbia acconsentito, e non è tenuto a propalare il Consenso, ne sopra ciò si interroghi dal Vescovo, o dall' Inquisitore, o da' loro Vicarj, avanti ai quali deporrà, ne meno il Confessore denunziato; Procedendosi poi contro di Lui nei Costituti, che gli si faranno, non s'interroghi sopra detto Consenso, ed in caso ch' egli volesse dirlo da se, non si scriva il suo detto, come cosa in ordine alla persona sollecitata non spettante al S. Offizio della Sagra Inquisizione. Le parti dunque di V. R. sono di significare ai Confessori la risoluzione, ed incaricargliene strettamente l' osservanza, acciò ne' casi, che occorrono alla giornata, conforme al tenore della Costituzione pubbli-

cata da Gregorio XV. contro i Confessori sollecitanti, significhino a Penitenti l' obligo, che hanno di denunziare i Confessori, da quali saranno stati sollecitati: ed avendovi acconsentito, e facendo difficoltà di scoprire il proprio Consenso, gli dichino apertamente, che non sono tenuti a propalare il proprio Consenso, che tanto i Penitenti, quanto i Confessori sollecitanti procedendosi contro di loro, non saranno di ciò interrogati, e dicendolo da se, non si scriverà il detto loro. E quando il Penitente persistesse tuttavia nella medesima renitenza, V. R. si contenti, che dal Vescovo, o dal Inquisitore si dia autorità al Confessore di ricevere per Scrittura, e con giuramento la denunzia per portarla a chi gli avrà dato autorità di pigliarla. E se oltre le cose sudette occorrerà altro caso grave, pel quale il Penitente non si possa indurre, Sua Santità vuole, che se ne scriva, e si aspetti la risposta, ed intanto non si proceda all' Assoluzione. E tanto V. R. si contenterà di fare osservare nella sua giurisdizione, e facendo registrare la presente negli atti di codesto S. Offizio per informazione sua, e de' suoi Successori; quali avranno mira, che la presente risoluzione risguarda solo quei Penitenti, che per aver acconsentito, fanno difficoltà di denunziare; ma a quei che non hanno acconsentito, o avendo consentito, non sono in ciò renitenti; il Confessore non deve porre difficoltà alcuna, ma lasciare che indifferentemente, e liberamente sodisfaccino all' obligo, che hanno di denunziare conforme *la Costituzione*. Ed il Sig. Iddio la conservi.

Di V. R. Roma 27. Settembre 1624.

Come Fratello
Il Cardinal Millino.

NUMER. XX.

Istruzione nella materia delle denunzie di sollecitazione de' Confessori per la custodia del Sigillo Sagramentale.

Illmo, e Rmo Sig. come Fratello.

LA Santità di Nostro Signore, e questi miei Eminentissimi Colleghi generali Inquisitori considerando, che i Rei di sollecitazione nelle Sagramentali Confessioni facilmente possono incorrere, o nelle spontanee comparse, o nei Costituti nella rivelazione delle Confessioni Sagramentali, senza fare riflessione alla violazione del Sigillo Sagramentale, che è *de jure divino*, e indispensabile per qualsisia gravissima causa, anche d' Eresia, hanno perciò stimato espediente di rinovare a cautela gli avvertimenti altre volte datisi a V. S., ed a tutti gli altri Vescovi, ed Inquisitori d'Italia, acciò nelli Processi di sollecitazione, o sia delle spontanee comparse, o nei Costituti, non rivelino anche innocentemente le Confessioni con dire = *Confessandosi da me la tale di pensieri, e atti disonesti le dissi &c.* = Ma procedendo V. S. colla solita sua attenzione, ammonirà i sponte Comparenti, o nei Costituti a non deporre cosa alcuna, che concerna il Sigillo delle sagramentali Confessioni, ma di riferire solamente ciò, che riguarda il fatto, o detto di essi sollecitanti = *Confessandosi da me N. N. le dissi &c.*, *o feci &c.* = senza dire altro, in ordine alla Confessione de Penitenti; e se cadessero nell' errore di rivelare le Confessioni, non si dovrà

vrà la loro deposizione in questa parte ricevere in Processo, o se mai per inavvertenza di qualche Ministro, che acremente correggerà, si trovasse scritta in qualche Processo, si dovranno cassare dalli Processi originali tutte quelle circostanze, che riguardano la detta rivelazione di Confessioni Sagramentali. Così colla solita sua attenzione dovrà V. S. regolarsi, e il presente avvertimento communicarà a tutti i suoi Vicarj, che hanno facoltà di far Processi in materia di fede, acciò colla dovuta attenzione invigilino all' esecuzione del presente ordine, e Dio la prosperi.

Di V. S. Roma 23. Marzo 1726.

Come Fratello
F. Cardinal Paolucci.

N U M E R. XXI.

Istruzioni quando, e come si possono delegare li Sacerdoti Confessori per ricevere le denunzie nelle materie spettanti al S. Offizio, senza Notaro.

Illustre, e Reverendo Signore come Fratello.

QUesta Sagra Congregazione del S. Offizio con sue Circolari de' 27. Settembre 1614., e 24. Gennaro 1667., che si conserveranno in codesta sua Cancellaria, ha già conceduta a Vescovi, ed Inquisitori la facoltà in materia di sollecitazione di delegare in casi particolari li Confessori, quando le Persone sollecitate, non possono disporsi a denunciare nella forma giuridica ordinaria, per ricevere anco senza Notaro le denuncie, con istruirli del modo di ben riceverle, e dargli il giuramento *de silentio servando, & fideliter sibi munus commissum exercendo*. Ora Sua Santità, sentito il Voto di questi Eminentissimi Collegni, ha confermate, e nuovamente concedute a Vescovi, ed Inquisitori le predette facoltà di delegare come sopra qualsisia Sacerdote approvato per le Confessioni Sacramentali; Ma V. S. di dette facoltà parcamente, e doppo aver procurato, che le Donne sollecitate denunzino nella forma giuridica ordinaria, si prevalerà, e Dio la prosperi.

Di V. S. Roma 7. Luglio 1725.

Come Fratello
F. Cardinal Giudice

N U M E R. XXII.

Metodo di ricevere le Denunzie da Sacerdoti Confessori specialmente però delegati in materia di Sollecitazione senza Notaro.

SI fà un Memoriale dalla Denunziante, col quale narra di avere ad esporre cose pertinenti al Tribunale del S. Offizio, che però prega Sua Signoria Illustrissima commettere a Persona Religiosa, che con ogni segretezza vada a ricevere detta denunzia nel tal luogo, à fine di liberare da ogni scrupolo la coscienza di essa supplicante, sottoscrivendo a piè del Memoriale il Nome, e Cognome di essa Esponente, potendo mandarsi detto Memoriale per il Confessore al Prelato, il quale deve riceverlo con grandissimo Segreto, assumendo almeno due Persone gravi religiose, e zelanti, delle quali una se ne servirà per scrivere gl' Atti, che occorrono, come sarebbe: *Die... Mense... An-*

no .... = In Palatio Episcopali N. in aula interiori ejusdem solitæ habitationis Illustrissimi, & Reverendissimi D. Episcopi N. coram prædicto Illustrissimo Domino, assistente Reverendo D. N. .... Canonico Cathedralis N., & in præsentia mei D. N. Sacerdotis Ecclesiæ N. Actuarii assumpti ad hunc actum comparet R. P. Fr. N. N. Professus Sacerdos Theologus Ordinis N. exponens videlicet.

Vengo avanti V. S. Illustrissima a portarle questo Memoriale contenente negozio del S. Offizio, consegnatomi da N. N., il quale con occasione, che io sono andato a confessare nella Chiesa N., mi è stato dato da Lei, affine che io con ogni segreto lo presenti a V. S. Illustrissima, acciò deputi una persona, che riceva la Denunzia di questa Supplicante, la quale mi ha detto, che se venisse di persona, darebbe da sospettare a' suoi Parenti altri negozj, che le potrebbero cagionare danno grave.

Ovvero se la supplicante non saprà scrivere, potrà inviare detto Religioso a dire a bocca tutto ciò, che chi sa scrivere direbbe per Memoriale, e si procederà nel modo come sopra dal Prelato, *mutatis mutandis*.

L'Attuario noterà ogni cosa per extensum.

Tunc Illmus Dñus prædictus commisit eidem P. Fr. N. N. Professo Religionis N. ut accedat ad locum N. ad finem accipiendi denunciationem faciendam a N. N. juxta Instructionem Tribunalis S. Officii, quam præcepit sibi dari a me, Notario assumpto, exacto prius juramento tam a prædicto R. P. NN., tangendo, prout tetigit Sacra Evangelia, & pro veritate omnium supradictorum, & pro bene, & fideliter recipiendi denunciatione sibi danda, ac sub silentio omnia retinendi, quam a vobis Assistentibus & a me de non præsentia propalando, nec in totum, nec in partem, prout juravimus tactis prædictis Sacris Evangeliis. Imponendo dicto Patri, & Nobis de toto præsenti negotio silentium sub pœna Excommunicationis latæ sententiæ statim incurrendæ in casu contraventionis reservatæ eidem Illmo Dño respectu Assistentis, & mei ipsius, & Sanctissimo Dño Papæ respectu prædicti Reverendi Patris, & fuit dimissus præsens actus cum mandato, ut omnes subscribamus. Ego P. Fr. NN. Professus Ordinis NN., prædicta omnia exposui. Ego NN. Canonicus Ecclesiæ N. Assistens deputatus interfui. Ita est N N. Sacerdos Ecclesiæ N. Actuarius assumptus ad hunc actum ab Illmo D. N. Episcopo N.

Il Delegato del Vescovo andarà con carta, e calamajo, se non potrà accompagnarsi col Notaro predetto, o Assistente, almeno esso solo nel luogo, tempo, e giorno più opportuno per osservanza del Segreto, e venendo la Denunziante ha da scrivere nel seguente modo.

Die ... Mense ... Anno .... in tali loco ...., s'avverta che sia fuori del Confessionario, e non potendosi, si noti il luogo; *ubi solent Sacramentales Confessiones excipi* (sed hæc omnia extra Sacramentum Pænitentiæ) *comparet coram me NN Professore Religionis, qui de mandato Illustrissimi D. Episcopi N. accessi ad finem &c. talis de tali ætatis suæ annorum .... ut dixit, & ex aspectu apparet, sæcularis, vel Monialis Professa, vel Bizzoca, Vidua quondam N. N... Uxorata ...* Filia .. - ponendo il nome del Padre, Madre, luogo, dove abita, professione, che esercita, confine della Parrocchia, Paese, o tempo], che ne manca, statura, pelo, segnali, ed altre circostanze, che possono

ſono deſcrivere la Perſona, quando non foſſe ben nota alla Corte Veſcovile -, *ſponte, non citata, neque vocata, quæ medio ejus juramento ſibi per me dato tactis ſacris Evangeliis mei Breviarii, prout tetigit, de veritate dicenda, prius monita de gravitate ejuſdem fuit interrogata ad quid venerit, quæ reſpondit.*

Sono venuta, come diſſi a V. R. la ſettimana paſſata, che mi volevo ſgravare la Coſcienza, giacchè mi avete detto, che ſono obligata denunziare il Confeſſore, che mi ha parlato di coſe brutte, quando mi confeſſavo, deſidero ſapere, ſe avete parlato a Monsignor Illuſtriſſimo, e che vi ha detto.

Cui a me fuit dictum habere in commiſſis recipiendi formiter ſuam denunciationem, & proinde pro exoneratione ſuæ conſcientiæ explicite fuit interrogata. ut dicat quidquid ſibi occurrerit, circa prædicta a ſe ſuperius nominata. Reſpondit. E ſi pongano le ſue proprie parole volgari, che dice, ben vero, ſiano chiare ed eſplicative del Confeſſore Sollecitante per nome cognome, Religione, o Dignità, giorno, meſe, Anno, volte che ſollecitò, ſegni, e contraſegni, abitazione, luogo, ove abita, o abitava il ſollecitante, parole dette, espreſſe, ſegni, o atti fatti, e tutte le circoſtanze, che conducono alla replicata chiarezza del ſollecitante, o ſollecitazione.

Avvertendo, che ſe la perſona non ſi ſapeſſe ſpiegare, il deputato coll' Interrogatorj, che andarà facendo, farà ſpiegare le coſe predette neceſſariamente.

L'Interrogatorj benchè ſi diano in volgare, ſi ſcrivono in latino v. g. = Interrogata, *quænam verba ſpecialia, vel quoſnam actus inhoneſtos fecerit prædictus N. Confeſſarius ipſi Teſti exponenti, & dicat explicite, & clare omnia.*

Reſpondit, Mi dice......

Se la ſollecitazione è di qualche tempo paſſato ſe le dice

Interrogata *quare prius non exoneraverit ſuam Conſcientiam denunciando* prædictum &c.

Reſpondit &c.

Interrogata *de Conteſtibus.*

Reſpondit. Queſto fatto è paſſato da ſolo a ſolo fra me, ed il detto N. N. mentre mi confeſſava nel Confeſſionario, come ho detto di ſopra, e perciò non vi è perſona, che lo poſſa deporre.

Interrogata, *an exerceat aliquam inimicitiam, vel aliquam exercuerit cum dicto N. N. Confeſſario, vel cum ſuis Conſanguineis, aut amicis, vel econtra.*

Respondit &c.

Si avverta che le riſpoſte (non mi ricordo) non ſi ammettono, ma ſi dimanda doppo quelle.

Et fuit dictum a me, ut bene recordetur &c.... Reſpondit &c.

Se parlaſſe con ira, e paſſione grande, che daſſe ſoſpetto d' inimicizia, dal Notaro, o dal Deputato ſi noti = videlicet = *Locuta eſt nimis iracunde &c. vel animoſe, aut temere &c.*

Interrogata, *an viderit ipſa Comparens prædictum N N. Confeſſarium feciſſe aliqua opera ſpiritualia, videlicet, orare, eleemosynas elargiri, Miſſas auſcultare, & ſimilia.*

Reſpondit &c.

Interrogata, *cujus famæ ſit prædictus N. N. Confeſſarius, & an audiverit*

rit

rit aliquando ab aliis ſimilia prædictum N. N. patraſſe?

Reſpondit &c.

Quibus habitis: Ego ipſe mandavi, ut ſe ſubſcribat, imponendo ſilentium, ut nullatenus alicui dicat, ſe revelaſſe, & denunciaſſe prædicta in totum, vel in partem contra prædictum N. N. Confeſſarium ſub pœna Excommunicationis ipſo facto incurrendæ reſervatæ ipſi Dño Illmõ Epiſcopo, (e ſe ſarà neceſſario) *Sanctiſſimo D. Papæ; & fuit dimiſſum examen præſtito denuo juramento tactis &c. prout tetigit, de Silentio obſervando ſuper prædictis.*

Ita eſt Ego N. N. Profeſſus Ordinis N. de mandato Illuſtriſſimi acceſſi, & interrogavi.

Ricevuta la ſcritta rivelazione, il Prelato avverta conſervarla con eſtremo ſegreto, e ſe il caſo ſarà grave, ovvero foſſero più rivelazioni contro uno ſteſſo Confeſſore, potrà detto Veſcovo farne copia (avvertendo darne il giuramento, quando aſſume perſona molto grave per fare detta copia) ed includere gli atti in una ſua, che potrà ſcrivere alla Sacra Congregazione del S. Offizio di Roma, affine che gli ordini, come ſi ha a portare in tal caſo, e chiegga l'iſtruzione per non errare: avvertendo di più non dare verun motivo contro il Denunziato, acciò non penetri eſſer Reo nel Tribunale, ne communichi tal Segreto al ſuo Superiore, ò altro, che ſia nel Mondo, perchè ſarebbe errore grave in materia di Sant' Offizio.

Le Scritture ſopra queſte materie non ſi confidino a Miniſtri, ma ſi conſegnino al Tribunale Supremo, ovvero ſi ſuggellino, ſcrivendovi ſopra = *Scritture, che appartengono al Tribunale del S. Offizio* =, quali neſſuno può aprire, lacerare, bruciare, occupare, ſotto le pene eſpreſſe nella Bolla di San Pio V. = Si de protegendis = Cautelandoſi affine, che in vita detti negozj paſſino come quelli del Sigillo Sagramentale, e provvedere in caſo di morte, non vadano in potere de' Commiſſarj delli Spoglj, Miniſtri della Sedia vacante, o Cortegiani de' Prelati defonti.

E queſto baſti per una breve, e facile Iſtruzione.

NUMER. XXIII.

Inſtructio pro obtinendis Abſolutionibus, & Diſpenſationibus a Sacra Pœnitentiaria Apoſtolica.

CUM non lateat, multos inter Chriſtifideles utriuſque ſexus ubique locorum exiſtentes, cenſuris, irregularitatibus, impedimentis Votorum, Matrimonii, aliiſque hujuſmodi Caſibus ad Sacram Pœnitentiariam, ſeu Sedem Apoſtolicam ſpectantibus reſpective irretitos diu permanere, immò interdum miſerè perire, tanti mali cauſam ex his fontibus provenire compertum eſt.

1. Quia Parochi, vel alii Confeſſarii, in quorum manus hujuſmodi pœnitentes veniunt, illi præſertim, qui ruri, & in pagis extra Civitates habitant, ſæpiſſime neſciunt ad quem in Urbe pro remedio refugiant, qui vel Abſolutionis, vel Diſpenſationis litteras a Sacra Pœnitentiaria obtinere iis procuret, unde fit, ut hac cura depoſita, Pœnitentes, vel ad Epiſcopos, vel ad alios mittant, ad quos ipſi præ rubore, ac verecundia (Fœminæ præſertim) accedere verentur.

2. Alii vero, qui ſuos habent Romæ Procuratores, tantam pecuniæ vim-

pro

pro expensis exigunt, ut hi præ inopia, tantis sumptibus impares, omnino recedant, & forte sibi persuadeant (quod longe pejus esset) Sacrum Tribunal Pœnitentiariæ pro dictis Litteris aliquid lucri reportare.

3. Facit etiam nonnullorum Confessariorum incuria, ut gratiæ obtentæ irritæ sint, quia casus, & Casuum circumstantias necessario explicandas male interdum exponunt: Quo fit, ut litterarum Executores præmisso Pœnitentium examine, rem aliter se habere quam exposita fuerit comperiant, ac proinde dictas litteras exequi non possint; Unde Pœnitentes quasi desperati pro novæ gratiæ impetratione, remedio privati manent.

4. Accidit etiam non raro, ut Pœnitentes, obtentis litteris, non possint in suis Pagis facile reperire Doctorem Theologiæ, vel Sacrorum Canonum. His enim ut plurimum Litteræ sacræ Pœnitentiariæ inscribuntur, aut saltem ille suspectus sit, nec etiam in vicinia, & ad eos qui procul absunt difficile ire possunt. Unde litteræ suo carent effectu, ac miseri Pœnitentes in suis sordibus perseverare coguntur.

His præmissis, cum certum sit, Sacræ Pœnitentiariæ Tribunal salutem dumtaxat Animarum intendere, & omnia gratis concedere, Parochis, & Confessariis aliquot capita proposita sunt pro remedio indicatorum incommodorum,

1. Ubi accedit aliquis ad illos casu quopiam ad dictum Tribunal pertinente laborans, examinent diligenter Pœnitentem, ut rem totam sincere aperiat, observent genus Censuræ, scrutentur etiam facti circumstantiam. Item inquirent de Pœnitente, an sit Uxoratus, vel Cælebs, an laicus, aut Clericus, an Regularis, aut Sæcularis, an Sacerdos, vel in Ordine Sacro, aut simplex Clericus, aut Monialis &c. Item appellent genus Censuræ incursæ, & casum, ex quo incursa est, an publicus, vel occultus. Circa vero Irregularitatem videant, an ex delicto, & ex quali delicto cum suis circumstantiis, an ex defectu, & ex quali defectu; an ex homicidio, aut mutilatione, an ex violatione Censuræ. In Matrimoniis inquirant quale sit impedimentum, an revera occultum, an de contracto Matrimonio, vel de contrahendo agatur. Item quid causæ allegetur pro dispensatione obtinenda (idem fiat pro votis, scilicet quid causæ pro commutatione, & ad quem effectum) sed præsertim si de Clerici percussore disquiratur, qui ad Urbem pro absolutione accedere non valeat.

2. Habita vero totius causæ notitia scribant casum in carta quocumque charactere dummodo legi possit, idque sive latina, sive qualibet alia cujuslibet Regionis nativa lingua, omissis inutilibus, reticito etiam nomine, & cognomine Pœnitentis, (quamvis nullum sit periculum rem, & personam prodendi) nisi forte ageretur de Censuris inflictis contra publicos Clericorum percussores, & Duellantes in publico. Tunc enim nomen, Cognomen, & Diecæsim exprimant; in occultis vero per simplex NN. proceditur, & Casum sic inscriptum directe mittant per *postam*, seu communem Tabellarium publicum Romam Majori Pœnitentiario in hunc modum.

Eminentissimo, & Reverendissimo D. Cardinali Majori Pænitentiario.

Qui certe pro sua humanitate, & charitate libenter omnes audiens, jubebit litteras expediri, & rescribendo mitti curabit.

3. In

3. In litteris tamen, Romam ad eum missis, significabitur, quomodo; & qua via responsum mittendum sit per postam, seu communem publicum Tabellarium, terminando litteras Eminentissimo inscriptas in hunc fere modum.

Dignetur Eminentia Vestra rescribere NN. in Civitate N. pro tali Oppido N.; = Sic autem casum proponent =

Eminentissime, & Reverendissime Domine

NN. Sacerdos contraxit Irregularitatem ex Homicidio occulto ab eo ob talem causam, clam tali modo patrato, vel procurato in personam hominis Laici. Ab eo tempore non abstinuit ab exercitio Ordinum, vitandi scandali causa, vel ne se proderet; sive abstinuit, sed cum diù absque scandalo abstinere non possit humillime supplicat pro remedio,

NN. contraxit Matrimonium cum Muliere, cujus Matrem antea carnaliter cognoverat, conscius, vel nescius impedimenti, quod occultum est. Quare cum absque scandalo separari non possint, humillime supplicat pro remedio.

NN. Mulier emisit votum castitatis perpetuæ, sed cum adsit, vel futurum esse prævideat periculum incontinentiæ, humillime supplicat pro dispensatione ad effectum nubendi.

Sed cum innumeri sint casus, in quibus supplicari debet Emo Cardinali Majori Pœnitentiario, innumera quoque sunt supplicationum exemplaria, pro quorum notitia hæc indicasse sufficiat.

Denique si in illo Oppido, seu Civitate, in qua Emo Pœnitentiario (ut præfertur) scribitur, non fuerint Confessarii Doctores in jure Canonico, vel Magistri in Sacra Theologia, vel si adsint, Pœnitens non possit de facile induci eis aperire suam conscientiam, cum jam aperuit alicui Confessario non graduato hoc ipsum in litteris missis ipsi Majori Pœnitentiario significatur; quod idem significandum est si Confessarius Gothicum characterem legere nesciat, quia de opportuno remedio providebitur.

Quod si forte aliquando tardaverit responsum Eminentissimi Majoris Pœnitentiarii, tunc poterunt Confessarii, seu Pœnitentes iterum scribere, ut si forte fuerit deperdita prima Epistola, altera ad manus Eminentissimi Majoris Pœnitentiarii perveniat, & ex his, adjuvante Deo, prædictis omnibus incommodis providebitur, & Animas Fratrum nostrorum Deo nostro lucrabimur,

NUMER. XXIV.

Notificazione sopra i Canoni Penitenziali.

VEdendosi a tempi nostri quasi affatto spento lo spirito della Penitenza, unica tavola, che al Cristiano rimane doppo il luttuoso naufragio nella colpa, abbiamo pensato, non poterlo con miglior mezzo in voi ravvivare, o Dilettissimi, quanto col presentarvi sotto degli occhj gli antichi Canoni Penitenziali. Erano questi un tempo le regole, con cui determinava, a proporzione di ciascuna colpa, il debito della sodisfazione. Regole non meno con provido consiglio stabilite, che colla più scrupolosa esattezza osservate da no-

nostri Maggiori, e perciò tanto più degne della nostra attenzione, e stima. Lo spirito, e la sostanza di queste regole consiste nel prescrivere a Penitenti una sodisfazione corrispondente alla gravezza de' peccati; e siccome l' obligo di far frutti degni di penitenza, e di sodisfare quella pena temporale, che resta doppo la remissione della colpa, non può mai venir meno per qualunque contraria consuetudine, poichè il dare a Dio offeso una degna, e conveniente sodisfazione, secondo il numero, e il peso de' peccati, egli è un obligo proveniente dal gius divino; così sebbene siano andati in disuso i Canoni Penitenziali in quanto al modo, sono però restati in vigore in quanto alla sostanza, come dottamente riflette l' eruditissimo Cardinale d' Aguirre *nel Tom. 2. Collect. maxim. Concilior. Hispan. ad Can. 11. & 12. Concil. Tolet. III.*

Il porvi dunque sotto degli occhj, Figli dilettissimi, l' esempio degli antichi Penitenti, non ha altro oggetto, che richiamare alla vostra considerazione l' indispensabile obligo, che uno ha di sodisfare doppo il peccato la divina giustizia con fare frutti degni di penitenza. Pur troppo non di rado accade, che ò per condescendenza de' Confessori, o per l' importunità de' Penitenti, si tralascia d' imporre anche quel giusto, e conveniente peso di sodisfazione, che secondo la benigna odierna osservanza si deve. Onde importa moltissimo, che questi Canoni si propongano alla notizia di tutti, perchè tutti devono seriamente riflettere, che mancando i Confessori d' imporre una congrua sodisfazione, rimane sopra de' Penitenti il carico d' intraprenderla a misura delle proprie colpe, come insegna l' Angelico Dottore S. Tommaso nella *quest. 3. art. 1.*

Noi non intendiamo con ciò d' obligare tanto i Confessori, che i Penitenti alla piena osservanza de sudetti Canoni. Sappiamo bene, che mancando all' età nostra spirito, e robustezza per praticare l' austerità di tali Penitenze, non si deve rinuovar l' uso già universalmente nella Chiesa rimesso, come avverte il Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella sua Opera de *Synodo Diœcesana lib. VII. cap. 62. n.* 4. Ma sappiamo altresì, che la loro notizia è utile ai Penitenti, perchè restando informati con quanta penitenza si purgavano anticamente le Colpe commesse, vengano essi a concepirne maggior pentimento, ed orrore, come avverte il Catechismo Romano *al tit. de pœnit.*, ed insieme ad accettare più volontieri la proporzionata sodisfazione, che loro s' impone secondo la mite odierna disciplina, come osservano i Canonisti, ed è utile altresì tale notizia ai Confessori, perchè essendo costituiti Giudici de' peccati, non altronde possono meglio regolarsi, per misurarne la gravezza, che dai Canoni Penitenziali, ne' quali a proporzione della gravità de peccati, rimane stabilita la qualità della penitenza.

In vista pertanto del vantaggio particolare, che risulta dalla scienza de' Canoni Penitenziali, non è da stupirsi, se in ogni età sia stata sempre raccomandata da Vescovi specialmente agli Ecclesiastici. Nelle celebri Costituzioni di Matteo Giberti Vescovo di Verona ristoratore dell'Ecclesiastica Disciplina prima del Concilio di Trento *Cap. 18. tit. 6.* si stabilisce. *Confessarii Canones pœnitentiales, quasi quasdam regulas edíscant.... ut sciant illos postea sapienter, & discrete moderari, secundum peccati circumstantias, & contritionis qualitatem.* Lo stesso viene dichiarato nel Concilio Provinciale di Firenze tenuto nel 1518., e confermato da Leone X. pag. 120, dal Bonomio Vescovo di Vercelli, che

fiorì poco dopo il Concilio di Trento ne' suoi generali Decreti sopra la riforma del Clero pag. 213.; ed altre Sinodali Costituzioni su di questa materia, si possono vedere presso il *Genet. Tom.4. Theolog. moral. tract. 6. cap. 6.*, e sopra tutte basta osservare la lettera Circolare di *Benedetto XIV. in data* 26. Giugno 1749., che incomincia = *Apostolica* =, in cui con gran forza inculca ai Confessori la perizia di questi Canoni.

Dietro a orme sì gloriose, ecco che ancor Noi, venerabili Fratelli, e Figli carissimi, proponiamo alla vostra pia, e seria considerazione il rigore degli antichi Canoni Penitenziali. Varie ne sono state le raccolte, le quali anticamente chiamavansi *Libri Penitenziali*, perchè fissata che era da Vescovi, o dal Sommo Pontefice la condegna sodisfazione a qualche peccato, veniva in essi registrata per sicura norma de' Confessori. Molti di questi libri, non senza discapito dell' Ecclesiastica disciplina si sono col correre degl' anni smarriti, e non pochi altresì per divina provvidenza sono pervenuti a nostri tempi, perchè potessimo apprendere quale fosse una volta nella Chiesa il vero spirito di penitenza.

Il celebre interpetre de Sacri Canoni Antonio Agostini nell' Epitome al Gius Canonico inserì l' antico Penitenziale Romano, diviso in nove titoli, ne' quali si veggono registrate varie sorti di peccati colla proporzionata rispettiva penitenza, determinata da' Concilj, dai Sommi Pontefici, e dai SS. Padri. Presso il Decreto di Graziano dell'edizione Romana si leggono altri Canoni Penitenziali, ricavati dalla Somma Astense, con erudite note illustrati dal sudetto Agostini, ed aggiunti al libro Penitenziale Romano, e a quello di Beda, e di Nabano. Altri Libri Penitenziali possono vedersi presso il Morino *in Ap. pend. ad tract. de pœnit.*, presso il Martene *Tom. 2. de antiq. Eccl. ritib.*; e per ultimo presso il Muratori *Tom. 5. Antiquit. Ital. medii ævi dissert.* 68., in cui porta due esemplarj, ricavati l' uno da un Codice manoscritto del Capitolo di Verona, l' altro dai Codici manoscritti del Monastero di Bobbio. Noi, lasciate tutte queste varie raccolte, abbiamo seguitata quella di S. Carlo, la quale per la relazione che ha ai Precetti del Decalogo, ed ai Sette Peccati Capitali ci è sembrata più atta, perchè possono i Confessori, ed i Penitenti prendere con più facilità i lumi proporzionati al loro stato. E con ciò espressamente intendiamo non già d' introdurre novità, e rigore, ma solo di eccitare l' Anime a Noi commesse a quello spirito di penitenza, che è necessario anche secondo la presente disciplina. E con cuore da Padre vi diamo la S. Benedizione.

Dato dal Palazzo Vescovile li 20. Febraro 1792.

C. M. Vescovo d' Amelia.

N U M E R. XXV.

Compendium Canonum Pœnitentialium circa Primum Decalogi Præceptum.

QUI a Fide desciverit pœnitentiam aget annis decem.

Qui alicui Gentilium superstitioni operam dederit, pœnitens erit duos annos.

Qui auguriis, & divinationibus serviverit, quive incantationes Diabolicas fecerit in pœnitentia erit annos septem.

Qui

Qui Magos consuluerit pœniteat annos quinque.

Qui herbas Medicinales cum incantationibus collegerit, pœnitentiam aget dies viginti.

Si quis ligaturas, aut fascinationes fecerit pœnitens erit annos duos.

Circa Secundum Præceptum.

Quicumque sciens pejeraverit, quadraginta dies in pane, & aqua, & septem sequentes Annos pœniteat, & numquam sit sine pœnitentia, & numquam in testimonium recipiatur, & post hæc Communionem percipiat.

Qui perjurium in Ecclesia fecerit, pœnitentiam aget annos decem.

Si quis se jurejurando obstrinxerit, ut cum aliquo litiget, nec pacem cum eo reconciliet in pœnitentia erit diebus Quadraginta in pane, & aqua; per Annum a sacra Communione segregatus, ad charitatem vero celeriter redeat.

Si quis Deum, vel Beatam Virginem, vel aliquem Sanctum publice blasphemaverit præ foribus Ecclesiæ diebus Dominicis septem in manifesto dum Missarum Solemnia aguntur, stet; ultimoque ex illis die sine pallio, & calceamentis ligatum corrigia circa collum, septemque præcedentibus feriis Sextis in pane, & aqua jejunet, Ecclesiam nullo modo tunc ingressurus: singulis autem septem illis diebus Dominicis tres, aut duos, aut unum pauperem pascat, si potest, alioquin alia pœnitentia afficiatur. Recusans ingressu Ecclesiæ interdicatur; in obitu Ecclesiastica careat sepultura: Dives a Magistratu mulctetur pœna Solidorum Quadraginta, aliique triginta, seu viginti.

Circa Tertium Præceptum.

Qui opus aliquod servile die Dominico, festove fecerit pœnitentiam aget tres dies in pane, & aqua.

Qui die Dominico vectaverit dies septem pœnitentiam aget.

Si quis ante Ecclesias, vel die festo Saltationes fecerit, pollicitus emendationem aget pœnitentiam annis tribus.

Si quis pransus Missæ interfuerit pœnitens erit dies tres in pane, & aqua.

Si quis in Ecclesia confabuletur, cum Divina fiunt, pœnitens erit dies decem in pane, & aqua.

Si quis jejunia S. Ecclesiæ violaverit pœnitentiam aget dies viginti in pane, & aqua.

Qui in Quadragesima jejunium violaverit pro uno die pœnitentiam aget dies Septem.

In Quadragesima carnem sine inevitabili necessitate vescens, in Pascha non communicet, ac propterea a carne abstineat.

Circa Quartum Præceptum.

Qui Parentibus maledixerit quadraginta dies sit in pane, & aqua.

Qui Parentes injuria affecerit, tres annos.

Qui percusserit annos septem.

Si quis contra Episcopum Pastorem, & Patrem suum insurrexerit, in Monasterio omnibus diebus vitæ suæ pœnitentiam aget.

Si quis Episcopi sui, aut Ministrorum ejus, vel Parochi sui præcepta con-

tempserit, vel irriserit pœnitentiam aget quadraginta dies in pane, & aqua.

Circa Quintum Præceptum.

Si quis Præsbyterum occiderit quinque annos ab ingressu Ecclesiæ arcebitur, decem annis non communicabit; & numquam erit sine pœnitentia.

Si quis Patrem, aut Matrem, Fratrem, aut Sororem occiderit toto vitæ suæ tempore non suscipiat Corpus Domini, nisi in obitu, abstineat a carne, & vino, dum vixerit, secunda, & quarta, & sexta feria.

Qui sceleris occultandi causa filium necarit, pœnitentiam aget annos decem.

Si qua Mulier sponte abortum fecerit, pœnitentiam aget annos tres, si nolens, Quadragesimas tres.

Qui nolens filium oppresserit, pœnitentiam aget dies quadraginta in pane & aqua, oleribus & leguminibus: abstinebit ab uxore dies totidem. Deinde pœnitens tres annos per legitimas ferias; tres præterea quadragesimas in annos observabit.

Cujus Filius sine Confirmationis Sacramento moritur, Parentes, quorum negligentia id factum est, pœnitentiam agent annos tres.

Si Mulier Maritum suum causa fornicationis interfecerit, sæculum relinquat, & in Monasterio pœniteat.

Si quis hominem occiderit, ad januam Ecclesiæ semper erit, & in obitu Communionem recipiet.

Qui homicidii auctor fuit ob consilium, quod dederit, erit in pœnitentia quadraginta dies in pane & aqua cum septem sequentibus annis.

Si quis per iram subitam, aut per rixam hominem necaverit, pœnitentiam aget annos tres.

Si quis casu homicidium fecerit, pœnitens erit quadraginta dies in pane, & aqua, quinquennio communione privabitur; a cibis abstinebit arbitrio Sacerdotis.

Si quis aliquem vulneraverit, vel ei aliquod membrum præciderit, pœnitentiam aget uno anno per legitimas ferias.

Si quis ictum proximo dederit, nec nocuerit, tridui pœnitentiam aget in pane, & aqua.

Si quis Fratri suo, quem oderit, reconciliari non vult, tamdiu in pane, & aqua pœnitentiam aget, quoad reconcilietur.

Circa Sextum Præceptum.

Si Laicus solutus cum fœmina soluta concubuerit, pœnitens erit annos tres.

Adulterium modo quinquenni, modo septenni, vel etiam decenni pœnitentia pro variis circumstantiis expiabitur,

Qui cum Uxore sua turpiter concubuerit, pœnitens erit quadraginta dies.

Qui cum duabus Sororibus fornicatus fuerit, aut filiam spiritualem violaverit perpetuam pœnitentiam aget.

Qui Incestum alium non ita enormem fecerit, annis duodecim pœnitebit.

Si qua Mulier cerussa, aliove pigmento se oblinit, ut aliis viris placeat, pœnitentia afficietur annorum trium.

Qui

Qui turpiloquio, aſpectuque polluitur negligens, pœnitentiam aget dies viginti.

Circa Septimum Præceptum.

Qui furatus eſt aliquid de Eccleſiæ ſupellectili, vel theſauro, tres quadrageſimas cum ſeptem ſequentibus annis pœnitebit.

Pecuniam Eccleſiaſticam, Oblationesque, quæ Eccleſiæ factæ sunt, furatus, pœnitens erit annos ſeptem.

Qui Decimam ſibi retinuerit, aut dare neglexerit, quadruplum reſtituat, & pœnitentiam agat dies viginti in pane, & aqua.

Qui Hoſpitalis Domus Adminiſtrator aliquid de adminiſtratione ſubtraxerit reſtituat quod abſtulit, & erit pœnitens annos tres.

Qui pauperem oppreſſerit, erit dies viginti in pane, & aqua.

Si quis Furtum de re minori fecerit, pœnitentiam aget annum unum.

Qui rem inventam non reddit, tamquam de Furto pœnitentiam aget.

Si quis uſuras accipit, rapinam facit, pœnitentiam aget annis tribus, & anno uno in pane, & aqua.

Circa Octavum Præceptum.

Qui affirmaverit verum eſſe quod falſum eſt, pœnitentiam aget, ut Adulter.

Qui falſo teſtimonio conſenſerit, pœnitens erit annos quinque.

Qui de proximo detraxerit, pœnitens erit dies ſeptem in pane, & aqua.

Falſarius in pane, & aqua pœnitentiam aget quamdiu vivit.

Circa Nonum, & Decimum Præceptum.

Rem alienam nefarie concupiſcens pœnitens erit annis tribus.

Qui rem aliquam Proximi invenire cupit, ut illam ſibi retineat, pœnitentiam aget, ut ſupra dictum eſt de Furto.

Si quis concupiſcit fornicari, ſi Epiſcopus, pœnitens erit annos ſeptem, ſi Præsbyter, quinque, Diaconus, vel Monachus, tres, ſi Clericus, vel Laicus, annos duos.

Si quis in ſomniis ex immundo deſiderio polluitur, triginta dies ſit in pœnitentia.

N U M E R. XXVI.

Monita S. Caroli Borrhomei ad Confeſſarios.

Acciocchè li Confeſſori amminiſtrino il Sagramento della Penitenza con quel frutto, ch' eſſo può fare nelli Penitenti, ch'è la vera emendazione della vita, e non manchino in negozio di tanta importanza, come è da temere grandemente vedendoſi univerſalmente così poca emendazione in quelli, che tanti, e tanti anni ſono venuti a queſto Sagramento; abbiamo meſſo inſieme tutti gli Ordini, ed avvertenze noſtre, ed aggiunte alcune, che abbiamo giudicato utili, e neceſſarie a queſt' effetto. Però li eſortiamo nelle Viſcere del Noſtro Signor Gesù Criſto, che come ricerca il debito dell' Uffizio, e Voca-

zio-

zione loro in questa materia così importante, vogliano con diligenza cooperare, e promuovere l' intenzione Nostra d' incamminare questo Popolo, che il Signore ci ha dato a reggere, nella via della salute.

2. Nessun Sacerdote Secolare, o Regolare si intrometta ad amministrare il Sagramento della Penitenza, se non ha l' approvazione, o licenza da Noi come ordina il Concilio di Trento.

Guardisi ciascuno di non ingannarsi in questo, sotto pretesto che li Confitenti siano putti, perche facilmente può accadere, che in molti di loro, quantunque siano di poca età, si trovino peccati Mortali: Nemmeno s' inganni sotto pretesto di necessità, pigliando per necessità ogni sorta d' infermità, ne anco le gravi, e pericolose, quando si può avere ricorso al proprio Curato, o altro Confessore da Noi approvato.

3. Quelli Sacerdoti, che avranno da Noi la licenza per poter confessare con limitazione di certo tempo, certo luogo, ovvero di certa sorta di persone, avvertiscano di non eccedere la forma della licenza, che gli è stata concessa.

I Confessori, che avranno da Noi facoltà d' assolvere da Censure, e Casi riservati, l' usino con moderazione in edificazione, e non in distruzione.

4. Tutti li Confessori, quantunque da Noi ammessi per idonei, nondimeno per li molti casi, che alla giornata occorrono ai Penitenti, che sogliono essere spesse volte difficili, avvertino di avere continuamente per le mani alcuni buoni, ed approvati Autori di casi di coscienza, e quando essi soli non fossero sufficienti col proprio studio a risolverli, abbiano ricorso a persone più intelligenti, e versate in dette materie.

Esaminino ancora bene le proprie forze, e scienza, e non s' ingerischino a sentire Confessioni di persone, che dubitino, che siano involti in casi, che non sappiano essi risolvere.

Abbiano buona notizia delle Censure, casi riservati, e leggano spesso i Canoni Penitenziali, e queste nostre avvertenze.

5. Conciosiachè chi ministra qualsivoglia Sagramento in peccato mortale pecca mortalmente, per questo devono i Confessori diligentemente avvertire di non andare a sentire le Confessioni ritrovandosi in qualche peccato mortale, e molto meno trovandosi legati in qualche Censura Ecclesiastica.

Anzi il zelante Confessore, e desideroso d' ajutare l' anime, ed indirizzarle nelle virtù Cristiane, e dargli li rimedj spirituali per uscire dal peccato, ed insegnarli a conoscere le astuzie del nemico della nostra salute, e finalmente di spogliare il Penitente dell' uomo vecchio, e vestirlo del nuovo, e formare in esso un perfetto Cristiano, non si deve contentare di andare ad amministrare questo Sagramento senza peccato mortale, ma conoscendo, che per i detti motivi importa molto praticar prima in se stesso quel che si desidera in altri, perchè più muovono gli esempj, che le parole, non si può bene ad altri insegnare la virtù, che non si ha; pertanto deve avere grandissimo desiderio della perfezzione propria, ed esercitarsi nelle virtù necessarie per acquistarla.

6. E perchè quando si ammettono Regolari alle Confessioni, solamente sono esaminati della sufficienza, e dottrina, essendo che per lo più non possiamo Noi avere certa notizia della bontà de' loro costumi, per questo incarichiamo la coscienza de' loro Superiori, che non ci propongano a questo mini-

stero

ſtero, ſe non perſone, che ſiano di bontà, e virtù tale, che poſſano degnamente amminiſtrare queſto Sagramento.

7. Siano pronti ad udire le confeſſioni, e ſi guardino non ſolamente di non mandare indietro per fuggire la fatica, quelli, che vengono per confeſſarsi, ma neppur moſtrino con cenno, o parole di aſcoltarli mal volentieri, anzi facciano sì, che li loro Penitenti ſappiano, che eſſi ſentono conſolazione, e piacere di ſimili fatiche per benefizio loro.

Per queſta cauſa, e acciocchè li Penitenti non ſi accuſino di non eſſersi confeſſati maſſime a tempi debiti, per non aver avuta commodità de' Confeſſori, ancorchè altrove ſiano chiamati ai Funerali, ed altri Offizj, di non intermettere, ſe non per cauſa neceſſaria il Confeſſionario nelli tempi, nè quali ſogliono eſſere più frequenti le Confeſſioni, ſpecialmente per otto, o più giorni avanti la Natività di Noſtro Signore, nella Quareſima, maſſime dal mezzo di eſſa fino all' Ottava di Paſqua, alcuni giorni al tempo de' Giubilei, ed altre Feſte, nelle quali ordinariamente il Popolo o tutto, o parte ſuole confeſſarſi.

8. Deſideriamo anche, che li Superiori de' Regolari avvertino a queſto, procurando, che nelli ſopradetti tempi ſia nelle loro Chieſe quel miglior numero di Confeſſori dotti, e timorati di Dio, e da Noi approvati, che ſia poſſibile.

9. Li Confeſſori Regolari, quando ſaranno chiamati a confeſſare infermi, ſe la neceſſità del tempo non perſuada altro, s' informino dal proprio Curato dello ſtato, e condizione dell' infermo, acciò poſſano attendere diligentemente allo ſcarico della coſcienza di quello, maſſimamente in quell' ultimo punto, dal quale grandemente dipende la ſalute, o perdizione eterna di quell' Anima, e se non avrà avuto il tempo di farlo prima; veda almeno di farlo doppo eſſa Confeſſione quanto prima, perchè e Lui, ed il Curato poſſano meglio ſodisfare ciaſcuno al loro offizio in ajuto ſpirituale di quell' infermo.

10. Il Confeſſore, che avrà amminiſtrato il Sagramento della Penitenza a qualche infermo ſia pronto a ſottoſcrivere la fede di averlo confeſſato, acciocchè i Medici non abbandonino la ſua cura, conforme alla Bolla di Pio V. di Santa Memoria, ovvero dalla negligenza loro in ſottoſcriverla, di ſcuſarſi dall' oſſervanza di detta Bolla.

11. Non confeſſi in Caſa dei Laici Uomini, o Donne di qualſivoglia qualità, ſe non in caſo d' infermità, ed in tal caſo confeſſando Donne tenga l'uſcio aperto, ſicchè poſſa eſſere veduto da quelli, che ſtanno nella ſtanza più vicina.

Fuori del Caſo ſudetto, non aſcolti mai le Confeſſioni delle Donne, ancorchè voleſſero ſolamente riconciliarſi, ſe non in Chieſa, e nelli Confeſſionali, nè prima che ſi levi, ne dopo che tramonti il ſole

In eſſi Confeſſionali ordinariamente aſcolti anco le Confeſſioni degli Uomini, che udirà in Chieſa.

12. Per queſto ſiano in tutte le Chieſe Confeſſionali corriſpondenti al numero de' Confeſſori, che ſogliono eſſere ordinariamente in ciaſcuna di eſſe.

Siano poſti detti Confeſſionali in luogo della Chieſa totalmente aperto, che da ogni parte ſi veggano, e ſe con queſto ſi può inſieme fare, che ſiano in luogo, dove abbiano qualche riparo, che mentre alcuno ſi confeſſa impediſca gli altri di accoſtarſi troppo vicino al Confeſſionale, ſi faccia, altrimenti dov' è queſt' abuſo farà uffizio del Confeſſore levarlo, con fare ſcoſtare le genti trop-

po

po vicine, prima che si metta a sedere nel Confessionale, ed anche mentre ascolta le Confessioni, se l' occasione lo ricercherà.

13. Deve il Confessore talmente ordinare, e regolare la sua intenzione nell' amministrare questo Sagramento, che non si muova per rispetto alcuno temporale, ma per sola gloria di Dio, e desiderio della salute delle anime: pertanto ogni volta che sarà chiamato, o si metterà a udire le Confessioni, alzando la mente al Signore Iddio indrizzi attualmente la sua intenzione a questo fine, considerando attentamente, che va a lavare quei Penitenti nel preziosissimo Sangue del Nostro Salvatore Gesù Cristo.

14. E perchè sono molti i pericoli nell' amministrare questo Sagramento, cioè o di errare nella decisione de' Casi, ed obblighi, che occorrono, o di dare il benefizio dell' Assoluzione a quelli, che ne sono indegni, ovvero di restare in qualche modo coll' anima sua macchiata, sentendo molte immondizie di altri; pertanto non deve mai il Confessore andare a udire Confessioni, che prima con alcuna breve orazione, secondo la commodità, non dimandi lume, e grazia al Signore di non commettere alcun errore, e di lavar talmente le macchie delle anime dell' altri, che non imbratti la sua. Insieme preghi per la vera conversione di quelli, de' quali è per udire la Confessione. Per questa causa ogni Confessore abbia scritto presso di se li versicoli del Salmo 50., ed orazione anticamente usata nella Chiesa, acciò avanti di confessare dica questa, o qualchè altra conforme alla divozione di ciascuno.

15. Vedendo, che alcuno, senza giusta causa lascia il suo Confessore ordinario, che era più atto ad ajutarlo nella via della salute, procuri con buon modo di rimandarlo ad esso, biasimando questa perniciosa negligenza, che hanno le persone di non eleggere un Confessore ordinario spirituale, ed intelligente, e la dannosa frequente mutazione di essi, perchè siccome i Medici corporali, che hanno pratica, e cognizione della natura, e complessione degli Infermi, non si mutano facilmente, perchè essi sanno meglio applicare li rimedj necessarj al suo male; così li Penitenti non devono lasciare quel Medico spirituale, il quale conoscendo li suoi bisogni, gli può applicare più opportuni, e più utili li rimedj.

16. Siano avvertiti di non ammettere alla Confessione quelli, che non verranno colla debita interiore, ed esteriore preparazione, ammonendoli con parole caritative, secondo la capacità di ciascuno, che vadino a prepararsi convenientemente, e poi tornino.

17 Niun Confessore dunque ascolti confessioni di Donne, che non siano vestite con abito modesto, come conviene alla riverenza di questo Sagramento, ed alla cognizione, e contrizione, colle quali ognuno deve andare a presentarsi innanzi al Tribunale, e giudizio del Signore, e come reo dimandargli misericordia, e perdono.

18 Ricercaranno con molta maggior diligenza la preparazione interiore, che è necessaria a quelli, che vengono a questo Sagramento, la quale preparazione consiste, in aver fatto buono, e diligente esame de' suoi peccati, e procurato di avere quel dolore, che giustamente si deve, con fermo, e risoluto proposito di sodisfare al passato, ed emendarsi per l'avvenire. Quelli dunque, ne'

ne' quali fcorgeranno, che non vi fia tal preparazione, cercaranno con ragioni farli capaci, che tornino, e fi apparecchino debitamente. Li fegni, per li quali fi potrà da principio conofcere, che vengono fenza la debita preparazione fono.

Se vengono alla Confeffione immediatamente partendofi da qualche occupazione temporale, fenza effere ftati qualche fpazio di tempo in orazione, ovvero fe fi vede, che non hanno alcuna cognizione de' peccati commeffi, ovvero fe fà il Confeffore certamente, che tuttavia perfeverino in efercizj illeciti, e che hanno in fe qualche peccato, ovvero occafione manifefta indottiva al peccato, ne hanno intenzione di lafciarla, o fe potendo reftituire la robba d' altri, non la reftituifcano.

19. Ha però d' avvertire il Confeffore, che quando vede, che i Penitenti hanno fatto dal canto loro qualchè diligenza per prepararfi a confeffarfi debitamente, e nondimeno per l' incapacità loro, o per altro non gli pare, che abbiano la neceffaria difpofizione, deve fupplire effo, procurando d' indurli alla contrizione de' fuoi peccati, con moftrare la bruttezza della colpa, la gravità di effa per effere contro Dio, l' infinito danno dell' eterna dannazione, che per effa s'incorre, e con quefto veda d' indurli, e difporli in modo, che di tutti, e ciafcun peccato mortale, fia almeno così attrito, che poffa ficuramente dargli l' affoluzione.

20. Oltre di quefto iftruirà diligentemente i Penitenti, fecondo il bifogno di ciafcuno, e maffime quelli, che di raro fi confeffano, della difpofizione, e modo di confeffarfi, inculcando l' importanza dell' integrità della Confeffione, e dell' altre circoftanze requifite ad effa.

21. E' fanta ufanza di far venire li putti, e putte, quantunque non paffino cinque, o fei anni ad uno ad uno innanzi al Confeffore, acciocchè comincino, ed a poco a poco vadino iftruendofi, ed introducendofi nella cognizione, e poi nell' ufo di quefto Sagramento; devono nondimeno i Sacerdoti effere avvertiti di non dare l' Affoluzione Sagramentale a quelli, ne' quali fi vede, che non hanno materia d' Affoluzione, nè tanto ufo di ragione, che fi poffa giudicare, che fiano capaci di quefto Sagramento, ed ufaranno particolare diligenza d' iftruire i putti, e putte, quando fono arrivati alli fette, e otto anni fecondo la capacità loro della neceffità, e virtù di quefto Sagramento, e del modo di venire ad effo.

22. Afcoltando il Confeffore le Confeffioni di alcuni putti, e putte, pervenuti all' età di dieci anni, li quali conofca capaci di prefto poter' effere abilitati a ricevere la fantiffima Communione, non lafci o che per negligenza fua, o de' Padri, e Madri procedano più oltre fenza godere di quefto fpirituale teforo, ma quanto prima diligentemente l' iftruifca delle cofe neceffarie, per potere degnamente ricevere il Santiffimo Sagramento, e degl' innumerabili frutti, che da effo fi cavano, e con quanta umiltà, riverenza, e purità di cofcienza fi deve ricevere, e doppo averli prima confeffati tre, o quattro volte, o gli amminiftri lui la S. Communione, e gliene faccia fede da efibire al Curato, o gli faccia la fede, che fono iftruiti, e idonei per riceverla, e li rimetta al Curato.

23. Nel principio della Confeffione, innanzi che il Penitente cominci a dire i fuoi peccati, deve il Confeffore, maffime con perfone rozze, ovvero

che rare volte si confessano, premettere alcune interrogazioni, per sapere meglio governarsi con lui, e sono.

Prima, se non conosce, che il Penitente sia di quelli, ch' egli ha facoltà di poter confessare, lo ricerchi di ciò, e trovando che non sia, lo rimetta a chi può confessarlo. E quando sia di quelli, e nondimeno non abbia cognizione del Penitente, lo interroghi del suo stato, condizione, professione, arte, o esercizio, che fà.

Gli domanderà quanto tempo è, che non si sia confessato, ricordandogli il grandissimo frutto, che si cava dal confessarsi spesso.

Se ha fatto la penitenza impostagli.

Se sa gli Articoli della Fede, e li Precetti del Signore, e della S. Chiesa, e non sapendoli, si regolerà conforme si dirà più a basso.

Se ha usato nell' esaminare la sua coscienza la debita diligenza, la quale deve essere stata tanta, quanta si suole mettere in un negozio importantissimo, essendo veramente tale l'andare a questo Sagramento. In questa occasione, secondo che vedrà essere bisogno, lo istruirà anche come debba fare l' esame della coscienza, per ridursi a memoria tutti li peccati commessi colle loro circostanze, cioè che vada tra se stesso discorrendo la sua vita, prima quanto alla diversità dell' età, cioè puerizia, gioventù &c. Secondariamente quanto alla diversità de' stati, ne' quali si sia trovato, come sarebbe prima che si maritasse, e poi nel matrimonio &c. Terzo quanto agli accidenti diversi di prosperità, e di avversità, di sanità, e d' infermità, li varj tempi, li diversi uffizj, che ha esercitato, le compagnie, che ha tenuto, li luoghi, Paesi, e case, dove è stato; in tutte queste cose ricerchi, se ha peccato col cuore, con la lingua, o con opere.

24. L' avvisi parimenti delle condizioni, che si ricercano alla buona confessione, dichiarandole colla maggior brevità, e facilità possibile, e potrà ridurre a quattro, o cinque più principali quelle sedici, che sogliono mettere li Dottori, comprese in questi versi.

Sit simplex Confessio, pura, fidelis,
Atque frequens, nuda, discreta, libens, verecunda
Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,
fortis, & accusans, & sit parere parata.

25. Gli domandarà, se sà d' essere incorso in qualche caso riservato, ovvero in qualche Scommunica, ovvero se sà di avere qualsivoglia altro impedimento, per il quale egli non lo possa assolvere, e trovando allora, e nel corso della Confessione tale impedimento, non proceda più oltre, ma avvisi il Penitente, che non può essere da lui assoluto, che gli è necessario presentarsi innanzi a chi sia da Noi data facoltà d' assolvere in simile caso, ma quando per qualche rispetto giudicasse il Confessore non convenire, che si presenti il Penitente, vada lui per la facoltà.

26. Avverta, che se trovasse il Penitente legato di qualche Scommunica, l' istruisca quanto sia grave la pena della Scommunica, e quanto pericolo sia perseverare in quella, e con quanta diligenza si deve fuggire, il che farà, mostrandogli gli effetti di essa.

In-

Interroghi, se sà alcun Eretico, o sospetto d' eresia, o altra simile cosa, quale abbia da denunziare, per vigore degli Editti dell' Inquisizione, e trovando, che abbia tale obligo, lo faccia sodisfare, e se avesse per colpa sua passato il termine, che si dà a fare dette Denunzie, e doppo avere avuto notizia del Eretico, o sospetto, lo faccia ancora procurare di avere licenza d' essere assoluto, per non aver denunziato a tempo.

27. Deve fare quelle interrogazioni delle Confessioni passate, che sono necessarie per conoscere, se fosse incorso in alcun caso, per il quale fossero state nulle, e però si dovessero reiterare, come sarebbe, se avesse scientemente tacciuto qualche peccato mortale, o divisa la Confessione, dicendo a un Confessore una parte de' suoi peccati, e ad un altro l' altra, ovvero se si fosse confessato, senza avere alcun dolore de' suoi peccati, o senza proposito di emendarsi, ovvero senza usare diligenza alcuna per ricordarsi de' peccati.

28. E perchè per il più si può usare molta negligenza in fare le Confessioni, come si deve, massime nel tempo, che la persona non vive in timor di Dio, ed ha pochissima, o niuna cura dell' anima sua, di modo che più tosto si confessa per una certa usanza, che per cognizione, ch' egli ha de' suoi peccati, e desiderio di emendarsi: ed in ogni caso per la grande utilità, che è di confessarsi generalmente, massime nel principio, che l' uomo si risolve di volersi da devero emendare, e convertire a Dio, esortino li Confessori, secondo la qualità delle persone a luogo, e tempo li Penitenti a fare una buona Confessione generale, acciocchè per mezzo di quella rappresentandosi dinnanzi agli occhi tutta la vita passata, si convertino con maggior fervore a Dio, e sodisfaccino con questa a tutti li difetti, che fossero intervenuti nelle Confessioni passate.

Finite le dette interrogazioni, che sono come preamboli preparatorj alla Confessione, induca in ogni modo il Penitente, che esso dica prima tutti li suoi peccati, de' quali si ricorda.

29. Il che fatto, e trovando per lo più, come suole accadere, che il Penitente abbia di bisogno di essere interrogato, acciocchè per mezzo delle interrogazioni intenda molte cose, ch' egli si sarà scordato, o avrà confusamente detto, avvertendo di domandar sempre il numero de' peccati mortali commessi, di modo che sebbene il Penitente non li saprà precisamente riferire, nondimeno gli faccia dire poco più, o poco manco quel numero, che pensa essere più appresso alla verità. Proceda in queste interrogazioni con ordine, cominciando dalli Comandamenti del Signore, ai quali sebbene si possono ridurre tutti li Capi, delli quali si deve interrogare, nondimeno con persone, che vengono di raro, è bene discorrere ancora per li sette peccati Capitali, cinque sentimenti, Precetti della Chiesa, ed opere della Misericordia.

30. Deve essere il Confessore prudente, usando particolar diligenza in dimandare di quei peccati, ne' quali l' uomini dello stato, nel quale è il Penitente, sogliono per lo più incorrere.

E nei peccati carnali insieme con la prudenza deve usare molta cautela in non cercare altro, quando avrà inteso la specie del peccato, e le circostanze grandemente aggravanti.

31. Per questa causa il Confessore deve essere istruito, quali sono le circostanze, che mutano la specie del peccato, o che grandemente l' aggravano, pe-

rocchè queste due sorta di circostanze necessariamente si devono spiegare nella Confessione, e sopra di che potrà ricorrere alle Somme, dove si dichiarano in quel verso.

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.

32. Sia particolarmente cauto, ed avvertito nel modo d' interrogare donne, e putti, acciò non gl'insegni quel che non sanno, e si sforzi di usar parole, che non offendino le orecchie del Penitente, guardandosi, mentre che confessa, di non far atto, ne gesto alcuno, per il quale qualche circostante si potesse accorgere di gravezza di peccato nella persona, che ha innanzi, ed anche per non spaventare il Penitente, di modo che per questo tacesse qualche altro grave peccato, anzi gli faccia animo a confessare ogni enorme, e brutto peccato.

33. Il Confessore, che ha qualche privilegio, facoltà, ed autorità di commutare li voti di quelli, che si confessano, non li commuti, se non in altre opere pie maggiori, e più grate a Dio, o almeno uguali, avendo diligente riguardo alle spesse fatiche, ed altre incommodità, che avrebbero patito, se avessero adempiuti i lori voti. Se hanno facoltà da Giubilei, o Privilegj per Lettere Apostoliche di assolvere da peccati, benchè enormi, e pene, o Censure Ecclesiastiche, siano avvertiti, che non possono però dispensare con quelli, che saranno incorsi in Irregolarità, salvo se nelle Lettere Apostoliche non si fa di questo espressa menzione.

34. Acciocchè li Confessori siano istruiti di non dare il benefizio dell' Assoluzione a quelli, che veramente ne sono indegni, come per inconsiderazione, e negligenza, o altra causa spesso accade, d'onde nasce, che molti perseverano lungo tempo nelli medesimi peccati con mirabile rovina dell' Anime loro, per questo abbiamo con il parere di molti Teologi Secolari, e Regolari di varie Congregazioni notato qui abbasso quello, che si deve osservare dalli Confessori in alcuni casi più frequenti; però siano essi avvertiti di governarsi in assolvere, o nò, in questi infrascritti casi, nel modo, che si dirà.

35. Perchè adunque ognuno, che sia pervenuto all' uso della ragione è obligato sotto pena di peccato mortale di sapere tutti gli Articoli del Simbolo Apostolico, quali sono almeno in quanto alla sostanza, li Commandamenti di Dio, e della S. Chiesa, che obligano a peccato mortale, e communemente si sogliono insegnare nelle Scuole della Dottrina Cristiana, per questo trovando il Confessore, che il Penitente non sappia le sopradette cose, se non sarà disposto ad impararle quanto prima, non deve assolverlo, ma quando si esibisca pronto di farlo, se altre volte essendo stato ammonito dal Confessore, o sia l'istesso, o altro, o dal suo Curato in particolare ad impararle (di che avvertisca d' interrogarlo) differisca l'Assoluzione fino a tanto che in qualche modo sodisfaccia, ma non essendo stato di ciò avvisato, lo assolva, dandogli prima quella istruzione delle sopradette cose, che gli fosse necessaria, per essere allora capace dell' Assoluzione.

Trovando Padri, e Madri di Famiglia, che non usano diligenza di far imparare le sudette cose a quelli, che sono sotto alla lor cura, e non le sanno o siano figliuoli, e figliuole, o Servitori, e Servitrici, del che avvertiranno d' interrogarli particolarmente, o non procurino, che osservino li Precetti di Dio Signor Nostro, e della S. Chiesa, o veramente quello, ch'è peggio, impedischi-

dischino ad osservarli, come fanno quelli, che tengono tanto occupati li Servitori, e Servitrici, che in un certo modo li mettono in necessità di lavorare per li proprj bisogni le Feste, e che non gli danno tempo, che conforme al precetto della Chiesa possano udire la Messa, o che senza sapere quali della sua Famiglia hanno legittimo impedimento, gli danno, o lasciano dare indistintamente da cena in casa sua in tempo di Quaresima, o nell'altri giorni di digiuno, o gli danno avanti l'ora debita in tali giorni la mattina da desinare, o che non li ammoniscano, e correggono quando trasgrediscono essi Precetti, e quando li Servitori sono incorrigibili, e scandalosi non gli danno licenza da Casa sua.

36. In tutti questi casi, se non promettono di sodisfare realmente a quello, che sono tenuti, e di emendarsi di sua negligenza usata nella cura della sua Famiglia nelle sudette cose, non li assolverà; ma promettendo di farlo, se non saranno più stati ammoniti dal Confessore, o Curato nel modo, che si è detto di sopra, li potrà assolvere, e se sono stati ammoniti più volte, nè si sono in modo alcuno corretti, differisca di dargli l'Assoluzione, finchè abbiano dato principio, e veri segni, e prova per qualche tempo dell'emendazione.

Il medesimo modo osservi con quelli, che nelli giorni di Festa perseverano in lavorare, e vendere, o fare altre cose proibite.

L'istesso osservi con quelle persone, le quali nel superfluo ornamento del corpo, e pompa peccano mortalmente.

37. E perchè sono ridotte le pompe di questi tempi nel maggior colmo, che possono essere, e in buona parte per colpa, e negligenza de' Confessori, li quali senza considerazione alcuna, e forse senza farne coscienza alli Penitenti, gli assolvono, si metteranno distintamente li casi, nelli quali le Persone per le superflue pompe, ed ornato, peccano mortalmente, acciocchè poi nell'assolvere si regolino secondo gli avvisi dati di sopra.

Quando dunque usano pompe, e si ornano a fine di peccato mortale, peccano mortalmente.

O quando per simili ornamenti trasgrediscono, o fanno, che altri trasgrediscano qualche Commandamento di Dio, o della Chiesa, come saria lavorando le Feste, o facendo lavorare, o lasciando la Messa, o facendola lasciare per ornarsi, o essendo causa, che il Marito, o altri, a quali spetta di mantenerla, spendano più di quello, che portano le sue forze, onde sappia, e debba ragionevolmente sapere, o dubiti probabilmente, che per questo nascano odj, e dissidj in casa, il Marito, o altri sudetti bestemmino, facciano guadagni, o contratti illeciti, cessino colpevolmente da elemosine debite, a sodisfare legati pii, o altri debiti, quali sono obligati, o ritengono, o differiscono la mercede debita agli Operarj, o facciano nuovi debiti, che poi non possono a suo tempo pagare, dalle quali cose ne siegue danno del Prossimo, non possono collocare le Figliuole in Matrimonio, quando sono in età conveniente, il che suole partorire per lo più grandi inconvenienti, o ne nascano, o siano per nascere altri simili peccati, che si vedono seguire communemente per la soverchia pompa, ed ornato, nelli quali con l'usare dette pompe, ed ornato è peccato mortale.

E perchè è quasi impossibile quando una persona sfoggia più di quel che portano le sue facoltà, che non conosca, o possa, o debba conoscere che non seguano, o abbiano a seguire simili peccati, si può quasi fare universale giudizio, che

che tali ſiano in peccato mortale, ſe dalla diligente diſcuſſione, che farà il Confeſſore col Penitente non gli coſterà del contrario per qualche particolar cauſa.

Pecca anco mortalmente la perſona nel modo dell'ornarſi, quantunque la ſpeſa non paſſi lo ſtato, e facoltà ſua, come ſe l' ornato è indottivo da ſe a laſcivia, o veramente per commune interpetrazione degli uomini, ovvero ſe quantunque non ſia indottivo da ſe, nondimeno s' accorga, o dubiti probabilmente, che per occaſione di tal modo di ornamento non uſato communemente dalle perſone probe del ſuo ſtato, qualche perſona ſi muova ad amarla inoneſtamente, o ſi nutriſca in queſto peccato, e tuttavia fà niuna, o poca ſtima della ſalute ſpirituale del ſuo Proſſimo, qual vede rovinare in queſto ſuo ſtraordinario ornato, e perſeverare pure in eſſo, ovvero quando è fatto tale ornamento con intenzione di moſtrare varj effetti d' amore inoneſto, e dar ſegno di eſſi con veſtire varj colori, o in altro modo.

38. Avverta ancora, che non ſolo non poſſono aſſolverſi quelli, che veramente non hanno ferma deliberazione di laſciare il peccato mortale, ma ne anco quelli, che ſebbene dicano di deſiderare di laſciarlo, nondimeno affermano, che gli pare, che non lo laſciaranno, ſe queſti tali non vogliono pigliare quelli rimedj, senza li quali il Confeſſore giudica, che torneranno al peccato. Si differiſca ancora l' Aſſoluzione finchè ſi veda qualche emendazione a quelli, i quali quantunque dicano, e promettono di laſciare il peccato, nondimeno il Confeſſore giudica probabilmente, che non lo laſciaranno, come ſono alcuni uomini ſpecialmente giovani oziosi, che il più del tempo ſtanno in profeſſione di giuochi, crapole, amori, peccati carnali, beſtemmie, parole diſoneſte, mormorazioni, odj, detrazzioni, e vengano ſolamente gli ultimi giorni di Quareſima a confeſſarſi, e quelli, che molto hanno perſeverato, e ſono radicati nelli medeſimi peccati, nè hanno fatto diligenza alcuna per emendarſi.

39. Non ſi poſſono parimente aſſolvere quelli, che non hanno viva riſoluzione di laſciare inſieme colli peccati mortali le occaſioni di eſſi.

E perchè è di molta importanza, che li Confeſſori intendano bene queſto, però a iſtruzione loro ſi ſpiegherà più diffuſamente.

Chiamanſi occaſioni di peccato mortale tutte quelle coſe, le quali danno cauſa di peccare, o perchè da ſe ſteſſe ſono indottive al peccato, o perchè il Confitente è ſolito in quelle a talmente peccare, che ragionevolmente deve il Confeſſore giudicare, che per il ſuo mal'abito ne anco per l'avvenire ſi aſterrà, ſe in quelle occaſioni perſevererà.

Nel primo ordine di occaſioni, cioè quelle, che di natura ſua ſono indottive al peccato, ſono il far profeſſione di giuoco di Carte, o Dati, ovvero tener Caſa apparecchiata a queſt' effetto per altri, tenere in caſa, o a ſua requiſizione la perſona, colla quale ſi pecca, o in altro modo coabitare ſeco, perſeverare nelli ragionamenti, e ſguardi, converſazioni, pratiche, amor laſcivo, e altri generi.

Eſſendo dunque il Penitente involto in alcuna di queſte occaſioni, o altre a queſte ſimili, ſe la detta occaſione è tale, che ſia in eſſere, come tenere le Concubine, o ſimili, non deve il Confeſſore aſſolverlo, ſe prima attualmente non laſcia l'occaſione; nell' altre occaſioni, come profeſſione di giuochi, ſguardi, converſazioni, geſti &c. ſe non promette di laſciarla, e quando anche

pro-

prometta, se avendo promesso altre volte, nondimeno non siasi emendato, differisca l' Assoluzione fintanto che veda qualche emendazione.

40. E perchè può accadere tal caso, che il Penitente con tutti li ricordi, e modi, che gli vengono proposti dal prudente, e zelante Confessore veramente non possa lasciare l' occasione senza pericolo, o scandalo, deve il Confessore servirsi di questi rimedj.

Primieramente differisca l' Assoluzione fintanto, che veda certa prova di vera emendazione; e se non potesse differire l' Assoluzione senza pericolo di qualche infamia del Penitente, e veda in lui tali segni di contrizione, e tal disposizione, e prontezza a ricevere i rimedj, che il Confessore giudicarà necessarj, perchè si emendi, deve proporgli quelli, che gli parranno più opportuni, come per esempio, che non si trovi solo a solo con tal persona, assegnargli orazioni, qualche macerazione di carne, e sopra tutto le frequenti Confessioni, e altre cose simili, quali se esso accettarà, il Confessore potrà assolverlo.

E se doppo questa diligenza fatta da lui, o da altro Confessore precedente, non si sarà emendato, non gli dia l' Assoluzione, finchè attualmente non abbia levata l'occasione, o non parrà altrimenti a Noi, da cui faccia ricorso in tale occasione, conferendo con noi il caso, senza scoprire le persone.

41. Occasioni di peccato mortale nel secondo ordine, cioè per rispetto della persona, sono quelle cose, le quali benchè siano in se lecite, nondimeno ragionevolmente si giudica, che il Confitente tornerà alli medesimi peccati, che già in quelle ha commesso, se in esse perseverarà, come per il passato ha fatto. Tali a molti sogliono essere, per la corruttela del Mondo, la Milizia, il Magistrato, l'avvocare, il procurare, e altri simili esercizj, nelli quali l'uomo, ch' è abituato a peccare spesso mortalmente in bestemmie, furti, ingiustizie, calunnie, odj, fraudi, spergiuri, ed altre simili offese di Dio, sà, che perseverando in tali esercizj gli ocorreranno le medesime occasioni, nè vi è ragione di pensare, che egli abbia ad essere più forte contro il peccato, che nel passato sia stato, e conseguentemente ritornarà agli stessi peccati.

Però tali devono, come dice S. Agostino, o lasciare l' esercizio a loro pericoloso, o almeno non esercitarlo, senza licenza, e ubbidienza di un buono, e intelligente Sacerdote, il quale non deve assolvere l' uomo in tale stato, se ha opinione ragionevole, che sia per ritornare alli medesimi peccati, quando perseveri nella medesima occasione; però deve far prova della sua emendazione per alcun tempo; ed in questo si deve aprire gli occhj, tanto più, quanto che il difetto in questa parte dei Confessori, fa, che in quasi tutte le Arti, ed esercizj regnino molti abusi, e peccati gravissimi, senza li quali pare, che oggidì molti non sappiano esercitare anco le cose stesse giustissime,

Nel consigliare, avvocare, e procurare, si serve alla malignità de' Clienti, ed all' ingiustizia contro la propria coscienza.

Nella Milizia alle regole di quella, agli odj, ed omicidj, a professione di giuochi, alla bestemmia, alla rapina, alle meretrici.

Nella mercanzia all' usure, alle fraudi delle robbe in mischiare, e dare la trista per la buona, o vendere per più quello, che vale manco, in pergiurare facilissimamente, in fraudare li Dazj, ed altri peccati.

42. Molti Artigiani s'occupano così la Festa, come il dì del lavoro, talchè

che mai si danno al culto Divino, ne ascoltano la parola di Dio, ed al medesimo modo occupano la sua famiglia.

E così si trovarà, che molti in tali esercizj sono continuamente vissuti in peccato mortale, li quali non si devono stimare capaci dell' Assoluzione, senza prima usare diligenza di liberarsi dalle occasioni, o farli più forti.

43. Anzi usando il Confessore di maggior diligenza, trovarà forse, che alcuni di questi tali mai si sono ben confessati, e ritrovando, che veramente sia così, dovrà mostrargli, che perciò devono oltre la prova di reale emendazione, o il scostarsi dall' esercizio a lui pericoloso, confessarsi generalmente, e usare rimedj forti per la sua salute.

44. Molto più dovrà essere avvertito il Confessore in quella sorta d'esercizj, ed operazioni, le quali non hanno seco alcuna necessità, ed utilità; e se non sono in quella prima sorta d' occasioni per se indottive al peccato mortale, e conseguentemente da lasciarsi ordinariamente da ogni sorta di persone, nondimeno inclinano al male, e tirano molto facilmente, e spesse volte l'uomo a diversi peccati mortali, come sono l' andare a balli, il conversare con bestemmiatori, bravi, ed altre compagnie, il frequentare le taverne, e l'oziosità, e simili cose; per occasione delle quali, essendo solito l' uomo a peccare mortalmente, non deve essere assoluto, se prima non le rinunzia, e promette d' astenersene, e lasciare realmente detta occasione, e se pure parerà al Confessore di poter veramente credere la prima, o seconda volta alla promessa, che fà il Penitente di lasciare detta occasione, potrà con essa promessa assolverlo, ma più oltre non lo faccia, anzi differisca l' assoluzione, fino che veda l' attuali prove, che sia levato fuori di questa occasione.

45. Si guardarà ancora il Confessore di assolvere quelli, che esercitano contratti nominatamente proibiti, o che altrimenti sono manifestamente illeciti, se prima non li rescindono, e fanno la debita sodisfazione, e se li Contratti sono dubbiosi, se il Penitente darà sufficiente cauzione di stare a quello, che sarà deciso, lo potrà assolvere, ed ammetterlo alla Communione.

46. Ne anco assolva, neppure in virtù di qualche Giubileo quelli, che non hanno notificato quello, che fanno di cose, che siano stati ammoniti di notificare per pubblico Editto, o Monitorio Papale, o Episcopale, se prima non fanno la notificazione, e sodisfazione a tutto quello, che siano obligati per il danno, che fosse seguito per non avere notificato.

47. Non assolva innanzi la debita restituzione, e sodisfazione quelli, che hanno di ciò qualche obligo, potendo farlo: eccettuando quelli, che sono in grave, e pericolosa infermità, alli quali però comandi, ed incarichi, che quanto prima sodisfacciano.

48. Usato che avrà il Confessore le sopradette diligenze, se non avrà trovato impedimento alcuno, per il quale debba negare, o differire l' Assoluzione, faccia che il Penitente conchiuda la Confessione, chiamandosi in colpa di tutti li peccati confessati, ed altri, che con parole, pensieri, ed opere, ed omissioni ha commesso, de' quali non si ricorda.

Il che fatto, mostrandogli il Confessore la gravità de' peccati, discendendo, massime se è persona, che di rado si confessi, a quelli, ne' quali trovarà più involto il Penitente, gli darà quei rimedj contro detti peccati, che gli parran-

ranno più spedienti, nel che gioverà, che il Confessore abbia famigliare quel libretto intitolato = *Methodus Confessorum* = ovvero *Directorium Confessorum* =

Di più se sarà il bisogno, gli ordinarà, che sodisfaccia restituendo o robba, o fama, o onore, che avesse tolto al Prossimo, e data la salutare Penitenza conforme a quello, che a basso si dirà, l'assolverà.

49. Se per sorte il Penitente fosse incorso in qualche Censura, dalla quale egli lo possa assolvere, deve premettere detta Assoluzione a quella de' peccati, ed è bene sempre premetterla a cautela in quanto egli può, ed il Penitente n' avesse bisogno.

Molto meno s'ingeriranno dall' assolvere dai Casi contenuti nelle riserve degl' Ordinarj, nè altri riservati alla S. Sede Apostolica.

50. Ed acciocchè tutti osservino la medesima formola di assolvere, usino quella, che nel Rituale è registrata, avvertendo di non lasciare le parole, nelle quali consiste la forma dell' Assoluzione, cioè = *Ego te absolvo* =

51. Nell' ingiungere la sodisfazione, e penitenza deve il Confessore essere circospetto acciò non le imponga tanto leggiere, che la potestà delle Chiavi ne venga in disprezzo, e che esso non partecipi de' peccati d' altri, ne meno tanto gravi, o lunghe, che li Penitenti o ricusino di eseguirle, o accettandole, non l' eseguiscano poi intieramente.

52. Pertanto deve il Confessore sapere li Canoni Penitenziali, perciocchè quantunque si possano, e si debbano moderare ad arbitrio di prudente, e discreto Confessore, secondo la costituzione del Penitente, o la qualità, e diversità delle persone, ed altre circostanze, nondimeno è bene sempre guardare li suddetti Canoni, ed a quelli, come a regole, conformarsi a quanto giudicherà spediente, e quantunque il Confessore non imponga la penitenza del Canone antico, dovrà nondimeno spesse volte manifestarla al Penitente, per indurlo a maggior contrizione, e ad eseguire tanto più prontamente la minor penitenza, che gli sarà stata ingiunta, cavando utilità dalla benignità, che oggi usa seco la santa Chiesa, in mitigare il rigore dell' antica disciplina Ecclesiastica.

Procuri, che le soddisfazioni corrispondano a peccati, come imponendo per li peccati carnali digiuni, vigilie, peregrinazioni, cilizj, ed altre simili cose, che possono macerare, e mortificare la carne. Per il peccato dell' Avarizia, oltre le debite restituzioni imponga elemosine conforme alla facoltà di ciascuno.

Alla superbia, ed altri peccati spirituali, conviene l' orazione, colla quale umiliandosi innanzi a Dio, si acquista forza, e vigore per resistere a simili peccati.

Alla negligenza d' imparare le cose Cristiane, gl' imponga d' ascoltare le Prediche, e andare almeno per certo tempo alle scuole della Dottrina Cristiana.

Agl' indevoti, e tiepidi nelle cose della salute propria, gl' imporrà il visitare le Chiese, e frequentare l' orazione.

Alli Bestemmiatori particolarmente imponga grave penitenza secondo la qualità della colpa, conformandosi alla disposizione de Sagri Canoni, Decreti de' Pontefici, e Concilio Lateranense.

53. Deve però il Confessore usar prudenza, avendo riguardo alla qualità delle Persone, non imponendo elemosine a poveri, nè ordinariamente a quel-

 li,

li, che colle proprie fatiche si guadagnano il vivere, digiuni, ed avendo il medesimo riguardo nelle altre penitenze.

54. Avverta di non assolvere pubblici, e scandalosi peccatori senza ingiungere penitenza proporzionata al suo errore, acciocchè colla correzione loro sodisfacciano allo scandalo dato in conformità del Concilio di Trento.

55. Perchè sia più libero il Confessore a fare gl' uffizi, che deve col Penitente, ed abbia con esso più autorità in tutte le cose, che gli ordinerà per la salute di esso, fugga non solo ogni avarizia, ma anche ogni minima sospezione di essa.

Particolarmente non domandi, neppur con cenni, danari, o altra cosa nelle Confessioni, ne per occasione di esse, non solo con parole, ma più tosto colli fatti dia ogni testimonio d' abborrire simili cose.

Ingiungendo al Penitente penitenza di far dir Messe, non l' applichi direttamente, ne indirettamente nè a se, nè alla sua Chiesa, o Monastero. Il medesimo osservi nelle sodisfazioni, che gli occorrerà di fare per occasione di Debiti incerti, per commutazione di voti, o simili altre cose.

Nemmeno pigli danari, o altre cose da restituire, eccetto se la necessità, per non iscoprire il Penitente, lo ricercasse, ed in tal caso procuri una poliza di ricevuta da colui, al quale avrà fatta la restituzione, e la consegni al Penitente, e in tutto ciò procederà di maniera, che fugga ogni ombra, ed apparenza di avarizia.

56. Guardisi sopra tutto il Confessore di non scoprire nè con parole, nè con segni in qualsivoglia maniera il peccato, o il Peccatore, o alcuna delle circostanze della persona, colla quale il peccato è stato commesso, e finalmente cosa alcuna sentita in Confessione, per la qual cosa si possa in qualsivoglia modo venire in notizia di qualunque *etiam* minimo peccato confessato. E quando gli occorerà dimandar consiglio per sapere la risoluzione di qualche Caso, che gli sia occorso in Confessione, sia molto avvertito di farlo con persone, ed in modo, che non si possano accorgere qual sia la persona.

E per questo è bene, che in tutto si astenga di parlar con altri di peccati uditi in Confessione, e parlandone per qualche bisogno coll' istesso Penitente, non lo faccia senza sua licenza in altro modo, che in atto di Confessione sotto il medesimo sigillo

57. Essendo il Confessore ricercato dal Penitente, che gli faccia fede d' averlo confessato per poterla esibire al suo Curato, la faccia nella forma infrascritta.

A dì . . . del Mese di . . . dell' Anno . . .
Ho amministrato il Sagramento della Penitenza
a . . . . abitante nella Parrocchia di . . . . . .

58. Per maggiore istruzione del modo, che hanno a tenere li Confessori nell' ajuto dell' Anime di quelli, a quali avranno amministrato il Sagramento della Penitenza, acciocchè possano perseverare, e far progresso nella grazia ricevuta, abbiamo notato l'infrascritti ricordi. Devono li Confessori conforme all' obligo de' buoni Padri Spirituali pigliare speciale assunto d'istruire, ed incamminare nelle virtù Cristiane, e nella vita spirituale tutti i loro Penitenti, ma principalmente quelli, da quali saranno stati eletti per loro Padri Spirituali, alli quali ordinariamente facciano ricorso per Confessarsi, e consigliarsi nei dubj, ed occorrenze della loro salute. Pro-

Procurino dunque di confermare in tale ſtato i loro Figliuoli Spirituali, che siano veramente coſtanti nel proposito di non offendere la Maeſtà di Dio mortalmente, e abbiano fervente, e vivo desiderio di ſempre conformarsi alla ſua ſantiſſima volontà. Per queſto gl' iſtruiranno del fine, per il quale è ſtato creato l' uomo, e tutte le altre coſe, cioè di ſervire, ed obbedire a Dio in queſta vita, e nell' altra goderlo eternamente, e che però loro devono avere animo di adoprare, o laſciare tutte le cose tanto quanto gli poſsano ſervire a conſeguire queſto fine, o impedire da esso, e facciano, che a queſto abbiano indirizzato ſe ſteſſi, e le loro operazioni insieme con tutto quello, che hanno in queſto Mondo.

Di modo che nel vivere, nel veſtire, nel converſare, nel negoziare, ed in tutti gli altri eſercizj, ſi governino di modo, che siano apparecchiati di moderare, e regolare, o di laſciare qualsivoglia delle ſudette coſe in quello, che il ſuo Padre ſpirituale giudicherà essere necessario per la ſalute, il quale considerato lo ſtato, e qualità di ciaſcuno gl' incamminerà conforme adesso ſtato al ſopradetto fine.

Gl' iſtruiſcano nel modo di orare ſecondo la capacità di ciaſcuno, accoſtumando tutti, che facciano almeno due volte orazione, cioè la mattina quando ſi levano, e la ſera quando vanno a letto.

59. Oltre l' eſortargli a ſentire ogni giorno Messa, ed andare le Feſte alli Divini uffizj, e particolarmente quelli, che ſaranno capaci, così Uomini, come Donne, inſegnare il modo di fare orazione mentale, agli altri moſtrare come debbano dire divotamente il Roſario, o la Corona, ovvero l' Offizio della Madonna, ovvero li ſette Salmi Penitenziali, e altre ſimili orazioni, inducendo però generalmente tutti i ſuoi figliuoli ſpirituali a fare l' eſame di coſcienza, per il quale ſarà a propoſito, che piglino il tempo della ſera a fare inſieme con tutta la Famiglia orazione.

Gli eſortino alle frequenti Confeſſioni, e Communioni, e vedano di ridurgli ſecondo il conſiglio di S. Agoſtino, che ogni Domenica ſi communichino, o quando trovaſſero alcuno, che non foſſe diſpoſto a far queſto, cerchino di diſporlo pian piano, eſortandolo prima a confeſſarſi, e communicarſi le Feſte principali dell' Anno, cioè la Paſqua, la Pentecoſte, l' Aſſunzione della Madonna, tutti i Santi, il Natale, e la Domenica prima di Quareſima, per prepararſi al ſanto digiuno Quareſimale, e di poi accreſcendogli alcuni giorni, lo riduca a confeſſarſi ogni Meſe, il che fatto che avrà, ſarà facile di ridurlo alla Communione d' ogni otto giorni.

Abbiano particolar cura, che ſpendano li giorni delle Feſte in onore, e ſervizio del Signore. Per queſto gl' indurranno ad entrare in alcuna di quelle Compagnie, che hanno per iſtituto particolare di ſpendere li giorni della Feſta in orazione, ed eſercizj di opere pie. Tengano particolar conto, ſe ſono Padri, e Madri di Famiglia, che governino le loro Caſe ad onor di Dio, e particolarmente abbino cura, che li loro Figliuoli vadano alla Dottrina Criſtiana, e di condurli le Feſte ſeco alle Prediche, Veſpri, Lezioni ſpirituali, e gl' incamminino ſulla via del confeſſarſi, e communicarſi ſpeſſo.

Procurino, che ſe hanno Moglie, la tirino anch' eſſa alla frequenza de' Sagramenti, ovvero ſe le Figliuole ſpirituali hanno Marito, facciano il mede-

 ſimo,

ſimo, ricordandogli quello, che S. Paolo dice, che il buon marito molte volte guadagna la moglie a Criſto, e ſpesse volte la moglie guadagna il marito.

Faccianocom prare a quelli, che ſanno leggere, e hanno il modo, alcuni libri ſpirituali, e divoti, quali leggano, e facciano leggere inſieme colla ſua Famiglia la ſera, maſſime li giorni delle feſte, ed a queſt' effetto ſono buone le Vite de Santi Padri, il Gerſone dell' imitazione di Criſto, le Opere di Fr. Luigi di Granata, gli Eſercizj di vita ſpirituale, ed il Roſario di D. Gaſpare Loarte, la prattica dell' Orazione Spirituale del Padre Fr. Mattia Cappucino, ed altri ſimili.

60. Inculcheranno ſpeſſo a Ricchi, che ſono diſpenſatori di Dio delle ricchezze, che hanno, che ſebbene poſſono ſoſtentare con eſſe e mantenere lo ſtato, e grado loro, devono però farlo criſtianamente, e modeſtamente, ſicchè non ſolo non ſpendano in queſto più di quello, che portano le ſue forze, ma più toſto meno, conforme anche a quello che hanno conoſciuto, ed inſegnato ſino i Gentili.

Che hanno grande obligo di fare elemoſine, avvertendoli, che per non errare in precetto di tanta importanza, ſi regolino col conſiglio di perſone ſpirituali, ed intelligenti.

E finalmente, ſecondo lo ſtato, e condizione di ciaſcun ſuo figliuolo ſpirituale, a tutti daranno quelli ricordi, ed ajuti, che giudicaranno neceſſarj acciò ſi conſervino, e creſcano nella via del Signore.

N U M E R. XXVII.

Preces dicendæ a Confeſſario antequam
Pænitentiæ Sacramentum adminiſtret.
Ex Act. Eccl. Mediol. part. 4. *Inſtruct.*
Pænitential. pag. 434. 1.

℣. COr mundum crea in me Deus = ℟. Et Spiritum rectum innova in viſceribus meis.
℣. Ne proiicias me a facie tua. ℟. = Et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me.
℣. Redde mihi lætitiam ſalutaris tui. ℟. = Et ſpiritu principali confirma me.
℣. Docebo iniquos vias tuas. ℟. Et impii ad te convertentur.
℣. Libera me de ſanguinibus Deus, Deus ſalutis meæ. ℟. Et exaltabit lingua mea juſtitiam tuam.

O R A T I O.

Domine Deus Omnipotens propitius eſto mihi peccatori, ut digne poſſim Tibi gratias agere, qui me indignum propter magnam tuam miſericordiam Miniſtrum feciſti officii Sacerdotalis, & me exiguum humilemque mediatorem conſtituiſti ad orandum, & intercedendum apud Dominum Noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum pro peccatoribus, & ad pœnitentiam revertentibus; ideoque Dominator Domine, qui omnes homines vis ſalvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, qui non vis mortem peccatorum, ſed ut convertantur, & vivant,

vant, fuscipe orationem meam, quam fundo pro Famulis, & Famulabus tuis, qui ad pœnitentiam venerunt, ut des illis spiritum compunctionis, resipiscant a Diaboli laqueis, quibus adstricti tenentur, ut ad te per dignam satisfactionem revertantur. Per eumdem Dominum Nostrum &c. Da mihi Domine sedium tuarum assistricem sapientiam (1).

NUMER. XXVIII.

Tabella Casuum Reservatorum
Illmo, & Rmo Dno Episcopo Amerino
Loco alterius Tabellæ Episcopi D. Antonii Mariæ Graziani.

1. MAleficia, Incantationes, sortilegia, & quælibet superstitio cum expressa, vel tacita Dæmonis invocatione, sive cum Sacramentorum, vel Sacramentalium abusu absque errore in intellectu. Nam cum errore reservatur Summo Pontifici.

2. Blasphemia Hæreticalis in Deum, B. Virginem, & Sanctos, absque errore in intellectu; etenim cum errore reservatur Summo Pontifici.

3. Percussio in Patrem, & Matrem inflicta, etiam levis, dummodo sit injuriosa.

4. Homicidium voluntarium, tam quoad occidentem, quam quoad mandantem, vel opem seu consilium dantem.

5. Procuratio Abortus tum opere, tum consilio, etiam effectu non sequuto. Nam Abortus fœtus animati studiose procuratus, effectu sequuto, est Casus nobis reservatus, cum adnexa Excommunicatione ipso facto incurrenda, ex Const. Gregorii XIV., incipien. = Sede Apostolica = 31. Maii 1591., moderantis Constitutionem Xisti V. Ideo ad hujusmodi casum absolvendum requiritur nostra specialis licentia, & ad hunc effectum non sufficit generalis omnium reservatorum remittendorum concessio.

6. Detinentes secum Infantes in lecto, antequam Annum compleverint sine arcula, vel repagulo, vel alio sufficienti instrumento pro cauthela, & arbitrio Confessarii relinquitur decernendum quodnam repagulum sufficiens sit ad impediendum suffocationis periculum.

7. Quælibet inhonesta allocutio etiam per folia, litteras, & internuncios cum Monialibus, Novitiis, & Puellis intra Clausuram existentibus, nec non quilibet Actus illas ad turpia alliciens, & seducens = Casus hic adnexam habet Excommunicationem nobis reservatam, ideo ad absolvendum non sufficit generalis, sed specialis requiritur nostra licentia.

8. Bestialitatis peccatum.

9. Nefandum Sodomiæ tam activæ, quam passivæ crimen consummatum inter Personas tam ejusdem Sexus, quam diversi.

10. Incestus in primo, & secundo gradu consanguinitatis, tam in linea recta, quam in transversali, & in primo affinitatis gradu, atque inter Personas Spirituali cognatione conjunctas = Quotiescumque conceditur facultas absolvendi ab Incestu, seu Copula cum Conjunctis, intelligitur, ubi opus est, etiam con-

(1) Sap. 9. 4.

concessa facultas dispensandi ad jus petendi debitum, de quo Pœnitentes Confessarius admoneat.

11. Stuprum Virginis cum violentia, vel dolo.

12. Copula carnalis inter Sponsum, & Sponsam ante contractum Matrimonium coram Parocho, & Testibus; eorumque conversatio per accessum unius ad alterum ultra tres vices; nec non consensum, seu permissio ad eamdem directe, vel indirecte facta a Parentibus, seu aliis, quorum curæ credita est sponsa = Parocho, qui Matrimonio debet assistere facultatem concedimus absolvendi ab hoc Casu sponsum, & sponsam tantum =.

13. Testes ad testimonium ferendum in Judicium vocati, vel etiam extra Judicium in manibus cujuscumque Notarii juramentum præstantes, qui vel falsum enunciant, vel veritatem occultant, & ad id mandantes seu consulentes.

14. Supplices libelli, seu litteræ ad Superiores Ecclesiasticos, seu Sæculares, suppresso, vel mentito nomine datæ, vulgo *Memoriali, o Lettere cieche*, falsitatem in totum, vel in partem continentes.

15. Lenocinium viri in uxorem, Parentum in Filios, Fratrum in Sorores.

Sciant Confessarii, quod ipsis facultate a nobis data absolvendi a Casibus reservatis, non intelligitur data facultas absolvendi a Censuris incursis, nec dispensandi a Votis, vel Irregularitatibus, absque expressa delegatione, & satagant attente perlegere Constitutionem Gregorii XV., quæ incipit = *Universi Dominici Gregis* = contra Sollicitantes, aliamque Benedicti XIV. = *Sacramentum Pænitentiæ* = contra eosdem, atque Complices in peccato turpi, una cum ejusdem Constitutionis declaratione, quæ incipit = *Apostolici muneris* = atque alteram ejusdem Pontificis de non exquirendis Complicum nominibus a Confessariis cum absolutionis denegatione, quæ incipit = *Apostolici Ministerii* =.

N U M E R. XXIX.

Notificazione sopra le Conferenze de' Casi Morali.

Carlo Maria &c.

LA Dottrina del Clero è uno de' principali fondamenti, in cui s' appoggia tutto l'edifizio della disciplina Ecclesiastica, giacchè da questa dipende la retta amministrazione de' santi Sagramenti, il puntuale esercizio delle sagre Funzioni, la perfetta osservanza delle ordinazioni Canoniche, e finalmente l' ammaestramento de' popoli nella via della salute. All' incontro per mancanza della medesima dottrina nel Clero, ne nasce la rovina dell' Anime, il disonore della Religione, la profanazione de' Sagramenti, l' inosservanza delle Sagre cerimonie, ed altre pessime conseguenze.

Per il conseguimento dunque di questa Dottrina, per tanti capi sì necessaria agli Ecclesiastici, e per il di lei mantenimento, può molto giovare l'esercizio delle conferenze de' Casi di coscienza, che tanto interressa la Pastorale nostra sollecitudine, quanto che i Ministri del Santuario abbiano a bene intendere ciò, che in molte diverse occasioni devono operare. Per poco che uno pensi a suoi doveri, e di se stesso giustamente diffidi, si troverà perplesso in certi intrigati casi, che difficilmente si possono sciogliere, senza communicarli a persone di profondo sapere, e di consumata sperienza. Nel vasto, ed estermina-

io

to edificio del ſapere, mai ſi giunge al fondo, e nelle ſcuole non ſi pongono che li fondamenti; quindi chi incominciando ad edificare, ſi rimane nelli fondamenti, non riporta che confuſione, e vergogna. Eppure ſpesse volte così ſuccede. Si fanno delle violenze ove ſi ſtà alla porta della Chieſa, e s'adoprano tutte le forze per aprirla; ma aperta che ſia, ſi prende un infingardo riposo, ſi ceſſa dallo ſtudio, doppo il forzoſo travaglio di pochi anni, perchè essendo giunti al lor fine, credono taluni di aver ſtudiato abbaſtanza. Ora come i Campi più fecondi, ſe mancano di cultura, ridotti a deſerto, non ſolo diventano ſterili, ma ſi riempiono di male erbe, così quelli, che ſtanno molti anni ſenza eſercizio, e ſenza ſtudio, non ſolo diſimparano quello, che ſeppero, nè recano quel frutto, che devono, ma talora non producono che triboli e ſpine.

Quando ancora collo ſtudio ſi coltivaſſe ciò, che nelle Scuole ſi apprese, poco, o nulla giovarebbe, ſe chi è inteſo al pubblico bene, ſtudiaſſe ſolo in grazia di ſe medeſimo. A tale oggetto ſono ſtate provvidamente iſtituite le ſagre Eccleſiaſtiche Conferenze, le quali ſebbene nell' Italia ſi trovino introdotte dal glorioſo S. Carlo, tuttavia sono elleno molto più antiche, e nei Secoli più rimoti ſi chiamavano ſotto il nome di Conciſtorj, di Sinodi Decanali, e di Calende. Non può negarſi, che da queſte venga grandemente facilitato l' acquiſto della Dottrina, giacchè unendoſi le induſtrie, uno ſtudia per tutti, e tutti ſi fan proprio l'altrui ſapere, e con tale lodevole ſtudioſo commercio di letteratura, ciaſcuno contribuendo del ſuo, e profittando dell' altrui, i più forti ſoſtengono i più deboli; i meno intendenti, prendono regola dai più capaci, e tutti coſpirano allo ſteſſo fine, che dee eſſere l'edificazione della Chieſa, e la ſalute dell' Anime. Però tale eſercizio sì grandemente viene inculcato da Sommi Pontefici, e ſpecialmente da Innocenzo XIII. nella ſua Coſtituzione = *Apoſtolici Miniſterii* confermata da Benedetto XIII., che la fece inſerire nell' Appendice al Conc. Romano, Num. 16. §. 7.

Almeno ſuccedeſſe in tali Conferenze ciò, che ſi vidde nella fabrica del Santuario, alla quale per molto che ſi richiedeſſe di lavoro, e di materiali, nulla mancò di quello era biſognevole all' opera, perchè tutti di buon cuore contribuirono quello, che avevano, e perchè non tutti avevano ogni coſa, chi non aveva oro, ed argento, dava rame, e bronzo, chi non aveva biſſo, e porpora, dava lana e pelli, e chi neppure queſto aveva da dare, dava ſe ſteſſo. Tutti portino qualche coſa del proprio, e dove taluno nulla aveſſe, vada almeno a ſentire. Vorremmo Noi uſare l' iſteſſe maniere, che usò Mosè, proporvi l' opera, e poi laſciarvi in libertà, acciò nulla foſſe forzoſo, tutto libero, e volontario, e così, come è noſtra naturale inclinazione trattarvi da Figliuoli, con paterne perſuaſioni, e non da Servi con minaccioſi commandi; ma perchè i noſtri giuſtiſſimi deſiderj ſiano ſecondati, non poſſiamo diſpenſarci d' ordinare, e di preſcrivere colla preſente, che i Parochi, i quali ſenza legitima cauſa ricuſano d' intervenire a queſte Conferenze, debbano ogni volta pagare la pena di una libra di cera, da applicarſi alla Compagnia del SSmo Sagramento, ed i Confeſſori Secolari, che per trè volte ſucceſſivamente avranno laſciato d' intervenirvi, ſiano ſoggetti alla pena della ſoſpenſione di aſcoltare le Confeſſioni, è ſe gli uni, e gli altri ſiano legitimamente impediti, debbano traſmettere la riſoluzione de' Caſi in iſcritto ſotto le medeſime pene.

Quin-

Quindi incarichiamo la coscienza de' rispettivi Vicarj Foranei, che in ogni Mese trasmettino direttamente a Noi la nota de' contumaci, e disubbidienti, unitamente colla Risoluzione fatta; e Noi altresì ci prenderemo il pensiere di trasmettere loro la Risoluzione, che sarà stata fatta nella Cattedrale avanti di Noi dal nostro Canonico Teologo.

Affinchè poi di profitto siano le vostre Conferenze, conviene, che da puri fonti de rivino le vostre dottrine, e vi formiate una giusta idea di quella buona Morale, sù cui fondare dovete le vostre risoluzioni. La Morale, o sia scienza de' costumi, a cui l' antichità diè il nome di Sapienza, non ha avuta sempre la stessa riuscita, perchè non è stata trattata sempre nella stessa maniera, ed ha preso la qualità di coloro, per i quali è passata. Aveva Iddio assieme coll' immagine del Volto suo impressi nè cuori nostri certi lumi, che ci servissero d'istruzione, e legge, e di regola per distinguere il bene dal male; il giusto dall' ingiusto. Avrebbero dovuti tali lumi crescere, e dilatarsi, a misura che crescevano le umane generazioni, perchè erano piuttosto innati, che appresi; ma all' incontro, cominciarono di secolo in secolo talmente a mancare, che fra quelli, i quali non sanno ciò, che insegna la Religione, smarriti i principj dell'antiche universali notizie, si vedono emanate leggi le più barbare, ed affatto ripugnanti alla stessa umanità. Il peccato ha operato questo mistero d'iniquità; onde le Risoluzioni de Casi di coscienza in buona morale, non si possono prendere da una natura, che guasta per altrui colpa, e peggiorata per le proprie, non è più di buona coscienza. Figli d' ira tutti nasciamo inclinati al male, e la natura medesima sebbene fra tante tenebre non si avveda di tutte le sue miserie, tuttavia anche per bocca degli Infedeli, ha confessato, ch' ella sola non è buona a dare simili consiglj.

Venne in soccorso della guasta natura la Filosofia, e molte ne formarono gli uomini, ma niuna giunse ad insegnare la verità senza errori. Tutte le umane Filosofie hanno avuto i loro gravi difetti, e vi hanno di quelle, che sono giunte ad approvar, come lecite le più inique abominazioni; ma fra tutte la più sediziosa, bugiarda, e nociva è la Filosofia, che vediamo suscitata a giorni nostri, che rimescola, confonde, ed annienta le divine cose, ed umane. Talora sotto pretesto di opinioni probabili tenta di togliere alle coscienze ogni rimorso, ed alle passioni qualunque freno, e sempre sparge ne' popoli una sagrilega indifferenza, corrompe nei buoni il costume, nei discoli sconvolge affatto il principio, e la scienza della verità, e non ha per termine, che l' Irreligione. Laddove Filosofo non altro vuol dire, che Amatore della Sapienza: questa moderna malnata Filosofia insegna Dottrine, che si ristringono al vero Ateismo, chiama impostura tutto ciò, che è religioso, debolezze invincibili i frutti amari delle passioni, toglie all' uomo la libertà, e lo rende simile ai Bruti, con avvezzarlo a peccare per massima, ed a trasgredire la Legge per sistema, e con metodo. Già sotto degli occhi nostri piangono intere Nazioni le funeste lezioni di sì stravagante Filosofia, ed egli è un tratto della divina giustizia, che si serve della stessa Filosofia per confonre, e rovesciare i piani de' moderni Filosofi, che non hanno nè Religione, nè senno.

La vera Filosofia soltanto è quella del Vangelo, che con santo magistero

ro insegna a noi la strada del buono, e del vero. E questo sempre esser deve nella decisione de' Casi, il puro, e limpido fonte delle Morali dottrine.

Anche nelle divine Scritture, nelle quali a noi parla quel Dio, che si è compromesso di essere nostro Maestro, vi si trovano delle massime, e dei principj, che possono servire di fondamento alla decisione de' casi particolari. In fatti la Chiesa nel suo nascimento, non ebbe altra regola di sua condotta, che le sagre Scritture. Gli Apostoli dierono ai Vescovi, ed ai Preti per governo dell' anime alcune regole, che lungo tempo conservate per tradizione, furono finalmente poste in iscritto, e da esse si credono venuti i Canoni, e le Costituzioni Apostoliche. Univansi i Vescovi per decidere le questioni nè Sinodi, che rari nei primi tre secoli a cagione delle persecuzioni, divennero più frequenti doppo resa la pace alla Chiesa, e la Chiesa gelosamente sollecita, che la santità de' costumi corrispondesse alla santità della Fede, ha formati Decreti, ha pronunciato Anatemi ne' suoi Concilii, per correggere abusi, e distruggere vizj. Perciò i Sommi Pontefici, Sovrani Maestri di tutte le Chiese, fecero Decreti, e Costituzioni, che raccolte ora nel *Decreto*, e nelle *Decretali*, formano la materia di quel Dritto Ecclesiastico, da cui conviene prender legge, e misura nelle nostre risoluzioni. E per avere guide sicure di nostra condotta, dobbiamo seguire la dottrina di quelli, che la Chiesa ci hà dati per Padri, e che dal Signore sono stati addottrinati, perchè ci servissero di Maestri, e Dottori.

Sembra talora, che laddove i Padri, e la Scrittura convengono nei principj, s' incontrino delle difficoltà nella conclusione dè casi particolari. Quindi dobbiamo confessare, che le passioni mal composte, hanno prodotto delle dubbiezze, e le dubbiezze hanno fatto nascere de' Casisti, ma poi con un giro deplorabile, i Casisti moltiplicati, hanno fatto nascere nuove dubbiezze. Per non errare, Dilettissimi Fratelli miei, sovvengavi, che nella diversità delle opinioni, ove la Chiesa, la Scrittura, i Padri parlano, non vi è più luogo ad esame. Tutto ciò, che vi ripugna, porta seco il carattere d' errore, e di sedizione, e tutte le umane ragioni non possono mai giungere a dare un grado di probabilità a ciò, che è contrario alla parola di Dio, ed agli Oracoli della sua Chiesa. Che se talora, questa voce non si facesse sentire, e ci mancasse quella Colonna di fuoco, che col lume di Fede ci precede nel pellegrinaggio di questa vita, può allora seguirsi a passo lento la ragione, perchè ancora ella viene da Dio Padre de' lumi. Ed in questi casi è assai utile la lettura degli Autori moderni, tanto Sommisti, che Teologi, per bene istruirci nella dottrina de' costumi, nella regola de' Contratti, dell' Irregolarità, delle Dispense, ed altre simili materie, e casi, cui non hanno potuto provedere i Concilj, nè il bisogno hà portato, che siano stati risoluti dai Padri. Ma perchè in un Secolo così amante di novità, si spacciano Dottrine, sotto manto di pietà, e di Religione, che tendono a distruggere la pietà, e la Religione, rammentatevi Dilettissimi, che se i tempi sono cattivi, Voi destinati a correggerli, ed a migliorarli, dovete esser cauti nella scelta di quelli Autori, che seguaci della buona, e sana antichità, professano la pura, e sola morale del Vangelo, e presso di loro non sono alla moda le opinioni, come lo sono le vestimenta, e le parole. Ognuno già sà, che gli estremi sono sempre viziosi, e siccome per facilitare la strada della salute, non si debbono condurre le anime alla perdizione, così per to-

toglierle dalla perdizione, non si deve loro con indiscreti rigori serrare il Paradiso. Camminiamo, Fratelli miei carissimi, per i sentieri già battuti, cerchiamo delle strade antiche, per sapere qual' è sicura, e rammentiamoci, che ogni novità in materia di Fede, e di costumi, è sempre pericolosa, nociva, e sospetta. Quanti per aderire alle seducenti novità, e per essersi lasciati sorprendere dalle false dottrine, hanno già fatto miseramente naufragio nella Fede!

Finalmente perchè poco giovarebbe aver formato una giusta idea delli studj della Cristiana Morale, se poi nelle vostre Conferenze mancasse il metodo, perciò vogliamo, che in esse s' estragga a sorte ogni volta il nome di quello, che deve fare la risoluzione de' Casi, e che nelle stesse Conferenze si debbano altresì discutere i Casi a norma di quanto prescrive Benedetto XIV. nella celebre sua Opera *de Synodo Diœcesana*, ed il Concilio Romano nel suo Appendice N. 16. Amelia questo dì 7. Gennaro 1791.

N U M E R. XXX.

Editto sopra il rispetto delle Chiese.

Carlo Maria &c.

QUantunque la Maestà di Dio, coll' attributo della sua immensità, riempia tutto il Mondo, come egli espresse per bocca di Geremia al Cap. 23. 24. = *Numquid non Cœlum, & Terram ego impleo dicit Dominus?*, nondimeno rispetto a noi sono le Chiese, come di lui propria abitazione, e Trono augusto della sua Misericordia in Terra, e sono altresì luoghi terribili, e spaventevoli per coloro, che si fanno lecito di profanarle. Noi commossi dalli esempio di Gesù Cristo, che di propria mano armata di flagello inveì contro Profanatori del Tempio, ed insieme dall'amore verso di voi, dilettissimi Figliuoli, che non vorremo vedervi mai gemere sotto i più pesanti flagelli, vi riduciamo alla memoria quanto provvidamente fù ordinato da S. Pio V. nella sua Costituzione = *Cum primum* = *sotto il dì* 1. *Aprile* 1566., in cui richiamando all' osservanza la Bolla di *Gregorio XV.*, ed i Decreti del sagro Concilio di Trento, si prescrive, che i Fedeli si presentino nelle Chiese con umiltà, e divozione, vi stiano con silenzio, e compostezza, ivi religiosamente esponghino le loro preghiere all' Altissimo, e niuno ardisca di sedere irriverentemente colle spalle voltate al santissimo Sagramento, e commettere qualunque altro inconveniente, per cui derivi scandalo, sotto diverse pene, che si leggono diffusamente in detta Costituzione.

Quindi Noi, come fedeli Esecutori delle sovrane Apostoliche Costituzioni, per provvedere al rispetto delle Chiese, colla maggior tenerezza di Padre, e Pastore di questa Chiesa, e col più ardente zelo dell' Apostolica nostra sollecitudine, vi raccomandiamo l' esatta osservanza di quanto fù questo essenziale dovere è stato altre volte stabilito dai nostri Predecessori con loro Editti, e vi facciamo intendere espressamente, che per l'avvenire saremo per procedere alle pene stabilite nella stessa Costituzione contro i Profanatori delle Chiese, e gl' irriverenti al Santuario, dichiarando come tali l' infrascritti, cioè.

1. Quelli, che si fanno lecito di far circoli, amoreggiamenti, e cicaleggi con Donne, alle quali ricordiamo di comparire nella Casa del Signore onesta-

men-

mente coperte, e velate, secondo il precetto dell' Apostolo, altrimenti vogliamo, che i Parochi, i Confessori, ed i Sacerdoti rigettino con animo forte dalla partecipazione della Santissima Eucaristia, e dall' essere ammesse per Matrine nei Sagramenti del Battesimo, e Cresima quelle Donne profane, che nel luogo di orazione, e di santità colle pompe, ed indecenti ornamenti scandalizzano i buoni Cristiani.

2. Quelli, che voltano le spalle al SSmo Sagramento, si appoggiano con irriverenza sopra gli Altari, vi posano il cappello, e stanno nelle Chiese colle reti in capo, berrettini, colla giubba sopra le spalle, e quelli altresì, che vi passeggiano senza modestia, con scandalo de' circostanti, facendo discorsi vani, e profani.

3. Quelle Donne, che conducono seco nelle Chiese i fanciulli lattanti, e minori dell'età di trè anni, atteso lo strepito, che sogliono fare, che cagiona distrazione ai sagri Ministri, e circostanti.

4. Coloro, che entrano nelle Chiese con archibugj, pistole, o altre armi da fuoco, per cui cagionano susurro, scandalo, e disturbo,

Abbiano a cuore i Parochi, e Sagrestani, per quanto sarà loro possibile, che in tutte le sagre Funzioni, e specialmente nel tempo, in cui si predica la parola di Dio, le Donne siano separate dagli uomini, secondo il costume degli antichi Fedeli, per impedire i colloquj, ed altri abominevoli disordini.

Nelle Sagrestie, che sono luoghi religiosi, non si tolleri la dimora dei laici, se non per motivo di servire alle Messe, di ricevere i Sagramenti, o per altre cause concernenti il servizio della Chiesa, ed in esse nessuno ardisca proferire parole indecenti, offensive, ne di suscitare rumori, bisbigli &c. Ed i Sacerdoti, che ivi aspettano per celebrare la santa Messa, vi debbono stare con tutta la dovuta modestia, e raccoglimento, e prepararsi con divoti affetti al S. Sacrificio, imitando il glorioso S. Cassio Vescovo di Narni, il quale, secondo riferisce S. Gregorio Magno nell' Omelia 37. §. 9., allorchè avvicinavasi l'ora di celebrare la S. Messa, tutto si disfaceva in lagrime, ed in atti di contrizione = *Cum ad horam offerendi Sacrificii venisset, vel totus in lacrymis defluens, semetipsum cum magna cordis contritione mactabat.* =

Avanti le Chiese, e Monasterj di Monache, ed in vicinanza per lo spazio di dieci canne intorno, e per circuito delle medesime Chiese, e Monasterj, non si facciano in qualunque tempo circoli, giuochi, canti, ridotti, bettole, bagordi nè di giorno, nè di notte.

Chiunque contraverrà in alcuna delle cose di sopra proibite, sarà punito colla pena di scudi trè, d' applicarsi il terzo agli Esecutori, ed il rimanente alle Chiese povere, e con altre più gravi, ed afflittive a nostro arbitrio secondo le circostanze, quali pene faremo per applicare ogni volta come sopra, ed a tenore della disposizione del *Capitolo 2. de Immunitate* 12. 6., senza perder di vista quelle prescritte dal glorioso S. Pio V. nella sua citata Costituzione.

Incarichiamo i RR. Parochi, che secondo il debito del loro uffizio correggano la gravezza di questo peccato nell' amministrare il Sagramento della Penitenza, come altresì facciano lo stesso i Vicarj, e Rettori delle Chiese nei loro Sermoni, ed i Predicatori nelle loro Prediche; in questa maniera eseguiranno l' ordine imposto ai Sacerdoti dal Concilio Turonese celebrato l' anno 813.

Cap. 38., che incomincia = *Sacerdotes debent Fideles admonere , ut quando ad Ecclesiam conveniunt &c.*, = nè lascino di prendere a conto del proprio zelo questa divina impresa, come quella, che più immediatamente appartiene all' onore di Dio, al decoro della Religione, ed al bene delle Anime. Ricordino a tutti gl'innumerabili esempj di orrore, e di gravissimi flagelli particolari, e communi, che leggonsi nelle Storie mandati dal Cielo per questo peccato. Facciano riflettere, che le irriverenze nelle Chiese, quantunque talora non fossero sempre colpe gravi, ma veniali, tuttavia sono alle anime cagione di molti danni, per le pessime conseguenze, che seco portano, mentre con esse si viene a fare poca stima della Religione, e de' suoi grandi Misterj, e quindi l' anima và passo passo perdendo il concetto, e la venerazione alle cose divine, và decadendo dal timor santo, e dal fervore, si mortifica la Fede, s'indebolisce la Speranza, si raffredda la Carità, sconcertandosi tutto il buon'ordine dell' interno spirituale. Intanto il Signore mal sodisfatto nega quei doni gratuiti, quei lumi efficaci, quelle grazie trionfatrici, e per fine giunge a rigettare da se quelle anime ingratissime, poco curanti del suo decoro, e del suo onore.

Nella Domenica Nona doppo la Pentecoste, in cui il Vangelo ricorda il castigo dato dal Redentore colle proprie mani ai Profanatori del Tempio, sia tenuto ogni Paroco di leggere al popolo il presente Editto, e di trasmetterne a Noi l'attestato giurato sotto pena di uno scudo d'oro, da applicarsi alla rispettiva Chiesa Parocchiale.

Amelia questo dì 3. Decembre 1785.

N U M E R. XXXI.

Editto sopra la santificazione delle Feste.

Carlo Maria &c.

PEr debito del Pastorale nostro Ministero, che ci viene ricordato dal sagro Concilio di Trento nella *Sess. 25. Cap. de delectu ciborum , jejuniis , & diebus festis*, non ci possiamo dispensare dal provvedere, che le Feste dalla S. Chiesa comandate siano santificate, ed osservate con quello spirito, ch' Ella intende, e ch' espressamente prescrive. Troppo pertanto si oppone ai Cristiani doveri, che i giorni Santi, e che Iddio ha a se riservati, vengano occupati in opere servili. Noi non intendiamo, che in tempo delle mietiture, della raccolta de' fieni, ed in altre simili vere, e non imaginarie urgenze, ciascuno sia tenuto ad astenersi nei giorni Festivi dalle dette opere servili: In questi casi saremo sempre pronti a dare le convenevoli licenze, che vogliamo ogni volta vengano richieste al nostro Vicario Generale, ed ai rispettivi Vicarii Foranei, che dovranno altresì concederle scritte gratis ogni volta. Intanto.

Proibiamo l' abuso di condurre gli animali carichi con some, eccettuando i Vetturali, Mulattieri, ed altri, che conducono merci da un luogo all' altro continuando il viaggio intrapreso in giorno feriale.

Le Botteghe di qualunque Artiere, o Mercante in detti giorni siano sempre chiuse, a riserva di quelle de Speziali, Fornari, Macellari, Pizzicaroli, e Venditori di cose comestibili necessarie al vitto diurno, con ritenere per altro soltanto lo sportello aperto, e colla tenda pendente nella porta dell' istesse botteghe sen-

senza alcuna cosa in mostra. Nei giorni più sagrosanti di Natale, e di Pasqua di Risurrezione di N. S. Gesù Cristo proibiamo d' aprire affatto qualsivoglia Bottega.

A nessun' Oste, Bettoliere, o altro Venditore di vino, ancorchè sia nelle Case private, sia lecito ne' giorni festivi, in tempo del Coro, della Dottrina Cristiana, Rosario, Vespero, Prediche, ed altre Ecclesiastiche Funzioni tenere aperte le rispettive Botteghe, ovvero in esse ritenere radunate le persone a porte chiuse con fare ridotto di giuoco anche non proibito; ed eccettuando le Osterie d' alloggio, per commodo de' Forastieri, viandanti, e Passaggieri, le altre Bettole, Osterie da vino, ed altri ridotti da giuoco alle ore due della notte onninamente si chiudano.

A tenore di quanto santamente fù stabilito dal Concilio Toletano, da Clemente XI. con due Lettere circolari, e da S. Carlo Boromeo negli Atti della Chiesa di Milano, espressamente proibiamo nei giorni festivi il far Maschere, spettacoli profani, balli, festini, suoni per le pubbliche strade, canti lascivi, adunanze, e circoli di Ciarlatani, Buffoni, Funamboli, ed altri simili divertimenti, e spettacoli, il giuoco della morra, delle carte, ruzzola, del formaggio, e totaro, ossia fossetta nelle pubbliche strade. Giacche se la Chiesa nostra amorosissima Madre proibisce in questi giorni l' opere servili, non intende, che s' abbiano ad occupare nei divertimenti, e nel dissipamento del tempo, che è il più prezioso per trattare l' affare importantissimo della propria salvezza, ma bensì, che più di proposito s' impieghino nel culto di Dio, e nella santificazione dell' anima. Perciò a tutti raccomandiamo nei giorni di Festa la frequenza delle Chiese, e de' Santissimi Sagramenti, l' ascoltare la parola di Dio, intervenire alla Dottrina Cristiana, ed esercitarsi negli atti di pietà, e di divozione, come praticavano i nostri Padri, i primitivi Fedeli, che *erant perseverantes in doctrina Apostolorum .... & orationibus* (1).

Avvertino tutti d' ubbidire a questo nostro Editto, altrimenti i Trasgressori saranno puniti colle pene dalla Chiesa prescritte in simili casi, e specialmente con quella della Carcere, e altre ad arbitrio. E tutti i Parochi siano tenuti pubblicarlo due volte l' anno, cioè nel giorno della Circoncisione di nostro Signor Gesù Cristo, e nella Festa della Natività di S. Giovanni Battista, e di trasmetterne a Noi l' attestato giurato sotto pena di uno Scudo d' oro d' applicarsi alle rispettive Chiese Parochiali.

Amelia questo dì 15. Decembre 1785.

N U M E R. XXXII.

Circolare al Clero sopra l' osservanza delle Feste

Carlo Maria &c.

MOlto Rev. Sig. come Fratelli = Uno de più alti Dritti di Dio sopra degli uomini, ed una delle più strette, e precise obligazioni degli Uomini verso Dio, è l' osservanza delle Feste. La vita del Cristiano esser dovrebbe una perpetua santificazione del Nome Santissimo di Dio, ed i Misterj, che ne'

(1) *Act. Apost. Cap.* 1. 42.

ne' giorni festivi dalla chiesa si rappresentano, sono tali, che dovrebbero di continuo tenere occupata la mente d'ogni Cristiano. Ma perchè tanto a noi non permette lo stato di questa vita mortale, si contenta il Signore riservarsi soltanto alcuni giorni, che siano tutti per lui, e nello stesso tempo tutti per noi; giacchè Egli non men geloso della sua gloria, che del nostro bene, vuole, che negli onori suoi troviamo i nostri vantaggj, e così serva al riposo di nostre fatiche, ed al sollievo di nostre cure ciò, che ha istituito a tributo della di lui Sovranità.

Osserva S. Agostino, che fra i Precetti del Decalogo, quello della santificazione del Sabato, ancora nella Legge nuova ha del misterioso, e dell' allegorico, e che le Feste, i Sabati, i riposi, che ha insegnati, ed istituiti il Signore, servir possono di tipo, e figura al riposo eterno, e beato. Posto un principio sì sodo, ben vedono le Signorie loro, che non basta per sodisfare al Precetto della Santificazione delle Feste l' astenersi dall' opere servili, mentre un ozio molle, una vita scioperata, madre seconda di tutte le malizie, non può esser giammai tipo, e figura di quel riposo, che in Cielo si gode nel seno di Dio, e che quì in Terra si trova nel seno della Santità.

Santo, nel sagro linguaggio della Scrittura, significa ciò, che viene distinto e separato dagli usi communali, e profani, per riserbarsi al culto di Religione. Onde siccome santificare luoghi, vesti, persone, altro non è, che consegnarle ad uso di pietà, e culto di Dio, per cui non possono essere più impiegate al servizio del Secolo, al bisogno degli uomini, così l' espressione istessa di santificazione esigge, che i giorni di Festa siano dagli altri separati, e distinti, cioè in vece di passarli in lavori, e faccende di Mondo, s' impieghino in contemplazione, ed affari del Cielo.

Nei Sabati dell' antica Legge, mentre cessavano le opere servili, si moltiplicavano le spirituali, e divine: Dovevano i Sacerdoti con sollecitudine maggiore attendere all' incombenze di Religione, assistere al Santuario, rinuovare le offerte, leggere, e rinuovare la divina Scrittura, e dare al popolo occupazioni di spirito, e di cuore. Che se il Redentore si è apertamente dichiarato, che de' Cristiani suoi nuovi figli adottati, in luogo di un popolo escluso per ora dal suo Regno, e rigettato dalle sue Feste esigge un servizio più puro di quello gli prestava la Sinagoga, bene è dunque ragione, che si chiudano i Fori, le Officine, si licenzino i lavori, non già per starsene tutto il giorno disoccupati per le case, per le piazze, per i ridotti, ma per lodare Dio, meditare la sua Legge, e pensare più di proposito al grande affare dell' eternità.

Stà a Voi, Venerabili Ministri del Santuario, Dilettissimi miei Fratelli, che un Ministero di spirito, e di verità, il quale ha da durare in eterno, non sia esercitato nella Chiesa con minor gloria, di quello venne esercitato dalla Sinagoga un Ministero di lettera, e di figura, che aveva a mancare. Troppo sarebbe disdicevole agli occhi degli uomini, e di Dio, se alcuno fra i suoi Ministri consumasse i giorni di Festa nell' ozio, o si facessero vedere andare a spasso i Domestici, quando ha più speciale bisogno dell' opera loro il buon servizio del Padrone. Che scandalo! se si osservassero disperse per le strade, per le piazze, per li circoli le Colonne del Santuario, e servissero di pietre d' inciampo quelle, ch' esser dovrebbero pietre di edificazione, sù cui deve alzarsi, e reggere la spirituale struttura delle Cristiane osservanze. Voi

Voi, Dilettissimi Sacerdoti, siete eletti nella sorte del Signore, per servire di lume, e guida al popolo, siete obligati ad esibire voi stessi, come viva, ed animata Legge. Vi scongiuriamo dunque per le Viscere del Signore, che nelle Feste abbiate a cuore la gloria di Dio, la salute de' popoli, l'onore del Sacerdozio. Colle opere, e colle parole ajutate, e promovete la pietà de' Fedeli, togliete, ed impedite la profanazione de' giorni Sagri, studiatevi d'attrarre il popolo alla Chiesa, e di tenerlo occupato in sante, e religiose industrie, in opere Cristiane. Fate, che tutti concorrino agli Offici divini. Siate vigilanti, ed indefessi nell' amministrazione de' Sagramenti. In somma, non lasciate alcun mezzo, che possa più conferire a rendere santamente occupati i giorni del Signore, ed a far conoscere, che per trovare il vero contento sù questa Terra, conviene conversare con Dio.

Tutto ciò viene da Noi particolarmente commandato ai Rettori delle Chiese, ai Pastori dell' anime, e Curati, quali nel leggere in ogni anno al popolo il nostro Editto sopra l' osservanza delle Feste dovranno istruirlo nell' intelligenza, e nell' osservanza di questo Precetto tanto inculcato dal Signore.

Affinchè pertanto, per mancanza di zelo, e di cura, non abbia ad inselvatichire, e restare desolata la Vigna del Signore, incarichiamo la coscienza de' Parochi di compiere religiosamente le loro obbligazioni, e comandiamo alli nostri Vicarj Foranei di dare a Noi pronto ragguaglio degli scandali, e delle mancanze, che sianvi per conto del popolo, per adoprare, qualora sia d'uopo, con grave nostro rammarico, il castigo, quando l' esortazioni, ed i conforti non siano bastanti.

Si accenda in voi un santo zelo dell'onor di Dio, non fate, che la profanazione delle Feste in questi miseri tempi prenda maggior piede. Pietà vi prenda delle anime, che costano sangue al Signore, di Noi, di Voi vi prenda pietà, che siete i Custodi posti sopra le Mura di Gerosolima per vegliare al pubblico bene, alla salvezza de' popoli, all' onore di Dio. Pietà vi prenda di Chiesa santa, nostra buona, ed amorosa Madre, che quanto era piena d' allegrezza per l' osservanza de' giorni, con cui l' onoravano i primi suoi Figli, tanto ora geme per la profanazione, con cui la disonorano i Cristiani de' nostri tempi. Deh perchè non procuriamo, che la nostra buona Madre venga una volta rivestita, per quanto da noi si può, cogli ornamenti di gloria, come ne' giorni del suo primiero splendore!

Sì, Venerabili Fratelli miei, mia corona, mia gloria, mio gaudio nel Signore, animiamoci a zelare con quanto abbiamo di spirito una maggiore santificazione de' giorni sagri, e pieni di carità, e di religione prendiamo la causa, e gl' interessi di Dio. Io nelle private, e nelle pubbliche istruzioni, voi dall' Altare, ne Confessionali, nelle Prediche, nei Colloquj esortate, pregate, riprendete, ed usate tutte le industrie, acciò vengano osservate le Feste del Signore. Spiegate ai popoli in grazia di che siano state istituite, rammentate loro l' osservanza de' primi Fedeli, la pietà dei nostri primi Padri, che divisi in più corpi formavano un sol cuore, ed in più cuori un' anima sola, intenta all' intelligenza della divina Legge, per cui si univano a festeggiare i giorni santi con Salmi, con lodi, con rendimenti di grazie all' Altissimo, che incessantemente lo supplicavano di soccorso, e d' ajuto.

Ah

Ah son passati quei giorni di vera osservanza! Chi può rattenere i gemiti, e le lagrime al solo riflesso, che ne' giorni, ne' quali più di proposito si dovrebbe attendere alla propria santificazione, maggiormente si pecca, e più licenziosamente si rilassa il popolo! Chi può negare, che ai giorni di Festa si vedono riservate l' intemperanze, le lascivie, le ingiustizie, i disordini? Chi non vede, che le passioni, e quelle sfrenate genialità, che nel corso della Settimana parevano abbattute, ed oppresse sotto il peso della fatica, o quasi tenute in catena da gravose cure, e sollecitudini, ne' giorni di Festa alzano orgogliose il capo, e sciolte da ogni legame, licenziose trascorrono per ogni campo d' interdetto piacere, cosicchè Chiesa Santa è costretta a desiderare meno di Feste, acciò i Fedeli commettano meno peccati nei giuochi, nelle ubriachezze, nelle dissolutezze, negli amori.

A voi dunque, carissimi, e dilettissimi Parochi, ci rivolgiamo con tutto lo spirito, perchè facciate bene intendere a tutti, che non eseguisce il fine della santificazione delle Feste chi le passa in licenziose dissolutezze, ovvero con ozio infingardo poco, o nulla opera di bene, e molto più chi le profana, ed impiega in opere servili.

E voi, Dilettissimi Vicarj Foranei, che presiedete all' esteriore reggenza del Popolo, con eguale impegno procurate la detta osservanza, e sostenetela nel vostro Foro. Voi siete a parte delle Pastorali nostre sollecitudini, voi eletti in ajuto nel grave, e pesante carico, che sosteniamo, deh abbiate carità, abbiate zelo. Se vi fosse alcuno frà voi, che per negligenza, per dissimulazione, o per mondano rispetto, o non riferisse a noi ciò, che appartiene ad osservanza di Festa, o si studiasse di diminuirne la reità, per non disgustare i prevaricatori, prima vi ricordiamo la terribile minaccia fatta da Dio a chi dice, che le cose van bene, quando van male; e poi vi protestiamo, che nel rendere dè conti al Tribunale dell' eterno Giudice, ci giustificaremo di non aver posto rimedio alla profanazione delle Feste, per esserci state da voi occultate.

Se alcuno per negligenza vostra, per vostra dissimulazione andrà a perire; da voi sarà richiesta l'anima sua, ed il suo sangue. Noi confidiamo di poter affermare coll' Apostolo, che le mani nostre ne siano monde, perchè non abbiamo mancato di avvisarvi. Speriamo per altro, che operando tutti unitamente per la gloria di Dio, e per la salute de' Fedeli alla nostra cura commessi, nella venuta del Pastore de' Pastori, non riceveremo rimproveri, e castighi, ma corona, e corona eterna, e immarcescibile di gloria, che alle SS. VV. di tutto cuore prego da Dio.

Amelia 10. Decembre 1789.

N U M E R. XXXIII.

Editto Di S. A. R. E. il Sig. Cardinale Duca d' York. Vescovo di Frascati.

Contro il vizio dell' intemperanza nel bere, e dell' Ubriachezza.

VEdendosi con somma afflizzione del nostro spirito continuare l'abuso nell' intemperanza del vino, e nella frequenza delle ubriachezze, con molti, e gravi incomodi sì spirituali, che temporali, che quindi derivano, abbiamo

mo ſtimato ſpediente con la ſcorta di graviſſimi Teologi di far pubblicamente a tutti note le ſeguenti propoſizioni, e dottrine.

I. Chi s'inebria avvertitamente, fino a perdere l'uso della ragione fa peccato mortale.

II. Chi per eſperienza d'altre volte ha conoſciuto, che il vino bevuto in tal quantità gli ha cagionata l'ubriachezza, ſe di nuovo beve colla medeſima intemperanza, per la quale doveva, e poteva prevedere l'effetto dell'ubriachezza, fa peccato mortale.

III. Chi continua a bere, non oſtante che probabilmente dubiti di potere reſtarne ubriaco, e nè preveda, o debba prevedere queſto pericolo, fà peccato mortale.

IV. Chi sà per eſperienza propria, che quando è ubriaco, proferiſce beſtemmie, o altre parole ſconce, o percuote le perſone di ſua caſa, commette oltre al peccato mortale dell'ubriachezza anche altri peccati, quante ſono le azioni peccaminoſe o mortali, che fà, eſſendo ubriaco.

V. Chi ſa per la propria eſperienza, che andando alle Bettole, oppure andandovi con altri Compagni è ſolito il più delle volte cadere in ubriachezza, è obligato ſotto peccato mortale ad evitare l'occaſione proſſima del peccato, cioè di aſtenerſi ad andare alle Bettole, o di andarvi con tali Compagni.

VI. Chi nel confeſſarſi non ha vero, e fermo propoſito d'aſtenerſene nel caſo predetto, non può eſſere aſſoluto, e ſe riceveſſe l'aſſoluzione, queſta non gli ſuffragarebbe, e ſarebbe di più reo d'una Confeſſione ſagrilega.

VII. Chi non uſa i mezzi opportuni a deporre queſto vizioſo abito dell'ubriachezza, fà un nuovo peccato mortale, diſtinto da quello dell'ubriachezza, anzi ſtà in continuo ſtato di peccato.

VIII. Chi invita, e ſtimola all'eceſſo nel bere un altro, il quale prevede, che ſi ubriacherà, fa peccato mortale di ſcandalo.

IX. Il Venditore del vino, che continua a darlo a chi egli conoſce, che ſi ubriacherà, fa parimente peccato mortale, perchè coopera avvertentemente all'altrui peccato grave.

X. Chi uſa eceſſo, ed intemperanza nel bere, ancorchè non s'ubriachi, ſe però fa patire notabilmente la ſua famiglia, diſſipando nelle Bettole quel danaro, col quale dovrebbe alimentare la ſua famiglia, fa peccato mortale, peccando anche contro la pietà, e la giuſtizia; ſiccome ancora pecca chi per tal cauſa ſi rende impotente a pagare i ſuoi debiti, ancorchè il ſoverchio bere non giunga all'ubriachezza.

Da queſte propoſizioni potranno ben conoſcere l'infelice loro ſtato quelli, che ſono debiti a tal vizio; e noi avvertiamo i Confeſſori tanto Secolari, quanto Regolari, che facciano ben conſiderare ai Penitenti la gravità di queſto peccato, forſe da alcuni poco ſtimato, e che gli preſcrivano accuratamente i mezzi da praticarsi per emendarſi. Con gli abituati poi, e recidivi ſi ricordino delle regole, che dee con tal ſorta di Penitenti uſare un buon Confeſſore, differendo ancora, e ſoſpendendo di dare l'aſſoluzione finchè ſi veda cogli effetti l'emendazione del mal coſtume.

Incarichiamo ancora i Venditori del vino ad avvertire di non farſi partecipi degli altrui peccati, ed i Padroni delle Bettole ad ammonirne i Miniſtri deputati per la vendita del vino. L No-

Notifichiamo inoltre col presente Editto, che il Barigello della nostra Curia di Nostro ordine osservarà quelli, che nelle Bettole abbiano dato in tal' eccesso di bere, e li trasporterà alle Carceri, ove saranno trattenuti per otto giorni, e più ancora, quando lo stimaremo espediente col solo vitto di pane, ed acqua. E se alcuno per l'ubriachezza avrà percosso alcuna persona di sua Casa si aumenterà in ordine al tempo la penitenza.

Ordiniamo, che i Parrochi diano a noi notizia di quelli o Uomini, o Donne, dimoranti nelle loro Parrochie, che siano abituati in questo vizio senza emendarsene, e sarà nostro pensiere il punirli. Finalmente vogliamo, che questo nostro Editto da ciaschedun Parroco sia almeno due volte l'anno, cioè nella prima Domenica di Febrajo, e nella prima di Luglio notificato al suo popolo con istruirlo insieme nelle Dottrine, che in esso si contengono.

Dalla nostra Residenza di Frascati &c.

Errico Cardinal Vescovo.

N U M E R. XXXIV.

Editto contro il Delitto di Stupro.

Fr. Gio: Antonio del Titolo di S. Martino de Monti della S.R.C. Prete Cardinal Guadagni, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale.

NOn vi essendo cosa, che maggiormente stia a cuore alla suprema vigilanza del Prencipe, quanto la vita, e l'onore de' proprj Sudditi, dal buon regolamento de' quali principalmente dipende l' onor di Dio, e la pubblica, e privata quiete, ed essendosi alla sicurezza dell' una dato conveniente riparo dalla Santità di Nostro Sig. colla salutevole Costituzione contro gli Omicidj; volendosi dal suo indefesso Paterno zelo provedere alla sicurezza ancora dell' altro, giacchè per la corruttela de' nostri tempi si è introdotta una troppo invereconda libertà di costume, d'onde specialmente deriva l'intacco dell'onore di tante Famiglie per la frequenza de' Stupri volontarj, che alla giornata si commettono in Roma, e nello Stato.

Quindi è che la medesima Santità di Nostrò Signore, riflettendo essere la sorgente di tanto male, non solo la malizia degli uomini nel tendere insidia all' onestà delle Giovani, e la troppa facilità di queste nel lasciarsi sedurre sulla speranza del conseguimento della Dote, o del Matrimonio; ma specialmente la negligenza de' Parenti nel custodirle, e forse talora (così a Dio non piaccia) la loro infame connivenza, e doppo avere al lume dell' Apostolico suo zelo considerato non potersi conseguire il fine di togliere la frequenza de' Delitti, se non con indurre maggiori severità nelle Leggi a proporzione della maggior malizia degli uomini, come per esperienza si è veduto nel buon effetto prodotto dal rigore della mentovata Costituzione sopra gli Omicidj; ha creduto parte indispensabile della sua Pastorale sollecitudine di apprestare ancora in questo genere opportuno rimedio, con nuove salutevoli provisioni, acciò dal timore della pena, si rendano in avvenire meno audaci gli Uomini nell' insidiere l'onestà delle Zitelle, queste all' incontro più caute, nel conservarla illibata; e nello stesso tempo, siano maggiormente astretti i Parenti alla diligente custodia delle medesime.

Per-

Pertanto doppo matura deliberazione avutasene dalla Congregazione particolare a ciò deputata, a tenore delle Risoluzioni della medesima, la Santità di Nostro Signore, coll' oracolo della sua viva voce espressamente ci ha incaricato di pubblicare il presente Editto da inviolabilmente osservarsi in tutti i Tribunali di Roma, ed eseguirsi sotto le pene in esso contenute, ed espresse.

In esecuzione dunque della Sovrana determinazione, e volontà Pontificia, primieramente per togliere all' uomo la facilità di dar compenso al proprio delitto collo sborso semplice della Dote, o coll' effettuazione del Matrimonio, la qual facilità di redimersi dai Reati, ha reso sempre più agevole la strada a commetterli, e per esser conveniente, che dal Reo si dia la dovuta sodisfazione al Fisco, come negli altri Delitti si suol praticare; si ordina, che il deflorante, oltre le pene stabilite da Sagri Canoni, la disposizione de' quali si lascia nel suo pieno vigore, ed osservanza, in avvenire sia soggetto ancora alla pena afflittiva del Corpo da estendersi fino alla Galera, e rispetto ai Chierici fino dell' Ergastolo, ossia Rilegazione, ad arbitrio del Giudice secondo le diverse circostanze de' Casi, grado, e condizione, e specialmente secondo la maggiore, o minore seduzione usata dal medesimo deflorante, oltre la refezzione de' danni, ed interesse a favor delle Parti, la quale si lascia sotto la disposizione di ragione.

In secondo luogo, siccome l'esperienza ha fatto conoscere, che la sicurezza dell' impunità goduta dalle Giovani deflorate, e la Speranza all' incontro che da loro si ha di potere a costo dell' onore conseguire la Dote, o l'effettuazione del Matrimonio, non solo rende le medesime meno accorte nel custodire la propria pudicizia, ma forse tal ora serve d' incentivo alla loro prostituzione, sembrando per altra parte dritto della Giustizia distributiva, che dalle deflorate eziandio, come corree del delitto, venga data ad esempio dell' Uomo una qualche sodisfazione al Fisco; così viene espressamente stabilito, ed ordinato, che in avvenire le deflorate siano punite ancor esse colla pena del corpo afflittiva da estendersi fino alla Carcere ad arbitrio del Giudice, secondo le diverse circostanze de' Casi, grado, e condizione, come sopra, specialmente la maggiore, o minore seduzzione patita, o rispettivamente usata alla medesima Deflorata.

Volendo inoltre, che in caso di Stupro sotto promessa di Matrimonio non possa la Deflorata avere azzione all'adempimento del medesimo in vigore della promessa, qualora non faccia costare in Giudizio per mezzo di prove legitime, ed affatto concludenti l' obligazione, con simigliante promessa contratta, restando però ferma ogni altra azzione, che di ragione gli potesse competere.

Dichiarando ancora, che non ostante una tale concludente legitima prova, non sia tenuto, ne possa essere astretto il Deflorante all' adempimento della promessa, quante volte siano i Contraenti di tale disparità di condizione, che dall' effettuazione del Matrimonio ne fosse per seguire grave scandalo, e derivarne ignominia alle Parentele.

In tal Caso però non s' intenda il Deflorante immune, ed esente dall' obligo, che gli corre per la reintegrazione de' danni, e interesse a favor delle Parti, com' è di ragione.

In terzo luogo, considerandosi, che in vano si sarebbero stabilite le fin qui espres-

espresse ordinazioni, se non si venisse ad impedire la sorgente del male, che principalmente deriva dalla cattiva educazione de' Parenti, Congiunti, o altri, a quali dalla natura, o dalle Leggi è stata commessa la custodia delle Zitelle, e che scordevoli bene spesso del timor di Dio, e dell' onore del mondo danno a quelle occasione di male colle loro trascuraggini nel custodirle, e qualche volta a bello studio il permettono colla loro connivenza, se non ancora il cagionano talvolta con lenocinio effettivo, per puro motivo d' interesse, o di vantaggio di condizione sulla speranza delle future nozze: perciò si dichiara, che i Padri, Madri, Fratelli, o altri, a quali spetti de jure d'invigilare, come sopra, alla cura delle Zitelle, e per conseguenza appartenga la querela, e l' accusa dello Stupro, quante volte si trovassero Rei o di lenocinio, o di connivenza, perdono del tutto l'azione di poter domandare la dote a nome della Deflorata (restando però illese le ragioni, che a questa competono), ed altra qualunque azzione, che a loro favore potesse intendersi, in ordine a danni, ed interesse dovuti dal Delinquente, da tassarsi ad arbitrio del Giudice, secondo le diverse circostanze, come sopra, debba esiggersi dal Fisco, e da questo erogarsi in usi pii ad arbitrio.

Ma perchè la pena della perdita dell' interesse non sarebbe proporzionata alla colpa, se non costituisse inoltre una positiva condegna punizione, perciò viene contro de'medesimi prescritta parimente a misura della diversa gravità del reato la pena afflittiva da inviolabilmente osservarsi, come siegue.

I Padri, e le Madri, Fratelli, e gli altri tutti dell' uno, e dell' altro sesso, a quali de jure spetta la custodia delle Zitelle, nel caso, che siano Rei di aperto Lenocinio incorrano irremissibilmente la pena di dieci anni di Galera, o di dieci anni di Carcere secondo la diversità del sesso.

Se saranno colpevoli non d' aperto Lenocinio, ma di sola connivenza, debbano condannarsi alla Galera, o rispettivamente alla Carcere per sette anni; lasciandosi in arbitrio del Giudice, da regolarsi secondo la diversità de' Casi, e delle Persone di punire la semplice negligenza.

Li Servitori, e Serve, ed altri Famigliari salariati, e mercenarj, col mezzo, ajuto, e consiglio de'quali sia seguito lo Stupro, vengano condannati alla Galera per sette anni, o rispettivamente alla Carcere, come sopra.

Tutti gli altri poi generalmente, i quali benchè non fossero all' attual servizio della Casa della Deflorata, si trovassero però Rei di Lenocinio, siano soggetti alla pena della Galera per cinque anni, o della Carcere, come sopra; lasciando però all' arbitrio del Giudice di poter estendere ancora a maggior tempo una tal pena, secondo le diverse circostanze de' Casi.

In tutti poi, e singoli Casi, sopra espressi, di connivenza, o di lenocinio i Delinquenti prima di essere mandati alla Galera, ed alle Carceri si debbano condurre intorno per la Città a soliti luoghi nelle forme consuete, con Mitra e Cartello d' infamia, ove stia scritta la specie del Delitto.

Con dichiarazione però, che le pene sin quì espresse s'intendano unicamente contro i Rei di semplice Lenocinio; poichè nel resto debba aver luogo la pena dell'ultimo Supplizio ne'Casi individuati dalle Costituzioni della fel. mem. di Paolo IV., e Sisto V., le quali la Santità Sua ordina, e vuole rimanghino nel suo pieno vigore, ed in caso di bisogno espressamente le rinuova, e ne inculca a Giudici la puntuale, ed esatta osservanza.

Av.

Avvertino dunque tutti coloro, a quali si ha relazione nel presente Editto di non commettere veruno degli accennati delitti, perchè contro i Delinquenti, e colpevoli si procederà irremissibilmente alle pene di sopra stabilite.

Volendo, ed ordinando inoltre, che il presente Editto affisso, e pubblicato ne' soliti luoghi di questa Città di Roma astringa ciascuno alla precisa osservanza di quanto in esso si contiene, come se a ciascuno fosse stato personalmente intimato.

Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 15. Settembre 1736.

Fr. G. A. Card. Guadagni Vic. e Capo della Congregazione

Ferdinando Maria de Rossi Segretario della Congr.

N U M E R. XXXV.

Editto sopra gli Sposi.

Carlo Maria &c.

SEbbene siasi da Noi finora invigilato per dare l'opportuno riparo allo scandalo, che di frequente accade dal tratto confidenziale, che fanno scambievolmente li futuri Sposi, tuttavia sappiamo, che col pretesto de Sponsali contratti, e del Matrimonio da contraersi, li medesimi prendono maggiore libertà d'amoreggiare, e di frequentare le Case delle Spose, e ciò che è più, talvolta coabitarvi per qualche tempo; quindi giacchè quanto abbiamo disposto nella Tabella de'Casi riservati sotto il numero 12., non sembra essere stato finora sufficiente a contenere li futuri Sposi da simili frequenti accessi nelle Case delle Spose, incombe al Pastorale nostro officio il porre un più forte riparo a tali inconvenienti, non dovendo i Fedeli celebrare il Matrimonio con quelle disposizioni, che portano un evidente pericolo d'offendere Iddio Autore di questo Sagramento, che dall'Apostolo viene chiamato grande, per il mistero, che significa l'unione di Gesù Cristo colla sua Chiesa, e per il fine, che contiene, poichè santifica colla divina grazia la propagazione de' Fedeli.

Ordiniamo dunque, che doppo fatte nella Chiesa Parocchiale le trè solite denunzie prescritte dal sacro Concilio di Trento, si venga quanto prima alla celebrazione del Matrimonio. Che se finite le denunzie, non scoprendosi veruno impedimento legitimo, per qualche onesta cagione dovesse differirsi il Matrimonio per qualche tempo, se ne domandi a Noi il permesso, che non si accorderà oltre due Mesi, passati i quali vogliamo, che venghino replicate una, o più denunzie, pel timore, che attesa la lunghezza del tempo, possa essere insorto qualche Canonico impedimento.

Comandiamo ancora, che dal giorno, in cui sarà seguita l'immissione dell' Anello, o che saranno stati fatti li Sponsali del futuro o in voce, o in iscritto fino al tempo, in cui si contrarrà il Matrimonio *in faciem Ecclesiæ*, non possino li Sposi conversare, trattare, e discorrere domesticamente fra loro nè in pubblico, nè in privato, nè di giorno, nè di notte sotto qualsivoglia causa, pretesto, e colore, permettendolo solamente per trè volte, ed in queste per brevissimo tempo affine di sodisfare ad una modesta convenienza, coll' espressa condizione, che lo facciano sempre in presenza dei loro Genitori, o di due loro più stretti Congiunti, e con averne prima riportato il consenso, e licen-

za

za de' rispettivi Parrochi, che non potranno arbitrare più di trè volte. In caso di contravenzione, si puniranno i Trasgressori in dieci libbre di cera da applicarsi alle stesse rispettive Chiese Parrocchiali; e doppo la terza volta si procederà anche per inquisizione ad altre pene maggiori a nostro arbitrio, avvertendo, che se li Trasgressori saranno figlj di famiglia, la detta Multa si farà pagare dalli Genitori, Parenti, o altri, che abbiano sotto la loro cura, e potestà li detti Sposi, e Spose.

Sia a cuore de' RR. Parrochi l' invigilare sull' osservanza di questo nostro Editto, per togliere le offese di Dio, e gl' incarichiamo di leggerlo al popolo due volte l' anno, cioè nella Domenica seconda doppo l' Epifania, e nella seconda Domenica doppo la Pentecoste; quindi pubblicato, ed affisso che sia ne' soliti luoghi, vogliamo, che obblighi tutti alla puntuale osservanza, come se fosse stato ad ognuno personalmente intimato.

Dato in Amelia questo dì 10. Luglio 1789.

N U M E R. XXXVI.

Decretum

De Missa pro Sponso, & Sponsa.

IN celebratione Nuptiarum, quæ fit extra diem Dominicum, vel alium diem Festum de præcepto, seu in quo occurrat duplex primæ, aut secundæ Classis, etiamsi fiat Missa de Festo duplici per annum majori, vel minori dicendam esse Missam pro *Sponso*, & *Sponsa* in fine Missalis, post alias Missas votivas specialiter assignatam: In diebus vero Dominicis, aliisque diebus Festis de præcepto, aut Duplicibus primæ, & secundæ Classis, dicendam esse Missam de Festo cum commemoratione Missæ pro *Sponso*, & *Sponsa*; atque ita decrevit, & servari mandavit S. R. C. Urbis & Orbis die 20. Decembris 1783.

Factaque deinde per S. R. C. Secretarium de prædictis SS.D.N. Pio PP.VI. relatione S.S. præfatum Sacræ Congregationis generale Decretum confirmavit, atque executioni dandum esse præcepit die 7. Januarii 1784.

N U M E R. XXXVII.

Istruzione Cristiana, che si propone ai Parrochi da farsi nella Messa delle Nozze agli Sposi, come prescrive la S. Chiesa nella Rubrica del Messale = Moneat eos Sacerdos sermone gravi, ut sibi invicem servent fidem. =

EGli è senza controversia un bene pel Cristianesimo, che il Matrimonio sia un Sagramento istituito da Dio a santificazione dell' Anime, ed a rappresentare il Mistero più alto di nostra Fede, qual' è l' Incarnazione del Verbo, e ad applicare i meriti a quelli, che degnamente lo ricevono coll' infusione di certe grazie particolari, che purificano, perfezionano, e compiono un amor naturale, che fuori di tale infusione non sarebbe per avventura, che un' amore sensuale, ed impuro. Questo Sagramento egli è grande, diceva l' Apostolo, per la relazione che ha col nostro Divin Redentore, grande nella Chiesa, che è la di lui casta Sposa, grande ne' Fedeli, che sono le membra del Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè non è grande, se non per voi, Miei Dilettissimi = *hoc autem dico vobis, & in Ecclesia* =

Inoltre sotto qualche rapporto il Matrimonio è santo, ed in tutte le sue

par-

parti onorevole, prosiegue l'istesso Apostolo = *honorabile Connubium in omnibus* = Se si considera la materia, in tutti gli altri Sagramenti le materie sono inanimate, in questo soltanto è animata, e fra le animate cose la più degna, cioè i Corpi, che sono templi vivi dello Spirito Santo; se si riflette all' Autore, egli è santo il Matrimonio, perchè istituito da Dio nel Paradiso terrestre, consagrato da Dio nella Legge di Mosè, elevato al grado di Sacramento dall' Uomo Dio nella Legge di grazia.

Se dunque santo egli è il Matrimonio, come fu già definito da' Padri del Concilio di Trento, niente vi ha in esso, che non debba essere santamente trattato. Perciò la Chiesa sempre guidata dallo spirito di Dio prescrive nella celebrazione di un tal Sacramento tanta religiosità di Misterj., tanta santità di parole, tante tenere voci di benedizioni. Pone ella avanti agli occhi due Santi Sposi, perchè le loro Nozze servano d' esempio ai Cristiani, che vivono nella legge Evangelica, e che più di coloro, che vivevano in quella del timore, dell' ombre, e delle figure, sono obligati ad operare con maggior perfezzione. Quindi, miei Dilettissimi, nell' essere stati voi benedetti dalla Santa Chiesa, come vostra commune Madre nel principio di questa Messa colle parole medesime, colle quali furono benedetti li due Santi Sposi *Tobia*, e *Sara*, apprendete, che la prima occupazione dello Sposo, di quel savio Giovine, e di Sara, fu cangiare in Tempio la camera del Talamo Nuzziale, ed ivi con effusione di spirito adorare Iddio, venerarlo, e benedirlo. Che tenerezza! che vero spettacolo di tenerezza, vedere due anime bene unite insieme, prima che ad altro di letto unirsi, dilettarsi solo nelle prime e sempiterne bellezze del Sommo Dio, ed a Dio consagrare le primizie del Talamo!

Fumava ancora sui carboni odorosamente il pesce misterioso di Tobia. Sara non avendo più veduta sì fatta cerimonia di Nozze, semplice, ed attonita mirava, e taceva; ma Tobia le disse: Levati sù o Sara, esci di letto, e per tre giorni facciamo orazione, imperciocchè Noi non siamo figliuoli de' stranieri, ma di Patriarchi, e Profeti, siamo credenti, ed Israeliti, e non è permesso a noi passare le nostre notti, come si passarono là nei pascoli di Babilonia, o ne' pantani dell' Egitto. Udito appena il suono di orazione, subito, e di buon cuore levossi di letto la buona Sara, ed inginocchiata al lato del casto Sposo, ambedue semplici, ed innocenti al Cielo le mani, e gli occhj innalzando, così cominciò Tobia = *Signore che siete solo a regnare, e foste sempre il Dio de' Padri nostri, siate Voi benedetto, e lodato in Cielo, ed in Terra .... Voi di fragile creta formaste Adamo, e di lui faceste la sua Compagnia, e fra gli odori del Paradiso istituiste il Matrimonio. Ora a questo passo io son venuto, voi sapete Signore, non per passione, ma solo per aver figliuoli, a cui insegnare il vostro nome, e mostrare il vostro Altare, e fare, che la vostra fede, la vostra Religione, e gloria vada in posterità, e non venga mai tempo, in cui non vi sia chi meco, e nella mia Casa, vi adori, e vi lodi* = Intenerita Sara a queste parole del Marito non tenne il cuore, e soggiunse = *Abbiate pietà di Noi, o Signore, di noi vi prenda pietà, scenda sopra di noi la vostra Benedizione, per cui in pace, e concordia possiamo vivere lungamente ambedue, e fare che il nome, e l' antico splendore del vostro Israele rifiorisca nei nostri figliuoli*.

Sodisfatti questi divoti sentimenti di pietà, e di religione entrarono a tavola'

vola i castissimi Sposi, ma nel solenne banchetto non si dissero equivoci, non si udirono motti avvanzati, non si viddero dissolutezze, intemperanze, ma si favellò della Legge, si ragionò della dispersione d' Israello, si rammentarono le profetiche parole, e forse ancora si pianse sopra i peccati antichi del popolo. Oh Nozze veramente fante! oh esempio ben grande in un secolo, in cui sembrano quasi smarrite le sode verità del Vangelo! Ma non cessano quì le sante istruzioni di sì edificante Conjugio. Quantunque molti fossero i motivi di ricchissima dote, di singolare bellezza, di rara prudenza, che potevano rendere riguardevole, e degna d' amore Sara la Sposa, ad ogni modo protestò a Dio Tobia, e lo chiamò in testimonio del vero, che nel prenderla per Consorte, a niun altra cosa aveva l' occhio, che alla Prole, nella quale potesse passare non già la nobiltà della Stirpe, nè il possesso delle paterne ricchezze, ma la vera Religione, e la soda pietà.

Ecco, Dilettissimi, il principal fine, ed il vero punto di veduta del Matrimonio. Certamente i Figliuoli sono effetti della benedizione dell' Altissimo, onde da lui si debbono sperare, e siccome sarebbe colpa gravissima impedire volontariamente la generazione di essi, ovvero esporli a pericolo di morte quando sono nell' utero Materno, o quando sono già nati, così qual peccato sarà ne' Genitori l'allevare malamente i figliuoli, o non guardandoli da pericoli di peccare, o esponendo l'anime loro al rischio di eternamente morire? Sono i figliuoli da guardarsi come Anime da Dio depositate nelle mani de' loro Genitori, acciocchè con somma gelosia le custodiscano; e beati quei Genitori, che nell' educare i figliuoli nel santo timor di Dio, impiegano tutte le loro diligenze, giacchè saranno un giorno riconosciuti con premj eterni.

L' Apostolo S. Paolo scrivendo ai Cristiani d' Efeso, come avete udito leggere al Sagro Altare, insegna a tutti i Fedeli, ed a voi, che vi siete sposati, gli obblighi vostri scambievoli. Comanda alle Spose, che con quell' ossequio, ed amore, col quale ubbidiscono al Redentore Gesù, siano subordinate, e riverenti a loro Sposi, poichè l'uomo è il Capo della Donna, come Cristo è il Capo della Chiesa, al quale ella non con timore servile, ma con riverenza, ed amore proprio di Sposa in tutte le cose ubbidisce: Comanda agli Sposi, che amino le Spose loro come Cristo nostro Signore amò la Chiesa sua.

Sopra tutti gli obblighi poi deve risplendere nei Conjugati quella fedeltà inviolabile nel mantenere il dono scambievole, che del proprio Corpo ha fatto al suo Compagno ciascun di loro, e l' Anello con misteriosa cerimonia benedetto, rappresenta appunto il simbolo della fede, e dello scambievole amore conjugale, che devesi conservare ne' Conjugi sempre puro, sempre eguale, e che quanto più è puro, tanto più durevole, e quanto meno previene, tanto più siegue i Matrimonj.

E perchè vi si renda facile l' adempimento di sì importanti gelosi doveri vi sia a cuore la frequenza de' Santi Sagramenti, e lo spirito dell' orazione, che sono i mezzi, pe' quali doppo aver propagato ne' vostri figliuoli non tanto voi stessi, quanto il conoscimento, e stima di Dio, potrete con sicurezza in appresso sperare di giungere a possedere il Regno dell' Immortalità.

NU-

NUMER. XXXVIII.

Lettera Pastorale di Monsignor Saporiti Arcivescovo di Genova sopra l' abuso di fare all' amore.

UNo de peggiori veleni, che infettino l' Anime Cristiane tanto più pericoloso, quanto meno conosciuto per tale, è senza dubbio l' abuso di fare all' amore sotto l' apparente colore, ma a dir più vero, sotto il mendicato, e fallace pretesto di Matrimonio. Quindi è, che considerando Noi essere benchè indegni nel numero di quelli = *Quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos* =, e perciò obligati a rendere strettissimo conto al Divin Giudice delle Anime soggette a questa Chiesa: e vedendo, che la malizia del Nemico commune con insinuazioni e maniere troppo soavi, e sommamente ingannevoli và dilatando sempre più una sì perniciosa infezione, particolarmente tralle persone di condizione inferiore le meno istruite, e ne' Villaggi, e Luoghi meno colti della Diocesi, ci è paruto debito indispensabile della nostra Pastorale sollecitudine di non più ritardare ad eccitare il vostro zelo, Venerabili Parochi, e zelantissimi Confessori = *Quoniam vos estis Præsbyteri in Populo Dei, & ex Vobis pendet anima illorum* = acciò usiate ogni maggior diligenza per opporvi all' arti maligne del Demonio, e per tenere lontana dall' Anime a Noi commesse una pestilenza sì dannosa, contro la quale siamo risoluti di fare tutte le parti, che a Noi convengono.

Sia dunque vostra cura d' insinuare a' Giovani, e alle Fanciulle, ma molto più a' loro rispettivi Padri, e Madri, che questa pretesa consuetudine d' amoreggiare è una rete tesa dal Demonio, colla quale tira all' Inferno molte Anime Cristiane involte per lo più in gravissime colpe, e sempre in evidenti, e mortali pericoli di offendere Iddio. La sola vista di una Femmina, dice in più luoghi lo Spirito Santo, può servire di laccio, e d' inciampo ad un Uomo per cadere; or come potrà l' incauta Gioventù trattenersi in discorsi vani, ed oziosi, se non anche osceni, in tresche, e conversazioni assai libere con persone di sesso differente, nelle quali correrebbe non leggiero rischio anche la virtù più consumata?

Abbiamo alla mano gli esempj di gran Santi, non che di Persone timorate a lunga prova, che posti in occasione di tal sorta, o caddero, o fuggirono per non cadere. Spiegate loro le terribili, e chiare sentenze de' S. Padri, che non potranno udirsi da chi si espone sì francamente a somiglianti pericoli, senza risentirne un salutare spavento. Insegnate loro, che anche i desiderj, le morose dilettazioni, che quindi facilmente si concepiscono, e il consenso interno, che bene spesso ne risulta, sono peccati gravissimi, ancorchè non passino all' opera esteriore. Forse conosceranno colla propria sperienza, quale sia il peso, e la moltitudine delle colpe da loro commesse, e non cancellate finora colla penitenza.

Ne solamente di questi interni peccati è fonte perenne una sì detestabile usanza, ma apre l' adito a tanti altri eccessi, che meritano non meno il castigo di Dio, che la severa punizione delle Leggi. Da questo abuso appunto sogliono scaturire le discordie nelle Case, le disobbedienze ai Maggiori, i furti dome-

M stici,

ſtici, le inimicizie, la rivalità, le riſſe tra perſone amiche, e congiunte di ſangue, gli ſtupri, gl' aborti, l' infamia delle Famiglie, e altri graviſſimi mali di tal natura, a quali conduce a poco a poco queſta paſſione non ben domata da principio, e forſe più facilmente coloro, che ſe ne luſingano più ſicuri, tale eſſendo la pena ordinaria della temerità, con cui o troppo ſi fidarono delle loro forze, o preſumettero con ſtolta confidenza il divino ajuto tra quei precipizj, ſull' orlo de' quali vollero a bella poſta ſcherzare.

Sappiamo, che non mancherà chi vorrà autorizzare queſt' abuſo colla generale conſuetudine, ma date loro la riſpoſta, che diede S. Cipriano a chi parimente ſi ſchermiva colla conſuetudine. = *Si conſuetudinem fortaſſis opponas, advertendum quod Dominus dicit, Ego ſum veritas, & vita: Non dixit: Ego ſum conſuetudo, ſed veritas*. = Non è minore il danno perciò, che ſia commune a molti, ed ognuno ſarà giudicato ſecondo le opere proprie, e non ſecondo le altrui. In ſomma a chi voleſſe difenderſi coll' uſo commune, dite colla voce dello Spirito Santo: *Non ſequeris turbam ad faciendum malum*: e con quella di S. Paolo: *Nolite conformari huic Sæculo*.

Ma ciò, che dee infiammare maggiormente il voſtro zelo, ſi è il riflettere, che perduto ora mai ogni roſſore, ſi amoreggia di notte, e a chiara luce ſulle porte, e in ſtrada con sì ardita domeſtichezza, e vicinanza, e per sì lungo tempo, e di piè fermo, che pare voglia obligarſi la divina Bontà a rinuovare ad ogni paſſo i miracoli de' tre Fanciulli rimaſti illeſi in mezzo alle fiamme. Anzi ſi giunge a tale sfrontatezza enormiſſima, che neppure ſi perdona alle Chieſe tremende Caſe di Dio, e Porte eccelse del Cielo, ed ancora in tempo de' divini Officj, e de Sacroſanti Miſterj, a quali per tale cagione ſi aſſiſte con ſagrilega, e ſcandaloſa irriverenza, e ſi vedono talvolta licenze della più vituperevole ſcoſtumatezza, neppur tollerata ne' loro profani Tempj dalle Nazioni barbare, ed infedeli, e nello ſteſſo luogo, e tempo, in cui onoraſi, e adoraſi il grande Iddio l' empia ſcuola s'innalza, ove a vilipenderlo s'impara, e ad oltraggiarlo: divenute ſono in oggi le Chieſe per sì enorme profanazione aſſai peggiori de' Teatri, come diceva a ſuoi tempi piangendo S. Agoſtino, mercecchè ne' Teatri le intemperanze, le ſcelleratezze ſi fingono, nelle Chieſe non ſi fingono, ma ſi praticano = *Si vero attendamus, deteriora ſunt Templa, ubi hæc aguntur, quam Theatra, ubi hæc finguntur*. = A tal' ecceſſo è arrivato in oggi queſto ſcandaloſo coſtume di amoreggiare ſenza verun ritegno di roſſore, che ſi è pure veduto eccitato anche lo zelo di qualche gran Principe Secolare con rigoroſi Editti contro un ſimile abuſo, che ſuole tirare a forza dal Cielo i pubblici, ed univerſali caſtighi, e recare ſconvolgimento al bene, e alla felicità de' Popoli.

Non vi laſciate ingannare dall' allegato ſpecioſo preteſto del S. Matrimonio, che vantano di avere per fine. Dite pur loro francamente, che i mezzi adoperati nella maniera, che ſi coſtuma oggidì, maſſimamente da tal claſſe di perſone, non ſono conformi alla ſana Dottrina de' SS. Padri, e de' Teologi; onde non ſervono a togliere il pericolo proſſimo del peccato, e molto meno giovano a rendere felici i Matrimonj; giacchè lo Spirito Santo, che non può mentire, ci dice a chiare note, che *mulier bona dabitur viro pro factis bonis*; e dovendo generalmente ogni vero bene, e molto più uno ſtato di vita di durevole

vole tranquillità, e felicità venire da Dio, è manifesta follia il cercare tra le sozzure del peccato una gioja, e un dono sì privilegiato. Anzi fate loro bene intendere, che appunto il Matrimonio deve essere uno de' più forti motivi d' astenersi da questi amoreggiamenti, mentre per lo più vanno congiunti con un ingiuria così grave, che si fa a un Sagramento. Volesse Iddio, che non occorresse bene spesso di dover obligare sì fatte persone co' mezzi della Giustizia ad effettuare i Matrimonj ingannevolmente promessi, e che molte volte non si contraessero, se non dopo una lunga serie di abominevoli peccati. Ed è questa la preparazione, che deve premettersi a ricevere i Santi Sagramenti? E può credersi, che una tal sorta di gente abbia di un Sagramento, che l'Apostolo chiama grande, il giusto conoscimento, e la venerazione dovuta? Questa sì, dite pur loro è poi la cagione di perpetue dissenzioni tra i Conjugati, di una sì trascurata educazione de' figliuoli, e in conseguenza di tante miserie sì spirituali, che temporali, che ne ridondano, mentre ricevendosi questo Sagramento con sì poca disposizione, non si conseguisce da essa quella specialità di ajuti e di grazie, di cui suole essere liberale il Signore con chi santamente si dispone a riceverlo; e sono appunto gli ajuti, e le grazie proporzionate allo stato Conjugale, per conservare in esso la pace, la concordia nella famiglia, e il buono allevamento nella prole. Quindi a gran ragione si dee conchiudere, che i mali immensi nati da un tale abuso traggono la loro origine dal perverso costume di amoreggiare, che indarno si vuol palliare col santo fine del Matrimonio, poichè per quanto buono possa essere il fine, i mezzi certamente praticati nella maniera communemente usata, non vanno mai disgiunti dalla grave offesa di Dio.

Aggiungete a tutto ciò, che pur troppo la sperienza c' insegna, che i Matrimonj coltivati, e promossi per questi mezzi, bene spesso non si conducono ad effetto, o perchè il mentovato fine non vi fu da principio, o non fu sincero, o perchè la lunga, e soverchia domestichezza, serve anzi che a concluderli, a rovinarli: onde poi per ogni vano pretesto si manca alle promesse fatte più per leggierezza, e per passione, che colla debita maturità, e prudenza, e non di rado ancora si disciolgono Sponsali già contratti, e anche fermati per Scrittura.

Tutto ciò, e quel di più, che vi suggerirà il vostro zelo, inculcate nelle occasioni, e nelle adunanze di maggior concorso, avvertendone anche in privato quelle Persone, e Famiglie, che vedeste non profittare delle pubbliche ammonizioni. Ricordatevi, che il Signore Iddio vi ha posti alla custodia del suo Gregge, e che senza tradire il vostro Ministero non potete dissimulare gli abusi, lasciando di sgridare, e di riprendere chi erra: *Super muros tuos constitui Custodes, in æternum non tacebunt* = Se siete Custodi, vostra cura è di vegliare sopra le anime a voi commesse. E' debito del vostro officio il non tacere, lo trarre a vizj la maschera di azioni indifferenti, e oneste, lo scoprire l'inganni del Demonio, e i lacci coperti, co' quali tira le Anime alla perdizione. In somma, non dovete finire mai di abbajare contro gli abusi, per non essere chiamati con amaro rimprovero dallo Spirito Santo. *Canes muti, & non valentes latrare* =; E vi sia sempre presente la terribile minaccia fatta da Dio per bocca di Ezechiello a Pastori delle Anime: *Fili hominis speculatorem dedi te*

Domui Israel . . . . Si dicente me ad impium , morte morieris , non annuntiaveris ei , neque locutus fueris , ut avertatur a via sua impia , & vivat ; ipse impius in iniquitate sua morietur , sanguinem autem ejus de manu tua requiram . La quale Sentenza considerando S. Gregorio Papa più colle lagrime , che colle parole esclamava = *Tot occidimus , quot ad mortem ire quotidie tepidi , & tacentes videmus , & si homicida non habet vitam æternam in se manentem , quæ supplicia in animarum interfectores expendentur ?* ; ed altrove : *qui increpare delinquentes noluerit , eos procul dubio tacendo Pastor occidit* = Non più dunque, Ven. Fratelli , rispetti umani , ma di grazia affaticatevi di tenere lontano dalle Anime alla vostra cura commesse un sì pestilenziale contaggio ; ne punto si raffreddi il vostro zelo per le opposizioni , che vi si frapporrano , ma anzi si riaccenda di maggior fuoco , eseguendo ognuno di Voi con santa libertà l' ordine datovi da Dio pel suo Profeta ; *Clama , ne cesses , quasi tuba exalta vocem tuam , & annuntia populo meo scelera eorum* : sodisfacendo in tal guisa il vostro debito , vi renderete degni delle celesti benedizioni , e nell' ora terribile della morte potrete dire con tutta fiducia con l' Apostolo : *Mundæ sunt manus meæ a sanguine omnium vestrum . Non enim subterfugi , quominus annuntiarem omne consilium Dei vobis .*

Vero però è , che oltre le parole , ed esortazioni per estinguere affatto quest' abuso , vi sono ancora altri mezzi efficaci , che talvolta hanno più forza delle Prediche , ed ammonizioni , e che facilmente potete adoperare stando questi nelle vostre mani , e sono di negare a tal sorta di Persone l' Attestazioni , e le Fedi di povertà , e di costumi , di cui siate richiesti per dotazioni , dispense , o limosine , delle quali si rendono affatto immeritevoli . Sopra tutto nelle Confessioni fatela da giusti Giudici , e da periti Medici , e quando non vediate l' emendazione , trattenete l' assoluzione . Anzi quando fusse pubblico lo scandalo , come pur troppo , e non di rado succede , allontanate ancora dalla Mensa Eucaristica questi contumaci , dandone però prima parte a Noi , o al nostro Vicario Generale .

Finalmente colle più cordiali espressioni del nostro paterno cuore , Vi esortiamo , Ven. Parochi , e zelantissimi Confessori di pregare nelle vostre orazioni e sagrifizj il Signore Iddio a porre in opera i rimedj più efficaci della sua grazia , dando a ciascuno di voi lume per condannare , e sgridare un abuso , che fa in oggi tanta stragge nel Cristianesimo , forza a Fedeli per fuggire , e non cadere in questa rete d' Inferno , e misericordia a quelle anime infelici , che si trovano infette di una pestilenza così dannosa : *Deprecanda est misericordia Dei , ut donet intellectum ad ista damnanda ; affectum ad fugienda , misericordiam ad ignoscenda* ; così ancora Noi concludiamo questa lettera Pastorale sopra l' abuso di fare all' amore , e intanto vi diamo con paterno affetto la Benedizione .

Dato in Genova dal nostro Palazzo Arcivescovile li 7. Luglio 1746.

G. M. Arcivescovo .

MU-

NUMER. XXXIX.

Avvertimenti di quanto devesi osservare nell'addimandare, ed eseguire le Dispense specialmente Matrimoniali, cavati dalla Notificazione XX. della S. M. di Benedetto XIV. vol. 4. della Stampa di Bologna.

SI deve ben considerare, che nei casi di Matrimonio realmente sussista l' impedimento, e che di esso costi, succedendo molte volte, che si prenda per impedimento ciò, che in realtà non è, come nell' impedimento d' affinità, proveniente da Copula illecita, avuta a cagion d' esempio con una Consanguinea della Moglie prima del Matrimonio, ha da riflettersi, che tale impedimento non si contrae per la copula imperfetta, ma solo per la perfetta; così pure gli Oratori non hanno bisogno di nuova Dispensa, se nel procurare in Dataria la già ottenuta, non avessero espresso la Copula incestuosa, qualora nell' atto della medesima non sapevano, nè sospettavano in conto alcuno, che tra di loro vi fosse cognazione alcuna, avendo in simile caso commesso incesto materiale, e non formale, che non manifestato non rende nulla la Dispensa.

Avvertano i Parorchi, e Confessori di non palesare in niuna maniera l'impedimento, o fatto occulto, acciò possano con sicurezza chiedere la Dispensa in Sagra Penitenziaria.

Sappiano pertanto, che occulto dicesi ciò, ch' è noto a quattro, o cinque persone nel Luogo, ove dimorano quelli, che hanno qualche impedimento, come insegna il Fagnan. *Cap. Vestra num.* 106., *e seq. de cohabit. Cleric. & Mul.*: Questo è quell' occulto, che esige la sagra Penitenziaria nella esecuzione delle sue Dispense, purchè non richiegga il delitto onninamente occulto, quale richiede sopra l' impedimento *Criminis* colla machinazione dell' una, e l' altra parte, giacchè per l' esecuzione di tale Dispensa, suole esiggersi dalla Sagra Penitenziaria, che il delitto sia talmente occulto, che si sappia unicamente dai soli Delinquenti, e non da alcun altro, altrimente non può eseguirsi la Dispensa.

Succede alle volte, che l'impedimento sia occulto nel luogo, in cui dimorano quei, che richiedono la Dispensa, ma sia pubblico in altro luogo, ove contrassero lo stesso impedimento, v. g. sia pubblico in Spoleto, occulto in Amelia, in questo caso, acciò possa eseguirsi la Dispensa, è necessario, ricorrendo in Sagra Penitenziaria, che si esprima la circostanza suddetta, la quale se non fosse stata espressa, deve di nuovo ricorrersi, e notificarsi al Sommo Penitenziere la circostanza.

Può ancora accadere, che un' impedimento sia stato una volta pubblico, e poi coll' andare degli anni sia divenuto occulto, in cui la Sagra Penitenziaria suol dispensare, purchè dal giorno dell' impedimento contratto siano scorsi dieci Mesi.

E' da notarsi diligentemente, che se l' impedimento è pubblico materialmente, cioè quanto al Fatto, benchè sia occulto formalmente, cioè quanto alla pena, v g. è noto a molte persone lo stupro di Cajo con Berta, a niuno però, o a pochissimi è noto, che da tale Copula nasca l' impedimento dirimente tra Cajo, e la Sorella di Berta; sopra tale impedimento non dispensa il Sommo Penitenziere secondo la pratica della Penitenziaria, fondata su quel principio,

che

che l'ignoranza di tale impedimento, essendo ignoranza di ragione, non iscusa per l'effetto di ottenere la Dispensa, e l'assoluzione dalla pena; onde in tal caso lo Stupratore dovrebbe ricorrere per la Dispensa in Dataria, e non in Sagra Penitenziaria.

Notisi finalmente, che non è occulto delitto, o impedimento quello, che è dedotto al Foro contenzioso, secondo il Tridentino *Seff.* 24. *Cap.* 6. *de Refor.* a cui si uniforma nella pratica la Sagra Penitenziaria, la quale però concede la Dispensa, benchè il Delitto sia stato dedotto al Foro contenzioso, se il Reo per Sentenza sia stato assoluto nelle forme seguenti, cioè: *tamquam repertus innocens, & non culpabilis: ex hactenus deductis; ab observatione Judicii; tamquam non repertus culpabilis, & de jure punibilis;* ancorchè simile Sentenza abbia ottenuta il Reo con modi illeciti, v. g. corrompendo i Testimonj, o in altra maniera illecita, come insegna il Fagnan. *Cap. Vestra Num.* 130. *e seq. de cohab. Cler. & Mul.*, poichè a tale forma viene tolta l'infamia, e il delitto rimane occulto.

Nel procurare la Dispensa devesi chiaramente, e sinceramente esporre il Caso al Sommo Penitenziere con tutte le necessarie circostanze.

Si deve ancora esprimere la causa, per cui s' addimanda la Dispensa, non concedendosi senza legitima causa alcuna Dispensa, a tenore del Concilio Tridentino *Seff.* 15. *de Refor. Cap.* 18.

La causa per la Dispensa negli impedimenti impedienti, trattandosi di Matrimonio, suol essere nel voto semplice di castità, gravi tentazioni di carne, e pericolo d' incontinenza; negli Sponsali una di quelle, che se fosse verificata nel Foro esterno, bastarebbe per lo scioglimento di essi.

Se poi si tratta d' impedimenti dirimenti, nel caso di non essersi espressa la Copula incestuosa, quando si ottenne in Dataria la Dispensa sopra il grado, come di sopra si è notato, la causa della nuova Dispensa in Penitenziaria è il timore di non pregiudicare al commune decoro: Nel caso dell' impedimento d'Affinità contratto *ex copula illicita*, generalmente suole addursi per causa il timore de disordini, e scandali, che seguirebbero, se la Dispensa non si concedesse, qual timore certamente sempre concorre quando si tratta di Matrimonj contratti, e già pubblicamente celebrati.

Devesi finalmente esporre nella divisata maniera il Caso per lettera o in lingua latina, o Italiana al Cardinale Sommo Penitenziere, tacendo il nome del Ricorrente, che s'indichi colla lettera *N.* ponendo però il luogo, ove debba indirizzare la risposta, e ponendo nel fine della lettera il nome, e cognome di quello, a cui si dee diriggere la medesima risposta nella maniera, che siegue: Dentro il Foglio si cominci la lettera, o Supplica così,

Eminentissime, & Reverendissime Domine

NN. mulier emisit votum simplex Castitatis, manet in periculo incontinentiæ, nisi nubat: supplicat sibi votum commutari ad effectum contrahendi Matrimonium.

Si finisce la lettera, o supplica così.

Dignetur Eminentia Vestra rescribere ad NN. (quì noteranno il nome, e cognome di quello, al quale si desidera, che abbia da rescrivere la Sagra Peniten-

tenziaria) *ad Civitatem N.* (v.g. *Ad Civitatem Ameriæ &c. per oppidum N.*) con esprimere in volgare il nome della Terra, Castello, o Villa. In fine notino la data del giorno, mese, ed anno, cioè *hac die .... Mensis ..... Anni &c.*

Di fuori della lettera, o Supplica, cioè nella soprascritta faranno in questo modo.

Emo, & Rmo Dno Card. Majori Pœnitentiario
Romam

Se per avventura tardasse a venire la risposta, potranno i Confessori rescrivere una, o due altre volte bisognando, potendosi dare il caso, che le lettere si smarriscano, ed intanto sarà bene, che avvertino i loro Penitenti, che per le Assoluzioni, o Dispense in Sagra Penitenziaria nulla si spende, affinchè pel timor della spesa, non provvedino ai bisogni della propria coscienza, e non restino nello stato infelice, in cui si trovano.

NUMER. XL.

Istruzione Parocchiale sopra l' Acqua Benedetta, riportata nell' Appendice al Sinodo di Monsig. Battistelli Vescovo di Foligno Cap. 7. §. 47.

MOstrò sempre il nostro Divin Redentore un genio speciale all' elemento dell' Acqua, a segno che il primo Miracolo, che operò, lo fece nell' acqua tramutandola in vino nelle Nozze di Cana in Galilea, e il primo tra Sagramenti, che istituì; volle che s' amministrasse coll' Acqua. Di quì è, che la Santa Chiesa da lui ammaestrata, ha fatto che doppo i Santissimi Sagramenti, il primo tra Sagramentali, cioè tra quelle cose, che partecipano qualche virtù de' Sagramenti sia l' Acqua, che si suol benedire, perchè produca in chi l' usa buoni, e preziosi effetti, tanto che quest' Acqua santa merita da' Fedeli di Gesù Cristo una venerazione non ordinaria.

Sì sà, che anche gl' Idolatri usavano già di lavarsi prima d'entrare in alcuni Tempj de' loro Idoli; si sà, che il medesimo costume praticano li stessi Turchi prima d' entrare nelle loro Moschee per riverenza, e rispetto di quei luoghi da loro creduti sagri, ed è certo, che anche la Nazione Ebrea usava un somigliante Rito, poichè nell' Esodo abbiamo, che Iddio commandò a Mosè, che Aronne, e li suoi Figliuoli si lavassero le mani, e li piedi, quando volevano entrare nel Tabernacolo del Testamento, o quando accostar si volevano al sagro Altare; per lo che stava alla porta del Tempio un gran vaso di Bronzo per tale lavanda sempre preparato, e lo stesso comando di Dio si vede replicato nel libro de' Numeri (1).

Ora in luogo delli Suddetti Bagni istituiti da Dio nella Legge Vecchia, nella Nuova costuma la Chiesa il Lavacro dell' Acqua benedetta, e quest' uso si tiene derivato per tradizione de' Santi Apostoli (2), e vogliono alcuni, che più

(1) *Cap. 19.*
(2) *Const. Apost. la 7. e 43.*

più specialmente il Promotore ne fosse S. Matteo, come si ricava da quello dice S. Clemente, che apporta la forma della Benedizione della medesima Acqua, essendosi desunto tal Rito sin da Eliseo Profeta (1), quando col sale tolse la sterilità dell'acqua.

Questa benedizione dell'Acqua sul principio facevasi privatamente. Ma da S. Alessandro Papa, e Martire, che fu il sesto Pontefice doppo S. Pietro nell' anno 132. del Signore fu comandato, che si facesse in pubblico solennemente a tal segno, che in quei primi tempi quest' Acqua si benediceva solamente da' Vescovi, e in loro assenza da Sacerdoti, a quali diede facoltà il medesimo Papa Alessandro; il che poi fu confermato nel Concilio di Magonza, quale commandò, che tutti i Curati tra la solennità della Messa facessero tale benedizione tutte le Domeniche, come si pratica anche a tempi nostri, in memoria del Battesimo, che si amministrava già nella sola Domenica.

Le virtù di quest' Acqua Benedetta, da Santi Padri, e Dottori, (2) che ne hanno scritto, se ne assegnano molte, alcune delle quali sono spirituali, ed altre corporali &c. *che diffusamente si leggono nella citata Istruzione pag. 159.*

NUMER. XLI.

Benedictio Agrorum contra Mures, Locustas, Brucos, Vermesque omnes infestos tradita a Benedicto XIII., et relata a Bened. XIV. Notif. 47. §. 2. volum. 1.

Antiphona.

EXurge Domine, adjuva nos, & libera nos propter nomen tuum.

Psalm. Deus auribus nostris audivimus, Patres nostri annuntiaverunt nobis &c. Gloria Patri &c.

Exurge Domine adjuva nos, & libera nos propter nomen tuum.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit Cœlum, & Terram.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Preces nostras, quæsumus Domine, clementer exaudi, ut qui juste pro peccatis nostris affligimur, & hanc *Murium* (vel *Locustarum*, vel *Vermium*) persecutionem patimur, ut tua potentia procul expulsi (vel expulsæ) nulli noceant, & Campos, Agrosque nostros in tranquillitate, & quiete dimittant, quatenus ex eis surgentia, & orta tuæ Majestati deserviant, & nostræ necessitati subveniant. Per Christum &c.

Ore.

(1) *Reg. 2. 20.*
(2) *Gavant. Rub. Mis. p. 4. tit. 19. 2. 7.*

Oremus.

Omnipotens ſempiterne Deus omnium bonorum remunerator, & peccatorum maximus miſerator, in cujus Nomine omnia genufleƈtuntur, cæleſtia, terreſtria, & infernalia, tua potentia nobis peccatoribus omnipotenter concede, ut quod de tua miſericordia confiſi agimus, per tuam gratiam efficacem conſequamur effeƈtum, quatenus hos peſtiferos Mures (*Locuſtas*, vel *Vermes*) per nos ſervos tuos maledicendo maledicas, ſegregando ſegreges, exterminando extermines, ut per tuam clementiam ab hac peſte liberati gratiarum aƈtiones Majeſtati tuæ libere referamus. Per Chriſtum &c.

Exorcizo vos poſtiferos Mures (*Locuſtas*, vel *Vermes*) per Deum ✠ Patrem omnipotentem, & Jeſum ✠ Chriſtum Filium ejus, & Spiritum ✠ Sanƈtum ab utroque procedentem, ut confeſtim recedatis a Campis, & Agris noſtris, nec amplius in eis habitetis, ſed ad ea loca transeatis, in quibus nemini nocere poſſitis; pro parte Omnipotentis Dei, & totius Curiæ Cœleſtis, & Eccleſiæ Sanƈtæ Dei vos maledicens, ut quocumque iveritis, ſitis malediƈti (vel *malediƈtæ*), deficientes de die in diem in vos ipſos (vel *vos ipſas*), & decreſcentes, quatenus reliquiæ de vobis nullo in loco inveniantur, niſi neceſſariæ ad ſalutem, & uſum humanum; Quod præſtare dignetur, qui venturus eſt judicare vivos, & mortuos, & Seculum per ignem. Amen.

Aſpergantur Aqua benediƈta loca infeƈta.

NUMER. XLII.

Decreti Generali Iſtruttivi, Eſortativi, e Precettivi fatti da Monſignor Carlo Maria Fabj Veſcovo di Amelia nella Sagra Viſita dell' anno 1786.

IL primario ſcopo delle Viſite, ſecondo la mente del Sagro Concilio di Trento, dovendo conſiſtere nel cuſtodire i buoni coſtumi, e nel correggere i cattivi mediante le particolari eſortazioni, e ammonizioni; Noi ſull'eſempio di S. Paolo, e dell'altri Santi Apoſtoli, che non ſolamente eſortavano, e ammonivano colla viva voce, ma ancora per via di lettere, ci ſiamo determinati di aggiungere a Decreti locali, reali, e perſonali fatti nella noſtra Viſita, i ſegnenti Decreti generali, i quali eſſendo fondati ſopra la Dottrina de ſagri Canoni, de Sagri generali Concilj, Coſtituzioni, e Decreti Apoſtolici non dubitiamo, che da tutti verranno prontamente eſeguiti.

CAPITOLO I.

Sopra la Riverenza delle Chieſe.

DOvendo eſſere la Chieſa Caſa di Orazione, inculchiamo a tutti i Fedeli, che ſi preſentino nelle Chieſe con quella umiltà, divozione, e compoſtezza, che ſi conviene. E fermo rimanendo l'Editto da Noi già pubblicato ſopra il riſpetto delle Chieſe, e che vogliamo ſi legga da Parochi ogni anno nella Domenica IX. dopo la Pentecoſte, rammentiamo a tutti ciò, che sù queſto propoſito è ſtato ſtabilito da Gregorio X. nella ſua celebre Coſtituzione promulgata nel Concilio di Lione: *Decet Domum Domini ſanƈtitudo, ut cujus in pace faƈtus eſt locus, ejus cultus ſit cum debita veneratione pacificus.*

A tale doverosa riverenza farebbe per conferire moltissimo la separazione degl' uomini dalle Donne, ordinata già da Sagri Canoni, e practicata da buoni, e Santi Vescovi, come riferisce il Cardinal Baronio, e come risulta dal commendevole uso della primitiva Chiesa, che obbligava le Donne a stare sopra i Portici delle stesse Chiese, come si practicava in Roma nelle Basiliche di S. Croce, di S. Pietro, e di S. Paolo: anzi si usava tale diligenza, che le Donne, neppure per breve spazio di tempo si accommunassero con gli uomini, che vi erano due Porte in una stessa Chiesa, per una delle quali entravano gl' Uomini, e per l'altra entravano le Donne, ed in quella delle Donne vi era assegnata la Portinaja, ed in quella degli Uomini il Portinajo.

Ma giacchè a tempi nostri non si rende eseguibile detta separazione, siccome neppure lo fù a' tempi di S. Gio: Crisostomo, il quale non avendo potuto ottenere, che si separassero gli Uomini dalle Donne per mezzo de' muri, si contentò, che almeno si facessero i tramezzi di legno: quindi è, che Noi sebbene aderiamo alle provvide ordinazioni de' Sommi Pontefici, e specialmente a quelle di Urbano VIII., e alla Risoluzione della Sagra Congregazione de' Riti sotto il *dì* 29. *Luglio* 1701., la quale sostenne un Editto contradetto a Monsig. Crispini Vescovo di questa Città, di celebre, e gloriosa memoria, col quale ordinava tali separazioni nelle Chiese, tuttavia siamo contenti di quelle cure, che permettono i nostri tempi.

Raccomandiamo dunque, che i Parrochi, ed i Rettori delle Chiese invigilino con tutto il loro zelo, affinchè nella miglior maniera possibile riesca detta separazione: cioè, che non permettano, che nelle Chiese sotto qualunque pretesto le Donne siano confuse coll' uomini, nè questi con quelle, e che procurino, che gli Uomini non portino nè rete, nè berrettino in testa, e che le Donne abbiano, il capo, e il volto velato, sotto pena di essere interdette dall' ingresso della Chiesa in caso di contumacia: non avendo Noi altra mira, che di allontanare quelle maggiori pene, e terribili flagelli, che la mano invisibile di Dio suole scaricare contro i Profanatori del Tempio, come pur troppo da sì grave disordine si può ripetere lo spaventevole flagello del Terremoto, che nel corrente anno si è fatto sentire, giacchè *ultio Domini, est ultio Templi sancti sui*.

CAPITOLO II.

Sopra la Santificazione delle Feste.

GIacchè non solamente dall'irriverenza delle Chiese, ma ancora dalle profanazioni delle Feste si muove giustamente l' ira Divina a mandare Terremoti, ed altri pubblici terribili flagelli, dichiarandosi lo stesso Dio: *Sabbatha mea violaverunt vehementer, dixi ergo, ut effunderem furorem meum super eos, & consumerem eos*. Quindi è, che ordiniamo a tutti di astenersi ne' giorni Festivi dall' opere servili, richiamando alla sua piena osservanza l' Editto parimenti da Noi pubblicato sopra la Santificazione delle Feste, che vogliamo si legga ogni anno nel primo giorno di Gennaro.

Esortiamo dunque tutti per le Viscere di Gesù Cristo, che in vece di attendere ne' giorni festivi a' giuochi, alle crapole, agli amoreggiamenti, e ad altre

altre mondane vanità; debbano impiegarli nell' ascoltare la Santa Messa, nel frequentare le Chiese, nell' assistere a' Divini Officj, nell' udire la parola di Dio, nel ristorare l' anima coll' orazioni, co' Santi Sagramenti, e coll' esercizj, ed opere di pietà; in somma nell' attendere più di proposito ne' sudetti giorni di Festa, che in altri giorni, all' unico, ed importantissimo negozio della eterna salute = *Rogamus vos, ut abbundetis magis, & operam detis, ut quieti sitis, ut vestrum negotium agatis* = S. Paolo.

CAPITOLO III.

Sopra la buona educazione de' Figliuoli.

PUr troppo una gran parte della depravazione de' costumi del Cristianesimo procede dalla cattiva educazione de' Figliuoli per la pochissima cura, che si prendono i Padri, e le Madri di allevarli nel timor di Dio, per cui certamente si possono chiamare peggiori delli stessi Infedeli. In fatti l' Apostolo S. Pietro insegna, che il fine della Fede è la salute dell' Anime = *Reportantes finem Fidei vestræ salutem Animarum* = Gl' Infedeli se non curano la salute dell' anime, finalmente non hanno il lume della Fede: ma i Fedeli, che hanno ricevuto il S. Battesimo, e sono pasciuti co' Santi Sagramenti, trascurando la cura de' loro Figliuoli, e de' loro Domestici, mostrano di avere già negata la Fede, e per l' abuso de' doni ricevuti, sono peggiori degli stessi Infedeli.

Noi pertanto per debito del nostro geloso officio ammoniamo i Padri, e le Madri del gran conto, che dovranno rendere a Dio, se trascureranno di tener lontani i loro Figliuoli dalle cattive compagnie, e dagli altri abiti viziosi, per la quale trascuraggine non potranno fuggire la pena di essere costretti ad ardere per tutta l' eternità insieme cogli stessi Figliuoli viziosi nel fuoco dell' Inferno. Quindi per evitare sì atroce pena, stimiamo dovere nostro di esortarli ad una continua vigilanza, e di avvertirli dell' inganno, in cui sono, allorchè mostrano tanta premura per li vantaggj temporali de' loro Figliuoli, e poco, o nessun pensiero si prendono de' vantaggj delle loro anime. Procurino pertanto di troncare a tempo le cattive inclinazioni de' loro Figliuoli, di preservarli dalla corruttela del Mondo, di fare loro di continuo buone, e sante istruzioni; e la prima, e fondamentale istruzione sia il buono esempio, dal quale principalmente dipende la buona, e cristiana condotta de' medesimi.

E siccome non basta purgare il Campo dalle spine, se poi non vi si sparge buona semenza; così deve il buon Padre di famiglia invigilare, che i Figliuoli si ritirino dal male, e facciano il bene, allevandoli col latte della pietà, e procurando, che siano istruiti nella Dottrina Cristiana; che frequentino i Sagramenti, e si occupino ogni giorno, e particolarmente nei giorni Festivi negli esercizj, ed opere di pietà.

CAPITOLO IV.

Della Disciplina del Clero.

DIpendendo dal Sacerdozio l' istruzione, la correzzione, la santificazione de' Fedeli, conviene ancora, che l' esemplarità della vita, e la gra-

vità de costumi sia in esso così distinta, e superiore ad ogni altro, che corrisponde alla sublimità del grado, ed al fine della sua istituzione. Di fatto non può negarsi, che i Sacerdoti non siano posti nella Chiesa di Dio in alto luogo per essere a vista di tutti, come regola del ben vivere, e come parla il Concilio di Trento = *In eis tamquam in speculum, reliqui oculos coniiciunt, ex eisque sumunt quod imitentur*. = Laonde è necessario, che in tutte le cose, = *nihil nisi grave, moderatum, ac Religione plenum præseferant* = precedendo a tutti con l'esemplarità della vita, e confermando coll' opere quello, che devono ad altri insegnare con parole.

Pertanto esortiamo tutti gli Ecclesiastici al buon'esempio con le parole del medesimo Sagro Concilio di Trento, le quali dovrebbero essere scolpite nel cuore di ogni Ecclesiastico = *Nemini dent ullam offensionem, ut non vituperetur Ministerium eorum, sed in omnibus exhibeant se, sicut Ministros Dei, ne illud Prophetæ dictum impleatur in eis: Sacerdotes Dei contaminant Sancta, & reprobant legem*.

E sebbene, come avverte lo stesso Sagro Concilio, l'abito non faccia il Monaco, tuttavia è troppo necessario, che gli Ecclesiastici con la decenza degli abiti esteriori, mostrino l'onestà intrinseca de' costumi. E siccome abbiamo inteso con nostro grave rincrescimento, che in alcuni Paesi della Diocesi si faccia lecito qualche Ecclesiastico, affatto dimentico del proprio Carattere, d' incedere senza Collare, e colla rete in testa; così espressamente proibiamo tale maniera d' incedere, sotto pena della Sospensione, stabilita da Sagri Canoni, serbata in ciò la forma prescritta dallo stesso Sagro Concilio *Sess*. 14. *Cap*. 6. e riserbata in oltre la forma della Costituzione di Sisto V., che incomincia = *Cum Sacrosancta* =

Neppure possiamo dispensarci dal rammentare, che i traffici sono per tal maniera condannati negli Ecclesiastici da Santi Padri, che S. Girolamo ci avverte, doversi fuggire, come peste i Chierici Negoziatori: *Ad Nepot: de vita Cler*: E dal Beato Torribio Arcivescovo di Lima, e da S. Carlo Borromeo ne' loro Concilj Provinciali fù proibito il traffico a Chierici sotto pena di Scommunica. Avvertano pertanto tutti di astenersi da sì grave colpa, altrimenti in luogo della Scommunica, procederemo colle pene a nostro arbitrio a proporzione della malizia della sudetta colpa, come appunto prescrivono i Sagri Canoni, e in particolare il Concilio di Trento *Sess*. 22. *de Refor*. *Cap*. 1., e la Costituzione di Benedetto XIV., che incomincia = *Apostolicæ servitutis commissum*; e l' Enciclica di Clemente XIII., che incomincia = *Cum primum incomprehensibili*.

Inoltre risulta un'altra indecenza al decoro Clericale dall' andare i Chierici vagabondi, ovvero dallo stare in ozio per le piazze, e per le botteghe, o simili luoghi, potendosi a molti Ecclesiastici de' nostri tempi applicare ciò, che dice Geremia nelle sue Lamentazioni = *Lapides sanctuarii dispersi sunt in capite omnium platearum*. Tale disconvenevole condotta è stata sempre in ogni tempo detestata da' Sagri Concilj; e il quarto Cartaginese giunse a discacciare i Chierici da sì fatti luoghi con la pena della Sospensione. *Clerici, qui non pro emendo aliquid in Nundinis, vel in Foro deambulant, ab officio suo degradentur*.

Che però ammoniamo i Chierici di qualunque ordine essi siano a non trat-

trattenersi mai oziosi per le botteghe, e per le strade, ed a fuggire le oziose conversazioni, dovendo essi essere sempre d' esempio al Popolo in tutte le loro azioni, e specialmente *Conversatione, & Sermone*. Perciò l' Apostolo S. Pietro avverte, che l' Ecclesiastici siano Santi in ogni conversazione: *In omni conversatione Sancti sitis, quoniam scriptum est, Sancti eritis*. E S. Carlo nelle sue Ammonizioni al Clero così conclude. *Ne altiori voce colloquantur, nihil scurriliter, nihil otiose, nihil indecore, nihil turpiter loquamini, absint a vobis maledicta, obtrectationes, levitas, assentationes, & nugae: De rebus spiritualibus sermonem saepe inferte*.

CAPITOLO V.

Sopra l' Amministrazione del Sagramento della Penitenza.

NEl Canone secondo del Concilio Lateranense celebrato sotto Innocenzo XI. fù affermato, che di tante anime Cristiane, che si dannano, ne sono la cagione le Confessioni malfatte, S. Teresa tanto illuminata nello spirito fù pure dello stesso sentimento, e S. Carlo Borromeo piangendo riflet. teva, che molti frequentano il Sagramento della Penitenza senza cavarne frutto. Laonde lo stesso Lateranense Concilio ammonì i Confessori, che stassero avvertiti, affinchè tante anime non precipitassero nell' Inferno.

Due sono le riflessioni, che il Confessore deve fare in questo gravissimo affare. Una rispetto a se, e l' altra rispetto a Penitenti. Per quello, che appartiene al Confessore, rifletta seriamente, che in lui si richiedono due indispensabili requisiti, cioè santità di vita, e dottrina. Intorno all' esattezza de' costumi, deve considerare, e rimanere persuaso, che se tutti i Sacerdoti devono essere il modello, e la regola della condotta de' secolari, molto più lo debbo. no essere i Confessori, dovendo applicare a se stessi ciò, che S. Paolo lasciò scritto a Timoteo = *Exerce te ipsum ad pietatem*; o quello, che stabilirono i Sagri Canoni nel *Cap. qui vult: de poenis dist. 6. Sacerdos, cui omnis offertur peccator, in nullo eorum sit judicandus, quae in alio ipse debet judicare*.

In quanto alla scienza, egli deve sapere fin dove si estendono le sue facoltà. E siccome egli è Giudice, e Vicario di Gesù Cristo nel Tribunale della Penitenza, come viene considerato dal Sagro Concilio di Trento, così è tenuto a sapere come debba regolarsi con quei Penitenti, che si trovano nell'oc. casione prossima di peccato, e quando debba dare, o negare l' assoluzione. Egli deve sapere l' importanza del sigillo, il dovere, che deve ingiungere a Penitenti sollecitati di denunziare i sollecitanti, e tante altre cose, senza parlare delle Costituzioni Apostoliche, e specialmente di quella di Innocenzo XI. riportata con lettera di S. Officio 4. Decembre 1694., di quella di Benedetto XIV. che incomincia *Sacramentum Poenitentiae*: e dell'altra = *Suprema omnium Ecclesiarum sollicitudo*. Sappia inoltre come Medico spirituale applicare i rimedj preservativi, e curativi, per isradicare da Peccatori l' abiti viziosi. In una parola sia del tutto versato nelle cognizioni appartenenti al proprio Officio, e sebbene Egli sia stato approvato dall' Ordinario, pur nondimeno deve di continuo leggere in buoni libri simili materie, affinchè possa ben dirigere i suoi Penitenti, e non avvenga, che per difetto di scienza riescano invalide le Con.

fes-

fessioni, e colla dannazione del Penitente, non vada ancora congiunta la sua.

Rispetto poi a Penitenti, siccome talora sogliono presentarsi senza esame, senza dolore, senza proposito, così la regola, che accenna S. Carlo nè suoi Avvertimenti, sarebbe quella di farli ritornare. *Siano avvertiti*, dice Egli, *i Confessori di non ammettere alla Confessione quelli, che non verranno colla dovuta preparazione, ammonendoli con parole caritative, secondo la capacità di ciascuno, che prima si preparino convenientemente, e poi ritornino*. Ma perchè accade altresì molte volte, che i Penitenti sono rozzi, e perciò incapaci a fare un diligente esame, e dall'altra parte, col mandarli in dietro per mancanza di esame, e di dolore, o di altre necessarie disposizioni, si corre pericolo, che più non tornino, perciò la regola più sicura è quella, di non negare con tanta precipitanza, ed immantinente l'assoluzione, come avverte il Concilio di Pavia *al Cap.* 12., ma di disporre a poco, a poco i poveri Penitenti, se non sono disposti: e questi appunto sono quei Casi, ne'quali deve esercitarsi lo zelo, la carità, e la pazienza del Confessore, con accogliere i Peccatori con pietà, con amore nelle Viscere di Gesù Cristo, ed ajutarli a disporsi a pentimento, sempre però con le regole dell' Ecclesiastica Disciplina.

Quante volte accade, che una semplice istruzzione, un motivo toccante, un picciolissimo ajuto di dolci parole bastano a fare rientrare in se il povero Penitente, e renderlo bene disposto? *Spiritus, ubi vult, spirat*. Quante volte succede, che mentre parla il Sacerdote, Vicegerente di Dio, il Penitento *vocem ejus audit?* E perciò sarebbe bene, che ognuno fosse provveduto del Pastorale di S. Gregorio il Grande, dell' Istruzzioni di S. Carlo a Confessori, del Confessore istruito del P. Segneri, dall' Uomo Apostolico al Confessionale del P. Gaetano Maria da Bergamo Cappuccino, e di altri Autori esatti sù tale materia.

CAPITOLO VI.

Sopra l'Adempimento dell' Officio de' Parochi.

QUei Sacerdoti, a quali è commessa la cura dell' Anime, sono il più bell' ornamento, e il più stabile appoggio della Chiesa *Lib. Pontif. in Mech. & Evarist. Conc.Chart. IV. Can.*102.*Agath.Can.*21.*Chalc. Can.* 17.*C n.* 1. *& seq. dist.* 80. Ma la Chiesa, non trova sempre in tali suoi Operaj, e Ministri, soggetto di molta allegrezza, e talora è costretta a dolersi di essere stata Madre infelicemente feconda, da che in vece di Figliuoli di zelo, e di virtù, si trova carica di Figliuoli di debolezza, e di dolore, nel vedere colle lagrime agli occhj, che per infingardagine de' suoi Operaj giacciono incolti, e sono soffocati da triboli, e spine i suoi Campi, che coltivati renderebbero frutto copioso. Noi nella Visita, che abbiamo fatta, non abbiamo avuto per misericordia di Dio di che dolerci de' nostri Parochi, e siamo anzi rimasti edificati della loro condotta, e del loro zelo.

Tuttavia, chi non sà, che nella Chiesa, vi ha de cattivi Economi, che dissipano, e dispensano male a proposito i Beni del Padrone? Che ve ne ha de Mercenarj, che non faticano, se non in vista del proprio interesse? e che in maggior numero sono gli oziosi, che per mancanza di zelo, di carità, e di giustizia, poco, o niente sogliono travagliare per la salute dell' Anime? Ma

guai

guai a sì fatti Pastori. Per santa, ed esatta, che paja la loro vita, non potranno mai rendere un'esatto conto de'loro doveri dinnanzi al Tribunale di Dio, e per poco, che abbiano di ragione, e di coscienza, non potranno non tremare alle parole, che indrizza loro S. Gregorio nella sua Omelia 17. nell' Evang. = *Pensate, o Fratelli, quanto è cosa degna di dannazione, di ricevere la ricompensa della fatica, senza faticare, e qual delitto sia di nudrirsi de' beni della Chiesa, che sono il prezzo de' peccati, senza attendere di proposito à salvare i Peccatori.* =

E perchè questa freddezza procede d'ordinario dal non volere riflettere a doveri del proprio stato, perciò i sagri Concilj hanno ricordato le loro obbligazioni, le quali Noi inculchiamo a tutti strettamente, non per rimedio curativo, ma preservativo, consistendo le medesime nel pascere il loro Gregge colla santa predicazione: nell' istruire continuamente il popolo nella Fede Cattolica; nel ristorarlo co' Sagramenti; nel visitare gl' Infermi; nell' assistere a Moribondi; nel pregare giornalmente il Signore per la loro Greggia; e coll' esempio di santa vita, e lodevole conversazione nell' essere a tutti di scorta, e di luce per la strada della salute. Si ricordino i Parochi, che essi sono stati dati all' Anime, come Angeli tutelari visibili, obbligati a vegliare con indefesso studio alla loro condotta, e custodirle, e guidarle per tutto il tempo di questa misera pellegrinazione per li sentieri della salute, senza mai abbandonarle col consiglio, e coll' opere, fino a tanto che non l' abbiano condotte alla beata Gloria Celeste. S. Paolo parla di essi, come de' beati Spiriti, che tengono luogo de' Ministri del Signore, per esercitare il loro Ministero in favore di quelli, che debbono essere gli eredi della salute.

Intanto per quello, che riguarda l' Officio della Predicazione avvertano essere essi sostituiti, e destinati dall' Eterno Pastore a pascere colla santa Predicazione il suo Gregge. Essi sono i Depositarj della celeste Dottrina. Da Essi i Fedeli hanno tutto il diritto di ripetere la vera, e santa intelligenza dell' evangelica osservanza, e perciò le Leggi tutte e Divine, e Canoniche obbligano i Parrochi alla Predicazione della divina parola.

Inoltre insegnino con ogni diligenza, particolarmente nelle Feste la Dottrina Cristiana. Non manchino d' invigilare, che nella prima Messa, tanto nelle loro Chiese Parrochiali, che in quelle Rurali ne' detti giorni festivi siano recitati in alta voce gli atti principali della nostra santa Fede a norma di quanto prescrive il Con. Rom. nel *Tit.* 1. *Cap. V.* e Benedetto XIV. nella sua Enciclica in data 7. Febrajo 1742.

Prima di congiungere alcuno in Matrimonio, s' informino, se sappiano i principali elementi della Fede, e gli obblighi annessi a questo stato. Non ammettino per Padrini nel Sagramento del Battesimo, e della Cresima coloro, che ignorano detti principali elementi. Inoltre prima di ammettere alla Communione Pasquale quelle Persone, delle quali si può dubitare, che ignorino le cose necessarie a sapersi della nostra S. Religione, devono esaminarle, ed istruirle, sospendendo loro la Communione fino a tanto che non siano abbastanza istruite, come viene prescritto dal nostro Editto sopra l' Istruzione delle Persone adulte, che vogliamo assolutamente venga letto ogni anno nella prima Domenica di Quaresima.

E perchè talora trattasi di Persone, che sebbene ignoranti, non solo non

cura-

curano di essere istruite, ma sfuggono d' intervenire alle pubbliche istruzioni, perciò ricordiamo a Parochi l' esempio del buon Pastore Gesù Cristo Signor nostro, che *fatigatus ob itinere, sedebat sic supra fontem*, per andare in traccia di Pecorelle smarrite e condurle all' Ovile, fece lunghi, e penosi viaggj per Monti, e per valli, il che dovrebbe servire di stimolo a tutti i Parrochi d' infervorarsi, coll' andare anche essi a ritrovare queste Pecorelle erranti, che non vengono ad istruirsi ne' primi elementi della Fede, avendo sempre in vista, che un' attenta, e continuata fatica, e indefessa pazienza tutto supera, tutto vince, e che la Chiesa non è Orto di delizie, ma Vigna di lavoro.

Frà i pascoli più necessarj, e vantaggiosi, co' quali i Parrochi devono maggiormente pascere le anime a loro commesse, sono certamente i SS. Sagramenti, per esser questi i segni più sensibili dell' amore infinito, che Gesù Cristo hà portato all' anime. Perciò a Sacerdoti, e particolarmente a Parrochi viene commessa la cura di amministrare i Sagramenti, e ad Essi appartiene l' officio di offerire pel Popolo il S. Sagrificio. Questa è l' opera più degna del loro Ministero; questa è l' azzione più necessaria per la salute de' Popoli, tantoche l' Apostolo S. Paolo vuole, che in se, e ne' suoi Colleghi sopra ogni altro si consideri la Dote di essere Ministri di Gesù Cristo, e Dispensatori de' suoi santi Misterj, e particolarmente di quelli della Penitenza, che da Dottori si appella seconda Tavola del Naufragio.

Ma che giovarebbe questa Tavola, se mancasse chi l' offerisse a quelli, che hanno fatto naufragio, o se venisse negata a chi istantemente la chiedesse? Ah! non sia mai, che nelle nostre Chiese abbiamo a vedere rinuovati gli esempj rimproverati dal Redentore all' ingrata, e prevaricatrice Sinagoga! E che giacendo sul cammino di Gerico languidi, feriti, e persone vicine a morire, s' incontrino con tali Sacerdoti, e Leviti, che nulla tocchi da compassione, non solamente non leghino loro, e serrino le piaghe, ma infingendosi di non vedere, neppure le degnino di uno sguardo pietoso! A tutti Iddio raccommanda di aver cura del Prossimo, ma molto più a Curati, a quali non solamente appartiene per titolo di carità, ma eziandio per ragione di effettiva giustizia. Il Pastore è obbligato ad amministrare a suoi Fedeli il Sagramento della Penitenza tutte le volte, che i Fedeli hanno giusto motivo di domandarlo, non solamente per liberarsi dalla loro prigionia spirituale, ma ancora per preservarsi dal male; anzi per crescere vieppiù nella virtù. Procurino dunque i nostri Parrochi, che sono il nostro gaudio, e la nostra corona nel Signore, di formarsi sempre più un giusto, e retto concetto di quest' opera, e siano ben persuasi del suo merito, e della sua grandezza; e attentamente osservino quanto si riferisce da S. Gregorio nel *lib. 19. de' suoi Morali Cap. 12.*

Soprattutto siano vigilanti, che per loro negligenza alcun moribondo non vada a morire senza avere ricevuto i Santi Sagramenti della Confessione, e Communione, ed Estrema Unzione, sotto le pene riserbate a nostro arbitrio, e proporzionate a sì detestabile trascuraggine. E intorno al Sagramento dell' Estrema Unzione, istituito a salute del corpo, ed a remissione de' peccati, è nostra intenzione, che sia amministrato, allorchè l' Infermo è in istato ancora di ben comprenderne gli effetti, e di conoscerne i vantaggj, condannando espressamente l' abuso di amministrarlo nell' ultimi momenti di vita, in cui per forza

di

di male rimane l' ammalato privo di senso, e cognizione, e per conseguenza incapace ad eccitarsi a quegli atti interni di viva Fede, di umiltà, e di fiducia, che debbono accompagnare questo esterno ultimo atto di Religione.

E perchè il Santissimo Sagramento venga portato agli Infermi con quella venerazione, e decenza, che si conviene, ordiniamo, che si premetta il solito segno della campana, e di un campanello, da suonarsi per la strada, dove deve passare la S. Communione: che il Paroco dopo avere anticipatamente visitata la casa dell' Infermo, faccia ivi disporre un tavolino a guisa di Mensa, coperta di sua tovaglia pulita, e un piccolo baldacchino, sù cui deve essere collocata la Sagra Pisside. Vogliamo, che in detta Mensa vi sia la Croce, con due candelieri accesi, ed un vaso di vetro per l' abluzione; che ascolti la Confessione dell' Infermo, e lo disponga con quanto ha di spirito a ricevere santamente il Corpo del Signore. Quindi ordiniamo, che ritornato in Chiesa, vestito di Cotta, Stola, Piviale, e Velo umerale, sempre col capo scoperto, qualora non abbia il Privilegio Apostolico, porti sotto il Baldacchino la Sagra Pisside con due Particole almeno, e reciti le preghiere prescritte dal Rituale Romano, facendo ripetere al popolo le parole = *Vi adoro ogni momento, o vivo Pan del Ciel gran Sagramento* =. Vogliamo inoltre, che vada avanti qualcuno, che suoni il campanello: che un' altro porti il piccolo baldacchino da collocarsi sopra la detta Mensa; che un Chierico, o altro vestito di sacco porti il vaso coll' acqua santa, ed asperserio, una borsa col Corporale, un purificatore, ed il Rituale; che parimenti un Chierico porti l' incensiere, e che un' altro almeno vestito di sacco porti l'Ombrellino. Ordiniamo, che vi siano almeno sei Fratelli della Compagnia del Santissimo Sagramento, o altre pie Persone, che portino i lumi accesi. A tale effetto ordiniamo ancora, che ogni Compagnia del Santissimo Sagramento tanto della Città, che della Diocesi debba fare sei vesti, e ritenerle per commodo ogni volta, che deve portarsi il Santissimo Viatico.

Nella stanza dell' Infermo si facciano entrare due, o al più quattro Persone con lumi accesi, e il rimanente de' Fratelli, o altri, che portano i lumi accesi, si trattenghino sulla porta della casa occupati a recitare le Litanie della Beatissima Vergine, ed altre preghiere per l' Infermo. Inoltre il Paroco prima di communicare l' Infermo, lo ecciti agli atti delle Virtù Teologali, e dopo di averlo communicato, ritorni alla Chiesa col medesimo ordine, ed ecciti il Popolo a concorrere con ogni maggior frequenza ad accompagnare il Santissimo Sagramento, pubblicando a tale effetto l' Indulgenze concedute da' Sommi Pontefici, e particolarmente da Clemente X., da Innocenzo XI. e da Innocenzo XII.

Se poi si debba portare il Santissimo Viatico fuori de' rispettivi Paesi, ovvero se si debba camminare per strade affatto scoscese, e di difficile accesso, o accada dirotta pioggia, in simili circostanze, lasciando il Piviale, potrà il Paroco servirsi di un decente Ombrellino, e in tal caso dovrà portare la Pisside con una sola Particola, dentro una Borsetta di seta di colore bianco, con suoi Cordoncini per poterla appendere al collo, e non in altra maniera. Di più decretiamo, che tanto il baldacchino portatile, quanto l' ombrellino, borsa con cordoncini di seta, in quelle Parocchie, nelle quali al presente non vi sono, frà

il termine di due mesi assolutamente siano fatte colle rendite, ed elemosine delle Compagnie rispettive del Sagramento; ordiniamo altresì, che frà il termine di trè mesi ciascun Parocho sia tenuto a darci speciale relazione dell' esecuzione del presente Decreto.

Avvertano i Parochi, allorchè l' Infermi dopo aver ricevuti i Santissimi Sagramenti, si approssimano all' ultimo della vita, di non abbandonarli in sì estremo bisogno, ed in quel tremendo punto della morte, giacchè se hanno loro assistito nelle battaglie di questa vita, molto più hanno bisogno de' loro soccorsi nell' ultima, e più orrenda battaglia, che hanno a sostenere nell' agonia della morte. Adunque pratticando con vero zelo l' avviso dello Spirito Santo = *Non pigeat visitare infirmos* = usino ogni diligenza nell' assisterli coll' orazione, e si rammentino, che non solamente nel punto della morte, ma sempre, e di continuo sono essi tenuti a pregare il Signore pel loro Popolo, e ciò, che è più, non già per consiglio, ma per legge, e per precetto. Essi sono gli Angeli visibili, che assistono avanti il Trono di Dio per lodarlo, e rendergli grazie, e per ricevere gli ordini da communicarsi al Popolo. Essi sono i Legati di Dio appresso il Popolo, e gli uomini, e fra loro, e lo stesso Dio sono i Mediatori. Essi soddisfanno al primo officio per mezzo della Predicazione, e al secondo per mezzo dell' orazione. Essi finalmente servono di cuore, e di lingua alla Chiesa: di lingua perchè fanno sapere a' Popoli gli oracoli di Dio: di cuore perchè gemono, ed espongono con teneri sentimenti i bisogni del Popolo.

Nè credano i Parochi di soddisfare abbastanza a questo loro dovere, solamente ne' loro solenni officj, perchè essi sono gli Aronni, ed i Mosè della nuova Alleanza. E siccome questi, per allontanare dal Popolo i flagelli dello sdegno di Dio, e per attrarre sopra di lui le celesti grazie, e benedizioni, di rado partivano dal Santuario; così anche essi dovrebbero imitare la loro costanza, e il loro fervore, procurando di essere assidui sì nella preghiera, che nella dispensazione della parola di Dio.

Queste sono, se non tutte, almeno le principali istruzzioni, che abbiamo creduto espediente di darvi, non per curarvi, ma per preservarvi, che è quanto dire, per farvi meglio concepire la strettezza delle obligazioni, che si appartengono al vostro Ministero. Voi siete i Sacerdoti del Popolo di Dio, e da voi dipendono l'anime a voi commesse. Voi siete stati chiamati alla condotta di una parte del nostro Gregge. Quel Vangelo, che è stato posto sulle nostre spalle nella nostra Consagrazione, quel desso è stato posto nelle vostre mani nella vostra Ordinazione. A Voi particolarmente è stato affidato ciò, che la Chiesa ha di più sagro, e di più santo; il Culto, le sue Leggi, la sua disciplina, la Dispensazione de' Sagramenti, la santificazione dell' anime. E siccome voi entrate a parte della nostra autorità, e de' nostri Ministerj, così entrate altresì a parte delle nostre sollecitudini.

Forti dunque nella Fede, e nel servigio delle vostre Parrochie, resistete al Demonio, che come un Leone rugge, e gira per divorare le vostre Pecorelle', se le trova sbandate. Nè le tribolazioni, nè le angustie, nè le persecuzioni, siano mai valevoli a separarci da quella Carità di Gesù Cristo, che dovete avere pel vostro Popolo. Non permettete, che le vostre Parrochie siano contaminate da persone di vita cattiva, e scandalosa. Non vi soffrite Concubinarj,

Adulteri, Fornicatori, Usurarj, e qualunque Insidiatore dell' altrui onestà. Non siate Cani muti, che a terrore, e spavento de' vizj non sanno, e non vogliono latrare. Alzate le grida, esclamate pure ad alta voce contro questi Lupi rapaci, e quando alle vostre voci, alle vostre grida non prendino la fuga, e non vi riesca di scacciarli, deh! per pietà, e per le Viscere di Gesù Cristo, chiamate noi in ajuto, che certamente vi accorreremo con pronto, ed efficace soccorso. Considerate, che il vostro stato è come una faticosa servitù, ma si tratta di servire a Gesù Cristo, ed alle anime, che tanto gli costano, e perciò è una servitù splendida, e gloriosa, ed il servire a Dio, egli è sempre un regnare.

CAPITOLO VII.

Delle Confraternite.

Fino da' primi tempi della Chiesa vi furono radunanze d' Uomini ancora Secolari, per vacare all' orazione, e agli altri esercizj di pietà. Ricevuto che aveano il Battesimo quei primi Cristiani, si chiamavano vicendevolmente col nome di Fratello, perchè consorti della stessa Fede, ed eredi della medesima speranza; e per i Sagramenti, e per la dottrina, e per li costumi, che aveano communi, contraevano una specie di santa Fratellanza. La prima origine per altro delle Confraternite si riferisce a Dionisio Alessandrino, il quale, scatenatasi una fiera pestilenza, istituì una Compagnia d'uomini pii, che provvedessero agli appestati. Comunque siasi, egli è certo, che queste opere sono unicamente destinate agli esercizj di pietà, che ne formano l'anima.

Noi pertanto, oltre i particolari Decreti, che abbiamo fatto nelle Confraternite di questa Città, e Diocesi, che abbiamo visitate, non tralasciamo di esortare tutti all' osservanza delle Regole, e Statuti di quelle Confraternite, alle quali si trovano ascritti, alla frequenza de' S. Sagramenti, all' intervento delle sagre Processioni, e particolarmente alla recita dell' Officio di Maria SSma, o sia alla Congregazione da frequentarsi in ogni Festa col metodo da Noi prescritto ne' Decreti particolari fatti, cioè per la Città nella Chiesa di S. Gio. Decollato, per Alviano nella Chiesa della Madonna del Cardellino, per Lugnano nella Chiesa della Madonna del Rosario, per Giove nella Chiesa della Madonna SSma del Perugino.

E per somministrare a Fratelli qualche maggiore stimolo a frequentare questo pio esercizio, tanto accetto a Maria Santissima, vogliamo, che vi sia chi noti in un libro quelli, che sono soliti d' intervenire, affinchè possiamo avere in considerazione la loro diligenza in qualsivoglia circostanza, che possa dipendere dal nostro arbitrio.

Per quello poi, che riguarda l' amministrazione delle rendite, e de' beni temporali, primieramente proibiamo di eleggere per Amministratori coloro, che in qualsivoglia maniera si trovano debitori delle stesse Confraternite, sotto pena di nullità dell' elezioni, quali affinchè siano legittimamente fatte, dovranno ogni volta esser fatte per voti segreti, e confermate dall' Ordinario, come più volte ha dichiarato la Sagra Congregazione de' Vescovi, e specialmente sotto *il dì 11. Agosto* 1617. *Crisp. de visit pastor. p.* 1. *Cap.* 8. *Sac. Cong. del Conc.* 4. *Giugno* 1701. *presso il Monac. T.* 1. *Battist. de Syn. Diœc. Cap. XXV.* §. 6. *p.* 247.

Proibiamo di più espressamente sotto la stessa pena, ed altre a nostro arbitrio, che tanto detti Amministratori, che Priori, Officiali debbano continuare nel loro rispettivo Officio oltre lo spazio di due anni sotto qualsivoglia pretesto.

In oltre per evitare l'abuso, che abbiamo veduto farsi, specialmente in alcuni luoghi della Diocesi, delle rendite, che appartengono alle dette Confraternite, contro la chiara Costituzione di Clemente VIII. in data *li 24. Decembre* 1605., che comincia = *Quaecumque* = ordiniamo, che qualora occorrano da farsi spese straordinarie, purchè siano necessarie, e risguardino il Culto di Dio, sia in libertà dell'Officiali di potere spendere fino alla somma di scudi trè. Nel caso poi, che occorra spesa maggiore fino alla somma di scudi dieci, si dovrà sentire ogni volta la Congregazione de' Fratelli, e se mai dette spese dovessero ascendere a somma maggiore, in tal caso si dovrà richiedere la nostra espressa licenza, sotto pena, che non vengano passate ne' Conti, e siano pagate del proprio da rispettivi Officiali. *Synod. Battis. Cap.* 25. §. 10. *Synod. Troil. pag.* 93. §. 8. 10.

Inoltre accadendo spesso, che per negligenza dell' Amministratori, o per rispetti, o interessi umani, si trascuri l'esigenza de' Debiti, per cui rendendosi i Debitori impotenti a soddisfare, ne risulta grave pregiudizio a Luoghi pii, ordiniamo, e decretiamo, che costando della negligenza de' detti Amministratori per non aver fatto dentro i legittimi tempi le opportune diligenze, anche giudiziali, per astringere, come era di ragione, i Debitori, quando potevano pagare, essi Amministratori siano tenuti del proprio alla soddisfazione di tali Debiti, riserbata però a medesimi l'azzione contro i suddetti Debitori. *Synod. Terrac. l.* 1. *l.* 3. *n.* 20. *Berton. de negl. p.* 2. *artic.* 3. *n.* 34. *Monac. T.* 3. *p.* 76. *n.* 15. *Panimol. decis.* 133. *n.* 2. *per tot.*

CAPITOLO VIII.

De' Monti di Pietà, e de' Monti frumentarj.

QUanto è certo, che ne' Monti di Pietà, e Monti frumentarj, che non hanno entrate proprie, sia lecito di ricevere un guadagno moderato, oltre la sorte, per rinfrancarsi unicamente dell' annue spese, e niente più, serbata la Costituzione di Leone X., emanata nel Concilio Lateranense, che incomincia = *Inter multiplices* = tanto altresì è inconrrastabile, che prescindendo dalle dette spese, meramente necessarie, non sia lecito di ricevere alcuna cosa di più, a titolo d' interesse, di usura, o accrescimento, come più volte la Congregazione del Concilio, e quella de' Vescovi, e Regolari ha risoluto, e specialmente con Lettera in data *il* 12. *Gennajo* 1776. diretta al Vescovo di Terracina. Intanto sebbene noi sopra di ciò abbiamo già fatti quei Decreti particolari, che abbiamo creduto opportuni ne' rispettivi casi, tuttavia incarichiamo tutti coloro, a quali appartiene, o apparterrà l' osservanza di detta Costituzione, e dichiarazioni Apostoliche, che in caso, che detti Monti acquistassero rendite da potersi mantenere senza ricevere alcun' interesse di usura, di far cessare o in tutto, o in parte tali riscossioni. Richiamiamo altresì nella prima osservanza l' Editto del nostro Predecessore Monsig. Consoli intorno al Monte di Pietà di questa Città, con cui si prescrive, che non sia lecito a Montisti, nel ricevere

re

re i pegni di somministrare somma maggiore di scudi cinque sotto qualsivoglia pretesto. .

CAPITOLO IX.

De' Vicarj Foranei.

DIpendendo la santificazione dell' Anime, non già dalla pubblicazione de' Decreti, e delle Leggi, ma bensì dalla loro osservanza; perciò vengano da Vescovi fissati ne' Paesi della loro Diocesi i Vicarj Foranei, affinchè in ogni luogo vi sia chi debba insistere per le esecuzioni delle medesime Leggi. Quindi è indispensabile il bene, che opera un tal Ministro diligente, e zelante, come infinito è il pregiudizio, che ne risulta dalla sua trascuraggine.

Dovranno dunque i Vicarj Foranei con ogni più esatta diligenza riconoscere, se nel loro Vicariato siano stati eseguiti i Decreti della presente Visita, tanto particolari, che generali, promovendo incessantemente l'esecuzione di quelli non adempiuti, al qual fine dovranno averne sempre appresso di loro una Copia.

Invigilino sempre sopra l' osservanza, e santificazione delle Feste, sopra la vita, e costume de' Laici. Usino tutte le diligenze, che non si introducano gli abusi, o introdotti si tolgano; che si rimuovino gli scandali, e corruttele: che non si commettano usure, e contratti illeciti, e che i Bestemmiatori, e quei, che commettono Sortilegj, ed altri sospetti di S. Fede siano denunziati a tenore dell' Editto del S. Offizio.

Molto più dovranno invigilare sopra la vita, ed onestà del Clero. E per la piena osservanza di quanto si è decretato nel *Cap. IV.* sia di loro premura, che tutti intervengano alle Conferenze de' Casi, che presentino le risposte da mandarsi a noi in ogni mese, e che si osservi nelle dette Conferenze il metodo da noi prescritto ne' decreti particolari, cioè, che si scrivano in tante Cartine i nomi di tutti quelli, che sono soliti d' intervenire, e venga estratto a sorte ogni volta il nome di quello, che deve leggere la risoluzione; dopo di che sia in libertà di ognuno di conferire, e discorrere sopra il detto Caso, ed ogni volta si legga altresì la risoluzione del mese passato, che si trasmette dal nostro Canonico Teologo.

Intanto per ovviare all' abuso, che d' ordinario accade nelle Visite, o di non rendersi a notizia di tutti i Decreti fatti, o di perdersene con facilità affato la memoria, per cui si rendono inutili, e senza alcun frutto le Visite fatte, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che i primi trè Decreti espressi, cioè nel *Cap. I.* sopra la Riverenza delle Chiese: nel *Cap. II.* la Santificazione delle Feste: e nel *Cap. III.* sopra l'Educazione de' Figliuoli, vengano letti, e pubblicati da Parochi della Città, e Diocesi, nel termine di un mese, a loro rispettivi Parocchiani, ripartitamente in trè giorni festivi, nel tempo della Messa Parochiale: ed inoltre che nella prima Festa del mese di Maggio, ed in altre due Feste di precetto parimente in ogni anno debbano ripartitamente ad alta, ed intelligibile voce leggere detti trè Decreti, con notare nel libro delle Messe *pro Populo* il giorno, in cui sarà stata fatta detta lezione, affinchè in atto di Visita particolarmente possa costare l' adempimento di detta lezzione.

In

Inoltre ordiniamo, che i quattro Decreti riguardanti il Clero, cioè quelli espressi nel *Cap. IV.* sopra la Disciplina del Clero: quelli del *Cap. V.* sopra l'Amministrazione del Sagramento della Penitenza; quelli del *Cap. VI.* sopra l'Officio de Parochi: e finalmente quelli del *Cap. IX.* sopra i Vicarj Foranei, si debbano leggere, e pubblicare tanto nella Città, che nella Diocesi, nelle due Conferenze de' Casi più prossime, e successivamente ogni anno si debba ripetere la lezzione de'detti Decreti in due distinte Conferenze, cioè la prima lezzione in quella solita a farsi nel mese di Maggio, e la seconda in quella del mese di Giugno, coll'espressa condizione, che chiunque presiede alle dette Conferenze debba ogni anno dentro il susseguente mese di Luglio renderci ragguagliati con lettera, che sia stata fatta la suddetta lezzione, la quale qualora venga trascurata, prescriviamo la pena di uno scudo per ciascheduna contravenzione, d' applicarsi per la metà in uso pio, e l' altra metà al segreto accusatore, seppure tanto i Parochi, che i Vicarj Foranei, o i Presidenti alle Conferenze, incaricati della suddetta lezione, non avessero giusto motivo, o impedimento da riconoscersi da Noi.

Inoltre dopo che sarà stata affissa ne' soliti siti la Copia degli altri due Decreti, che vengono notati nel *Cap. VII.* sopra le Confraternite, e nel *Cap. VIII.* sopra i Monti di Pietà, e Frumentarj, vogliamo, che ne venga al resì registrata altra Copia ne' rispettivi libri, tanto delle Confraternite, che de' suddetti Monti.

Finalmente notifichiamo, che in quei Decreti, ne' quali non sono state espresse le pene, s' intendano prescritte quelle de'Sagri Canoni, Concilj generali, Costituzioni, e Decreti Apostolici, e per quello, che risguarda le materie concernenti la corruttela de' costumi, s' intendano inoltre prescritte altre pene maggiori a nostro arbitrio, secondo la facoltà, che ci somministra il Sagro Concilio di Trento.

Dato dal Palazzo Vescovile nell' atto della Sagra Visita, questo *dì* 8. *Agosto* 1786.

N U M E R. XLIII.

Notificazione sopra il Carnevale.

Carlo Maria &c.

SE v' ha tempo, in cui un Sagro Pastore d' Anime debba essere più penetrato dall' angoscia, e dall' afflizzione, egli è quello del Carnevale, che S. Francesco di Sales soleva chiamare il tempo de' suoi dolori, e delle sue pene, e se in ogni tempo, Figliuoli dilettissimi, Noi dobbiamo esortarvi, ed ammonirvi delle cose, che appartengono alla vostra spirituale salute, più particolarmente c' invita a fare tale officio questo tempo, in cui si corre maggior pericolo di perderla, ed in cui il Demonio collegato in più forte alleanza col Mondo, e colla carne, muove guerra fatale all' Anime. Quindi Noi incaricati della vostra cura, e custodia, ripieni con giusta ragione del più alto spavento per il pericolo della rovina della vostre anime, che costano Sangue al Signore, vorremmo, se ci fosse possibile, abolire, ed affatto sradicare questo miserabile, e perniciofo avvanzo del Paganesimo. Ma se ciò a Noi non è permesso, e se co-

costretti ci veggiamo a soffrire con dolore ben grave ciò, che del tutto impedir non possiamo, esigge almen il dover nostro di sottrarvi da quegli imminenti pericoli, ne' quali potete precipitare col trasgredire la divina Legge, e con gravemente disgustare il nostro buon Dio.

Ascoltate dunque, Dilettissimi, le voci del vostro Padre, Pastore, o per meglio dire le lagrime, con cui Egli vi avvisa, vi ammonisce, vi prega, vi scongiura a stare in guardia, e buona difesa in tempo di questa guerra mossa dal furore del Demonio contro l' Anime battezzate. Ahi quanto grande è il nostro timore, che egli coll' esca insidiosa de' spassi, e de' divertimenti Carnevaleschi, o vi tragga nella rete del vizio, o se non gli riesca di rendervi cattivi, almeno faccia sì, che voi cessiate di esser buoni, lasciando i consueti esercizj di pietà, e di divozione. Vi avvertiamo però di camminare con quella circospezzione, e cautela, con cui muove il passo chi va per sentiero lubrico, o sul giaccio, perchè siamo in giorni cattivi, e il cadere è assai facile. Da per tutto non si tendono, che lacci, e reti: *in medio laqueorum ingrederis*: *Eccl.* 9. 20. Non girano da per tutto, che Leoni rabbiosi per avidità di far preda, e divorare, e questo d' ordinario è il tempo della loro caccia più sanguinosa: *videte quomodo caute ambuletis ... quoniam dies mali sunt*: *S. Paolo agli Efesini Epist. 5. Cap.* 16.

Con quanto zelo mai hanno ripresi gli abusi del Carnevale il glorioso Arcivescovo di Ravenna S. Pier Crisologo, S. Ambrogio, e S. Carlo Borromeo Arcivescovi di Milano! Noi non possiamo insegnarvi diversamente, se non vogliamo tradire il nostro ufficio, e voi medesimi. Rammentatevi di ciò, che ci ha insegnato l' eterna Sapienza del Figliuolo di Dio, che non si può servire in questa vita a due Padroni, ed essere affatto immaginaria quella via di mezzo, che alcuni si figurano, pensando di poter insieme soddisfare ai doveri del Cristiano, la cui professione è mortificare la carne, ed alle leggi del Mondo, che particolarmente nel Carnevale abborrisce la mortificazione, e propone spassi, feste, spettacoli, giuochi, e divertimenti.

Se dunque ella è verità incontrastabile, che chi vuol giuocare col Demonio, non potrà poi giojre con Cristo, e che chi vuol regnare con Cristo in Cielo, non può darsi bel tempo in terra, lasciate per pietà, Carissimi miei Figli, che il Mondo, sempre fallace ne' suoi insegnamenti, e nelle sue massime, sempre errante nelle tenebre della sua cecità, inviti i suoi seguaci a' piaceri, alle vanità, e chiami beati coloro, che passano più lietamente il Carnevale: Voi riflettendo, che questi, secondo l' oracolo di Cristo, sono all'incontro i più miseri, ed infelici. = *Væ Vobis, qui ridetis nunc, quia lugebitis, & flebitis* = *Luc.* 6. 25. Attendete intanto a fare opere di penitenza, confermandovi ai teneri sentimenti di S. Chiesa, che particolarmente in questo tempo, con rito lugubre ci invita, e ci esorta a piangere, ed a mortificare i nostri appetiti. Piangiamo dunque, Dilettissimi, colla nostra amorosissima Madre ciò, che ci rappresenta questo tempo, che incomincia dalla Settagesima, cioè il nostro misero esilio, mentre siamo in questo Mondo, la perpetua penitenza, i gemiti, i digiuni, il castigo del corpo, in cui dobbiamo occuparci, a fine di godere la riparazione, e tutte le grazie, che ci ha portate dal seno del Padre il Figliuolo di Dio. Piangiamo sulla cecità infelice di tanti nostri Fratelli, che mostrano

no di non conoscere la santità di questi misteriosi tempi, mentre empiamente li consagrano alla servitù di Satanasso, della carne, e del Mondo, e quando le voci di Dio più particolarmente li chiamano a pianto, a lutto, a sacco, a cenere, eglino non fanno, che darsi alla vanità, a giuochi, a spettacoli profani, alle dissolute allegrezze.

Noi non saremo per tollerare, che si facciano bagordi con suoni, canti, balli, con maschera, o senza maschera avanti i Parlatorj di Monache, o in vicinanza di essi, nè di cantare, o proferire sì di giorno, che di notte parole, o canzoni oscene, o immodeste in qualsivoglia luogo della Città, sotto pena di scudi venticinque d' applicarsi a' Luoghi Pii, e di altre pene afflittive a nostro arbitrio; e sotto le medesime pene intendiamo proibito qualunque atto Carnevalesco, e specialmente i Festini nei giorni di Festa, a tenore di quanto altresì sotto *il dì* 16. *Gennaro* 1693. venne risoluto dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari in una *Viterbien, seu Aquipendii*, ed in una *Anagnina larvationum* 18. *Febraro* 1718.

Nel giorno di Giovedì grasso, in cui *ab antiquo*, si fà quì con solennità l' esercizio della *Via Crucis* al Monte del Salvatore, non diffidiamo, che tutti siano per astenersi, come sogliono, dal mascherarsi, e da qualunque atto carnevalesco, persuasi della pietà, e docilità del nostro dilettissimo popolo, in seguito della pia consuetudine già quì introdotta. Vogliamo inoltre, che niuna persona Ecclesiastica nella nostra Città, e Diocesi, ancorchè di prima Tonsura, e di Ordini minori, ardisca in qualsivoglia tempo di mascherarsi, o di ballare, o di trovarsi presente ne' balli, e festini sotto le stesse pene.

Finalmente esortiamo li Genitori, e tutti altri Capi di casa di avere speciale cura in questo tempo de' loro Figliuoli, e Figliuole con salutevoli ricordanze, ed esortazioni, e molto più coll' esempio, che muove più delle parole.

Nella Congregazione Sinodale *li* 22. *Aprile* 1792.

N U M E R. XLIV.

Editto per la Quaresima.

Carlo Maria &c.

IL tempo quadragesimale è stato istituito dalla Santa Chiesa, acciò paghiamo a Dio i debiti delle nostre colpe colla penitenza, e particolarmente col digiuno; onde purificate l'anime nostre, si rendino capaci delle grazie, che suole dispensare Egli a suoi Fedeli in un tempo così santo, ed accetto; quindi alla nostra cura Pastorale conviene, Dilettissimi, avvertirvi sul debito modo di santificarlo, perchè possiate riceverne i degni frutti.

Primieramente dunque ricordiamo a tutti, che il tempo della Quadragesima è la decima, che nel corso dell' anno devono offerire tutti i Cristiani a Dio come afferma S. Gregorio Papa, onde siccome nell' antica Legge si offeriva a Dio la decima di tutte le cose, così dobbiamo offerirgli la decima delli digiuni di quaranta giorni ad imitazione di Cristo Signor Nostro, consagrando questo mistico numero de giorni della S. Quaresima, con deporre ogni peccato, le cattive prattiche, ed i scandali, i mali abiti, e le inimicizie, gli odj, e rancori, convertendoci a Dio, come dice Gioele Profeta; mortificando il corpo

e gli

e gli appetiti carnali, con santi digiuni, astinenze, e mortificazioni della carne, frequentando l' orazioni, la parola di Dio, i Santi Sagramenti.

Ricordiamo a tutti quelli, che saranno arrivati alla debita età di ventun' anni compiti il digiuno, e ciò, che lo rende perfetto, e grato a Dio, che consiste nell' astenersi non solo da cibi vietati, ma anche da peccati, come avverte S. Agostino.

Tutti quelli, che saranno arrivati, e pervenuti alla debita età, si ricordino di ben disporsi per la Confessione, acciò possino adempire il Precetto della S. Chiesa di Communicarsi nella Pasqua, sotto la pena a chi mancherà dell' Interdetto dall' ingresso della Chiesa, e della privazione della sepoltura Ecclesiastica, se persisterà contumace per tutta l' ottava di Pasqua.

Chiunque per causa d' infermità, o pericolo della propria salute corporale, con fede del Medico, o licenza da darsi da Noi, o dal nostro Vicario Generale quì in Città, o delli nostri Vicarj Foranei ne luoghi della Diocesi, si troverà dispensato a poter fare uso delle carni, si astenga dal mangiare promiscuamente cibi di magro, e quaresimali, a tenore di quanto è stato espressamente prescritto dalla Sa: mem. di Benedetto XIV. in due suoi Brevi, emanati nell' 1741., e nel 1744.

Che se alcuno viene dispensato dal mangiare cibi quaresimali, non s' intenda dispensato dal digiuno, che senza vera, e reale impotenza si deve sempre osservare, non ostante detta dispensa, e non conviene a dispensarsene a proprio capriccio, ma col consiglio del Confessore, e del proprio Paroco.

Avvertino i Medici in conformità dell'Editto pubblicato in Roma sotto li 23. Febraro 1705. di non far licenza, o fede, se non in caso di mera necessità, e di evidente pericolo della sanità, con attendere alla qualità delle carni salubri, che solamente sono permesse nella Quaresima a chi per giuste cause non può cibarsi de' cibi quaresimali, e potendosi al bisogno supplire coll' ova, e latticinj, di non estendere la licenza alle carni, sopra di che si incarica la loro coscienza.

Non è lecito nella piccola refezzione della sera usare la carne, anche in piccola quantità, ma solo quel cibo, e quella bevanda, che suole usare chiunque si regola con retta e timorata coscienza, come dichiarò Benedetto XIV. nei due citati Brevi in forma di Lettera *li* 31. *Maggio*, *e* 22. *Agosto* 1741. *li* 8. *Luglio* 1744., *e li* 10. *Giugno* 1745. e neppure è lecito usare fuori dell' unica comestione bevande mischiate di latte, ma conviene uguagliarsi in tutto, eccettuatane l' unica comestione, a quelli, che non hanno alcuna dispensa, come dalla Lettera Enciclica di Clemente *XIII. nel* 1759.

Non sia lecito a chiunque di vendere pubblicamente carni di sorta alcuna, fuori che Macelli, e Pizzicarie, ove non dovranno queste tenersi in mostra, ma coperte, ed essi Macelli, e Pizzicarie con porte socchiuse, nè li Macellari ardiscano di vender carni ad alcuno, che non gli abbia mostrata la licenza di poter mangiar dette carni, sotto pena di Scudi dieci d'applicarsi a Luoghi pii, o a poveri, che si trovano nell' estrema necessità, e sotto l'istesse pene gl' Osti, e venditori di vino non possino dare, e somministrare cibi di carne, nè permettere, che alcuno le mangi, o cuoca nelle loro Osterie, e Bettole in tempo di Quaresima, e negli altri vietati dalla S. Romana Chiesa.

Ordiniamo, che in tempo della Santa Predicazione tutte le Bettole si tengano serrate, nè si possa vendere cosa veruna, fuorchè robbe comestibili, o medicinali in casi urgenti e necessarj. Che se qualcuno per qualche necessità sarà obbligato al lavoro, anche in detto tempo, sia tenuto in tal caso a tenere la porta della propria Bottega racchiusa.

Parimenti in tempo della Predicazione nessuno ardisca di giuocare alle ruzzole, formaggio, o altro giuoco in luogo pubblico, sotto le medesime pene.

In tutto il tempo di Quaresima, e per tutta l'ottava di Pasqua, non s'esercitino suoni, canti, balli, festini, veglie, nè di giorno, nè di notte, nè pubblicamente, nè privatamente, sotto le dette pene, ed altre a nostro arbitrio. Ed il presente pubblicato che sarà, astringa ciascheduno, come se personalmente gli fosse stato intimato. Amelia dal Palazzo Vescovile *questo dì* 22. *Febraro* 1787.

N U M E R. XLV.

Notificazione sopra il tempo dell' Avvento.

Carlo Maria &c.

LA cura Pastorale, che il clementissimo Iddio per sua misericordia s'è degnato darci dell' anime vostre, Dilettissimi Figliuoli, ci obbliga in ogni tempo ad esortarvi, ed ammonirvi con paterna carità in ciò, che risguarda la vostra spirituale salute, ma più particolarmente c' invita a far quest' officio con voi il tempo presente del sagro Avvento, che richiama al pensiere de' Fedeli l' infinita misericordia di Dio, e la considerazione de' Cristiani, e principali doveri.

Eccovi dunque, Figliuoli carissimi, quel tempo sì celebre, e solenne, che dallo Spirito Santo si chiama *accettabile*, *tempo di salute*, *e di pace*, desiderato con tanti sospiri dagli antichi Patriarchi, e santi Profeti, veduto finalmente con tanta allegrezza dal giusto Simeone, e pienamente destinato ad arricchire l'anime nostre de' tesori celesti, e farci Figli di Dio, ed Eredi, e Possessori della vita eterna.

E siccome Gesù Cristo venne una volta in carne nel Mondo, per liberarci con ismisurato amore dalla tirannide del Demonio, per invitarci al cielo, per communicarci i segreti celesti, per insegnarci la sua dottrina, e seminare fra noi le sante virtù, così dipende da noi, che Egli venga in ogni ora, in ogni momento ed abitare spiritualmente nell' anime nostre cogli abbondanti suoi doni.

Però la nostra pia, e zelante Madre Chiesa in questo sagro tempo con Inni, Cantici, e teneri misteriosi riti c' istruisce a riconoscere il gran beneficio, ed a riceverne degnamente il frutto, con procurare di fare alla venuta del Signore ne' cuori nostri non minore preparazione di quella, che faremmo, se Egli di presente avesse a venire nel Mondo; e però altresì vi esortiamo a meditare in questi giorni con vero raccoglimento il Mistero di sì grande solennità, a frequentare più del solito l' orazione, ed i santi Sagramenti, onde essendo ben preparati, e vivendo cristianamente nel timor santo di Dio, l'amore infinito del nostro Salvatore si degni dispensarvi le sue divine benedizioni nel santissi-

tissimo suo Nascimento, e nelle Feste seguenti, colle quali rinasciate a nuova vita, e nel secondo avvento del Giudizio riceviate la Sentenza favorevole di eterna vita.

E perchè alla professione di Cristiani, ed alla rimembranza del Mistero più sublime della nostra santa Religione troppo disconvengono i giuochi, le crapule, le ubriachezze, le dissolutezze licenziose, colle quali gli uomini nelle Feste del Santo Natale più che mai offendono Dio, noi proibiamo suoni, canti, balli, festini, giuochi, veglie sì di giorno, che di notte, durante tutto questo tempo fino all' Epifania, sotto la pena contenuta nell' Editto circa l'Osservanza delle Feste. Parimenti sotto la medesima pena proibiamo, che nei giorni Festivi, durante il tempo della Predica, nessun Bottegaro ardisca tenere aperta la porta della propria Bottega. Assai più però, che per tale pena i Profanatori di giorni sì santi devono tremare nella considerazione, e sicura aspettazione dell' altro avvento, che il Signore farà in Trono di Maestà, allorchè verrà a giudicare ciascuno secondo le sue operazioni, e darà la terribile Sentenza o di eterna vita, o di eterna condannazione.

Amelia dal Palazzo Vescovile 1. *Decembre* 1787.

N U M E R. XLVI.

Ristretto dell' Istruzzione data da Benedetto XIV. nella Notificazione XVII. vol. 5. dell' Edizione di Bologna, a cui corrisponde l' Istruzzione CV. dello stesso, in ordine a' Testamenti, che si fanno per mezzo de' Curati, o di altro Sacerdote senza Notajo.

DOpo aver premesso appartenere al proprio Ministero il dar qualche regola sovra tal punto, succedendo talora, o che il Notajo nella Diocesi non vi è, o che non si trova, o che il Testatore ha maggior confidenza nel Paroco, che nel Notajo, comincia ad esporre, come trovandosi nel diritto Canonico due Disposizioni d'Alessandro III., una nel Cap. *Quum esses p.* 10. e l'altra nel Cap. *Relatum p.* 11. *de Testamentis*, nella prima dichiaransi validi i Testamenti fatti dal Parochiano ammalato alla presenza del suo Paroco, e di due, o tre Testimonj. E perchè sembra esservi contradizione tra l'una, e l'altra Decretale, mostra il detto Pontefice cessare ogni difficoltà, se si rifletta, che la Decretale = *Quum esses* = parla de Testamenti fatti ad *causas profanas*, e nella Decretale = *Relatum &c.* si parla de Testamenti solamente fatti *ad pias causas*; inoltre la Decretale, *Quum esses &c.* ha luogo in tutto lo Stato Ecclesiastico, quando non ostino ad essa i particolari Statuti de luoghi, la Decretale poi *Relatum &c.* ha luogo in tutto il Mondo Cattolico.

Propone il Pontefice di trattare nella sua Notificazione solamente de Testamenti fatti ad *causas profanas*, ne' quali la Decretale, *Quum esses &c.* fa menzione del Curato *coram Præsbytero suo*, e qui dubitandosi qual debba intendersi pel Curato, o Paroco proprio, asserisce, come alcuni dissero, che per la validità del Testamento non bastava, che fosse fatto avanti il Curato della Villa; se per esempio uno, che d'ordinario sta in Città, ed ammalandosi in villegiatura, volesse ivi fare Testamento: ma che gli altri communemente valutando il Paroco della Villa, come Paroco proprio del Villeggiante,

te, e pel Viatico, e per l'Estrema Unzione, hanno sostenuto esser valido il Testamento fatto alla sua presenza, e di due, o trè Testimonj.

Passa poi a sciogliere alcuni dubbj, e stabilisce le seguenti cose. Mancando il Curato, sarà difficile sostener valido il Testamento fatto alla presenza del Cappellano, sebbene il Paroco l' avesse sostituito in sua vece: mentre la delegazione del Cappellano si riduce alla sola amministrazione de' Sagramenti. Più d' una volta è stato approvato il Testamento fatto alla presenza del Confessore, e di due, o trè Testimonj. Per tal Confessore poi non intendesi un Sacerdote, che per accidente ha intesa la Confessione sagramentale del Testatore, ma bensì il di lui Confessore ordinario, valutandosi molto la confidenza, che ha ciascuno nel suo Confessore ordinario, al quale si possono riferire le parole *coram Presbytero suo*, come osservò il Card. de Luca, e dichiarò la sagra Rota.

Perciò mancando il Paroco, ed il Confessore ordinario del Testatore, per uscire da ogni imbarazzo, suggerisce esser vera cautela, che il Cappellano, o il Confessore non ordinario chiamino un Testimonio di più, del che ne apporta le ragioni, e le autorità communemente seguite.

Prosiegue a mostrare, come i Testimonj, che per la Decretale, *Quum esses &c.*, sono richiesti idonei, non è necessario, che tali siano in *superlativo gradu*: onde anche i poveretti esser possono Testimonj idonei, purchè siano onorati, e siano maschi, e non femmine.

Risolve in fine esser valido il Testamento fatto nella maniera prescritta di sopra, ancorchè il Testatore non fosse gravemente infermo; mentre Alessandro III. nel citato Cap. *Quum esses &c.*, ha bensì fatto menzione, almeno implicita, della malattia = *in extrema fuerint voluntate* =, ma esponendo il caso, in cui era consultato, e non appoggiando la risoluzione alla circostanza della malattia, come bene argomenta il Card. de Luca; dopo tuttociò passa a dimostrare la Serie degli atti nella seguente maniera. Dunque il Paroco, o il Confessore ordinario avvisino il Testatore de' Testimonj, che ci vogliono, e rigorosamente parlando, dovrebbero ricercarsi i Testimonj, facendo loro sapere, che debbono intervenire al tal' atto, ed attestare a tempo, e luogo del medesimo; nel che consiste il *Rogitus explicitus*. Ma perchè alle volte non vi è tempo da perdere, se per accidente nella casa, o nella camera del Testatore si ritrovano i Testimonj, possono i medesimi essere adoprati, purchè chiaramente esprima ad essi il Testatore la sua volontà, ed essi stiano attenti, per capire ciò, che dice, e perchè non vi sia alcuna fraude, consistendo nelle predette circostanze il *Rogitus explicitus*, riputato sufficiente dai Dottori nel caso presente.

Adunati i Testimonj in numero sufficiente, si dee dal Sacerdote insinuare al Testatore, che esprima avanti di Lui, e de' Testimonj la sua ultima volontà non meno circa i Legati, che vuol fare per l'anima sua, se li vuol fare, che circa i Legati profani, se pur li vuol fare, non meno circa gli Esecutori Testamentarj, se li vuol deputare, che circa l' istituzione dell' Erede, che è assolutamente necessaria per la validità del Testamento, colle sostituzioni all' Erede, se ha genio di farle. Potrebbe darsi il caso, che il Testatore oppresso dal male, non fosse in grado di poter da se dire tutto, e che gli fosse di bisogno essergli suggerita qualche cosa, particolarmente in ordine ai Legati: ma vi vuol giu-

giudizio, e vi vuol coscienza, dovendo il suggerimento esser lontano da qualsivoglia privato interesse, da qualsivoglia fraude, come molto a proposito avverte la Rota Romana nella *Bononien. Legatorum* §. *Præmisso siquidem coram Rezzonico*.

Espressa dal Testatore la sua volontà, deve il Sacerdote scriverla di suo carattere, e dopo la dee leggere con voce intelligibile al Testatore, e Testimonj, correggendo fedelmente ciò, che il Testatore volesse, che fosse corretto. E scritta, e letta, come sopra, la Disposizione, la farà sottoscrivere dal Testatore: il Sacerdote pure la sottoscriverà, ed anche i Testimonj la sottoscriveranno, dicendo tutti nella sottoscrizione di essere stati presenti all'atto. E se il Curato, o il Cappellano, o il Confessore ordinario, o non ordinario avrà assistito al Testatore ciascuno rispettivamente vi porrà il proprio Sigillo. Che se il Testatore non sapesse scrivere, o sapendo, non fosse in grado di scrivere, si tralascia la di lui sottoscrizzione, e bastano quelle del Sacerdote, e de' Testimonj; e se i Testimonj non sapessero scrivere, basta quella del Sacerdote, ed i Testimonj faranno sulla carta un segno di Croce, giusta la prattica presso il Monacello, *Tom.* 1. *Formol.* 19. *n.* 41. e basta, che sotto la Croce fatta di ciascun Testimonio, il Paroco scriva, che è la Croce fatta dal tale.

Perchè poi stendasi il Testamento colle Formole necessarie una ne pone in fine dell' Istruzzione: e perchè il Testamento non rimanga privo di esecuzione, determina, che quanto più presto sia possibile, ne mai più tardi di otto giorni, da che sarà stato scritto, debba il Paroco assieme coi Testimonj comparire avanti il Notajo, dicendogli aver' egli scritto tal Testamento, ed esibendolo, acciò lo riceva ne suoi Atti. Quì prosiegue a mostrare non esser necessario spiegare le parti del Testamento, quando questo sia stato sottoscritto dal Testatore, e dai Testimonj, ed insegna bastare in tal caso, che essi solo riconoscano il Testamento, e le proprie sottoscrizzioni, e riferiscano avere il Testatore fatte le disposizioni, ed i Legati, l' istituzione dell' Erede, come in tale Testamento si contiene. Che se poi il Testamento fosse stato scritto, e sottoscritto dal Paroco, o altro Sacerdote, ancorchè i Testimonj si fossero sottoscritti, allora il Paroco, e dopo lui i Testimonj, separatamente l'uno dall'altro, debbano riferire in voce quanto nel Testamento si contiene, massime se i Testimonj non sapendo scrivere, avessero solo formato il segno di Croce. Ma prima i Testimonj riconosceranno e la propria sottoscrizione, o la Croce, ed il Notajo deve scrivere queste loro deposizioni, unendole col Testamento, che gli è stato consegnato.

Accenna in fine tutto ciò non bastare propriamente per l' osservanza, ed esecuzione del Testamento, eccettuato il caso, in cui per legittima consuetudine si fosse introdotto, che senza nuova ripetizione de' Testimonj, avessero i Testamenti la loro esecuzione, ma insieme conclude bastare, che li Parochi, e Sacerdoti facciano dal canto loro quanto debbono, perchè il Testamento sia ben fatto, e perchè non resti per colpa loro sepolto.

NU-

NUMER. XLVII.

Formola per li Parochi nello scrivere i Testamenti de' loro Parochiani.

NEl Nome del Signore: A dì .... del mese .... dell' anno .... e del Pontificato di Nostro Signore .... Costituito alla presenza di Me Paroco, e Testimonj infrascritti NN. figlio di N., di questa Parochia N., sano di mente, senso, loquela, e intelletto, benchè infermo di corpo, ne volendo essere prevenuto dalla morte, senza prima aver disposto de' suoi Beni, ha pregato a viva voce me infrascritto Paroco, per mancanza di Notajo, a voler ricevere, e scrivere il presente suo nuncupativo Testamento, come in fatti alla presenza degl' infrascritti Testimonj, da lui parimenti chiamati, e pregati, ho fatto nella forma, che siegue.

Primieramente il detto N. Testatore raccomanda l' anima sua all' Onnipotente Dio, alla Beatissima Vergine, al suo Angelo Custode, implorando l' ajuto di S. D. M., particolarmente nel punto di sua morte, per poter felicemente passare agl' eterni contenti.

Il suo Corpo fatto che sia cadavere, ordina sia sepolto nella Chiesa .... coll' accompagnamento .... volendo, che pel suo Funerale si spenda.... per suffragio dell' anima sua, ordina, che il suo Erede gli faccia celebrare Messe numero ...., a ragione di bajocchi .... l' una, all' Altare .... nel termine di ....

Item per ragione di legato, ed istituzione, ed in ogni altro miglior modo lascia a N. sua Figlia Scudi .... per sua Dote, con che non possa pretendere altro della sua Eredità.

Item lascia, che a NN. sua Moglie si renda la sua dote di Scudi .... oppure la lascia usufruttuaria de suoi Beni, durante la sua vita naturale, e vedovile, casta, ed onesta.

Item *jure legati*, e per suffragio dell' anima sua lascia &c.

Item confessa di esser debitore di NN. in somma di Scudi .... ordinando, che sia puntualmente soddisfatto · *oppure* confessa di aver presso di se .... di ragione di NN., ordinando, che sia subito restituito..

Item dichiara per verità esser creditore di NN. in somma di Scudi ... che dovranno ricuperarsi, ed impiegarsi &c.

E così si descriveranno gli altri legati, secondo che piacerà al Testatore.

In tutti poi i suoi Beni mobili, immobili, semoventi, robbe, e azzioni di qualunque ragione tanto presenti, che futuri, esso N. Testatore di sua bocca propria istituisce, e di sua propria bocca nomina, e vuole sia suo Erede proprietario, e universale NN. figlio di NN., del luogo N. liberamente, e con piena ragione (*oppure colle sostituzioni, e leggi, che pareranno al Testatore, le quali si dovranno chiaramente notare*), incaricandolo d' adempire sollecitamente alle cose sopra ordinate.

Commissarj, ed Esecutori di questa sua volontà, e Testamento, detto N. deputa gli NN., con facoltà di ... (qui si notino le facoltà, che al Testatore paresse di accordare ad essi).

Finalmente dichiara, e vuole, che questo sia il suo ultimo Testamento, e vo-

e volontà: che se non potesse valere per ragione di Testamento, intende, e vuole, che debba valere per ragione di Codicillo, o di Donazione *causa mortis*, o per qualunque altra ragione valida, ed efficace: Cassando, rivocando, ed annullando ogni altro Testamento, e disposizione, che avesse fatta, solo volendo, che questo abbia effetto in ogni miglior modo.

Alle quali cose sono stati sempre presenti i qui sottoscritti Testimonj nella Casa di abitazione dello stesso Testatore, posta ..... nella stanza, ove egli si trova in letto. In fede di che.

Io NN. Paroco della Chiesa Parochiale di NN. ho scritto, e sottoscritto di mia propria mano il presente Testamento, apponendovi anche il sigillo della Chiesa.

Io NN. fui presente, e Testimonio pregato, e chiamato a quanto di sopra mano propria.

Io NN. fui presente, e Testimonio pregato, e chiamato a quanto di sopra mano propria.

NUMER. XLVIII.

Elenchus

Feriatorum Dierum
In Foro Episcopali Amerino
Observandorum
Præter eos, qui sunt de Præcepto:
Feriæ particulares dierum immobilium:

Mense Januarii

10. Festum Inventionis Corporum SS. Martyrum Firminae, & Olympiadis.
15. S. Mauri Abbatis.
17. S. Antonii Abbatis.
25. Conversionis S. Pauli Apostoli.

Mense Februarii.

14. S. Valentini Præsbyteri, & Martyris.
27. S. Josephi de Leonissa Confessoris.

Mense Martii.

12. S. Gregorii I. Papæ, & Confessoris, ac Ecclesiæ Doctoris.
21. S. Benedicti Abbatis.

Mense Aprilis.

3. S. Pancratii Martyris.
25. S. Marci Evangelistæ.

Mense Maij.

8. Apparitionis S. Michaelis Archangeli.
10. S. Cathaldi Martyris.

Men-

Menſe Junii.

1. S. Secundi Martyris.
13. S. Antonii de Padua Confeſſoris.
17. S. Hymerii Epiſcopi Amerini.

Menſe Julii.

2. Viſitationis B. Mariæ Virginis.
22. S. Mariæ Magdalenæ.
23. S. Liborii Epiſcopi, & Confeſſoris.

Menſe Auguſti.

1. S. Petri ad vincula.
2. Portiuncula Aſſiſienſis.
16. S. Rocchi Confeſſoris.
28. S. Auguſtini Epiſcopi, & Confeſſoris. ac Eccleſiæ Doctoris.
29. Decollationis S. Joannis Baptiſtæ.

Menſe Octobris.

2. SS. Angelorum Cuſtodum.
4. S. Franciſci Confeſſoris.

Menſe Novembris.

2. Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum.
4. S. Caroli Epiſcopi, & Confeſſoris.
9. Dedicationis Baſilicæ SSmi Salvatoris.
11. S. Martini Epiſcopi, & Confeſſoris.
17. Dedicationis Sanctæ Baſilicæ Amerinae.
21. Præſentationis B. Mariæ Virginis.
24. Sanctæ Firminæ Virg. & Mart. Patronæ Principalis Civitatis Ameriæ, ac Diœceſis, nec non Titularis Eccleſiæ Cathedralis.

Menſe Decembris.

1. S. Olympiadis Martyris Patroni minus Principalis Civitatis Ameriæ.
6. S. Nicolai Epiſcopi, & Confeſſoris.
7. S. Ambroſii Epiſcopi, & Confeſſoris, ac Eccleſiæ Doctoris.
13. S. Luciæ Virginis, & Martyris.
24. Vigilia Nativitatis DOMINI, & dies ſequentes usque ad diem ſecundam post Epiphaniam.

Feriæ generales dierum Mobilium.

Feria ſecunda Majoris Hebdomadæ usque ad octavam diem post Paſcham Reſurrectionis.

Dies Rogationum.

Omnes, & ſinguli dies, queis publica Pontificalia, ſeu Cappellam habeat Episcopus in Baſilica S. Firminæ.

Omnes

Omnes dies Ordinationum, & Examinum plurium vero Personarum, nec non concursus ad Parochiales, vel Dignitates vacantes.

Anniversarium Consecrationis Episcopi Amerini viventis.

Anniversarium Exequiarum ultimi Episcopi.

Dies Creationis, & consecrationis Summi Pontificis viventis.

Quilibet dies tempore Missionis, aut pubblicarum Cathechesum.

Dies Cinerum cum sex præcedentibus.

Duæ quintæ Feriæ pro Carceratis Debitoribus, nempe Feria V. infra hebdomadam Passionis, & Feria V. propior Festo S. Luciæ.

Omnes Sextæ Feriæ mensis Martii.

Octava SSmi Corporis Christi.

Tempus Messis, a die nempe primo mensis Julii, usque ad diem vigesimam secundam ipsius mensis, ac tempus Vindemiæ, decurrens a die vigesima nona Septembris, usque ad diem quartum Novembris, ad petitionem partium.

N U M E R. XLIX.

Enciclica della Sagra Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica sopra l' assistenza, o intervento del Giudice Ecclesiastico, o di un Chierico Celibe nei Processi Criminali contro gli Ecclesiastici.

ILlustre, e molto Rev. Monsignore, come Fratello = In questa sagra Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica a ricorso di più Inquisiti Sacerdoti è stata per l' addietro promossa disputa sulla pretesa nullità de' Processi contro di loro fabbricati dalle rispettive Curie Vescovili, per la ragione, che l' esame de' Testimonj era seguito non solo senza l'intervento, ed assistenza del Giudice Ecclesiastico, ma inoltre appariva fatto dai soli Cancellieri Vescovili, che sebbene Delegati con speciale Mandato del Giudice Ecclesiastico, non erano però Chierici celibi, ma conjugati.

Per lungo tempo, ed in più volte si è maturamente discorso, ed esaminato questo articolo, e ne è risultata la Risoluzione nella forma seguente = *Constare de nullitate Processuum, & Ministri Curiæ Episcopalis consulant eorum conscientiæ* =.

Nell' aver dovuto la sagra Congregazione rescrivere in favore di questa nullità de Processi, non ha lasciato però di consultare la Santità di Nostro Signore, a fine di dare quelle provvidenze, che fossero più opportune, così per richiamare l'osservanza delle Canoniche Disposizioni in quelle Curie Ecclesiastiche, che se ne fossero scostate, come pure per impedire altri richiami, che facilmente per questo capo potranno in appresso venire dagl' Inquisiti Ecclesiastici, che nella stessa maniera fossero stati processati dalle Curie Ordinarie. In seguito pertanto della Relazione, che si è fatta del tutto a Nostro Signore, nell' atto, che la Santità Sua si è degnata di approvare l'accennate Risoluzioni, ha voluto altresì, che colla presente Lettera resti V. S. nell' avvertenza, che se mai nella di lei Curia per consimili Processure si fosse tutto che per lungo, ed immemorabile tempo tenuta fin' ora prattica diversa da quella, che sulle regole Canoniche si trova in oggi fissata nelle replicate Risoluzioni della lodata Sagra Congregazione, faccia, che in avvenire le Processure contro Persone Ecclesia-

ſiche, tanto per gli Atti del Coſtituto del Reo, quanto dell' eſame de' Teſtimonj, ſiano compilate coll' aſſiſtenza, ed intervento del Giudice Eccleſiaſtico, o di altra Perſona delegata a tale effetto, purchè ſia Chierico celibe, e così ſenza intacco delle Canoniche diſpoſizioni, venga tolta in appreſſo ogni eccezzione di nullità, che diverſamente potrebbe darſi dagl' Inquiſiti Eccleſiaſtici contro tali Proceſſure, ne conſeguentemente ſoggetta la di lei Curia a refezzione di danni, ed intereſſi, e più ancora laſciato libero il corſo della Giuſtizia per la conveniente punizione de' delitti.

In quanto poi alle Proceſſure tutte, che ſino al preſente ſi trovano fatte contro la forma ſuddiviſata, e riſpettive pene date in qualſiſia modo, e per qualunque delitto della di Lei Curia, e per le quali non è ſtata ſin quì dedotta querela, o Appellazione a queſto Supremo Tribunale dell' Immunità, intende, e vuole parimenti la Santità Sua, che queſte con Apoſtolica Autorità reſtino intieramente, ed univerſalmente ſanate, e convalidate, per quanto ſarà di biſogno, ed in modo, che dalla data della preſente non ſia più luogo a ricorſo, e richiamo alcuno in qualunque Tribunale Supremo. E finalmente a quiete pure delle coſcienze de' Giudici Proceſſanti, così per il Foro interno, come per l' eſterno nel caſo di dubbio, o ſcrupolo, che poteſſe in loro ſuſcitarſi alla notizia del di ſopra premeſſo, la Santità Sua concede loro una totale Aſſoluzione da qualunque pena, e Cenſura Canonica, da cui ſegretamente per via di Penitenziaria ſe nè potranno fare aſſolvere, e diſpenſare dai proprj Confeſſori. Ciò è quanto a Lei ſi deve ſignificare per ſua regola, e governo, e Dio la proſperi = Di V. S. = *Roma* 22 = *Settembre* 1781 = Come Fratello = Card. Borromeo.

N U M E R. L.

Motus proprius Benedicti XIV.

Super damno dato, prout habetur in Bulla ejuſdem Pontificis, quæ incipit Inveterata, 25. Januarii 1751.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

I. Altre volte Siſto Papa V. noſtro Predeceſſore &c.

V. Affinchè poi ſi ſappia, quando la Cauſa appartenga al Foro Eccleſiaſtico, e quando al Foro ſecolare, vogliamo, ed ordiniamo, che quante volte verrà accuſata, querelata, e denunziata di danno dato alcuna Perſona Eccleſiaſtica, oppure anche un Laico, quale ſia vero Famigliare, o Miniſtro del Veſcovo Dioceſano, e non ſemplice Patentato, oppure ſia Colono parziario, che viva per la maggior parte dell' anno de' beni, e rendite della Menſa Veſcovile, o che per altro titolo, e ragione ſia, e debba eſſere eſente ſecondo la diſpoſizione de' ſagri Canoni, o delle Coſtituzioni Apoſtoliche dal Foro laicale, la cognizione di tal Cauſa tanto in prima, quanto in ſeconda Iſtanza privativamente ſpetti al Foro Eccleſiaſtico, ancorchè gli Animali, colli quali è ſtato da-

to danno siano di persona laica, ed i Beni danneggiati appartengano a' Laici.

VI. All'incontro essendo accusata, querelata, o denunziata di aver dato danno alcuna Persona laica, o anche un Chierico d' Ordini minori, quale secondo il Concilio di Trento non gode il privilegio del Foro Ecclesiastico, se il danno sarà stato dato sulli Beni de' Laici, e cogli Animali parimenti de' Laici, la cognizione dovrà appartenere privativamente, tanto in prima, che in ogni altra Istanza al Foro, e Giudice Laicale, ancorchè la Persona, come sopra querelata, o denunziata sia Ministro, oppur Colono di alcuna Chiesa, Luogo pio, o Persona Ecclesiastica, purchè non sia Colono del Vescovo, e sua Mensa, come si è detto di sopra.

VII. Ma se la Persona laica colli proprj Animali, o di altri Laici avrà dato danno nei Beni di alcuna Chiesa, Luogo pio, o Persona Ecclesiastica, la Causa sarà di Misto Foro, e dovrà in essa procedere quel Giudice, o Ecclesiastico, o Laico, che avrà prevenuto, volendo, e dichiarando, che per tale effetto s'intenda primieramente, come è di ragione, la cattura della Persona, in secondo luogo quella degli Animali, o del pegno, in terzo luogo la querela, ed accusa del danneggiato, ed in ultimo la denunzia del pubblico Ufficiale.

VIII. Qualora poi il danno sarà dato da Persona Laica, e nei Beni de' Laici, ma però cogli Animali di qualche Chiesa, Luogo pio, e Persona Ecclesiastica, in tal caso conciliando con opportuna distinzione le tante opinioni de' Dottori, e forse anche de' Tribunali, se sarà arrestato, querelato, o pignorato il solo Custode, e Pastore laico, vogliamo, che la Causa appartenga privativamente al Foro Laico: se saranno arrestati, ricondotti, e pignorati i soli Animali, vogliamo, che la Causa privativamente spetti al Foro Ecclesiastico: ma se saranno unitamente arrestati, ricondotti, e pignorati il Custode laico insieme cogli Animali, o parte di essi, vogliamo, che sia in arbitrio, ed elezzione di colui, che sarà stato danneggiato lo sperimentare le sue ragioni o nel Foro Ecclesiastico, o nel Secolare, con che però comparendo avanti il Giudice Laico, debbano da questo immediatamente dimettersi, e rilasciarsi gli Animali degli Ecclesiastici senza pagamento alcuno, nè per il Decreto, nè per il Mandato di rilascio, così che resti solamente la Causa contro il Pastore laico nel Foro Laicale, ed all' incontro comparendo il daneggiato avanti il Giudice Ecclesiastico, debbano a disposizione di questo ritenersi bensì gli Animali, ovunque siano stati ricondotti da principio: ma però rilasciarsi immediatamente, e senza pagamento alcuno il Pastore laico, e che la Causa resti nel Tribunale Ecclesiastico sopra i soli Animali. Volendo, ed ordinando, che la prima comparsa del Danneggiato avanti l'uno, o l' altro Giudice debba servire, e si abbia per sufficiente, e legitima dichiarazione della sua volontà, senza che possa variare da un Foro all' altro.

IX. E perchè in avvenire non si abbia a dubitare quando i Beni danneggiati, o gli Animali, che hanno dato danno siano, o non siano di Chiese, Luoghi pii, o Persone Ecclesiastiche, per l' effetto del quale si parla, vogliamo perciò, e dichiariamo, che per Beni Ecclesiastici debbano intendersi solamente quelli, che si possiedono dalle Chiese, Luoghi pii, e Persone Ecclesiastiche, non solo in quanto al diretto, ma ancora quanto all' utile dominio, e che inoltre si coltivano a spese loro, oppure dai Coloni parziarj, e non già quelli,

che ad essi spettano per solo titolo di proprietà, e dominio diretto, o che eziandio appartenendo loro quanto all'utile dominio, si ritengono, o si coltivano dai laici a proprie spese per Contratto di Locazione, o a lungo, o a breve tempo, con pagare alla Chiesa, Luogo pio, e Persona Ecclesiastica, o l'affitto in danaro, o anche in specie qualunque altra risposta in fissa, ed invariabile quantità, giacchè i danni, ancorchè studiosi, e manuali non cadono, nè possono cadere, se non sopra coloro, ai quali spettano i frutti naturali, o industriali della Terra, e non mai su i frutti civili, e sopra le risposte certe, ed invariabili, e molto meno sopra la proprietà, o dominio diretto.

X. Similmente, e per la stessa ragione ordiniamo, e dichiariamo, che per Animali di Chiese, Luoghi pii, e Persone Ecclesiastiche si debbano intendere, e riputare solamente quelli, che ad essi appartengono per titolo di dominio, e di possesso, e che da essi sono stati dati in mano di Pastori laici per semplice cura, governo, e custodia; ma non già quelli, che sebbene loro appartengono, come sopra, sono però stati da essi trasferiti in mano di Persone laiche, o per Contratto di Società, o per altro Contratto, in virtù del quale il pericolo di essi Animali, o per tutti, o per una porzione di essi sarà passato in Persone laiche, o che saranno stati dati parimenti a Laici in affitto pecuniario unitamente co' beni, o anche senza di essi. Imperciocchè siccome in questi casi vogliamo, che al risarcimento del danno, ed al pagamento della pena resti soggetto il solo Laico nella sua persona, porzione, e Beni, così resta ben chiaro, che la sua Causa deve privativamente spettare al Foro Laicale.

XI. Risoluta così la controversia &c =

XII. Chiunque però debba essere o Ecclesiastico, o Secolare il Giudice, a cui apparterrà come sopra di conoscere alcuna Causa di danno dato, dovrà sempre osservare le regole seguenti. Primieramente dovrà costare al medesimo, che la Parte danneggiata, o per se stessa, o per mezzo de' suoi Ministri, Custodi, e serventi dentro il termine di *otto giorni* continui dal giorno, che avrà patito il danno, ne abbia esposto querela alla presenza di due Testimonj negli atti Criminali, oppure, che dentro il tempo, e negli Atti medesimi, e similmente alla presenza di due Testimonj, ne sia stata fatta denunzia dal pubblico Uffiziale de' danni dati, altrimenti non sia lecito a verun Giudice, o Magistrato di molestare, ed inquietare alcuno, ma il danno si abbia per non fatto, oppure s' intenda *ipso jure* rimesso e condonato ad ogni azzione tanto rispetto alla Persona danneggiata, quanto rispetto alla Comunità, e suo Affittuario estinto, ed abolito.

XIII. Di più a ciascheduno, a cui verrà inferito alcun danno sarà lecito di arrestare o tutti, o parte degli Animali, che troverà a far danno nel suo, ancorchè siano d' Ecclesiastici, o anche di prendere qualche pegno sul Pastore, o Custode, purchè l'arresto si faccia, ed il pegno si prenda prima, che il Pastore, e gli Animali siano usciti dal fondo, ove hanno fatto il danno, e purchè inoltre gli Animali, oppure il pegno siano da lui senza indugio condotti, e rilasciati in potere del Giudice insieme colla querela del danno; Ma se il Custode, o il Padrone degli Animali, o altro qualsivoglia darà sicurtà idonea di stare a ragione, e di pagare quanto sarà giudicato, tanto per il danno, come per la pena, dovrà dal Giudice, sia Ecclesiastico, sia Secolare ordinarsi immediatamente il rilascio degli Animali, o la restituzione del pegno, e molto più il

rila-

rilascio del Pastore, in qualunque tempo questo fosse stato personalmente Carcerato.

XIV. Inoltre tanto il Giudice Ecclesiastico, quanto il Giudice Laico dentro il termine *di quaranta giorni* continui, dal giorno, che sarà stata esposta, come sopra, nella Cancellaria Criminale la querela, o denunzia di danno dato, dovrà aver finita, e decisa dentro il detto termine la lite, o con Decreto definitivo assolutorio, o colla spedizione del Mandato tanto per il danno, quanto per la pena: e non avendola finita, e decisa dentro detto termine, vogliamo, che non possa più ingerirsi nella medesima, e che la Causa nello stato, e termini, ne quali si trovarà, s'intenda *ipso jure* devoluta al Giudice Superiore, e Competente in grado di Appellazione, o di ricorso a titolo, e capo di giustizia denegata. Essendo mente, e volontà nostra espressa, che queste Cause, per lo più leggierissime, siano spedite con tutta celerità: e nello stesso tempo, che si tolga l'abuso, pur troppo frequente, di molestare la gente, con riassumere le querele, già antiquate per anni, ed anni addietro. Per lo che vogliamo ancora, ed ordiniamo, che tutte le querele, o denuncie de' danni dati, che si troveranno esposte, o pendenti nel giorno della pubblicazione di questa nostra Schedola di Moto proprio s'abbiano per cassate, ed estinte, eccettuate solamente quelle, che saranno state date, ed esposte dentro lo spazio di tre Mesi avanti detta pubblicazione, nelle quali vogliamo, che si possa seguitare a procedere anche per altri quaranta giorni, e non più, come si è detto di sopra.

XV. Quanto alla maniera di provare il danno in genere, ed in specie, sua stima, e liquidazione, come pure rispetto alle pene, vogliamo, che si osservino anche dai Giudici Ecclesiastici, e nel Foro Ecclesiastico li Statuti, e le consuetudini di ciascun Luogo. E giacchè in parecchie Diocesi dello Stato Ecclesiastico i Vescovi, ed altri Ordinarj hanno trascurato di autorizzare con loro Editto i suddetti Statuti, e consuetudini locali, come dovevano fare in vigore della Lettera Circolare, spedita per ordine del *Ven. Innocenzo XI. li 6. Luglio* 1680., perciò volendo Noi onninamente provvedere, che le Communità del nostro Stato, alle quali, come si è detto, sono applicate le pene del danno dato per titolo veramente oneroso, non restino in questo loro provento pregiudicate, e defraudate, e che gli Ecclesiastici espressamente compresi nella Costituzione di Sisto V. non possino impunemente danneggiare i Beni altrui, ordiniamo, e dichiariamo colla nostra Autorità Apostolica, che debbano osservarsi i suddetti Statuti, e consuetudini locali tanto rispetto alle prove, quanto alle pene, come se in essi fossero espressamente nominati gli Ecclesiastici, e come se fossero fatti, ed autorizzati in questa parte con autorità Ecclesiastica.

XVI. Per la medesima ragione, chiunque parimenti sia il Giudice, o Ecclesiastico, o Secolare, o di prima, o d'ulteriore Istanza, non dovrà mai appropriare a se stesso, o alli Ministri, ed Esecutori della sua Curia le pene de' danni dati: ma dovrà farle pagare intieramente, e senza alcuna diminuzione, ancorchè siano state accresciute per Editti particolari, nelle mani del Depositario della Communità, oppure dell' Affittuario di esse pene, e solamente potrà esiggere per se, suoi Ministri, ed Esecutori gli emolumenti del Decreto, e dell' esecuzione, secondo però la Tassa Statutaria, che si osserva nelle Cause Civili, e non già secondo la Tassa, che si osserva nelle Cause Criminali, e purchè

in

inoltre sia stato prima rifatto il danno alla Parte danneggiata, e pagata effettivamente la pena nelle mani del Depositario, o Affittuario sudetto. Qual pena o Statutaria, o anche accresciuta in virtù d'Editti particolari, vogliamo, che da niuno di qualunque Autorità, ancorchè Cardinali Legati, Vice Legati, o Presidi di Provincia, Vescovi, Arcivescovi, e molto meno da Governatori, o Magistrati Locali possa condonarsi, comporsi, o diminuirsi nè in tutto, nè in parte, neppur col Consenso della Communità. E facendosi altrimenti da alcun Giudice o Ecclesiastico, o Secolare, vogliamo, che oltre la restituzione, e perdita degli emolumenti percetti, incorra *ipso facto*, ed anche per la prima contravenzione, nella *pena di Scudi Cinquanta* in favore della Communità, o suo Affittuario, dando facoltà al Magistrato del Luogo di ritenere, quanto al Governatore, in benefizio della Communità, e suo Affittuario la sudetta pena di *Scudi Cinquanta* sopra la Mestrua provisione di esso Governatore; e se sarà Giudice Ecclesiastico, d'implorare per tale effetto la mano forte, quando ne faccia di bisogno, dalla nostra Congregazione del Buon Governo.

XVII. Per ultimo non intendiamo colla presente di alterare, o mutare in alcuna Causa di danno dato il corso ordinario dell'Appellazioni, riclamazioni, e ricorsi a Giudici Superiori e Competenti; anzi vogliamo, che quello si osservi ancora in questa, come in ogni altra Causa Criminale, e come fu preservato in detta Costituzione di Sisto V., eccettuate le solo sportule, ed emolumenti della Curia, rispetto alle quali si dovranno sempre riputare come Cause Civili, ancorchè in grado di ricorso, o di ulteriore Istanza.

XVIII. Ma perchè &c.

Data dal Nostro Palazzo di Monte Cavallo *questo dì* 10. *Gennaro* 1751.

N U M E R. LI.

Instructio exarata a glor. mem. Benedicto XIV. cum esset Secretarius S. Congregationis Concilii super venditione Mercium, dilata pretii solutione.

DUe regole generali devono osservarsi nei Contratti di vendita a credenza; la prima è, che non si venda il tempo, cioè a dire, che quegli, che vende non pretenda della cosa venduta qualche cosa di più del prezzo giusto per il tempo, che concede a pagare.

La seconda, che il medesimo non ponga se stesso, o sempre, o per il più, in sicuro del guadagno, ed il Compratore per contrario in sicurezza di perdita.

E perchè queste regole dipendono molte volte dall'intenzione del Vendente, quindi è, che il prudente Confessore in simili casi dovrà esplorar bene l'intimo di questa sua intenzione, poichè chi vende, per esempio, il suo Grano in Credenza nel mese di Decembre per ricevere il prezzo nel mese di Agosto, o intendeva di venderlo nel sudetto mese di Decembre, o pensava di trasferire questa vendita in altro tempo, quando forse probabilmente credeva, che potesse valere più caro, come nel mese di Maggio V. G.

Se intendeva di venderlo nel mese di Decembre, non può senza manifesta nota d'usura pretendere prezzo maggiore del prezzo giusto, che corse nel predetto

detto Mese, altrimenti venderebbe il tempo: ma se pensava di trasferirne la vendita in altro termine, o determina in questo caso il prezzo, che corre nel tempo, che vende, o si contenta, che questa determinazione abbia a dipendere da un tempo futuro.

Se determina al suo Grano il prezzo, che corre, ancorchè determinasse il prezzo rigoroso, questo Contratto è lecito, purchè non trascenda il detto prezzo rigoroso, mentre debbonsi considerare dalla sua parte i pericoli, le fatiche, e le spese, che regolarmente occorrono nella conservazione del Grano fino al tempo, nel quale aveva proposto di venderlo; se poi lascia, che questa determinazione dipenda da un tempo futuro, o vuole, che questo tempo sia quello del pagamento, o altro determinato, benchè in esso soglia valere più caro, che in altro tempo precedente, o pretende, che abbia a dipendere da un tempo futuro indeterminato.

Se vuole, che dipenda il prezzo da un tempo futuro determinato, come se dicesse, per esempio: Io ti vendo il mio Grano, che mi pagherai al mese di Agosto al prezzo, che valerà a Maggio, o Giugno, questo Contratto è lecito, purchè trè cose vi concorrano. La prima, che non pattuisca del prezzo sommo, che correrà nel tempo del pagamento, ma al più del prezzo medio. La seconda, che si deducano dal prezzo le spese, che dovranno farsi, e tutto ciò, che sarebbe mancato nel conservarlo fino a quel tempo, secondo il giudizio d' uomini esperti; la terza, che la robba, che si vende a credenza per quello, che per esempio varrà a Maggio, non sia infetta, ma di tal buona qualità, che possa durare, e conservarsi fino allora, altrimenti saria usura prendere il prezzo vantaggioso di quel tempo, al quale la robba accredenzata, non era per giugner salva; ma se pretende, che il prezzo abbia a dipendere da un tempo futuro indeterminato, come se dicesse: Io voglio, che tu mi paghi il mio Grano tanto, quanto valerà in qualsivoglia tempo fino al pagamento del prezzo, quando si venderà più caro, il Contratto è usurajo, perchè egli si assicura per lo più del guadagno, e pone per lo contrario il Compratore nel sicuro della perdita.

Queste regole si verificano particolarmente nella vendita a *Credenza*, o *Commutazione economica*, che è allora, che il Venditore non intende di negoziare il prezzo di ciò, che vende, ma di servirsene solo ad uso proprio; e però sebbene in essa può succedere talvolta il danno emergente, non per questo potrà verificarsi il lucro cessante; come potriasi forse considerare nella vendita, o commutazione *negoziativa*; onde può un Mercante, che tiene i suoi danari sempre esposti al Negozio, vendere le sue Merci più care in credenza, che in danari contanti, perchè vendendo a credenza, si priva del guadagno, che colla negoziazione avria potuto acquistare, il che ha da intendersi in queste limitazioni; *Prima*, che veramente perda il guadagno di quelle, perchè non riceve attualmente il prezzo: *Seconda*, che nell' alterazione del prezzo abbia attualmente i pericoli, le fatiche, e le spese, che avria fatte nel conservare le sue Merci, e perciò non dee alterarlo sopra il prezzo rigoroso, che corre: *Terza*, che non venda in credenza, perchè non può vendere di presente in danaro contante: *Quarta*, che ammonisca il Compratore, che egli veramente per lo differito pagamento cessa di guadagnar tanto, quanto gli vende a credenza più caro del prezzo giusto le sue merci, acciò se il sudetto con questa condizione non vuol comprarle, sia posto in sua libertà. NU-

N U M E R. LII.

Epiſtola.

Sacræ Congregationis Epiſcoporum, & Regularium ſuper Edictis in Contractibus quibuscumque Locorum Piorum.

Illuſtre, e molto Rev. Monsig., come Fratello = Per comandamento di questi Emi miei Signori della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari traſmetto a V. S. l'annesso Memoriale dato a nome di NN., affinchè dopo aver fatto affiggere gli Editti informi &c.

Devo poi prevenir V. S. esser mente della Sagra Congregazione, approvata dalla Santità di Nostro Signore nell'udienza dei 20. Giugno dell'anno passato, che negli Editti per ogni genere di Contratti de Luoghi pii, si dichiari doversi dare le Offerte di ſomma certa, ſenza augumento eventuale, quale si valuterà, ſolo per unirlo alla ſomma certa dello stesso Offerente, e non per accreſcerlo all'Offerte maggiori degl' altri. E ſecondo la maſſima della Sagra Congregazione, si deve ancora dar luogo all' *addizione in diem*, in conformità del Moto proprio della San. Mem. di Benedetto XIV. per gli Appalti de' Beni Camerali fra le ſue Coſtituzioni *la* 65. *Tom.* 1. adottato dalla ſagra Congregazione per li Luoghi pii, alli quali si estende un tal privilegio Fiſcale. Glie lo ſignifico dunque, e Dio la proſperi.

Di V.S. Roma 2. Aprile 1784. = Come Fratello = *F. S. Card. de Zelada* = *F. Av. Zuccari Sotto Segretario* =

Sezza al Veſcovo.

M U M E R. LIII.

Leges obſervandæ in concedendis locationibus Bonorum Cameræ Apoſtolicæ.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

Essendo ben gravi le controverſie, che con pregiudizio non meno del pubblico, che del privato intereſſe accadono ſpeſſe volte nelle deliberazioni degli Appalti de' noſtri Beni Camerali a cagione delle competenze, che inſorgono tra gli Oblatori; crediamo eſſer parte della noſtra vigilanza Suprema, e di quel molto deſiderio, che abbiamo ſempre coltivato, di togliere, per quanto poſſibile ſia, ogni ſemenza di litigio il porgere alle medeſime un convenevole provvedimento, colla norma fiſſa, ed invariabile delle ſeguenti leggi, e determinazioni.

I. Che negli Appalti Camerali, un' anno almeno prima, che termini ciaſchedun' Appalto, ſi debbano invitare per mezzo de' ſoliti Editti coloro, che vogliono attendervi, e dare ciaſcheduno per un tal giorno determinato l'Offerta ſua chiuſa, e ſigillata.

II. Che venuto il giorno prefiſſo negli Editti, debbano aprirſi l'offerte in piena Congregazione Camerale, e debba deliberarſi l'Appalto, *prout de jure*, al maggiore Oblatore, ſalvo però ſempre alla medeſima Congregazione l' arbitrio di prorogare con altri nuovi Editti il termine di offerire, quando creda, che

che niuna dell' Offerte, che faranno ftate date, fia giufta, e ragionevole relativamente allo ftato allora prefente dell' Appalto.

III. Fatta, come fopra, la deliberazione dell' Appalto in favore del maggiore, e migliore Oblatore, e quella di poi approvata da Noi, e da Sommi Pontefici pro tempore noftri Succeffori, debba foprafederfi, prima di venire alla ftipolazione dell' Iftromento per lo fpazio di venti giorni continui, da incominciare dal giorno immediatamente feguente alla fudetta deliberazione, affinchè dopo quefti venti giorni, poffano tanto quelli, che hanno già offerto, e fono rimafti vinti, ed efclufi, quanto ogni altro, che non abbia prima offerto, aggiugnere fopra la detta maggiore Offerta, per la quale è ftato deliberato l' Appalto, purchè quefta aggiunta non fia minore della Vigefima: E per tale effetto vogliamo, e dichiariamo, che in avvenire tutte le deliberazioni, che fi faranno di fimili Appalti dalla Congregazione Camerale, ancorchè fiano fucceffivamente approvati da Noi, o da Noftri Succeffori pro tempore, o in voce, o per Refcritto, o anche per Chirografo fpeciale, s'intendano fempre fatte, ed approvate col patto *additionis in diem*, durante il fudetto termine di venti giorni, di maniera che quegli, in favore di cui è ftato deliberato l' Appalto, non acquifti diritto alcuno fopra il medefimo in virtù di detta deliberazione, e rispettivamente approvazione, quante volte dentro il fudetto termine di venti giorni fopravvenga alcun'altro, che fopra la di lui Offerta aggiunga almeno la Vigefima.

IV. Spirato il termine di detti venti giorni, fe non farà comparfo alcun' altro Oblatore, che abbia offerta almeno la Vigefima, non avrà più luogo a favore della noftra Camera il privilegio *additionis in diem*, ficchè potrà fenza altro indugio, e fenza ammetterfi altra Offerta ftipolarfi l'Iftromento d' Appalto con quegli, in favore di cui fu da principio deliberato; ma fe all' incontro dentro il fudetto termine di venti giorni faranno comparfi uno, o più Oblatori, che abbiano aggiunta almeno la Vigefima, in tal cafo dovrà la noftra Camera godere del fuo privilegio *Additionis in diem*, e dovrà la fudetta Congregazione Camerale deliberare nuovamente l' Appalto in favore di quegli, che avrà aggiunta almeno la Vigefima: E in concorfo di più Oblatori fopra la Vigefima, dovrà deliberarlo in favore di quegli, che farà a giudizio fuo il migliore, e maggiore Oblatore.

V. Sarà poi pefo di quefto fecondo, dopo che farà ftata da Noi, o da noftri Succeffori approvata la fudetta nuova deliberazione, annunciare, ed intimare al primo con intimazione efeguita perfonalmente l'aggiunta della Vigefima, o di altra maggior fomma da lui fatta, e la nuova deliberazione feguita a fuo favore, dopo la quale intimazione fi lafcierà al fudetto primo il termine di altri dieci giorni, ad effetto che poffa rifolvere, fe vuole fare nuova Offerta fuperiore a quella del fecondo; e quando il primo nel termine delli fudetti dieci giorni faccia nuova Offerta fuperiore a quella del fecondo, in tal cafo dovrà a lui reftar l' Appalto, fenza che poffano più riceverfi altre nuove aggiunte, o fiano Offerte; ma quando all' incontro il fudetto primo dentro i fudetti dieci giorni non faccia nuova Offerta fuperiore a quella del fecondo, in tal cafo l' Appalto dovrà reftare al fecondo, e con lui fenz' altro indugio potrà ftipolarfi l'Iftromento, così che paffati che fiano detti dieci giorni, non dovranno più

ammetterſi altre nuove aggiunte; o ſiano Offerte nè dal primo, nè da altri.

VI. Da queſta proibizione di ammettere altre nuove aggiunte, o ſiano Offerte, ſi eccettua il ſolo caſo, che venga alcun' Oblatore, o di quelli, che già ſiano concorſi, o altri, che non ſiano concorſi, quale offeriſca almeno la Seſta ſopra l'ultima maggiore Offerta del primo, o del ſecondo: perchè in tal caſo la noſtra Camera, a titolo di leſione dovrà godere il beneficio della reſtituzione *in integrum*, qual benefizio a differenza del Privilegio *Additionis in diem* compete al Fiſco, ancorchè la coſa non ſia più intiera, ancorchè ſia ſtato ſtipolato l'Iſtromento, ed ancorchè l'Oblatore abbia già preſo, e ſi ritrovi in poſſesso attuale della coſa locata, nè altro in tal caſo può pretendere il medeſimo Appaltatore, che di eſſere preferito, supplendo ancor lui il giuſto prezzo, cioè la medeſima Seſta.

Ma perchè ammettendoſi queſta reſtituzione *in integrum* ſenza alcuna limitazione di tempo, come ſaria di ragione, potrebbe renderſi più difficile alla Camera il trovare idonei Appaltatori, per lo giuſto timore, che ognuno avrebbe di potere eſſer cacciato dall'Appalto per queſta via di *Reſtituzione in integrum*, dopo averlo reſo per ſua propria diligenza, e induſtria più fruttuoſo del paſſato: perciò ordiniamo, che ſi debba ammettere l'Offerta della Seſta, dentro però il ſolito termine di trè meſi, da incominciare dal giorno, che ſarà ſtato deliberato come ſopra l'Appalto, o per la via ordinaria, o in virtù del ſudetto Privilegio *Additionis in diem* al maggiore, e migliore Oblatore, ancorchè queſti dentro il ſudetto termine di trè meſi foſſe venuto colla Camera alla ſtipolazione dell' Iſtromento, ed ancorchè aveſſe fatto delle ſpeſe, o altri preparamenti in qualunque modo neceſſarj per l'eſecuzione del medeſimo Iſtromento, o per buona condotta dell' Appalto; volendo Noi, che dentro queſto termine di trè meſi ſia ſempre luogo all'Offerta della Seſta, ed alla reſciſſione del Contratto per via di reſtituzione *in integrum*, e che perciò quegli, al quale come ſopra foſſe ſtato deliberato l' Appalto, in caſo di detta reſciſſione, non poſſa pretendere nè dalla Camera, nè dal nuovo Oblatore il riſarcimento di alcuna ſorta di ſpeſe, che aveſſe fatte dentro il termine Sudetto, ma ſolamente poſſa, e debba eſſer preferito quando voglia anche eſſo ſupplire la medeſima Seſta, o altra maggior ſomma, che ſia ſtata offerta dal nuovo Oblatore.

VII. Paſſati poi li ſuddetti trè meſi dal giorno della deliberazione, come ſopra, non ſia più luogo alla reſciſſione del Contratto, ma quello debba reſtar fermo, ed irrevocabile per tutto il tempo convenuto, e ſecondo la forma, e patti concordati nella deliberarazione, e ſolamente alla Camera rimanga ſalvo, e preſervato il diritto d' impugnare il Contratto in caſo di leſione *ultra dimidiam, quatenus de jure, & prout de jure*, ed a tenore delle Coſtituzioni Apoſtoliche, ſenza alcuna limitazione di tempo, quando a queſta non ſia ſtato da Noi, o da noſtri Succeſſori ſpecialmente, e nominatamente derogato.

VIII. E finalmente coll'occaſione di queſto regolamento ſopra l' Appalti Camerali, volendo Noi provvedere anche agli aggravj, che ſi fanno tutto giorno dagli Appaltatori alli ſudditi del noſtro Stato Eccleſiaſtico, ordiniamo, che nello ſtipolar gl' Iſtromenti co' ſuddetti Appaltatori, niuno ardiſca ſenza ordine, e Chirografo ſpeciale ſottoſcritto da Noi, e noſtri Succeſſori *pro tempore*, porre alcun Capitolo, col quale alcuna Gabella, o Privativa cadente ſotto l' Ap-

Appalto, venga in qualunque modo distesa, ed ampliata, oltre i casi, e termini prescritti nell' istituzione di tal Gabella, e Privativa, e diversamente da quello, che è stato generalmente pratticato, ed osservato in tempo de' passati Appaltatori; dichiarando Noi invalido, e nullo qualunque Capitolo d'Istromento, e qualunque Editto, e Bando, che fosse fatto, o si facesse in contrario.

Quali ordini in avvenire vogliamo, che esattamente siano osservati in tutte le deliberazioni degli Appalti Camerali, sotto pena della loro nullità, da incorrersi *ipso facto*, *&* *ipso jure*, senza altra dichiarazione di Giudice, e che a tenore de' medesimi ordini debba seguire la pubblicazione, e rinovazione degli Editti, e la stipolazione de' sudetti Appalti, anzi giusta la loro detta forma, si debbano intendere pubblicati gli Editti, consumate le deliberazioni, e stipolati li pubblici Istromenti: perchè così, e non altrimenti ordiniamo, o comandiamo, e come Legge vogliamo, che inviolabilmente si osservi per essere così mente, e volontà nostra precisa.

Sequuntur Clausulæ derogatoriæ.

Dato dal Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 22. Novembre 1742.

Benedictus PP. XIV.

N U M E R. LIV.

Decretum Sacræ Congregationis Concilii
Super Bonis Ecclesiarum ad Livellum concedendis in Parmen. 7. Octobris 1602.

1. BOna Ecclesiastica, quæ excedunt valorem annui redditus quinquaginta ducatorum non possunt dividi ad hoc, ne diminuatur valor, & reducantur infra quadraginta ducatos, ut res fiat alienabilis.

2. Non possunt Bona Ecclesiastica hujusmodi alienari ipsis Rectoribus Ecclesiarum, nec eorum Consanguineis, & Affinibus usque ad quemcumque gradum.

3. Sicut non possunt alienari Parochorum, & Rectorum Domus, ita prohibentur etiam, ne alienentur prædia vicina, & contigua ipsis Ecclesiis.

4. Placet etiam, ut reddatur prohibitio Locationis omnium Locorum piorum ultra triennium, anticipata solutione. Et facta relatione SS. D. N. annuit, & mandavit expediri Breve 7. Octobris 1602.

Hieronymus Aguccius Secretarius.

N U M E R. LV.

Altro Decreto della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari
sopra le Concessioni Enfiteutiche.

ALL' *Arcivescovo di Genova lì 12. Febraro 1597.* = Se gli ordina di far dichiarazione per Decreto particolare nel prossimo Sinodo, ed inculcare in Visita, che a nessuno di qualsivoglia stato, e condizione sia lecito locare, investire, o in qualsivoglia altro modo concedere ad altri Beni devoluti alle Chiese, sebbene soliti a concedersi per lo passato, se non colle debite solennità, e con quell' aumento, e vantaggio di Affitto, Canone, o Livello maggiore, che sia possibile, avuto riguardo allo stato presente, ed a quello, che

per l'addietro se ne sia cavato, come vuole la ragione; sotto pena della nullità de' Contratti, ed altre imposte da Sacri Canoni, e Costituzioni Apostoliche contro quelli, che distraono Beni di Chiese, o che l'acquistano senza le debite solennità; anzi che potendosi senza far molto strepito, si deve procurare di ricuperare i Beni già fatti migliori, e devoluti alla Chiesa, e poi concessi per lo stesso prezzo di prima, perchè queste convenzioni secondo la Rota sono nulle,

NUMER. LVI.

Condizioni, che si richiedono nelle dette Concessioni in altri Decreti della medesima.

PEr conceder licenza di dar Beni Ecclesiastici in Enfiteusi, bisogna saper prima, come, e da quanto tempo siano devoluti. *Aprut.* 26. *Martii* 1602. 2. Le qualità, e vero valore delle Case, o Terreni da concedersi in Enfiteusi, e loro annuo frutto: 3. Che vi sia pronta occasione di chi voglia pigliare in Enfiteusi. 4. Se l'istanza venga fatta con parere, e consenso Capitolare: 5. Se le Case siano rovinose, ovvero i Terreni lontani, e separati dagli altri Beni della Chiesa. 6. Se siano gravate di pesi di Messe, o di altro legato pio, o soggiaciano a peso, e vincolo di veruna sorta. 7. Con quali condizioni si vorrebbero dare in Enfiteusi. *Lancianen.* 20. *Aprile* 1647. 8. Se esposte le solite Cedole, se ne trovi maggiore Offerta, ovvero quale Offerta se ne trovi *Acquipendien.* 30. *Settembre* 1659. 9. Finalmente se concedendosi la licenza, ne risultarebbe l' evidente utilità della Chiesa, e per quali ragioni. *Volterra* 31. *Agosto* 1647.

NUMER. LVII.

Editto per li Depositi de' Capitali Ecclesiastici da investirsi in Beni stabili, e fruttiferi.

Carlo Maria &c.

NElla sagra Visita ci è giunto a notizia, che in alcuni luoghi li Capitali de denari spettanti alle Chiese, Luoghi pii, Cappellanie, Legati con pesi di Messe, o di altre opere pie, destinati per investirsi, siansi per l'addietro depositati in mano de Rettori, Amministratori, Cappellani, Patroni, Priori, Camerlenghi delle Confraternite, o di altre Persone particolari, le quali convertono nel loro proprio uso il detto danaro, colla speranza poi di rimetterlo, ed investirlo, onde succede, che trapassano mesi, ed anni senza l'adempimento di tale loro obbligo, per cui usurpando il denaro consagrato al Signore gravano notabilmente la loro coscienza, e pregiudicano alla pia volontà de Defonti, e per conseguenza tirano sopra se stessi, e della loro Famiglia li tremendi castighi di Dio anche in questo Mondo. Incombe pertanto al nostro Pastorale Officio l'estirpare un' abuso sì intollerabile, e però a tenore delle Canoniche disposizioni, e specialmente della Bolla d'Innocenzo XII., che incomincia = *Nuper* = 1697. = Comandiamo a tutte, e singole Persone di qualsivoglia condizione, che ritenghino, o abbiano presi depositi de' danari destinati per investirsi con obblighi di Messe, o siano di Chiese, Luoghi Pii, Legati, o di qualsivoglia altra opera pia, che nel termine di un mese, dieci giorni di cui si assegna-

ſegnano per il primo, e gli altri venti per il ſecondo, terzo, ultimo, e perentorio termine, debbano onninamente fare deposito effettivo di tutto detto danaro nel Sagro Monte di Pietà di queſta Città, o di altro Sagro Monte legitimamente eretto, che sia loro più vicino, ovvero appreſſo perſone, o luogo da deſtinarsi ſpecialmente da Noi con eſpreſſo Reſcritto, quando ſe ne faccia l'iſtanza, altrimenti paſſato detto termine procederemo contro li diſubbidienti, e traſcurati alla dichiarazione della Censura dell'Interdetto *ab ingreſſu Eccleſiæ ipſo facto*, contenuta nella Bolla citata *d' Innocenzo XII.* §. *Ac si*. Ed inoltre procederemo ex officio, e ſommariamente alla eſecutiva ſpedizione de' Mandati, e reali, e perſonali per la pronta eſecuzione, ed altre pene arbitrarie.

Con ciò non intendiamo di pregiudicare, o togliere l'azione, com'è di ragione alli detti Rettori, Cappellani, Amminiſtratori, o a chi ſpetta, tanto per li detti Capitali, quanto per li Frutti, danni, ed intereſſi contro quelli debitori, che hanno eſtinto li Cenſi, e conſegnati li Capitali con depoſiti illegitimi, cioè appreſſo perſone particolari di qualſivoglia qualità, e condizione da Noi ſenz' alcun ſpeciale Reſcritto non approvate per legitimi Depoſitarj.

Bensì ordiniamo eſpreſſamente, che in avvenire il danaro, che come Capitale deve inveſtirſi in Beni ſtabili, fruttiferi, e ſicuri, o perchè ha anneſſo peſo di Meſſe, o qualunque altro pio obligo perpetuo, ſi depoſiti nell' atto ſteſſo, che ne ſegue il pagamento, o la reſtituzione dello ſteſſo Capitale in danaro in queſto Sagro Monte di Pietà, o in altro Sagro Monte legitimamente eretto più vicino, ovvero appreſſo perſona, e luogo da deſtinarſi con ſpeciale Reſcritto da Noi, quando ſe ne faccia l'iſtanza. E queſti Depoſiti legitimi ſi facciano colla condizione di non amoverſi il danaro, ſennonchè nell' atto ſteſſo dell' inveſtimento, e con noſtra eſpreſſa licenza in ſcritto, ſotto pena riſpetto a chi pagherà debiti di tal ſorta di Capitali in danaro, o eſtinguerà Censi direttamente in mani, anche per modo di Deposito, de' Rettori, Cappellani, Amminiſtratori, Padroni, o d'altri a chi ſpetta, ſenza fare il legitimo Deposito, come ſopra, di reſtare tuttavia ſotto lo ſteſſo obligo, e debito di prima, anche de' Frutti, ed intereſſi, come ſe il pagamento non foſſe ſeguito, ne li Censi foſſero ſtati eſtinti. E quanto a quelli, che ricevono, o ritengono tali Capitali in danaro appreſſo di loro, ſenza depositarli come ſopra, non ſolamente ſaranno tenuti alla rifezzione d'ogni danno, ed intereſſe, ma ancora ſaranno ſoggetti all' *Interdetto latæ Sententiæ*, *& ipſo facto* a tenore della riferita Bolla d' Innocenzo XII., ed altre pene ad arbitrio.

Per facilitare li legitimi depositi, vogliamo, che li Signori Montiſti pro tempore ſenza alcun diſpendio di chi fa li depositi, ne formino Cedola colla condizione, ad effetto d'inveſtirsi li ſteſſi depositi colla licenza in iſcritto di Monsignore Veſcovo.

Il noſtro Paſtorale amore ricorda a ciaſcuno l'eſatto adempimento di quanto abbiamo ſopra preſcritto, e l'obligo, che ci ſtringe per l'indennità delle Chieſe, Luoghi, ed Opere pie ricorda altresì a Noi di continuo il peſo, che abbiamo d'inſiſtere per l'eſecuzione, a cui non faremo mai per mancare, e doppo l'affiſſione ne' luoghi ſoliti, vogliamo, che il preſente Editto abbia vigore, come ſe foſſe ſtato a tutti perſonalmente intimato.

NU-

NUMER. LVIII.

Editto sopra le incisioni degli Alberi nei Beni Ecclesiastici.

Carlo Maria &c.

LE deteriorazioni, che sieguono ne' Beni Ecclesiastici, e de Luoghi pii coll'incisione de'Legnami, che talora vi si commettono, esiggono l'opportuno provvedimento da Noi, che siamo incaricati dal debito geloso del nostro ufficio di riparare al pregiudizio de' medesimi Beni, e molto più a quello delle Anime, che per tali incisioni, oltre il peccato gravissimo, di cui si fanno Rei, restano illaqueate della Scommunica fulminata da Sagri Canoni, e Costituzioni Apostoliche, ed incorrono nello spergiuro per la contravenzione al giuramento, che tutti i Rettori, Benefiziati, ed altri Amministratori prestano nella provvista de' Benefizj, ed assunzione dell' officio di non deteriorare tali Beni, ma mantenerli, e bonificarli; quindi è, che per togliere qualunque fraude, risultante dal pretesto, che li legnami siano secchi, inutili, o infruttiferi, o anche dannosi, o sia necessario, o di vantaggio al Terreno il tagliarli, o impiegarli in utilità dello stesso Fondo, o in risarcimento di Chiese, o fabriche, mentre se ciò serve per giusta causa, non può valer mai per solennità delle dovute licenze, che copulativamente sono necessarie in simile affare; inerendo alle sudette disposizioni Canoniche, e specialmente *al Cap.* 23. §. 8. del Sinodo di Monsignore Renzoli nostro Predecessore, in vigore del presente proibiamo a tutti, e singoli Benefiziati, Capitoli, Dignità, Canonici, Rettori, Cappellani, Enfiteuti, e qualunque Amministratore de' Luoghi pii il fare incisione d' Alberi, o Piante di qualunque sorta, esistenti in detti Beni Ecclesiastici per qualunque causa quantunque utile, o necessaria come sopra, se prima non avranno ottenuta la necessaria licenza dalla sagra Congregazione, o da Noi nei casi, che possiamo darla, e sempre *gratis*, e doppo riconosciuta la qualità de' legnami, e sussistenza della causa di tagliarli, ad effetto di erogarne ordinariamente il valore di essi in altrettanti bonificamenti, o rinvestimenti, e non perche si approprino, o si godano da Possessori, come frutto, quando si debbano giudicare *jure soli*, e come parte di esso, proprietà, e prezzo di Capitale, che necessariamente dee rinvestirsi a pro della Chiesa, e de Luoghi pii sotto pena a chiunque contraverrà della reintegrazione del danno a giudizio de Periti, e del duplicato valore a tenore della stima di ciascun albero tagliato d' applicarsi ad usi pii, e di altre pene anche afflittive a nostro arbitrio secondo le diverse circostanze dell' incisioni, oltre le Censure, e pene contenute nelle Apostoliche Costituzioni, alle quali pene Noi saremo per procedere anche per *Inquisitionem*.

Bensì eccettuamo da tale divieto li Canneti, le Selve, ed Alberi, che siano già di lor natura, e primeva destinazione veramente *Cedui*, i quali si potranno impunemente tagliare, purchè il taglio si faccia nei suoi destinati tempi, e non già fraudolentemente anticipati.

Dato nel Sinodo Diocesano *questo dì* 22. *Aprile* 1792.

NU.

NUMER. LIX.

Editto sulla vita, ed Onestà degli Ecclesiastici.

Carlo Maria &c.

Secondo il sentimento del Sagro Concilio di Trento (*a*) non vi è cosa, che più istruisca gli altri alla pietà, e culto di Dio, quanto la vita, ed esempio di quelli, che si sono dedicati al di lui servizio. Imperciocchè staccati li medesimi dalle cose del Secolo, ed innalzati a posto sublime, in essi, come nello specchio voltano gl' altri i loro Occhj, per apprendere quello, che devono imitare, e dalla lor vita dipende molto la santificazione delle Diocesi, e la salute de' Popoli. Quindi allorchè essi vivono secondo i doveri del loro stato, sono lampadi ardenti, che riempiono l'anime di calore, e di luce; sono fonti di vita, che ridondando da ogni parte, spargono ne' Campi Evangelici torrenti di benedizioni, e di grazie: Al contrario sono pietre di scandalo, di rovina, e di perdizione a popoli, ove si prendano di quelle libertà, e licenze, che non convengono alla venerabile condizione del proprio stato.

1. Noi per debito del nostro Ministero, e stimolati da quanto espressamente ci commanda il Sagro Concilio di Trento nella citata *Sess.* 22. *Cap.* 1., in primo luogo vi scongiuriamo, Fratelli Dilettissimi, per le Viscere di Gesù Cristo a seriamente considerare, ed a praticare con esattezza quanto dallo stesso Concilio nella detta Sessione fu stabilito nei seguenti termini = *Sic decet omnino Clericos in sortem Domini vocatos vitam, moresque suos omnes componere, ut habitu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus, nil nisi grave, moderatum, ac religione plenum præseferant. Levia quoque delicta, quæ in ipsis maxima essent, ita effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant venerationem.* =

2. E perchè giova grandemente a conservare la santità della vita, e la decenza dell' Ordine, l' avere gli Ecclesiastici alcuni tempi dentro l' anno, ne' quali, lasciando ogni altra cura temporale, attendano unicamente a ciò, che appartiene all' emendazione de' costumi, ed alla perfezzione dello spirito, inerendo alla lettera Circolare della Sagra Congregazione del Concilio spedita alli Vescovi d' Italia per commando di Clemente XI. (*b*) esortiamo tutti li Sacerdoti della nostra Diocesi, ed in particolare i Parochi, Confessori, ed altri, che almeno una volta l'anno impieghino dieci giorni negli Esercizj spirituali in qualchè Casa Religiosa. A quelli, che ciò faranno, e che avranno le necessarie disposizioni, concede lo stesso Pontefice l' Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati; ed inoltre dichiara, che li Parochi, ed altri obbligati al Coro, o alla residenza, s' abbiano in tal tempo come presenti, e godano tutte le distribuzioni quotidiane, purchè tali spirituali Esercizj non si facciano nell' Avvento, nella Quaresima, o in altri giorni solenni della Chiesa.

3. Essendo il principale uffizio de' Sacerdoti l'offerire a Dio le preghiere, ed i sagrifizj per togliere i peccati dal Popolo, deve ciascuno di essi procurare di farli colla maggiore possibile purità di cuore, e con quella decenza esterna che

(*a*) *Sess.* 22. *de Refor. Cap* I.
(*b*) *Bullar. Clem. XI. pag.* 345. *n.* 4.

che conviene. Quei Sacerdoti, che non sono astretti da obbligazioni particolari di Cura d' anime, di Cappellanie; o per altri titoli, celebrino la S. Messa, almeno in tutte le Domeniche, e Feste più solenni dell' Anno (*a*). Non tralascino di prepararsi avanti il Sagrifizio con particolare raccoglimento, e dopo di aver celebrato, fare al Signore il dovuto ringraziamento per quello spazio di tempo, che sarà opportuno (*b*).

4. In esecuzione dell' Editto pubblicato da Monsignor Jacoboni nostro Antecessore *li* 4. *Febraro* 1783., che rinoviamo, sopra la decenza dell' abito esteriore, tutti li Sacerdoti di questa Città, e Diocesi, nel celebrare la S. Messa, o esercitando li divini Offizj, ed altre sagre funzioni, portino ogni volta indosso l' abito talare, ossia intiera veste lunga, sotto pena della sospensione a Divinis (*c*), permettendo soltanto l' uso della veste senza maniche, detta volgarmente la Sbernia alli Sacerdoti forastieri, ed alli Paesani, allorchè celebraranno fuori del proprio Paese, o nelle Chiese Rurali; Li Sagrestani poi, che in qualunqne maniera daranno mano a far celebrare le Messe nelle loro Chiese, senza il detto abito talare, saranno soggetti alla privazione del loro uffizio, e ad altre pene a nostro arbitrio, prescritte già nell' ultimo Sinodo fatto in questa Città da Monsignor Renzoli *nel Cap.* 12. *n.* 5. *de Sacrificio Missæ*.

5. Si permette in tempo d' inverno, e di pioggia il mantello di colore, purchè sia scuro, e modesto, ed in campagna potrà portarsi di colore anche l' abito, purchè sia senza superfluità, e vani ornamenti, (mai però nella Città, e luoghi sotto qualsivoglia pretesto) e sempre con il collare, e la chierica, sotto le pene stabilite dalle Sacre Apostoliche Costituzioni (*d*), e specialmente da Benedetto XIV. nella sua Notificazione 71. emanata sotto *il dì* 8. *Marzo* 1737.

6. E perchè gli Ecclesiastici con la decenza dell' abito esterno, devono dare dimostrazione dell' interna onestà de' loro costumi, ordiniamo sotto le istesse pene, che tutti vestino di quì in poi decentemente, ed in maniera, che si distinguano tanto nel colore, quanto nella forma da ogni altra Persona laica, e del Secolo: volendosi, che il colore degli Abiti non sia che nero, e la forma quella medesima, che si è usata, e tuttavia è in uso presso gli Ecclesiastici, e Sacerdoti più morigerati, ed esemplari (giacchè a Noi stà il prescriverla) (*e*) tanto di giorno, che di notte, quanto sotto il Mantello, come, e molto più senza Mantello a tenore del Decreto del Concilio Romano sotto *Leone IV. Can. penult. Causa* 21. *Quæst.* 4.

7. Li Chierici de' minori Ordini, e Tonsurati, come anche li Chierici nello stato conjugale *cum unica, & virgine*, debbano sempre come sopra ince-

(*a*) *Conc. Trid. Sess.* 22. *cap.* 14.

(*b*) *Conc. Mediol. S. Caroli par.* 2. *de Sacrif. Missæ*.

(*c*) *Conc. Rom. Append.* §. 18. *n.* 5. *Bened. XIV. Notif.* 34. §. 4. *n.* 3. *Notif.* 71. *n.* 11.

(*d*) *Conc. Trid. Sess.* 14. *Cap.* 6. *Constitutio Clem. V. in Concil. Viennensi. Constitutio Xysti V. Cum Sacrosanctum* 82. *Bull. Rom. Tom.* 2.

(*e*) *Conc. Trid. sess.* 14. *Cap.* 6. = *Conc. Molinense* = *Et quoniam mundana curiositas &c.*

incedere in abito, e tonsura, con servire le Chiese, tanto più quelli, che hanno Benefizio Ecclesiastico, o Pensioni. E quando non osservino questi requisiti in virtù del presente Editto, costituiamo ad essi il termine di quindici giorni per trina, e Canonica Ammonizione, sotto pena della privazione *ipso facto* de' Privilegj Clericali, riservando a Noi la dichiarazione giudiziale rispetto a Beneficiati, e Pensionarj della privazione *ipso facto* de' Benefizj, e Pensioni, secondo il tenore della Bolla di Sisto V., che incomincia = *Cum Sacrosanctum*. 9.

8. Essendo la Milizia Ecclesiastica un ordine di Persone dedicate a Dio, e con modo particolare ascritte (a) al suo servizio nella Chiesa, fa d'uopo, che non solo quelli obligati al Coro, ma anche gli altri, siano Sacerdoti, o Chierici negli Ordini Sagri, o Minori non manchino al loro obligo, giacchè non si accendono le Lampane, per metterle sotto il moggio, e starsene all' oscuro, anzichè neppure si pongono sul Candeliere, acciò facciano di se bella vista, ma acciò servano di luce, e ne risplenda tutta la casa; quindi è che soffrendo Noi di mala voglia, che nella nostra Diocesi si trovi notabil mancanza al divino servizio dovuto da Sacerdoti semplici, e da Chierici nelle Chiese, e che mentre si vedono li Secolari assistenti ai divini Officj, alcuni Ecclesiastici, con scandalo del Popolo, dimorino oziosi nelle strade, nelle piazze, o altrove, commandiamo a tutti gli Ecclesiastici di qualsivoglia sorte, che ne' giorni di Domenica, e nelle Feste di Precetto, e molto più nelle Solennità di prima Classe, siano obligati di assistere con abito talare, e Cotta nelle Messe cantate, e Vesperi, che si celebrano nelle loro Chiese, sotto la pena stabilita da Sagri Canoni, ed altre ancora più gravi da usarsi contro i contumaci a nostro arbitrio. Noi non amiamo caricare la gente a capriccio, ma si ricordino i Semplici Sacerdoti, che ancora essi sono figurati in quei Settanta Uomini, che diede Iddio a Mosè, per ajuto nella condotta del suo Popolo, che ancora essi sono succeduti in luogo di quei Settanta Discepoli, che Gesù Cristo aggiunse agli Apostoli per la predicazione del suo Vangelo. Onde per ragione del proprio uffizio, e del proprio carattere, non solo ad essi conviene esercitarsi nel servizio della Chiesa, ma ancora nell' istruzione de' Fedeli, e nell' amministrazione de' Sagramenti. Non vuole Iddio, che il suo Popolo resti sprovisto de' necessarj spirituali provvedimenti, all' incontro non può reggere a tutte le fatiche un solo, e tutto dare non può un solo misero Paroco, far tutti gli atti, e sodisfare tutti gli uffizj dell' importante suo Ministero. Convien dividerli, e và compartito fra molti quel peso, che non può essere sostenuto da un solo. Obliga tutti, ed a tutti del pari, ma molto più a Sacerdoti raccomanda Dio aver cura del Prossimo. Se quello, che si è ricevuto da Dio è la misura di quello, che a Dio si deve rendere, e se a Dio si conviene offerire quei doni, che da Dio Sono venuti, riflettino i Sacerdoti anche semplici ai benefizj, alle grazie, ai favori segnalati, e distinti, che da Dio hanno ricevuto, e vedano in quali forme sono obligati di corrispondergli. Non ha Iddio confidata loro la sua potenza, la sua autorità, i suoi Sagramenti, i suoi Divini uffizj, per tenerli miseramente sepolti, o farne vana, ed inutile pompa, ma per impiegarli utilmente in vantaggio dell'anime, se non vogliono assieme col Servo iniquo, e neghittoso, non di altro reo,

S che

(a) *Conc. Trid. Sess.* 23. *Cap.* 6. 16.

che di non impiegato talento, esser condannati da quel Dio, che se è liberale ne' doni, è altrettanto severo ne' conti suoi.

9. Tutti quelli, che sono tenuti alla Residenza per ragione della Cura dell' Anime, del Coro, o per qualità particolare di Benefizio, o altro peso proveniente ancora da uffizio, o impiego, dalla fondazione, legge, uso, o consuetudine, non si partino dalla medesima, sotto le pene espresse ne' Sagri Canoni (a). Avendo bisogno qualcuno d' allontanarsi, dovrà esporre a Noi, o al nostro Vicario Generale la causa della partenza, acciò si conosca, se sia legitima, e da approvarsi colla provvista d'idoneo Sostituto, se sia Paroco, o altro, che abbia la cura delle anime, altrimenti incorrerà le pene contenute nel Concilio Romano *Tit. 17. Cap. 6.*

10. L' adempimento esatto delle proprie obligazioni nei sagri Ministerj è quella cosa, che i sagri Ministri devono intendere colla maggiore premura. Si ricordino pertanto i Parochi d' esser tenuti per se stessi ad applicare la Messa per il Popolo in tutte le Domeniche, e Feste di Precetto, come recentemente ha dichiarato la Sagra Congregazione del Concilio *in Fesulan. Miss. Paroch. 26. Januarii* 1771., e di osservare sù questo proposito quanto si stabilisce da Benedetto XIV. nella sua Opera *de Synodo Diœcesana*, e nella sua Bolla, che incomincia = *Cum semper* = *sotto il giorno 19. Agosto* 1744.

11. Incarichiamo strettamente tutti quelli, i quali hanno oblighi di Messe, di puntualmente sodisfarli in quelle Chiese, Altari, tempi, e giorni assegnati secondo i Decreti nella Costituzione d'Innocenzo XII., che incomincia = *Nuper. 23. Decembre* 1697., a tenor della quale ordiniamo ancora, che niun Sacerdote possa ricevere alcuna limosina di Messe, se non avrà sodisfatto, o se non potrà sodisfare nel termine di un mese a tutti gli altri obblighi, che possa aver contratti, sotto pena del doppio della limosina a benefizio della Chiesa, oltre alle note pene spirituali, che s' incorrono a proporzione della colpa di tali dilazioni.

12. Tutti li Chierici costituiti negli Ordini Sagri, o Minori siano obligati di frequentare la S. Communione, almeno ogni mese nella terza Domenica colla Cotta insieme nella Chiesa Cattedrale, o nelle loro Parocchiali, quando si celebra la Messa maggiore, o Parochiale, a tenore di quanto prescrive il Concilio Romano. Assistino alli divini Offizj, Messe, e Vesperi cantati; nelle Processioni, ed in altre Sagre Funzioni accompagnino il Santissimo Viatico, intervengano nella Dottrina Cristiana, imparino, e si esercitino nel canto Gregoriano. Questo studio tanto deve essere a cuore a nostri Ecclesiastici, quanto è importante, che il Coro, ed i Divini salmeggiamenti venghino decentemente eseguiti. S. Isidoro è nel sentimento, che dagli Ebrei sia a Noi pervenuto il costume del canto piano, o sia Gregoriano. In fatti troviamo nelle sagre Carte, che David agli altri ministerj del Santuario, aggiunse ancora l'ufficio dei Cantori, e vicino al Tabernacolo, ed alla Regia fondò una Scuola di musica. E perchè le cose accadute a quel Popolo servir possono di figura nella

(a) *Conc. Trid. Sess. 23. Cap. 1. Sess. 24. Cap. 14.* = *S. Pius V. Constit.* = *Cupientes* = 8. *Julii* 1569. *C. Si quis in Clero 7. quæst. 2. Cap. Pervenit de Appellat.*

la Chiesa, mentre leggiamo al suono delle Trombe essere state abbattute le mura di Gerico, fugato al canto, e suono di David lo spirito malvaggio di Saulle, disfatta dal sagro canto de Salmi sotto Giosafat un armata innumerabile di Nemici, bene intender possiamo la forza de'nostri sagri Canti, allorchè con questi s'accordano i ben composti affetti dell'animo. Ne hanno parlato i Canoni, ed i Padri, e senza indagarne la prima istituzione nella Chiesa, ed esaminare se il primo Istitutore sia stato S. Ignazio Martire, o quei Solitarj, de' quali parla S. Gio: Crisostomo, egli è certo, che Personaggi, e Santi Dottori hanno fatto di questo studio gran conto.

S. Ambrogio soleva dire: noi usiamo di cantare ciò, che abbiamo imparato dalle Sagre Scritture, e le verità Divine, tanto più altamente s'imprimono ne' cuori, quanto più divotamente le cantiamo colla voce. S. Agostino diceva: io mi ricordo delle lagrime di consolazione, che spargevo nelle vostre Chiese nel principio di mia conversione, allorchè sentivo cantare le vostre lodi, e questo mi fa conoscere l'utilità di questo santo esercizio, ove si faccia con decenza, e pietà. Il dritto Canonico citando S. Girolamo, e spiegando le parole della Lettera di S. Paolo agli Efesini, ci avvertisce, che le lodi del Signore debbonsi cantare più col cuore, che colla lingua, e nella maniera più corrispondente alla maestà, e santità de' nostri Altari. E senza parlare di quanto hanno disposto altri Concilj, basti sapere, che quello di Trento nelle *Sess.* 23. *Cap.* 18. *de Reform.* ha voluto, che ne' Seminarj si attendesse allo studio del Canto.

Per eludere sì sagge, e sante Canoniche disposizioni, non mancano molti di scusa, e di pretesti, o perchè non hanno naturale disposizione a cantare, o perchè d'ordinario viene riputato ciò impiego basso, e vile, o perchè alcuni distinti di merito, e di dottrina, credono esser debitori di lor talento a qualche cosa di migliore, che il canto. Certamente, che non tutti per le naturali disposizioni possono ben riuscirvi, nè tutti sono chiamati nella stessa maniera a quest' impiego; tutti però possono apprenderne i primi più facili elementi, e la lor voce, per poco che sia flessibile, collo studio ed esercizio, può rendersi almeno sopportabile, se non grata.

I Nobili poi, ed Eruditi sappiano, che essendo obligati da qualche Ecclesiastico Benefizio a cantare, le loro ragioni di convenienza, non possono prevalere contro il dritto naturale, che vuole, che ognuno si eserciti nel suo ministero, e se ne renda capace. Ne è vergogna fare in Terra ciò, che gli Angioli fanno in Cielo, cantando le divine misericordie, e Dio non voglia, che facilmente non siano puniti coloro, che appunto in terra, come la vanarella, e bizzarra Micol, stimano cosa vile, ed abjetta cantare avanti il Signore. Che se quest' ignoranza, e disprezzo non è soffribile in quelli, che sono destinati a Ministerj del Coro, benchè abbiano spirito, e talenti da servire in altre cose la Chiesa, quanto più sarà insoffribile in cert'uni, che non avendo alcun merito, nè essendo capaci di rendere alcun altro servizio alla Chiesa, neppure vogliono abilitarsi per questo; onde particolarmente ne' Villaggj, e piccoli luoghi si vedono strapazzati gli Uffizj divini, e le sagre Funzioni con scandalo grave de' Popoli. Oltre l'esercizio del Canto vogliamo poi, che quelli Chierici, i quali si trovano in Città, frequentino in ogni Festa l'istruzione, che si fa nel Sema-

minario per li Chierici, avvertendo tutti, che fenza la fede d' aver fodisfatti efattamente tali doveri, perderanno ogni fperanza d' effere da Noi promoffi nelle fagre Ordinazioni.

Ma perchè la mancanza appunto ai proprj doveri nafce d' ordinario ne' Chierici dall' ignoranza, facciamo loro noto, che non frequentando le Scuole, la Conferenza in ogni Mefe de' cafi Morali, e non dando chiari contrafegni di far profitto nelle fcienze buone fecondo la loro età colla fede de' loro Maestri, non faranno mai ammeffi alle fagre Ordinazioni.

13. In avvenire ancora non farà alcuno ordinato Sacerdote, fe almeno non fia provisto del Vecchio, e Nuovo Testamento, del fagro Concilio di Trento, del Catechismo Romano, e di qualche libro di foda Morale. Volendo che nella noftra Diocefi s' offervi il Canone del Concilio IV. Toletano = *Sciant igitur Sacerdotes Scripturas Sanctas, & Canones, ut omne opus eorum in prædicatione, & in doctrina confiftat. In Can. Ignorantia dift.* 38. =

14. Ma perchè non bafta per confervare l' oneftà dello ftato Clericale, che gli Ecclefiaftici offervino efattamente le regole fudette, fe non fi aftengano ancora da alcune cofe, che pregiudicano alla fantità della vita, fcandalizzano il Popolo, e difcreditano tutto l' ordine Ecclefiaftico, contro il precetto dell' Apoftolo 2. *ad Corinth. Cap.* 6. *Nemini dantes ullam offenfionem, ut non vituperetur minifterium noftrum*. Perciò colla noftra autorità, e follecitudine Paftorale comandiamo.

Che niun Chierico, e molto meno li Sacerdoti, ardifcono di prатticare, ed avere famigliarità con Donne fofpette, di coabitare soli con Donne ancorchè onefte, che non fiano loro congiunte in primo, e fecondo grado di confanguinità, o in primo grado d' affinità; e fe fiano Serve, quando non abbiano un età provetta, e non fiano di fperimentati, ed approvati coftumi, e fempre colla licenza *in fcriptis* della noftra Curia, fotto le pene efpreffe ne' Sagri Canoni (a), e fpecialmente nel *Cap. ad extirpanda de cohabit. Cleric. & Mulier.*, e nel fagro Concilio di Trento *Cap.* 14. *Sefs.* 25. *de Reform.* affinchè come fcrive S. Gregorio Papa (b) *Quos divinus timor a malo non revocat, temporalis faltem pœna cohibeat*.

15. Ognuno già fa, che chi vive cafto, vive nella mifera creta del proprio corpo, come un puro Angelico Spirito, e che tali appunto debbono effere i Sacerdoti, in vita imitatori, e doppo morte Compagni dell' Angioli, giacchè partecipano effi notabilmente della virginal carne del Redentore, e fi trasformano di mortali in Celefti, e fi nudrifcano giornalmente di quel celefte Cibo, da cui l' anima, e il corpo fono mirabilmente fantificati, onde la fantità del grado, e la dignità del Miniftero richiede un candore fenza macchia, come negli Angeli, che fono affiftenti del Trono di Dio, così negli Ecclefiaftici, che fono i Miniftri del fagro Altare. Quindi i fagri Canoni fono ftati solleciti in rimuovere ciò, che poteffe portar pericolo, o ombra recare a così pregiato teforo.

Ciò

(a) *C. interdixit, & C. in omnibus dift.* 32. *C. Clericus folus & feq. dift.* 81. *Sac. Congr. Concilii in Cæfenat.* 20. *Martii* 1695., *& in Hortana* 26. *Septembris* 1709.

(b) *Lib.* 3. *Epift.* 26. *ad Januarium*.

Ciò accaderebbe con facilità, qualora si facessero vedere girare di giorno, e di notte in compagnia di persone d'altro sesso. Se quei Duecento quattordici Vescovi radunati nel gran Concilio IV. di Cartagine, tra quali era S. Agostino, stimarono cosa indecente ai Sacerdoti il trattenersi famigliarmente nelle piazze co' Secolari per il pericolo, che avrebbero potuto incorrere di contrarne qualche alito poco salubre (*a*), e però fecero quel salutevole Decreto, che niuno degli Ecclesiastici dovesse girare mai in pubblico nelle Piazze, se non quando lo richiedeva l'onore di Dio, e la salute del Prossimo (*b*): che mai direbbero ora quei venerabili Padri, se vedessero alcuni Ecclesiastici, non solo comparire in pubblico senz' alcuna necessità, e trattenersi per la maggior parte del giorno oziosi nelle Piazze, il che sarebbe minor male, ma andar vagando in pubblico, con persone di sesso diverso, servendole di braccio, accompagnandole al Teatro, al passeggio di notte, ed ogni altro luogo, con scandalo degli stessi Secolari, che d'ordinario fanno reato di tutto il ceto Ecclesiastico quello, che è errore di pochi.

16. S'astengano dalle crapule, ed ubbriachezze, e vivano con temperanza, per isfuggire le pene stabilite da Innocenzo III. nel Concilio Lateranense, e precisamente nel *Cap. = A crapula, & ebrietate, de vita, & honestate Cleric.* Non entrino nelle Osterie, Bettole, o luoghi simili, se non costretti dalla necessità, o per cagione di viaggio, come prescrive il *Cap. Clerici officia eod. tit.*

17. Fuggano per quanto ragionevolmente potranno i banchetti, e pranzi pubblici, o almeno abbiano avanti gl'occhi quel detto memorabile di S. Girolamo nella 2. sua Lettera a Nepoziano = *Clericus, qui sæpe vocatus ad prandium ire non recusat, quapropter numquam petentes, raro accedant rogati* = come altresì l'avviso di S. Isidoro Vescovo di Siviglia nel *lib. 2. de Eccles. Offic. Cap. 2.*, che i Conviti de' Chierici devono esser *privata, & non tantum pudica, sed & sobria.*

18. Essendo il giuoco delle Carte e dadi d'ordinario la cagione dell'ozio, l'origine delle frodi, delli spergiuri, de' furti, e di altri peggiori mali, per cui il glorioso S. Carlo arrivò a decretare, che li Parochi tralasciassero di benedire nella Pasqua quelle case, nelle quali si tengono pubblici giuochi di carte, come indegne di esser benedette, oltre altre pene stabilite da altri santi Prelati contro un sì detestabile vizio. Quindi è, che non possiamo dispensarci dal proibire detti giuochi particolarmente in luoghi pubblici, Botteghe, Ridotti a tenore di quanto prescrive il *Cap. Clerici de vita, & honest. Cleric.* Si permettono altri giuochi per sollievo dell' animo, che non siano d'azzardo, o di fortuna, che siano senza scandalo, senza grave interesse, e per tempo discreto ne' giorni feriali, nè mai di Festa, e specialmente colla ruzzola, o colle forme di cascio, ed il tutto intendiamo di commandare sotto la pena di scudi tre d'applicarsi a Luoghi Pii, ed a tenore di quanto viene prescritto da S. Carlo Borromeo nel I. Concilio Provinciale *Part. 2. tit. de arm. Lud.*: e del Canone = *Non oportet de Consecratione quæst. 5.*

(*a*) *Commixti sunt inter gentes, & didicerunt opera eorum Ps. 105. 35.*

(*b*) *Clericus per plateas, & andrones nisi magna, & certa sui officii necessitate non ambulet. Can. 47.*

19. Proibiamo ancora agli Ecclesiastici di qualsivoglia stato, e condizione che in verun tempo, e specialmente di Carnevale, nè di giorno, nè di notte si mascherino, non intervengano a balli, e festini con Donne, nè in pubbliche veglie, nè vadano scorrendo di notte sonando, o ballando per le strade, o piazze, ovvero in compagnia di chi canta, o suona in detti siti, anche col pretesto di puro divertimento, sotto la pena di scudi dieci d' applicarsi come sopra.

20. Niuno degli Ecclesiastici porti arma proibita da poter offendere, e benchè l' esercizio d' andare a caccia venga da noi tollerato, purchè non degener in vizio, ad ogni modo proibiamo poi a tutti senza alcuna eccezzione le caccie clamorose, sotto le pene, secondo le disposizioni de' Sagri Canoni (*a*).

21. Tutti gli altri giuochi, e divertimenti diretti all' esercizio corporale, ed al sollievo dell' animo sono da Noi ai Chierici benignamente permessi, purchè si contengano dentro i limiti della Ecclesiastica moderazione, ed abbiano le condizioni, che assegna l' Angelico Dottor S. Tommaso nella *part. 2. quæst.* 68. *Summæ Theol. art.* 2. siano privati, presi colla dovuta moderazione, e convengano per la loro innocenza, non meno alla persona, che al luogo, ed al tempo. Fuggano onninamente quel genere di giuoco, chiamato da Cicerone nel *lib. 2. de Officiis Illiberale, petulans, flagitiosum, obscænum*. Il che accade, come spiega nel citato luogo S. Tommaso; *quando utitur aliquis causa ludi turpibus verbis, vel factis, vel etiam his, quæ vergunt in proximi nocumentum*.

22. Ma assai più, che per queste azioni difettose, si renderebbero colpevoli i Chierici, se contro li sagri Canoni praticassero mestieri pericolosi, che distolgono notabilmente dal servizio di Dio, nè sono al loro grado decenti.

Non devono però essi esercitare uffizj, o commercj Secolareschi di qualsivoglia sorta. Il Canone 48. del Conc. Cartaginense IV. espressamente minaccia la deposizione a chi s' ingerisce in qualunque affare di Secolo, e di Mondo. Lo stesso si rileva nel Can. Apost. 7., e nel Can. 81. 83. = *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus &c.*: Uno de' grandi Canoni, per la di cui esecuzione l' universale Concilio di Calcedonia implorò il soccorso dell' Imperatore Marciano, è quello, che sotto la stessa pena vieta ai Chierici i traffichi, le negoziazioni, gli affitti, ed ogni altra Secolaresca faccenda. Se è mancato il rigore della pena, non è mancato lo spirito dell' antica disciplina, e se questi Canoni fossero religiosamente osservati, come furono santamente stabiliti, maggiore sarebbe la stima degli Ecclesiastici, minore lo scandalo de' Fedeli, che talora sono costretti a vedere le sollecitudini, i pensieri, gli affetti, il cuore, e l' anima degli Ecclesiastici tutta imbarazzata, ed immersa in contratti, in affitti, in negozj, ed altre simili faccende del Secolo per arricchirsi, ed avvantaggiarsi nel Mondo (*b*) senza curarsi di veder frequentate le

(*a*) *Conc. Turon. Can. 8. Conc. Agath. Can. 55. Can. Quorumdam, & seq. dist. 34. de Cleric. venat. Conc. Trident. Sess. 23. Cap. 22. de Reform.*

(*b*) *Nulla Animarum lucra quærimus, quia ad nostra quotidie vacamus. S. Gregor. hom. 17. in Evang.*

le Chiese, purchè siano ben coltivati i lor Campi, nè di far crescere ne' Popoli la pietà, e la divozione, purchè non scemino loro l' entrate, nè manchino le Decime. Pertanto contro coloro, che s'immergono ne' traffichi, che possono riferirsi ad industria, e negozio di guadagno, Noi procederemo colle pene prefisse da Onorio III. nella Decretale *ex Litteris de vita, & honestate Cleric.*: essendo troppo conveniente, che il Chierico fugga l'amor del danaro *tamquam materiam omnium vitiorum. C. his igitur dist.* 13. =, ed inoltre a tenore di quanto prescrive la Lettera Enciclica di ordine di Clemente XIII. in data *li* 2. *Settembre* 1759. Insieme proibiamo il soggettarsi per vile guadagno a Padroni laici, col far loro da Maestri di casa, Ministri, Agenti, Fattori, o in altro impiego mercenario, soggetto a consegne, rendimento de' Conti, viaggj, giri per le Fiere, ed altre vili dipendenze, e similmente l'ingerirsi negli affari del Pubblico, quando non siano Deputati dal Clero, sotto pena di scudi venticinque da erogarsi in usi pii, ed altre di maggior peso contro i contumaci a tenore di quanto a Noi viene ingiunto con altra Lettera Enciclica scritta dalla Sagra Congregazione del Concilio, per ordine d' Innocenzo XII. *in data* 16. *Marzo* 1697.

23. Parimenti assai disdice agli Ecclesiastici il comparire nei Tribunali Laici in figura, e qualità di Procuratori de' Secolari, e però lo vietiamo sotto la pena di scudi due per ogni Comparsa da applicarsi come sopra, riservando a Noi di darne il permesso nei casi di necessità, ed a Persone, che daranno speranza di portarsi onestamente in tale impiego.

24. Avvertiamo per fine colle viscere della nostra carità, che tutti gli Ecclesiastici osservino esattamente quanto si contiene nel presente Editto, imperciocchè pubblicato che sia, vogliamo, che astringa tutti, come se fosse a ciascuno particolarmente intimato, prescrivendo il termine di quindici giorni, da numerarsi dal giorno della pubblicazione, cinque de' quali concediamo per il primo, cinque per il secondo, e cinque per il terzo ultimo, e perentorio termine; passato il qual tempo si procederà contro i Trasgressori, ancorchè essi non siano più citati, ed ammoniti, alle pene minacciate, e ad altre arbitrarie, *prout de jure*, anche in contumacia, *& ex informata conscientia*, con due Testimonj degni di fede, benchè li medesimi Disubbidienti non si trovino dal Fisco attualmente nel delitto, nè questo lasci vestigio da servire di corpo, e di più, come nelle Cause Criminali, di modo che non si ammettino li Rei a difesa senza costituirsi nelle Carceri a tenore delle Costituzioni de' Sommi Pontefici Pio IV., e S. Pio V. (a).

Dato nel Sinodo Diocesano *questo dì* 22. *Aprile* 1792.

N U M E R. LX.

Ricordo agli Ecclesiastici sopra lo studio, e l'orazione.

RIguardando Noi il nostro dilettissimo Clero, come uno degli oggetti più premurosi della nostra sollecitudine Pastorale, ci stimiamo in dovere di ricor-

(a) Constit. 52. *Etsi juncta* 21. *Maii* 1562. Const. 40. *Licet alias* 12. *Julii* 1503.

ricordare al medesimo per il suo buon governo, riguardo all' Ecclesiastica disciplina, che l'assidua occupazione degli Ecclesiastici, altro esser non dee, che lo studio, e l'orazione, secondo insegnò il gran Concilio di *Langres* l'anno 1404 = *Assidue, & devote orare, sicut & lectioni perfecte intendere, sunt opera Clericorum*.

L' Uomo nato per la fatica (*a*) non è più uomo, ove vive da ozioso, ma molto meno sarà egli Cristiano, ed Ecclesiastico, chi stassene in ozio ignobile ed infingardo (*b*), mentre oltre le obligazioni communi a tutti gli uomini, ed a tutti i Cristiani, ha un Ecclesiastico le proprie, e singolari di faticosa professione. Due sono pertanto le particolari obligazioni d' un Ecclesiastico, l'una di meditare incessantemente nella Legge di Dio per profitto proprio, e per istruzione altrui; l'altra di placare lo sdegno del Signore con fervorosi sagrifizj, con ferventi preghiere, come espressero i Padri radunati nel Concilio *Coloniense III. p.* 2. *Cap.* 2. Vale a dire due sono i grandi suoi impieghi, studio, ed orazione. Tanto che, ove fosse ricercato taluno: cosa fa in sua stanza il Sacerdote? dovrebbe potersi rispondere con verità: o ora, o studia. Acciò dunque gli Ecclesiastici, possano sostenersi con onore davanti a Dio, e davanti agli uomini, non solo quando sono destinati alla cura dell' Anime, ma quando sono ancora semplicemente consagrati al servizio degl' Altari, devono ricordarsi, che niente esser deve di vuoto, e di ozioso nella lor vita, e che doppo che si sono separati da tutto ciò, che ha di guasto, e di corrotto nel Mondo, tutte le loro faccende, tutte le loro applicazioni, portano un carattere di merito, e di grandezza superiore alle più alte, e magnifiche occupazioni de' Secolari. Ma sopra tutto si ricordino, che dell' orazione, e dello studio, fanno loro speciale premura i Santi Padri, ed i Sagri Concilj, perchè ad essi conviene inaffiare le Anime con celesti Dottrine per mezzo del sapere, ed attrarre loro celesti benedizioni per mezzo della preghiera (*c*) servire all' altrui salute coll' istruzione, procurare il proprio profitto coll' orazione, e col raccoglimento.

Sanno tutti, quanto sia necessaria agli Ecclesiastici la scienza (*d*), e lo sa pur troppo la Chiesa, che conta l' ignoranza fra le più enormi irregolarità, che impediscono il Ministero de' sagri Altari, ed i mali, che l' hanno afflitta d'ordinario hanno avuto origine da questa, che può chiamarsi peste degli Stati (*e*), come il sapere è stato sempre della Chiesa l'ajuto il più forte, l'ornamento il più bello. E perchè il sapere non si dà per infusione, e questo prezioso tesoro non si trova, se non da quelli, i quali faticano assai per iscavarlo-

(*a*) *Job.* 5. *vers.* 7.

(*b*) *Labora sicut bonus Miles. In omni bus labora Ministerium tuum imple.* 2. *Timoth.* 2. 4.

(*c*) *S. Augustin. Serm.* 112. *de Temp.*

(*d*) Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne Sacerdotio fungaris mihi. Oseæ 4. vers. 6.

(*e*) *Origo totius mali ab ignorantia descendit, & ipsa est omnium malorum mater*: Auth. sub nomine: *Clem. epist.* 3.

lo (*a*), i ſagri Canoni hanno fortemente raccomandato ſem pre lo ſtudio delle ſagre Lettere, la notizia delle regole di pietà, di diſciplina, de' riti, e ſagre cerimonie, della buona morale, e di tutt' altro, che può conferire al proprio, o all' altrui profitto. Dunque l' occupazione degna, e neceſſaria ad un Eccleſiaſtico, ella è lo ſtudio, e può dirſi, che è impoſſibile menare una vita Eccleſiaſtica, di ſodisfare a ſuoi doveri, ed eſercitare degnamente il proprio miniſtero, quando non vi ſi attenda di propoſito. Eſſi ſono ſecondo il linguaggio delle Scritture la luce del Mondo, i Maeſtri, Dottori del po polo, i Depoſitarj de' divini Miſterj, obligati ad iſtruire i Fedeli, condurli per le vie della ſalute, ed amminiſtrar loro le coſe ſante, diſcernere fra lebra e lebra, ed offerire alla Maeſtà Divina il ſanto Sagrifizio in maniera convenevole, e divota. Or come potranno eſſi compire lodevolmente a queſti uffizj ſenza lo ſtudio? come potranno eſſere Maeſtri de' Fedeli, ſenza eſſer Diſcepoli di Gesù Criſto amminiſtrare Sagramenti, iſtruire popoli, offerir Sagrifizj, ſe non sanno la Scrittura, i Canoni, la Morale, e le Rubriche? Il ſagro Concilio Lateranenſe ſotto Innocenzo III. al Cap. 27., ſtrettamente a Noi ingiunge di non promuovere nelle ſagre Ordinazioni coloro, che nelle convenienti materie Eccleſiaſtiche non ſono baſtantemente iſtruiti. E voi intanto rammentatevi, che il reato di quei Sacerdoti, che traſcurano di abilitarſi col mezzo dello ſtudio, può eſſere radice di molti altri, perchè in certa maniera li coſtituiſce rei nel Tribunale Divino di tutti quei peccati, che ſi commettono ogni dì dal Popolo, per mancanza di chi lo indrizzi nella via della virtù, e della pietà, e che potrebbero agevolmente impedirſi dal zelo, e dall' abilità de' Sagri Miniſtri, come avverte S. Gregorio Magno *in Paſt. Cap. 5. = Illi, qui prodeſſe utilitati Proximorum refugiunt, ſi diſtricte judicentur, ex tantis Rei ſunt, ex quantis venientes ad publicum prodeſſe potuerunt.* Vi eſortiamo dunque, Venerabili Fratelli, Figliuoli Dilettiſſimi, con tutto l'affetto del noſtro cuore ad attendere di propoſito allo ſtudio delle ſagre materie, e particolarmente della Teologia Morale, tanto raccomandata da Sagri Canoni, ed inculcata dai Santi Padri, acciò abbiate quella ſcienza, che fu già intimata nel Levitico ai Miniſtri del Santuario, cioè ſcienza valevole a diſcernere tra le coſe ſante, e le profane, tra quello, che è mondo, e quello, ch' è immondo, e ad inſegnare ai popoli tutto ciò, che porta la Legge di Dio.

Per quello poi ſpetta all' orazione, vi raccommandiamo l' uſo quotidiano della medeſima ſopra tutto, giacchè il bene ſpirituale, che naſce da quella, importa appunto ſopra qualunque altra coſa. Quindi ſe voi ſarete dati all' orazione, Noi avremo la conſolazione di vedervi ſtudioſi, zelanti della ſalvezza dell' anime, modeſti negli abiti, ritirati dalle converſazioni non lecite, e dalle comparſe pericoloſe, in una parola addivenuti lo ſpecchio d'ogn' virtù, anche in profitto de' Secolari, nulla eſſendovi di più efficace per una generale riforma, ſecondo che inſegnano i Santi Padri, quanto l' uſo dell' orazione mentale. Per queſto S. Carlo Borromeo ordinò nel quinto Concilio di Milano, che

T gli

(*a*) *Divinas litteras lege, imo de tuis manibus numquam deponatur ſacra lectio: diſce quod doceas .... ut potens ſis exhortari in doctrina ſana &c.* Hier. ad Nep.

gli Ecclesiastici dovessero esaminarsi intorno all' orazione mentale, se siano in essa esercitati, con interrogarli, quali siano le di lei parti, quali i frutti, quali le regole prescritte dalli Padri di spirito per ben farla; e con ragione fu ciò stabilito dal S. Arcivescovo, poichè al dire di Pietro Blessense = *Vasa contemplationis esse debent Sacerdotes* =(*in* 1.*cap*.5. *Oseæ Serm*. 60. *ad Sacerdotes*). A ciò aggiungiamo, che gli Ecclesiastici non parleranno mai di Dio con profitto dell' anime nella Predicazione, nell' Istruzioni, e nel Confessionale, se prima non parlano dell' anime con Dio nella santa orazione. Ed in fatti, come potranno accendere ne' cuori de' Fedeli il fuoco dell' amor Divino; se prima non riscalderanno se stessi per mezzo della meditazione, che è lo stromento, per cui si accende, e prende vigore la vampa di questo sagro fuoco? = *Concaluit cor meum intra me, & in meditatione mea exardescet ignis* = Nella meditazione dunque si ravviverà quel fuoco, che farà prodigj di zelo, per promuovere l'onore di Dio, e lo spirituale vantaggio dell' anime, e da questa, come da fonte perenne trarrete, Ven. miei Fratelli, quell'acqua viva, che doppo aver provveduta copiosamente la propria cisterna, sgorgherà ad irrigare, e secondare colla fertilità delle Cristiane virtù il campo della Chiesa = *Infundi nimirum prius volens, & sic effundere, nec solum infundi prius, sed & impleri &c. Ergo & tu fac similiter; implere prius, & sic curato effundere* = Tali erano gli avvertimenti dati agli Ecclesiastici de' suoi tempi dal mellifluo S. Bernardo nel *Serm*. 18. *in Cantic*., e tali sono ancora i nostri, che in oggi porgiamo al dilettissimo Clero d' Amelia. *De cætero ergo Fratres rogamus vos, & obsecramus in Domino Jesu, ut quemadmodum accepistis a Nobis, quomodo oporteat vos ambulare, & placere Deo, sic & ambuletis, ut abundetis magis* = Assicurandovi, dilettissimi Fratelli, e Figliuoli, che *non ut confundam vos hæc scribo, sed ut Filios meos charissimos moneo*. Per fine pregate Dio per Noi, *ne cum aliis prædicaverim ipse reprobus efficiar*.

N U M E R. LXI.

Regole di vivere a Persone Ecclesiastiche, che si trovano fra le lettere Pastorali del B. Gregorio Barbarigo.

1. Levarsi ogni giorno doppo sette, o otto ore al più di riposo.

2. Avvezzarsi a dare subito svegliato il primo pensiere a Dio, dicendo per esempio, *Gesù e Maria, vi dono il cuore, e l' anima mia*.

3. Subito vestito inginocchiarsi, e fare i cinque atti della mattina, e poi un ora, o almeno mezz' ora di orazione mentale.

4. Fatta l'orazione, dire Prima, Terza, Sesta, e Nona, non in fretta, ne per disobligo, ma con riverenza, e divozione.

5. Celebrare, e non essendo ancor Sacerdote, sentire la santa Messa, non per usanza, ma con la maggiore riverenza, e divozione, che sarà possibile.

6. Doppo la Messa, o in altra ora della mattina leggere inginocchioni, e col capo scoperto un Capitolo del nuovo Testamento in lingua latina (quale perciò ognuno deve avere) ed al fine proporsi di vivere conforme a quelle verità insegnateci da Cristo Nostro Signore.

7. Regolare più che sia possibile le ore de' suoi impieghi, ed altre azioni del

del giorno; anche del mangiare; e dell' andare a letto, ma particolarmente determinare i tempi da darsi ogni dì allo studio di Teologia Morale, della Scrittura, ed altri pertinenti a' Chierici.

8. Recitare Vespero, e Compieta a suo tempo, per esempio due ore doppo mezzo dì.

9. Doppo Vespero, o in altra ora determinata, fare almeno per un quarto d' ora la lezzione spirituale.

10. Dire Mattutino, e Laudi la sera per il giorno seguente.

11. Prima di andare a letto fare attentamente l' esame di coscienza colle solite preci, e poi leggere i punti dell' orazione da farsi la mattina seguente.

12. Pigliarsi un buon Direttore, e confessarsi da lui una, o due volte la Settimana, ancorchè non si abbia cosa grave.

13. Vestire sempre modestamente, e con veste talare, fuggendo i colori, e le bizzarie Secolaresche, portare i capelli, la barba, e la chierica con la decenza, e modestia Ecclesiastica.

14. Stando in compagnia di altri, avvertire di non dire, ne far cosa, che possa dar loro mala edificazione, ricordandosi, che gli Ecclesiastici hanno da essere l' esemplare de' Laici.

15. Fuggire con gran diligenza la pratica, ed anche la vista delle Donne; molto meno comportare, che entrino nelle nostre stanze.

16. Fuggire i giuochi, massime le carte, e dadi.

17. Fuggire sempre la compagnia de' Sacerdoti mondani, e poco esemplari, ed al contrario praticare volontieri con quelli, che hanno veramente lo spirito Ecclesiastico.

18. Alzare spesso fra il giorno la mente a Dio, massime al suono dell' orologio con brevi, ma ferventi orazioni giaculatorie, v. g. = *Piuttosto la morte, o Signore, che mai più offendervi: Ah Signore, quando sarò tutto vostro?*

19. Fare ogni anno gli Esercizj spirituali, se si stà in luogo, ove se ne abbia la commodità.

20. Rileggere ogni primo dì del Mese questa regola di vita, e rinnovare il proposito di osservarla quanto sarà possibile.

N U M E R. LXII.

Breve memoria di ciò, che deve fare un Ecclesiastico ogni giorno.

1. OSservare l' impiego, e la distribuzione dell' ore del giorno, che si sarà prescritta.

2. Fare l' orazione mentale, e la lezione Spirituale.

3. Celebrare la S. Messa, e recitare l' Offizio Divino, ed altre sue divozioni.

4. Studiare.

5. Fare i soliti esami di coscienza, cioè il particolare due volte il giorno, cioè avanti pranzo, e avanti cena, sopra il liberarsi da qualche vizio, o difetto particolare, o sopra l' acquistare qualche virtù, ed il generale sopra tutte le azioni del giorno.

Ogni Settimana.

1. Confessarsi almeno una volta.

2. Assistere a qualche esortazione, o Conferenza spirituale.

3. Esercitarsi in qualche opera di misericordia, come visitare infermi, carcerati, o istruire ignoranti nelle cose spettanti all' anima.

Ogni Mese.

1. Leggere la sudetta regola di vita.

2. Conferire col proprio Direttore dello stato dell'anima sua.

Ogni Anno.

1. Fare gli Esercizj spirituali colla Confessione annuale.

2. Rileggere le Rubriche del Messale, Breviario &c.

In ogni Tempo.

1. Fuggire le cattive compagnie, il giuoco, la caccia, ed i negozj secolareschi.

2. Praticare atti di Fede nelle funzioni, che si esercitano, di Speranza ne travaglj, che accadono, e di Carità verso Dio, ed il Prossimo.

3. Rendersi familiare l' esercizio della presenza di Dio.

4. Ricordarsi del buon esempio, che è tenuto a dare a Secolari.

NUMER. LXIII.

CONSTITUTIO BENEDICTI PAPÆ XIII.

Qua Locorum Ordinariis norma præscribitur coercendi Clericos Beneficiatos in habitu laicali incedentes, eosdemque Clericos teneri sub mortali ad restitutionem fructuum perceptorum decernitur, & declaratur cum aliis Ordinationibus.

Benedictus Episcopus

Servus Servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

APostolicæ Ecclesiæ regimini per ineffabilem divinæ bonitatis abundantiam, nullo licet meritorum suffragio præsidentes, eo potissimum Apostolicæ vigilantiæ studia dirigenda esse arbitramur, ut qui in sortem Domini vocati sunt, Ecclesiasticæque Militiæ nomen dederunt ubique irreprehensibiles inveniantur. Maxime siquidem ipsos decet vitam, moresque suos omnes componere, ut habitu, gestu, incessu, aliisque omnibus rebus, nil nisi grave, moderatum, ac religione plenum præseferant. Quocirca Clericos quoscumque, præsertim vero Beneficia Ecclesiastica obtinentes teneri vestes honestas, & proprio congruentes Ordini semper deferre, ut per decentiam habitus extrinseci morum honestatem intrinsecam ostendant, & si secus fecerint, etiam pœna privationis Beneficiorum plectendos esse Sacræ Tridentinæ Synodi Decretis, ac pluribus Romanorum Ponti-

tifi-

tificum Prædecessorum Nostrorum Sanctionibus provide; atque salubriter cautum est.

Cum itaque, non sine maximo animi nostri mærore, imo etiam horrore percepimus, quod quorumdam Clericorum Beneficia Ecclesiastica obtinentium audacia, & temeritas hodie eo usque pervenerit, ut in dedecus Ordinis Clericalis, Sacrorum Canonum contemptum, magnamque Animarum suarum perniciem incedere in habitu laicali minime vereantur; Nos gravissimo huic abusui, & Christifidelium offensioni, pro Pastoralis Officii debito, quantum Nobis ex alto conceditur, opportune consulere cupientes, de nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, & aliquot insuper dilectorum Filiorum Romanæ Curiæ Prælatorum, quos ad id specialiter deputavimus, consilio, ac etiam Motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine hac nostra perpetuo valitura Constitutione decernimus, statuimus, & mandamus, quod Ordinarii Locorum, ubi sita sunt Beneficia, ejusmodi Clericorum vestes laicales deferentium impudentiam Canonicis remediis omnino coerceant, & hunc in finem non modo possint; sed etiam debeant contra ipsos procedere per Citationes domi dimissa copia, quatenus domicilium habeant in eorum respectiva Diœcesi: sin minus per Citationes ad valvas, Jurisque ordine cæteroquin servato, sententiam declaratoriam privationis obtentorum Beneficiorum in ipsos ferre, & pronunciare, ita tamen ut eadem Beneficia juxta Constitutionem fel. rec. Sixti V. Prædecessoris Nostri incipientem = *Cum Sacrosanctam*, Nostræ, ac Romani Pontificis pro suo tempore existentis collationi, provisioni, ac omnimodæ dispositioni reserventur, & reservata censeantur.

Præterea volumus, statuimus, & declaramus prædictis Clericis Beneficiatis in habitu laicali incedentibus minime licere percipere, nec facere suos fructus, & proventus quoscumque suorum Beneficiorum, cujuscumque generis, speciei, qualitatis, & valoris existant; quin etiam expresse decernimus, & sancimus, ejusmodi Beneficiatos, ex mero facto incessus in habitu laicali, quamvis nulla præcesserit Ordinariorum Sententia declaratoria privationis Beneficiorum, quæ obtinent, imo etiamsi nulla citatio, monitio, vel alius judicialis actus in eo fuerit institutus, ipso jure amissionis, & privationis fructuum prædictorum pœnam incurrere; ita ut illos nec ullo modo percipere, nec perceptos retinere, vel facere suos possint: sed ipsos absque ulla prorsus diminutione ad commodum Fabricæ Ecclesiarum, in quibus erecta sunt Beneficia illico sub pæna lethalis culpæ restituere teneantur; a qua quidem restitutionis obligatione a nemine præter quam a Nobis, & a Romano Pontifice pro tempore existente (sublata cæteris omnibus etiam Pœnitentiariæ Apostolicæ Officio, & Majori Pœnitentiario condonandi facultate) eos absolvi, & liberari posse volumus, præcipimus, & mandamus.

Decernentes easdem præsentes Litteras, & in eis contenta quæcumque semper firma, & efficacia existere, ac fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit quomodolibet in futurum inviolabiliter, & inconcusse observari, sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Palatii Apostolici Causarum Auditores, ac S. Romanæ Ecclesiæ Car-

Cardinales etiam de Latere Legatos, & Apostolicæ Sedis Nuncios, aliosve quoslibet, quavis præeminentia, & potestate fungentes, & functuros judicari debere, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpetrandi facultate, ac auctoritate, si quid scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quatenus opus sit Nostræ, & Cancellariæ Apostolicæ regula &c.

Ut autem præsentes Litteræ ad omnium notitiam facilius deveniant, & nemo illarum ignorantiam allegare valeat, volumus illas, seu earum exempla ad valvas Ecclesiæ Lateranensis &c.

Datum Romæ apud S. Petrum Anno 1725. Sexto Nonas Maii Pontificatus Nostri anno primo.

P. M. Card. Prodat.
F. Card. Oliverius.

Visa de Curia.

I. C. Archiep. Amasenus.

Loco ✠ plumb.

L. Martinettus.

N U M E R. LXIV.

Monitiones.

D. Caroli Borrhomæi.

Ad Cathedralium, seu Collegiatarum Canonicos.

Quid in hac peregrinatione sublimius (ait S. Laurentius Justinianus) celebrari potest, quam pari consortio Angelorum in divinis laudibus occupari? Indecorum ergo est præsentibus Angelorum cœtibus psallere negligenter, & verba sacri carminis arido corde promere.

Vos ergo, qui Dignitates, vel Canonicatus in Ecclesiis Cathedralibus, & Collegiatis obtinetis in omnis Canonicalis disciplinæ officio ita agite, ut canonice, nempe Canonum legibus, ad vitæ vestræ institutum pertinentibus ratione congruenter vivatis; idque maxime studete, ut in conspectu Dei Omnipotentis puro corde, & casto corpore ministretis.

Tum singuli vos Ordini, Dignitati, aut Canonicatui adnexi functiones explete, Canonicalisque muneris partes præstate. Omnes in Choro state, Horis assistite, & ad Deum pro Fidelibus pias, religiosasque preces effundite.

Dum in Choro estis, memores estote, adesse Christum Jesum Domini, cui servite cum timore, & tremore.

Non pigri, non somnolenti, non oscitantes adestote. Non mente vaga, non vagis oculis, non indecenti corporis statu.

Attente, studiose, rite, pie, religiose divinas Laudes concelebrate, & psallite Deum in conspectu Angelorum, cantus in cordibus vestris Domino.

In Choro nemo privatim, nemo tacite Officium recitet, sed omnes pariter, quicumque adestis, senes cum Junioribus laudent nomen Domini in Psalmis, Hymnis & Canticis.

A qui-

A quibuſcumque colloquiis, & litterarum, ac librorum lectionibus, atque omni vagatione abſtinete.

Pro temporis autem, & Officii ratione ſedete, ſtate, genuflectite, caput aperite, & inclinate.

Accurate demum ita omnia ſervate, ut veſtro exemplo aliis Sacerdotibus, Clericiſque, & recte riteque pſallendi, & ſancte orandi, & pie agendi animum addatis.

In Pſalmorum, Canticorum, & Hymnorum intelligentiam ſtudioſe incumbite, ut dum psallitis, pro ſenſuum ſanctiſſimorum, quos mente concepiſtis, ratione vos ad omnem pietatis devotioniſque affectum excitetis.

Non puris diſtributionibus, & lucro adducti, ſed Dei charitate, religioniſque cultu commoti Divinis Officiis adeſtote, ut vere, & ex animo verba illa concinatis = *Voluntarie ſacrificabo tibi, & confitebor nomini, tuo Domine, quoniam bonum eſt.*

Omnia in primis agite pace mutua, concordi voluntate, & charitate fraterna vos invicem diligite: Canonici enim eſtis, qui Collegii ratione ex antiquo inſtituto una in Eccleſia collocati a Deo fuiſtis, in uno pacis, ac Charitatis fœdere, unaque animorum conſenſione conjunctiſſimi, ſicut naſcentis Eccleſiæ Miniſtri; quorum erat cor unum, & anima vna, experiendo videte = *Quam bonum, & quam jucundum ſit habitare fratres in unum* =

Ante Horas.

Inanium curam, & omnium rerum ſollicitudinem abiicite: A Deo attente poſtulate, ut a vobis devote laudetur, frequenti Canonicalis vocationis conſideratione; ut vocibus modulate compoſitis mens bene inſtructa reſpondeat. Hierarchiam Angelorum divinas laudes in Cœlo proclamantium mentis oculis proponite, & humili precatione illius Sancti patrocinium implorate, cujus Officium celebrari continget.

In ipſis Horis.

Serio penſate, vos in ſortem Domini eſſe vocatos, ut divinis laudibus publico Eccleſiæ nomine vacetis: Inter Angelorum Choros, & in continua Divinæ Majeſtatis præſentia, quam alloquimini, adeſte.

Poſt Horas.

Deo gratias agite, quod acceſſum ad ejus laudes habueritis: Veniam humiliter petentes errorum, quos in divina hac functione commiſiſtis. Quæ verba in Pſalmodia fructuoſa guſtaſtis, ea diutius conſervate. Et ad ſupernum Beatorum Chorum aſpirate, qui in divinis præconiis perpetuo exultant.

Vos ordinatiſſimi eſſe debetis, a quibus in omnem Eccleſiam Cleri forma proceſſit, & ita informati, ut adjumenta ad plebem ædificandam ſollicita.

Vos eſtis Viri Apoſtolici, Miniſtri primi gradus, Auguſtus Eccleſiæ Senatus, Sacrarum Laudum Præcones, Beatorum Spirituum Aemulatores, atque ipſorum AngelorumConſortes.

NU-

NUMER. LXV.

Tabella Horaria pro Divinis Officiis

Obſervanda in Sancta Baſilica Amerina pro immediato ingreſſu in Chorum, datis jam conſuetis Campanarum ſignis juxta morem, & expectato poſt ultimum ſignum dimidiæ horæ ſpatio.

Ad Matutinum.

JAnuarii immediatus ingreſſus in Chorum hora decima ſexta.	h. 16.
Februarii primis quindecim diebus hora decima quinta cum dimidia.	h. 15. ½
Reliquis hora decimaquinta.	h. 15.
Martii primis quindecim diebus hora decima quarta cum dimidia.	h. 14. ½
Reliquis hora decimaquarta.	h. 14.
Aprilis primis quindecim diebus hora decima tertia cum dimidia.	h. 13. ½
Reliquis decima tertia.	h. 13.
Maii ſemper hora duodecima cum dimidia.	h. 12. ½
Junii ſemper hora duodecima.	h. 12.
Julii ſemper hora duodecima.	h. 12.
Auguſti ſemper hora duodecima cum dimidiia.	h. 12. ½
Septembris primis quindecim diebus hora decima tertia.	h. 13.
Reliquis hora decima tertia cum dimidia.	h. 13. ½
Octobris primis quindecim diebus hora decima quarta.	h. 14.
Reliquis hora decimaquarta cum dimidia.	h. 14. ½
Novembris primis quindecim diebus hora decimaquinta.	h. 15.
Reliquis hora decimaquinta cum dimidia.	h. 15. ½
Decembris ſemper hora decimaſexta.	h. 16.

Ad Veſperas

Toto anni decurſu hora vigeſima pri ma, ex oraculo Sacræ Congregationis Concilii ſub die 3. *Septembris* 1786.

NUMER. LXVI.

Iſtruzione per gli Ordinandi.

LA neceſſità di provvedere il Campo Vangelico di diligenti Operarj, e l' obligo di dare all' Altare degni Miniſtri ſono gli oggetti più delicati dell' Apoſto lico noſtro Miniſtero: Di continuo ci riempie di un ſagro orrore, e del più alto religioſo ſpavento il rifleſſo, che dalla buona, o rea condotta de' Sacerdoti dipende molto la ſalute, o la perdizione de' Popoli. Quindi ſe nel fidare ad eſſi ciò, che la Religione ha di più grande, e di più Sagro, il ſuo Culto, le ſue Leggi, la ſua Diſciplina, i ſuoi Sagramenti anche ne' pri-

primi tempi della Criſtianità naſcente, ove i Veſcovi, o erano ſtati ammaeſtrati dallo ſteſſo Redentore in perſona, o ſi erano formati nella Scuola degli Apoſtoli, non correvano in fretta all' impoſizione delle Mani (*a*), per non partecipare degli altrui peccati, quanto maggiore ne' noſtri corrottiſſimi tempi dovrà eſſere l' attenzione, e la ſollecitudine, mentre eſſendo per noſtra colpa, ed indiſpoſizione men chiari, e men copioſi da un canto i lumi divini, e dall' altro più cupida, e più ſagace l' umana malizia, i pericoli d' ingannarci, o di eſſere ingannati ſono più facili, e più gravi. Noi giuſtamente diffidiamo di noi medeſimi, nè altro ci avvediamo eſſer certo, che la neceſſità di chiamare a parte delle noſtre ſollecitudini Gente, in cui nelle occorrenze poſſiamo trovare ajuti pronti, e confacevoli al biſogno (*b*), e che non ſomminiſtri a Noi, ed alla noſtra dilettiſſima Chieſa occaſione più toſto di travaglio, e di pena, che di conſolazione, e di gaudio. Intanto eſſendo noſtro fermo penſiere di ſecondare le ſagge, e ſante intenzioni del Sagro Concilio di Trento, non ſaremo per promuovere a Sagri Ordini, ſe non quelli, i quali ſaranno ſtati educati nel noſtro Seminario, dove colla ſcienza de' Santi avranno acquiſtato quello ſpirito di perfezzione, che ad un Eccleſiaſtico ſi conviene. Che ſe qualche caſo particolare, talora ci perſuadeſſe diverſamente, tuttavia non ſaremo per determinarci in favore di alcuno di promuoverlo agli Ordini, ſe non ſia dimorato almeno per ſei meſi nel Seminario, a tenore di quanto preſcrive il Concilio Romano. Non è egli noſtro intendimento volere coſa alcuna di ſtraordinario, o di nuovo. Soltanto abbiamo a cuore, che venga oſſervato l' ordine, e le ſante regole, che da Sagri Canoni ci ſono preſcritte. Sù queſte ſi raggira l' obbligo, che ha ciaſcuno di eſaminare attentamente, ſe è chiamato allo ſtato Eccleſiaſtico dalla ſantità dei ſagri Miniſterj, e dallo Spirito Santo, ovvero dal ſordido, e vile fine di procacciarſi il vitto, dall' ambizione di eſſere nel Sacerdozio riverito, ed onorato, ſe ha l' intenzione, che Iddio, e la Chieſa richiede, cioè non ſolo di cercare in ogni coſa la gloria di Dio, come debbono tutti gli altri Fedeli, ma di ſervire in ſantità, e giuſtizia al Miniſtero, al quale s' aſcrive, con attendere in modo ſpeciale al culto di Dio, alla ſalute dell' Anime, con renderſi ſpecchio di virtù, da cui i Criſtiani prendano norma di ben vivere. Quindi ſe lo ſteſſo Criſto non ha voluto da ſe medeſimo arrogarſi la gloria del Sacerdozio, ſarebbe ben temerario chi vi s' intrometteſſe ſenza eſſer chiamato.

Il conſigliarſi con Sacerdoti dotti, pii, e ſpecialmente in Confeſſione, aprendo loro il cuore di tutte le colpe, abiti, affetti, ed inclinazioni della propria vita, è ſempre la regola più ſicura, prima di prendere lo ſtato Eccleſiaſtico, o di eſſer promoſſo agli Ordini minori, e molto più ai Maggiori, per conoſcere, ſe ſia vera vocazione di Dio, ed occorrendo ſi ſtabiliſca da Direttori qualche tempo di prova ſulla buona, e lodevole vita Eccleſiaſtica, prima della ſanta Ordinazione, giacchè da queſta può dipendere la ſalute, o dannazione dell' Ordinando, la ſantificazione, o la ruina de' popoli. E perchè quello, che Dio più riguarda ne' noſtri modi di operare è l' intenzione, affinchè poſſiamo eſplorare la volontà, ed i fini di ciaſcuno Ordinando, ed informarci, ſe ſiano di

V quel-

(*a*) 1. *Timoth.* 5. *v.* 21.
(*b*) *Can. Tales. diſt.* 23.

quelli, che cercano veramente il Signore, come altresì prendere piena informazione della loro condotta, e costumi, chiunque bramerà di esser promosso alla Tonsura, ovvero agli Ordini minori, e Maggiori, dovrà un mese prima presentarsi da Noi, ed ottenuto che avrà il nostro assenso per esser promosso a ciò, che desidera, dovrà altresì esibire nella nostra Cancellaria le infrascritte Fedi.

Per la prima Tonsura.

1. Del Battesimo.
2. Della Cresima.
3. Della vita, e de' costumi.
4. Di non essere stato querelato nel Tribunale Laico.
5. Della frequenza de' Sagramenti, ed assistenza alla Dottrina Cristiana.
6. Della Scuola, e del profitto in essa.

Si avverte, che non si ammetterà veruna Fede sudetta, o infrascritta tanto per la Tonsura, che per gli altri Ordini minori, o Maggiori, in cui non venga individuato, se il Promovendo sia intervenuto a ciascuna funzione sempre, ed ogni volta, o quante volte in circa vi sia mancato. E perchè i Parrochi, Rettori, Maestri, ed altri, a quali spetta di fare simili Fedi, possino manifestare a Noi segretamente l'animo loro con quella libertà Ecclesiastica maggiore, che è necessaria, da cui forse sarebbero per astenersi nelle pubbliche Testimoniali, vogliamo, che ogni volta dette Persone, e specialmente i Parochi trasmettino a Noi lettera ben sigillata intorno al costume, e contegno di qualunque Ordinando, senza di cui il Promovendo tanto alla Tonsura, quanto agli Ordini minori, e Sagri, non sarà neppure ammesso all' esame (a).

Per gli Ordini Minori.

1. La lettera Testimoniale della prima Tonsura, o dell' ultimo Ordine ricevuto.
2. Fede del Battesimo.
3. Della vita, e costumi, dell' aver portato l'Abito Clericale, di aver esercitato l' Ordine ultimamente ricevuto, e di aver servito la Chiesa destinata.
4. Della frequenza de' Santi Sagramenti della Confessione, e Communione.
5. Del continuo intervento all' Istruzione, che si fà in ogni festa ai Chierici nel Seminario, come altresì d'essere intervenuti agli spirituali Esercizj, che una volta l'anno si fanno nello stesso Seminario.
6. Della frequenza della Dottrina Cristiana, e della Conferenza de' Casi.
7. Della Scuola, e del profitto in essa.

Per

(a) *Acta Mediol. p.* 117. 1. §. *Litteræ, &* §. *tum a Parocho & pag.* 303. 2. §. *tum a Parocho*, *Synod. Baptistelli Cap.* 11. §. 19.

Per gli Ordini Maggiori

Oltre tutte le Fedi accennate per gli Ordini Minori si richieggono le seguenti.

1. Delle Pubblicazioni fatte in trè dì Festivi tanto sopra il titolo, quanto sopra la vita, e costumi, e qualità dell' Ordinando.

2. Del Canonico Teologo, circa l' assistenza ogni Domenica alla lezione Teologale.

3. Del Confessore sopra la frequenza de' Sagramenti ogni otto giorni (*a*).

4. Del Maestro del Canto intorno allo studio del Canto Gregoriano.

5. Degli Esercizj spirituali in Casa Religiosa da destinarsi dal Vescovo (*b*).

Chi poi si presenta al Suddiaconato, dovrà oltre tutto questo presentare il titolo del Benefizio, o della Pensione, o del Patrimonio sufficiente per ordinarsi; il che dovrà provarsi per Istromento autentico fatto anticipatamente nelle forme Canoniche a tenore della Notificazione 26. *Tom.* 1. di Benedetto XIV. per rogito del nostro Cancelliere con decreto del nostro Vicario Generale.

I Promovendi agli Ordini Sagri saranno esaminati, non solo intorno alla scienza necessaria, ma ancora intorno alla perizia in fare l' orazione mentale, giacchè secondo S. Gregorio Ep. 29. l. 3. *Provideri debet quales ordinentur, ut prius aspiciatur, si studium orationis habuerint.* Inoltre sull'esempio di S. Carlo saranno interrogati.

De Ordinum Minorum, & Majorum differentia.

De Sacramentorum doctrina saltem generatim

De Rubricis, & modo recitandi Officium Divinum

E specialmente dai Promovendi al Presbiterato s' indagherà diligentemente, oltre quanto si è detto di sopra, se siano forniti di tale scienza, che basti *ad Populum edocendum ea, quae scire omnibus necessarium est ad salutem, ac Sacramenta administranda, juxta Tridentini decretum Sess.* 23. *de Ref. Cap.* 14.

Finalmente, perchè sempre sono corti tutti gli umani provedimenti, e poco, o nulla possono giovare queste nostre diligenze, se il Signore non ci scorge, e non ci sovviene dall' alto, ne' tempi pertanto delle Sagre Ordinazioni, come ci troviamo in più grande necessità de' divini ajuti, così più istantemente ci raccommandiamo al nostro dilettissimo Clero, e Popolo, acciò voglia con preghiere più del solito continuate, e fervorose impetrarci dal Signore lume, e consiglio. Nello stesso tempo che vi raccomandiamo i nostri pericoli, vi raccomandiamo ancora i vostri interessi; perchè è causa commune la degna elezzione de' Sacerdoti.

Dal Palazzo Vescovile questo dì 30. Gennaro 1792.

C. M. Vescovo d' Amelia.

(*a*) *Trid. Sess.* 22.

(*b*) *Ex decreto S. Conc. Episc. sub Innoc. XI. 9. Octobris* 1682.

NUMER. LXVII.

Formula Juramenti, & ratificationis Professionis pro Regularibus ad Sacros Ordines promovendis.

EGo Fr. NN. Ordinis NN. coram Rmo Dño Vicario Generali &c. tactis Sacrosanctis Dei Evangeliis in manibus præfati Rmi Dni juro, me sponte non coacte, nullaque vi, vel impedimento concurrente Professionem in dicto meo Ordine seu Religione S. N. emisisse, eamque sic emissam sponte, libere, expresse, omnique meliori modo, quatenus opus sit, nunc ratifico, ac illam ratam me habere etiam meæ manus subscriptione Ego idem Fr. N. spondeo, ac juro, sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia = Sequitur Rogitus Cancellarii Episcopalis.

NUMER. LXVIII.

Istruzione per li Confessori Ordinarj delle Monache, proposta dalla b. m. di Monsignor Battistelli Vescovo di Foligno, ed impressa nell' Appendice al suo Sinodo.

CHi pensa d' assumere l' impiego di confessar Monache, dee ben pesare se medesimo, per riconoscere, se vada fornito di tutto quel capitale di talento, che è necessario a tal Ministero. Non vi ha dubbio, che le Monache sono Religiose, ma sono però Donne, che è quanto dire sospettose di natura, fiacche, d'inclinazione volubili, facili a prender brighe, difficili a ritirarsi dagl'impegni. Ed eccovi nel loro spirituale governo la necessità di una piucchè ordinaria prudenza, onde si è giudicato profittevole suggerire ai loro Confessori novelli alcune avvertenze pratiche da regolarsi nella loro difficoltosa condotta, insinuando loro quali debbono essere in se stessi, quali nel Confessionario, e quali fuori di esso.

Quali debbono essere in se stessi.

1. E' necessario dunque, che siano ben provveduti di dottrina, e di prudenza. E quanto alla bontà nel Confessore di Monache dee esser tanta, quanta si conviene a chi è Direttore, e Custode di Vergini, Spose di Gesù Cristo, e che tendono alla perfezzione, ed alla stretta unione con Dio, e perciò dee esser egli versato nell' esercizio dell' orazione mentale, giaculatoria, e vocale, e delle virtù morali, e specialmente dell' umiltà, annegazione della propria volontà, mortificazione delle proprie passioni, pazienza, ritiro, staccamento, e in una parola della perfezzione.... Altrimenti come potrà Egli insegnare alle sue Penitenti ciò, che non sà, o seriamente non pratica in se medesimo?

2. Per compiere pertanto al suo debito, si applichi Egli ogni giorno all' orazione mentale, e allo studio della pietà, e non a proprj comodi; fugga ogni vanità, e soverchia pulizia nel vestire; viva per quanto è possibile solitario, ed uscendo pratichi con persone gravi, e sperimentate in tal Ministero, e pongasi sotto la disciplina d'un qualche buon Maestro, o Confessore stabile per lo governo

verno

verno della propria coscienza, e con lui all' occorrenze si consigli, senza fidarsi della propria fragilità, e debolezza. Abbia spesso fra le mani Libri di spirito, e specialmente il *Rodriguez Esercizio di perfezzione, l'Opere di S. Francesco di Sales &c.*

3. Rispetto alla dottrina è tale la necessità, che ne vadan tutti ben provveduti, che per attestato di S. Teresa, riesce più tollerabile averli letterati, benchè men buoni, che buoni, ma ignoranti, per la ragione ch'ella ne adduce, cioè, che quelli non l'avevano mai ingannata, ma da questi l' anima sua aveva ricevuto ogni pregiudizio. Onde apparisce, che ai Confessori ..... non basta una mediocre letteratura, ma si richiede abbondante. Ne si lusinghino che appresso le Monache, come persone pie, e non applicate allo studio, non occorra tanto sapere, perchè se interrogando esse il Confessore di alcun dubbio di Mistica, o di Morale, colla perizia da esse acquistata dalla lettura, e da frequenti congressi cogli Straordinarj, lo troveranno nelle risposte meno capace di loro, qual confidenza, qual stima potrà egli esiggere da esse? Accettato dunque che abbia il Confessore l'impiego per ubbidienza, e non per interesse, procuri rendersi istrutto della Morale nelle materie particolarmente concernenti le Monache, dei Decreti Apostolici, Sinodali, e tutti altri ordini del Vescovo toccanti la disciplina dell'istesse Monache, gli obblighi speciali, e generali del suo Monastero, e specialmente quali Regole obblighino a colpa grave, e quali nò, e finalmente dell' ampliazioni, e restrizioni dell' obligo proveniente da voti, per saper distinguere quando giungano, o nò a peccato mortale.

4. Finalmente circa la prudenza, dettame di questa sarà buonamente tutto il contenuto della presente Istruzione, oltre quello, che potrà vedersi appresso il Padre Rotario.

5. Inoltre sia oculatissimo il Confessore di non affezzionarsi mai ad alcuna in particolare, e tenga per certo di non potersi fidare di veruna, e guardisi di conferire con alcuna verun suo segreto: Avvedendosi, che qualcuna se gli attaccasse con affetto particolare, tronchi subito ogni attacco, facendole conoscere con parole risolute, e significanti l'errore, e si ritiri.

6. Non frequenti, e non lasci frequentare il Parlatorio da alcuna persona sua attinente, o domestica, ne vada a casa de' Parenti di Monache. Non dia, e non riceva in dono da Monache particolari (oltre lo stipendio stabilito) alcuna menoma cosa, neppure Imagini Sagre. Non mandi raccomandazioni, nè scriva, nè riceva lettere da veruna Monaca, se non fosse per mostrarle subito al Prelato. Non dia, e non riceva in prestito dal Monastero danaro alcuno senza licenza del Vescovo. Non compri a Monache particolari cosa alcuna, nè anco libri spirituali, senza saputa della Superiora, senza la quale nemmeno accetterà limosine per Messe, e finalmente non dia a lavorare, lavare, o riattare alle Monache panni, nè esigga alcun altro servigio per suo proprio uso, o de' domestici.

7. Con le Monache procederà in maniera, che nelle Confessioni, e fuori di quelle non abbiano di lui motivo alcuno di diffidenza: perciò non biasimi, ne lodi con altre alcuna Monaca particolare, ma al più lodi, e dica bene di tutte. E per mantenerle nella Santa umiltà, non mostri di aver concetto di alcuna, nè magnifichi come singolari le virtù loro. Sentendo una dir male dell'

al-

altra, o scoprire qualche difetto di essa; sarà cauto il Confessore di udire, e tacere, per poi correggerla opportunamente.

Quali debbono essere nel Confessionario.

8. Prima di porsi sù quel gran Tribunale implori con umiltà il Confessore la divina assistenza, dicendo al Signore: *Da mihi Sedium tuarum assistricem Sapientiam*, come era uso dire il più Savio del Mondo, ne tratti mai colle Monache con troppa familiarità, nè anco col motivo di spirito, nè colle più spirituali, perchè (come avverte S. Agostino) *non minus fugiendæ quæ Religiosæ sunt, quia quanto religiosiores, tanto citius alliciunt, & sub prætextu pietatis latet viscus libidinis*. In somma si diporti il Confessore in maniera, che mettendosi al Confessionario, vi comparisca sempre come *Uomo nuovo*, tratti sempre con gravità, ed avvezzi le Monache che vadano avanti lui puramente per confessare i loro peccati.

9. Nell'ascoltare le Confessioni, non si mostri impaziente, sdegnoso, o annojato, ma sempre ugualmente grave, e zelante, nè pretenda, che tutte di lui siano contente, nè di aver concetto presso loro.

10. Assuefaccia le Monache a confessarsi speditamente, e con parole risolute, e significanti quello, che fa a proposito, e non più, e perciò inculchi, che facciano ogni sera l'esame della coscienza circa li pensieri, parole, opere, ed omissioni di quel giorno.

Confessandosi dei soli peccati veniali con poco dolore, e meno proposito di emendarsene diligentemente l'avverta dell'errore che commettono. Si rammentino di non poter assolvere chi non vuole emendarsi, perseverando nell'odio, ed occasioni pericolose di peccato, e in non ubbidire ostinatamente ai Superiori. Occorrendo risapere qualche circostanza necessaria in materia lubrica sia cauto d'interrogare quanto appena basta, e nulla più, ricordevole, che al Confessore di Monache è necessario usare molta sofferenza, e poche parole.

11. Non induca a fare Confessioni generali senza vero bisogno. Nè prima del giorno, nè doppo che sarà fatta sera ascolti mai le Confessioni senza necessità. Non confessi mai altrove, che al solito finestrino a ciò destinato, dove regolarmente non parlerà mai d'altro, che di Confessione, secondo il noto divieto Apostolico sotto la S. M. di Clemente XI.. Non faccia mai chiamare alcuna separatamente, quando non fosse per urgente necessità di coscienza, nè faccia colloquj, nè parli, se non di cose spettanti alla Confessione, e se ne spedisca con quanto meno parole, che potrà.

12. Comparta il tempo delle Confessioni a tutte, in maniera che ognuna abbia la dovuta sodisfazione, e quando taluna avesse bisogno d'essere ajutata più d'ogni altra, lo faccia con gran prudenza, e cautela, dovendosi mostrare sempre indifferente con tutte, senza alcuna parzialità; poichè un atomo di famigliarità può rovinare l'anima propria, e guastare tutto il Monastero, togliendo ad alcune la confidenza, e ad altre cagionando sospetti, e mormorazioni.

13. Non imponga penitenze pubbliche, se non per colpe pubbliche, ed ordini, che tra loro non parlino de' proprj peccati, nè delle penitenze ricevute, nè dè documenti dati loro intorno ai peccati particolari.

14.

14. Richiedendo alcuna essere istruita nella perfezzione, o pur divozioni particolari, risponda, che la perfezzione consiste nell' osservanza della Regola, e de Voti, e domandando qualche mortificazione, cilicj, discipline, e simili sia pure il Confessore avaro a concederle, liberale sempre in quelle, che risguardano i loro sentimenti, la lingua, gli occhj, le orecchie, la lontananza dal Parlatorio, ed in queste principalmente eserciti le sue penitenti, poichè la vera mortificazione consiste, non già nell' esteriori austerità, ma nell' annegazione della propria volontà, giudizio, e passioni.

15. Serbi il Confessore alle sue Religiose illibata la segretezza, rammentando, che quanto esse gli confidano, ancorchè non cada sotto il Sigillo Sagramentale, cade almeno per lo più sotto il Sigillo naturale, che quando anche si potesse rompere, la prudenza stessa nol consente, specialmente ne' casi avvertiti dal P. Rotario.

16 Essendovi, come suol' esservi, alcuna vessata dagli scrupoli, dee il Confessore farla seco da Medico insieme, e da Padre. Primieramente dee efficacemente eccitarla ad allargare il cuore, e confidare grandemente nella divina bontà, nè l' esorti mai fuori di necessità a replicare Confessioni generali, ma che anzi nel fare l' esame di coscienza si contenti d' una diligenza morale, senza tanto sottilizzare. Le proibisca quei libri, che insegnano il modo troppo esatto, e sottile di esaminarsi, e confessarsi, essendo incredibile quanto da tali libri si accresca materia alli scrupoli, anzi talvolta sarà spediente proibirgli ogni esame, e dirgli non esser tenuta a confessare, se non quei peccati, che potria giurare essere colpe gravi, e non essersene altre volte confessata. Le spieghi la differenza, che cade sopra il senso, e il consenso, e che senza quest' ultimo non si commette il peccato. Le faccia vivamente conoscere, che l' unico più efficace rimedio al suo male è *la fervente orazione* a Dio, e *l'ubbidienza cieca* al Confessore, senza la quale non guarirà mai. Il Confessore poi nel maneggiare tal coscienza, è necessario, che mostri gran franchezza, senza veruna perplessità, o irresoluzione, altrimenti più verrà a far paura il suo esempio, che il suo dire a far cuore: anzi per quietarla, dee talvolta con ultronea carità prendere sopra le spalle proprie tutti i suoi peccati, con offerta di renderne egli conto a Dio.

Quali debbono essere fuori del Confessionario.

17. Sopra ogni altra cosa dee il Confessore insistere, come s'accenna, per l' esatta osservanza della Regola, e de' Voti, nella quale consiste tutta la perfezzione delle Religiose,

Procuri specialmente l' osservanza dell' ubbidienza cieca, e della povertà, della quale ultima, talvolta alcune fan poco conto; benchè per l'inosservanza di essa S. Maria Maddalena de' Pazzi in ratto vedesse cader persone Religiose all' Inferno, come l' Inverno cadono quaggiù li fiocchi di neve. Non assolva quelle, che non vogliono osservare le Bolle di Clemente, ed Urbano Ottavi (che il Confessore dee avere appresso di se) sopra li Donativi specialmente senza espressa licenza della Superiora, alla quale, e non al Confessore tocca darla, per poter lecitamente disporre di qualunque anche piccola cosa.

Quando non possa estirpare affatto, notabilmente ristringa almeno i Donativi

tivi di tante ciambelle, o altre paste, tanto strettamente vietati nella Bolla di Alessandro VII., come che portin seco tanti inconvenienti, e disturbi, e finalmente avverta, che non muojano proprietarie, disponendo della Cella, o altre cose, che erano a loro uso viventi.

18. Procuri staccarle da un certo affetto, che sogliono avere disordinato verso i loro Parenti, e molto più dall' amicizie particolari con altre loro Camerate, o Confidenti; non tolleri, che quantunque Sorelle carnali dormano nello stesso letto, nè che siano due letti nella stessa Cella, senza gran necessità, e licenza della Superiora.

19. Invigili, che niuno vada al Parlatorio in tempo d'orazione mentale, de' Divini Officj, della Messa, del riposo in estate, ne' giorni Festivi o di Communione, e in tutti gli altri tempi proibiti; e ne' permessi, senza licenza dell' Ordinario, e della Badessa, e senza l' assistenza effettiva delle Ascoltatrici, e si spediscano quanto prima, facendo conoscere quanto pregiudizio, e raffreddamento provenga dal frequentare le grate, e quanto grave peso abbiano sull' anima le Ascoltatrici. Alla porta non permetterà mai, che alcuno parli neppure colla propria Madre quantunque per breve tempo.

20. Non permetta, che in Monastero si leggano, o recitino commedie, o rappresentazioni, almeno se prima non sono rivedute, ed approvate dallo stesso Confessore, e dall'Ordinario, *ne exempla fiant quæ jam esse facinora destiterunt*, come scrisse S. Cipriano. Non facciano maschere, nè usino vestiti da uomo neppure di Carnevale, ma le ricreazioni siano oneste, e religiose senza deporre l' abito mai. Libri di musica profana, o lascivi non tolleri che siano in Monastero; sapendo egli di Musica, non canti mai colle Monache nè in canto fermo, nè in canto figurato.

21. Essendo le Monache sospettose, non è espediente, che il Confessore faccia loro in commune ragionamenti spirituali, discendendo a cose particolari, affinchè non si renda loro diffidente.

22. Tenga per massima, che la Communione l'abbiano più tosto a desiderare, che a nauseare. A chi è solita frequentarla in giorni determinati, mutando l' ordine gliela prescriva in giornate diverse dalle solite, e non conceda Communioni particolari a chi non ne trarrà profitto alla mortificazione, ed emenda de' proprj difetti, nè permetta, che altro Sacerdote le communichi mai senza licenza dell'Ordinario.

23. Gran premura deve avere per affezzionarle all'orazione mentale, che dee essere il pane quotidiano delle loro anime, ma quelle, che se ne dilettano, avverta, che non siano ingannate dal Demonio con illusioni, e rivelazioni, alle quali volendole esse raccontare non dia di leggieri orecchio, memore del precetto di S. Giovanni: *Nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus, si ex Deo sint*.

24. Efficacemente si adopri per levar via con prudenza, e destrezza le corruttele, gli abusi, e le inosservanze della Regola, che passano sotto nome di *usi antichi*, facendo conoscere ad ogni Monaca, che ne avesse bisogno, e più specialmente alla Superiora il gran conto, che dovranno rendere a Dio di aver potuto rimediare, e non l' aver fatto, sotto la vanissima scusa, che così hanno trovato, ed hanno veduto praticare all' altre, quando esse entrarono in officio, ed in Monastero.

25.

25. In congiuntura d'uffizj, o qualunque altra funzione sagra nella Chiesa esteriore, egli assisterà sempre colla cotta fino al fine, nè partirà finchè non ne siano partiti tutti, ed il Chierico deputato al servizio della Chiesa il Confessore invigilerà, che non s' ingerisca in altro servizio delle Monache.

26. In tutto ciò, che concerne la clausura si mostrerà rigido, facendo minutamente osservare tutte le condizioni prescritte nella licenza d' entrarvi, ed egli stesso non v' entrerà senza licenza del Vescovo, se non in caso di necessità di amministrarvi i Sagramenti, e di assistere alle Agonizanti, ed allora entrerà solo, e vestito di Cotta, e Stola accompagnato dalle Accompagnatrici, anderà per la via più dritta, e non resterà solo nella Camera della Inferma, se non nell' atto della Confessione, in tal tempo con porta aperta, a segno che le Monache deputate possan vedere, ma non udire la Confessione.

Non toccherà mai l' Inferma, se non in pericolo evidente di morte per poter ministrare l'Estrema Unzione secondo il Rituale.

27. Nell' elezione della Superiora, ed Officiali si mostrerà indifferente del tutto, e non s'intrigherà se non in quanto gli venga imposto dal Vescovo.

28. Quanto all'Educande, faccia osservare rigorosamente gli Ordini della licenza stampata della Sagra Congregazione, della quale dovrà avere egli copia presso di se, e procuri in specie, che vestano modestamente senza gala, vanità, e ornamenti alla moda; s'astenghino dal ballare, o cantare Canzoni profane, non imparino di scrivere, o sonare da Maestri di fuori, e non conversino mai colle Monache, e molto meno colle Novizie da sola a sola. Stando alcuna di esse per maritarsi nè avvisi il Vescovo, perchè sia subito rimandata alli Parenti, e in nessun conto tolleri, che in Monastero fosse come sopra visitata, o regalata.

29. Quando alcuna Zitella prenda l'Abito Religioso, avverta anticipatamente li Parenti, ed essa medesima, che non dee usare come troppo ripugnante a quella funzione, vanità di vestimenti, molto meno gioje, abbellimenti, e usanze mondane, e in nessun conto la veste di sotto, sopra la quale dee riceversi il sagro Abito sia di seta, nè di colore sennonchè modestissimo, ed oscuro.

30. Allorchè si dà al Monastero lo Straordinario, il Confessore Ordinario lo accolga cortesemente, e lo preghi ad avvertirlo *in Domino* de' difetti, che potesse aver commessi.

Venendo in cognizione di qualche Religiosa, che lo avesse forse accusato non ne dia a lui alcun segno. Per non torre allo Straordinario, ed alle Monache quella piena libertà, che dà loro il Concilio, durante il tempo dello stesso straordinario, non dovrà mai accostarsi nè alla Chiesa, nè al Monastero, nè allora, nè di poi indagare quale siasivi trattenuta più, o meno lungamente.

31. Finalmente partito che sarà il Confessore dal Monastero, dovrà astenersi da scrivere, o rispondere cosa alcuna anche in materia di spirito alle Monache, e non mai tener più con esse loro direttamente, o indirettamente corrispondenza alcuna, ne senza particolar licenza dell'Ordinario potrà più parlare colle Monache, o andare a celebrare in Chiesa loro.

NUMER. LXIX.

Istruzione a' Confessori Straordinarj delle Monache.

Il Confessore Straordinario, che deve offerirsi alle Monache due, o tre volte l'anno, si suol domandare alle volte o per curiosità, o per avversione al Confessore Ordinario, e perciò se lo Straordinario non userà spirito, e prudenza distruggerà in pochi giorni ciò, che siasi in molto tempo acquistato, e rammentisi essere egli detto Straordinario, perchè dee esser fornito di una straordinaria virtù.

1. Prima di prendere l'impiego, procurerà sapere dal Prelato i bisogni particolari del Monastero, e ricevere i ricordi necessarj a sradicare gli abusi, e promuovere l'osservanza, e la perfezzione religiosa.

2. Se non avesse talento di far discorsi spirituali alle Monache in commune, se ne astenga, e le confessi, e a suo tempo le communichi, passando solamente colla Superiora, e Vicaria gli offizj di pura convenienza. Avendo talento faccia una sola esortazione spirituale, e con molta avvertenza, non discenda mai a cose particolari.

3. Perchè le Monache possano sodisfarsi con maggior libertà, non sia curioso di sapere chi sia quella, che gli si presenta, ne l'interroghi mai del nome, anzi essendo nel Confessionale il Catalogo delle Monache, farà bene che al suo primo arrivo la dia alla Superiora, e le Monache lo sappiano. Nemmeno si curi di sapere le imperfezzioni di una dall'altra, bastando, che sappia dalla Superiora in genere i bisogni spirituali della Communità.

4. Procuri bensì mediante la stessa Superiora, che eseguiscano l'obligo, che hanno di presentarsi tutte allo Straordinario, con libertà però di confessarsi, o nò dal medesimo, e ciò perchè non si venga in cognizione di chi abbia bisogno dello Straordinario, al quale oggetto stia egli cauto, perchè alcune vengono per la Benedizione, e subito s'ingegnano di partirsene, e perciò farà bene trattenere qualche poco tutte con qualche breve discorsetto spirituale giovevole all'anime loro.

5. Non si mostri nè amico, nè avverso al Confessore Ordinario, per non diminuire la confidenza, ma sentendo qualche cosa contro di lui, procurerà scusarlo con prudenza, e destrezza, e dica almeno, che sarà stato malamente inteso. Si guardi di allargare quello, che il Confessore Ordinario tiene ristretto, ma quando gli paresse necessaria qualche moderazione ne darà avviso al Vescovo.

6. Sentendo lamenti della Superiora, e suo governo, quando anche gli paressero giusti, non si accordi a dir male, ma difenda almeno la buona intenzione, ed altro non potendo, esalti il voto, e merito dell'Ubbidienza.

7. Durante il tempo delle Confessioni, parlerà poco colla Superiora, e molto meno col Confessore Ordinario, massimamente quando possa risapersi dalle Monache, nè interrompa il filo delle Confessioni, per non tornare ad udire quelle, che una volta avrà udite, e volendosi alcune confessare generalmente le sodisfaccia, ma doppo confessate tutte le altre.

8. Non mostrerà tedio, o impazienza nell'ascoltarle, ma le ajuterà con

ca-

carità a purificarsi la coscienza, procurando però sempre, che si spedischino più presto che sia possibile.

9. Non tratti, se non cose spettanti alla Confessione, e non mai fuori del Confessionario, e però non s'intrighi in far accettare Monacande, nè s' impegni di parlare al Superiore per alcuna mal sodisfatta.

10. Richiesto del suo parere intorno a qualche ordine del Superiore stia sopra di se, e quando anche avesse opinione contraria, non la mostri, ma ne parli al medesimo Superiore, e a lui ne lasci il pensiere.

11. Ai disordini d'importanza, i quali potrà credere, che non siano per giungere a notizia del Superiore, ponga ogni possibile rimedio, e quelli, che potrà senza alcun detrimento rimettere allo stesso Superiore, glieli rimetta, ma operi con giudizio.

12. Validamente insista sopra l' osservanza de' sagri Voti, e specialmente di povertà, che suol essere il più negletto, benchè di tanto rilievo, e procuri di ridurle ad una perfetta vita commune. Non allarghi la Bolla de'donativi, ed egli non prenda, e non dia a veruna Monaca particolare cosa alcuna benchè menoma, e di divozione.

13. Si studj di far conoscere vivamente l'obligo dello Stato Religioso, e di camminare alla perfezzione, alla quale non si giunge, se non per via di mortificazione, e staccamento da tutte le cose del Mondo, e che la frequenza del Parlatorio è quella, che ne dà il maggiore impedimento, inculchi l'intera osservanza della Regola, l'ubbidienza cieca, e rispetto a'Superiori, la frequenza de' Sagramenti, e del Coro, e la scambievole carità fra loro, e specialmente verso le inferme.

Editto di Roma per li Confessori Ordinarj, e Straordinarj sotto Clemente XI. nel suo Bollario pag: 321.

N U M E R. LXX.

Esplorazione della volontà dell' Educanda che desidera assumere l'Abito della Religione.

Che cosa intenda per farsi Religiosa, e spieghi la sua libera volontà

Se forzata, ingannata, se spontaneamente, ovvero per vocazione di Dio, ovvero per consiglio, persuasione, preghiere, o minacce fatte dalli Parenti, da Monache, ovvero da qualsivoglia altra persona.

Se da che tempo sia stata chiamata alla Religione.

Se dalla puerizia abbia avuto l'animo inclinato alla pietà.

Se sappia, che cosa faccia -

E se per qual causa si voglia far Monaca.

Se per avanti abbia fatto voto di farsi di Religione più stretta.

Se abbia contratto con qualche persona i Sponsali *de futuro*, ovvero *de præsenti*.

Se sia sana di corpo, e di mente, ovvero abbia qualche difetto occulto, e quale sia, e da quanto tempo,

Se intende la forza, ed il peso della Religione, e se sappia li Voti, che in essa si fanno.

Se sia apparecchiata al vivere in commune, in perpetua Clausura, e sotto l'ubbidienza de' suoi Superiori.

Di che età sia.

E s'interroghi del nome, cognome, e Patria.

Se volontieri abbracci le Regole del Monastero, nel quale desidera di professare la Religione, e se onninamente desideri quella osservare.

Se sia apparecchiata portare la Croce del Signore, negare se stessa, e seguitare Cristo Crocifisso.

S'interroghi ancora la detta Zitella della Dottrina Cristiana, e se in quella sia bene, e veramente istruita.

E se sappia leggere, si faccia leggere.

E quello, che dall' Esame si avrà, si riferisca in iscritto al Vescovo.

N U M E R. LXXI.

Decreto del Sagro Concilio di Trento Cap. 18. sess. 25. de Regul., & Mon. che incomincia = Anathemati = sulla libertà nel prender l' Abito, e far professione.

IL Santo Concilio scommunica tutte le persone di qualunque condizione, e qualità, tanto Chierici, quanto Laici, e Secolari, come Regolari, ancorchè siano in qualsivoglia dignità, li quali in qualsivoglia modo sforzeranno qualche Vergine, Vedova, , o altra Donna contro la volontà di lei, fuorchè ne' casi espressi dalle Leggi, ad entrare nel Monastero, e ricever l'Abito di qualsivoglia Religione, ovvero a far professione; e quelli, che in ciò daranno consiglio, ajuto, e favore, ovvero che sapendo, che quella, che entra nel Monastero, o piglia l'Abito, o fa professione, e non fa spontaneamente alcuno delli detti Atti, sarà presente ad alcuno di essi, o presterà il suo consenso, o v'interporrà la sua autorità.

Similmente Scommunica coloro, i quali senza giusta causa in qualsivoglia modo impediranno la santa volontà delle Vergini, o d'altre donne a pigliar l'Abito, o far professione.

E di più si osservi tanto nei Monasterj soggetti al Vescovo, quanto in tutti gli altri quello, che fa bisogno di osservare così innanzi, come in essa professione.

N U M E R. LXXII.

Istruzione, ed avvertimenti per le Monache.

NOn possiamo abbastanza esprimervi, sagre Vergini, e Spose di Gesù Cristo quali, e quante siano le sollecite premure, e la Pastorale nostra attenzione per la vostra buona direzione. Noi vi consideriamo come Spose fedeli di Gesù Cristo, vincitrici del Secolo, e delle fallaci di lui lusinghe, imitatrici di quelle Vergini, che radunate insieme nel Tempio di Salomone, non si esercitavano che nell' orazione. In fatti, Voi siete quelle, che nello spirito dell' umiltà, avete scelto la parte migliore, non per altro fine, che per avvanzare l' edifizio della Città santa; avete spezzato per tempo le catene del Mon-

Mondo, i legami del Secolo, e siete volate al Tempio, per servire unicamente al Signore. Affinchè pertanto, Figlie dilettissime, non cessiate mai dal santo vostro proposito, e le vostre lampane siano sempre accese al chiaro lume della virtù, onde in ogni ora, e molto più allorchè sarà per venire il vostro Sposo, vi accolga vigilanti, e sollecite, nelle nostre Sinodali Costituzioni abbiamo creduto opportuno di pubblicare la presente Istruzione, ed avvertimenti. Essi non contengono cose nuove, sono raccolti dalle Leggi Canoniche, e sono dettati dal paterno affetto, e riverenza, con cui sempre vi abbiamo riguardate, e non dubitiamo, che saranno da Voi accolti, e ricevuti con gradimento, e con quella filiale docilità, che ha sempre formato uno dei più lodevoli caratteri de' vostri cuori.

1. In primo luogo vi ricordiamo, che abbiate spesso presente l'eccellenza di vostra vocazione, e l'obligazione, che avete contratta col vostro Sposo nei santi trè Voti. In ordine a quello della santa castità riflettete, che avete preso Gesù Cristo per vostro Sposo, e che non solo gli avete consagrato il vostro corpo, ma ancora i vostri sensi, la vostra immaginazione, e qualunque attacco, che potrebbe da lui dividervi, onde in virtù di tale consagrazione, tutto in voi esser dovrebbe puro, e casto: Gli occhi vostri non dovrebbero aprirsi, che per il Cielo, le labra non per altro, che per cantare le meraviglie del Signore, le sue misericordie, e le verità dell' eterna vita. La vostra immaginazione non dovrebbe serbare altre traccie, che d'immagini pure, e sante, non fissarsi su gli spettacoli vani della Terra, ma bensì su quelli terribili del Secolo futuro, la vostra mente non dovrebbe in altro occuparsi, che nel ravvolgere le speranze de' Beni eterni, e le grazie, che il Signore ha compartite all' anime vostre. Questa, dilettissime Figlie, è l' estensione dell' impegno della santa Verginità, alla quale vi siete obligate. Gli oggetti del Mondo, e della vanità per quanto siano innocenti, bastarebbero ad offendere la purità de' vostri sguardi; i mondani discorsi solo che fossero oziosi, ed inutili contaminarebbero la santità delle vostre labra. I racconti degli affari, e de trattenimenti del Secolo, se da voi si udissero, disonorarebbero l'innocenza del vostro pudico orecchio. Le sollecitudini, che vi prendeste del vostro corpo, ove in quelle cercaste voi stesse, violarebbero la purità della vostra Consagrazione. Il carnale affetto a vostri Congiunti, o i vincoli troppo umani colle vostre Sorelle, profanarebbero la santità del vostro cuore. La Sposa fedele nel Mondo, può essere intesa a piacere al suo Sposo. Si tollera in lei questa divisione, che il dovere, e la tranquillità di un vincolo sagro la rendono necessaria. Ma la Sposa di Gesù Cristo ad altri non dee piacere, che a lui solamente. Tutto ciò che divide il suo cuore, la rende infedele, tutte le sollecitudini, le occupazioni, che non sono rivolte a conciliarsi la tenerezza dello Sposo Celeste, offendono la sua gloria, e recano pregiudizio alla fedeltà, che gli è stata giurata. In una parola, Figlie dilettissime, tutto ciò, che non è santo, eterno, celeste vi macchia, vi degrada, vi avvilisce.

2. Il Voto di povertà v'impegna a spogliarvi, e a vivere staccata da tutte le terrene cose, per potere più speditamente seguire Gesù Crocifisso. Tutti, Figlie dilettissime, nel Santo Battesimo confessammo solennemente in faccia agli Altari non esser questa la nostra Patria, esser noi Cittadini del Cielo, ed eredi degli eterni Beni, e che quelli della terra, non sono, che impedimenti, e

pe-

pericoli del nostro viaggio. Quindi se ogni Cristiano dee vivere staccato da tutto ciò, che gli stà d'intorno, perchè subito che vi si attacca, lascia d'essere straniero sopra la Terra, ne fà la sua Patria, rinunzia al titolo sublime di Cittadino del Cielo, e non ha più dritto al Regno de' Cieli, che è promesso ai soli poveri di cuore, cioè a coloro, che vivono nella Terra, come che niente vi possedessero. Quanto più questo distacco è necessario a voi, Sorelle dilettissime, che avete abbracciato il seguir Gesù Cristo, il di lui obbrobrio, da voi si dee preferire a tutte le cose della Terra, delle quali, quanto maggiormente sarete prive, e del tutto vivrete staccate, tanto più vi trovarete contente, giacchè simili attacchi, oltre che lordano il cuore di una Religiosa, sono d'ordinario la sorgente d'ogni sua sciagura, e di tutte le sue pene, permettendo il Signore, che noi siamo sempre puniti nelle nostre passioni da quei medesimi oggetti, che le cagionano, ed essendo pur troppo vero, che per vivere felici anche in Terra, conviene non essere attaccati a veruna di quelle cose, che contro il nostro volere ci possóno essere involate. Guardatevi dunque, Figlie dilettissime, di non nascondere sotto un velo sagro un cuore profano, e fuggendo dalla casa di non portare con voi, come Rachele, gl' Idoli della casa, poichè allora non avreste nè le contentezze de' Ricchi del Mondo, nè le consolazioni de' Poveri di Gesù Cristo.

3. Di tutti i Voti, che nella Religione vi obligano, il più perfetto è quello dell' Ubbidienza. Allorchè voi faceste la Professione, rinunciaste ad ogni dritto sulla vostra persona, e sulla vostra condotta, e la cedeste, e depositaste tra le mani de' Ministri della Chiesa, i quali solennemente, in faccia agli Altari, a nome del Signore, e della Religione accettarono il vostro sagrifizio. Quindi è, che voi non siete più di voi stesse, ma siete dipendenti, cioe siete tenute ad ubbidire, e fare quello, che legitimamente viene comandato. E perchè la vostra ubbidienza sia accetta al Signore, dee esser pronta, e senza dimora, essendo un far l'opera del Signore con negligenza, ed un adempiere i suoi voleri con una specie di violenza, e di sforzo il tardare, ed esitare ad eseguirli. Quindi lo Spirito Santo minacciando chiunque fà l'opera del Signore negligentemente, conchiude S. Bernardo, esser vero ubbidiente quello, che mai non bilancia, che non replica mai, che non tarda mai, che neppure aspetta il commando, ma lo previene, e che trasportato da santo fervore ha sempre gli occhi aperti a considerare, sempre le orecchie intente ad udire, sempre i piedi in aria ad andare, sempre le mani pronte ad operare a piacere de' Superiori, che lo governano. Inoltre l'ubbidienza dee essere universale, e senza limiti, cioè dee stendersi in tutte le cose, o siano grandi, o piccole, facili, o difficili, comode, o incomode, poichè il motivo medesimo del divino volere, intimato, e dichiarato dalla voce del Superiore, ritrovasi da per tutto, cioè non meno quando abbiasi a riposare, o vegliare, quando convenga parlare, o tacere, terminare alcuna cosa, o incominciarla; ed il troncare in qualche parte l'ubbidienza, il voler far uso a capriccio di restrizzioni, d'interpetrazioni, egli è un correre pericolo di procacciarsi l'odio di Dio, ed esporsi a suoi castighi, come si è spiegato egli medesimo, quando ci proibì di non toglier nulla al Sagrifizio, che a lui deve essere offerto tutto intiero, e senza riserva = *Odio habebis rapinam in holocausto* (Isai. c. 1.) Che se un tal sagrifizio talora a voi costa qualche sforzo,

ram-

rammentatevi, che se per una corona corruttibile, e per una gloria mondana, vi è nel secolo chi ubbidisce, fino allo spargimento del sangue, fino col pericolo della vita, quanto più dovete ubbidire voi a Dio, che vi tiene preparata una Corona immortale. Noi vorremmo la consolazione, che voi poteste attestare quel medesimo, che di se attestò Gesù Cristo: *Quæ placita sunt ei, facio semper*, ciò a voi si spetta, ed è uno de maggiori vantaggi della professione Religiosa. Dalla mattina fino alla sera, tutte le vostre azioni sono regolate dall' ubbidienza, non ve n' ha alcuna, che non sia impressa col sigillo della divina volontà, cosicchè voi non avete un sol momento, di cui secondo la vostra volontà propria possiate disporre. Se questa talora ribellasi, rinfacciatele, che avete fatto voto di ubbidire, appunto per non vivere, ed operare in tutto a modo vostro. Cessi la volontà propria, dice S. Bernardo, e sussista la volontà solo di Dio, e non vi avrà più Inferno, perchè non vi avrà più peccato. Questa propria volontà, prosiegue egli, è quel male pernicioso, che toglie anche all' opere buone tutto il lor merito, e tutta la loro bontà, laddove l'ubbidienza tutto innalza, tutto santifica, perfezziona tutto. Intanto a rendervi facile l'osservanza di questo, e degli altri due Voti, vi gioverà molto il ripetere spesso internamente a Voi stesse queste parole: *Io ho eletto il Signore, ed il Signore ha eletto me: con aver egli accettato i miei voti, ha posto il sigillo all' elezzione, che io ho fatta di Lui, ed io con libero consenso ho accettata l'elezzione, che Egli ha fatto di me*: Ecco quello, che vi farà godere tutta la felicità del vostro stato, e procurare di acquistarne tutta la perfezzione.

4. Nella Religione, oltre l'osservanza de' Voti, dee essere grandemente a cuore quella della Regola. Il voto egli è come corpo della misteriosa fortezza, in cui voi, Figlie dilettissime, siete trincierate, avendo abbandonato il Mondo... *Urbs fortitudinis nostræ*: La regola n'è come il riparo, e difesa esteriore: *Ponetur in ea murus, & antemurale*. S. Paolo assicurò i primi Cristiani, che chiunque di loro esattamente avesse eseguita quella Regola stessa, che egli professando il Cristianesimo parimente seguiva, avrebbero goduto una beata pace. *Quicumque hanc Regulam secuti fuerint, pax super illos*: Non altrimente io ripeto a voi, sagre Vergini, e Spose di Gesù Cristo, se vi è a cuore di godere la pace con Dio, con voi medesime, e col vostro Prossimo, non vi rallentate mai nell' osservanza della santa Regola. Forse vi costerà qualche sforzo, ma riflettete, che la pace, quella pace, che S. Paolo chiama, *pax Dei* (*Philip. Ep.* 4.) non si gode in terra da quell'anime pigre, negligenti, e che non sanno farsi una violenza, per adattarsi alla Regola della loro communità, ma bensì da quelle, che fedeli, e ferventi nelle proprie obligazioni, tanto sono lungi dal trovar pesante il loro giogo, e querelarsene, che anzi non cessano di renderne a Dio grazie, e lodi, e di benedirlo, per le misericordie, che versa sopra di loro: Per queste ogni cosa addiviene facile, gustano di tutti gli Esercizj della Religione, perchè gli amano, e gli amano, perchè amano la Regola, ed a proporzione di quest' amore, Dio fa loro gustare le Celesti delizie: *Pax multa diligentibus Legem tuam*. A queste neppure manca la pace col proprio Prossimo, poichè non vi è cosa, diceva S. Bernardo, più efficace, e potente per legare le persone Religiose insieme, che la pratica d'una medesima Regola, non vi è legame più stretto, nè più costante di quello, che

l' une

l'une unisce all'altre, mentre perseverano nella loro Regola. Però non è da far meraviglia, se quelle Communità Religiose, nelle quali si osserva la Regola in tutto il suo vigore, sono luoghi di tranquillità, e di pace, sono Gerusalemme, Paradisi sopra la Terra, e veri Giardini di delizie; al contrario quelle Case senza ordine, senza regola, senza osservanza, sono luoghi di confusione, dove non si osservano che tedj, pene, fazzioni, scismi, e dissenzioni. Tanto è vero, che per godere la vera tranquillità in una Communità Religiosa, convien guardarsi di non uscire fuori di Regola. Chiunque si diparte dalla Regola, cerca d'allargarsi, di prendersi esenzioni, e licenze, per procurarsi qualche contento, ed alleviamento, tanto più s'espone a scontentezze, e disgusti, più si toglie del peso, che ha da portare, più s'aggrava, più si allarga la via, per cui ha da correre, più ancora si stringe, e quanto meno taluno vuole mortificarsi, tanto più a se stesso procacciasi di mortificazione.

5. Siccome la santa orazione è il mezzo più essenziale per il raccoglimento interno, e per la continua unione con Dio, ne si può abbastanza intendere la consolazione, ed il frutto incredibile, che all'anime Religiose, e consagrate al Signore apporta l'orazione, però non lascino le Religiose d'intervenire ogni volta tutte insieme al Coro in tempo de' Divini Officj, e specialmente in quello dell'orazione mentale.

6. Niuna diligenza può usarsi sì grande intorno alla Clausura, che alle Monache non debba sembrar poca, poichè tende a stabilire la custodia di quel prezioso tesoro, per cui hanno esse abbandonato il Mondo, la Casa, e la vista dei proprj Parenti. Per provvedere dunque, che il santo loro proposito non sia mai interrotto, o disturbato, incombe al nostro ministero di ben fortificarlo all'intorno; a tale oggetto, vogliamo inviolabilmente osservata la legge della Clausura a norma delle Costituzioni Apostoliche dei Sommi Pontefici, e singolarmente di Bonifacio VIII. prima del Concilio di Trento, e susseguentemente di Gregorio XIII. nella Bolla = *Ubi gratiæ* = di Benedetto XIII. nella Bolla *Inscrutabili* =, e dell'ultime di Benedetto XIV.. Non vogliamo dunque, che alcuna persona si ammetta dentro i recinti della Clausura, senza la nostra espressa licenza, che non mancheremo concedere, ove se ne conosca il bisogno, ed allorchè tali persone sono per entrare nella Clausura, se ne dia il segno col campanello, onde sappiano tutte le Religiose, che devono ritirarsi. Da due Anziane almeno deputate dalla Superiora siano ricevute alla porta del Monastero, ed accompagnate fino al luogo, dove si richiede l'opera loro per la strada più breve, e per la medesima strada senza punto deviare, compiuta l'opera, siano riaccompagnate alla porta. Il che s'intenda detto de' Medici, de' Chirurghi, de' Fattori, de' Garzoni, e di qualunque altra Persona, che da Noi avrà avuto licenza, sotto le pene comminate nelle citate Costituzioni. Molto meno vogliamo, che venghino introdotte persone di qualunque sesso, e sfera a mangiare nel Parlatorio, e qualora alcuna Persona ancorchè congiunta in qualunque grado colle Monache, dovesse ivi mangiare, in tal tempo la porta del Parlatorio dalla parte di dentro debba stare sempre chiusa. Inoltre vogliamo, che a nessuna Monaca sia lecito di andare alle Grate del Parlatorio, nè parlare con Persone di fuori, senza la benedizione, o licenza dell'Abbadessa, la quale prescindendo da qualche positiva occorrenza, e particolare necessità, non possa

ac-

accordarla in tempo del Coro, e delle communi orazioni, essendo affatto disconvenevole, che le Vergini Spose di Gesù Cristo consumino il tempo destinato agli esercizj dello spirito in ragionamenti inutili, quando all'incontro non abbiamo cosa alcuna più preziosa del tempo.

Si ricordino pertanto le Religiose, che il Parlatorio è il luogo, dove il Demonio meglio che altrove suol fare il suo negozio. Da questo procedono i pensieri di Mondo, da questo i discorsi vani, oziosi, ed estranei dalla vita Religiosa; da questo la difficoltà di raccogliere la mente nell' orazione, il tedio in essa, la disapplicazione alla lezione de' libri sagri. Da questo le novelle del secolo, che girano per il Monastero, con detrimento della Religiosa perfezione. Da questo finalmente i disturbi generali, e particolari, le inquietudini interne, ed esterne, i rimorsi di coscienza, non meno in vita, che in morte.

S. Maria Maddalena de Pazzi diceva alle Religiose = *Ricordatevi, che siete consagrate a Dio; ne mai si partirà alcuna Sorella dalle grate, che non ispenda molto tempo per ritornare a quella pace interna, che prima sentiva* =; Onde se vedeva qualche Religiosa andare con lieto volto verso il Parlatorio, l'avvisava doversi piuttosto attristare, che rallegrare la Monaca, quando è chiamata alle grate, non ricavando le spose di Gesù Cristo da quel luogo utile alcuno, ma disturbo in vece di quiete, e aumento di tentazioni, in vece di sollievo. Sì che ella affermava, che più tosto avrebbe voluto stare nel fuoco del Purgatorio tante ore, quante avesse dovute consumare in favellare ai Secolari. S. Teresa parimente raccomandava alle sue Religiose questo punto, ed il Cardinal Lanfredini nella Raccolta delle sue Orazioni, e Lettere *al fogl.* 101. conchiude, che ordinariamente le Monache più edificanti, più esemplari, più avvanzate nella virtù, più internamente tranquille, e contente dello stato loro, sono quelle, che meno s'accostano al Parlatorio, per la ragione, che i pensieri, e gli affetti, tanto più s'alzano verso Dio, quanto più si staccano dalle Creature, tanto più gustose, e dilettevoli riescono le cose di Dio ad un cuore, quanto meno gli piacciono le cose del Mondo, tanto più chiaramente si mira la vaghezza del Cielo, quanto meno di polvere, e di nebbia s'alza dalla Terra. In una parola, tanto più facilmente, e intimamente voi trattarete con Dio, ch' è il Principe della pace, Dio di tutta la consolazione, e fonte d'ogni bene, quanto meno voi trattarete colle Persone Secolari.

7. Quelle persone, che in virtù della licenza ottenuta entrano nel Monastero, non parlino colle Religiose, da quelle in fuori, colle quali il motivo del loro ingresso esigge solo che parlino. Non si trattenghino inutilmente dentro la clausura, non ardischino d' entrare nelle camere delle Religiose, o nelle officine, ancorchè fosse il proprio Confessore, che nell' assistenza all' Inferme, e Moribonde non deve giammai dimettere la Cotta, e Stola sopra il suo abito talare, non può a titolo di prendere aria andar vagando per la clausura, e molto meno rifocillarsi in alcuna maniera a tenore dell' Apostoliche Costituzioni, in vigore delle quali proibiamo espressamente, che nella clausura non si permetta a veruno, ed agli uomini in particolare il mangiare, il bere, o il dormire.

8. La porta del Monastero sia sempre chiusa, dovendosi soltanto aprire ne' casi puramente necessarj, e coll' assistenza di due Monache almeno; e terminate

te che avrà la Superiora le licenze, che in ogni anno siamo soliti ad accordarle, non permetta ad alcuna Religiosa di trattenersi in detta porta, per parlare co' Secolari, o per ricever visite, anche de' Parenti più stretti. Le chiavi siano gelosamente custodite dalla Portinara, ed al tramontare del Sole si consegnino alla Superiora, che le riterrà presso di se fino alla mattina vegnente, assieme colle chiavi delle camere, de' Parlatorj, della Finestrella, e Ruota, che sono nella Chiesa, che non debbono aprirsi, se la necessità non lo esigge, prima che spunti il Sole.

9. Nella Finestrella, che serve soltanto per amministrare la santa Communione, o per qualche altra sagra funzione, è vietato ogni colloquio, e l'estrarre, e introdurre per essa qualunque cosa, ancorchè appartenente alla Chiesa, ed alla Sagrestia.

10. Le grate, che rispondono nella Chiesa vogliamo, che siano coperte di dentro da un velo nero, ed ivi non si ammettino persone a parlare senza necessità, e se non sono Ecclesiastiche, o quelle deputate a servire nelle funzioni Ecclesiastiche.

11. Quanto è commendabile in una persona consagrata al Signore la modestia, e la compostezza, altrettanto è degno di riprensione, e di disprezzo un vestire ricercato, che vada a finire in affettazione, o a quella pompa, a cui solennemente ha rinunziato. Quindi la forma, e la maniera delle vesti sia in tutte la stessa, cosicchè siano tali, quali si convengono alle umili Spose di Gesù Cristo.

12. Le Superiore non lascino d'invigilare sopra il carteggio delle Religiose, e dove alcune con troppa frequenza, senza che ne apparisca ragionevole motivo, e senza la preventiva permissione della Madre Abbadessa, si facciano lecito di spedire, e ricevere lettere, o biglietti, sarà a di lei carico aprire tali lettere, leggerle, e quando trovi, che trattino di cose inutili, o in qualunque maniera disconvenevoli allo stato Religioso, proceda ad una seria ammonizione, ed in caso di contumacia ne faccia a Noi giungere la notizia, acciò possiamo provvedere.

13. E siccome non può il Medico curar bene un Infermo, se non ha piena notizia del di lui temperamento, delle cagioni, e de' sintomi del male, così non potendo il Prelato, a cui spetta la cura de' Monasterj, provvedere agl'inconvenienti, che alla giornata vi nascono, se non rimane de' medesimi diligentemente informato, a scanzo d'una intollerabile non curanza, con cui talora le medesime Superiore, non senza aggravio della propria coscienza, celano al Vescovo i bisogni, ed i disordini, che accadono, e spesso ancora proibiscono all' altre Monache il dargliene indizio, vogliamo, che in avvenire in questa parte le dette Superiore si prendino ogni maggiore stimolo, perchè de' mali, a quali non viene riparato, nè loro, nè noi abbiamo a rendere stretto conto al Signore.

14. Consentiamo, che le Rappresentazioni, le quali si sogliono fare in tempo di Carnevale, si possano fare per un' onesta, e religiosa ricreazione, ma colle condizioni, che preventivamente venghino da Noi approvate, o dal nostro Vicario Generale, che siano di qualche Istoria della Scrittura Sagra, o delle Vite de' Santi, acciò l' esempio rappresentato di santità, e d' innocenza

muo-

muova gli animi delle Monache ad imitarlo, e ad ammirarlo, e che nessuna Monaca, o Educanda si travesta con abito da uomo.

15. Non si faccino lecito le Religiose, se non in circostanze ragionevoli da approvarsi dalla Madre Superiora di mancare agli atti comuni, e singolarmente del Coro, dell'orazioni, e del Refettorio, incaricando espressamente la coscienza della stessa Superiora sull' osservanza di un tanto importante dovere.

16. Non vi ha cosa tanto adattata a mantenere l'umiltà religiosa, ad estirpare li piccoli difetti, ed a conservare l' osservanza, quanto il confessare pubblicamente le omissioni nell' esercizio degli Uffizj, e le inosservanze della Regola, per dimandare, e ricevere dalla Superiora la proporzionata riprensione, o castigo. Affinchè pertanto si conservi nei nostri Monasterj questa lodevole costumanza, vogliamo, che in ciascheduna settimana tutte le Monache si radunino nel Coro, ovvero nella stanza del Capitolo, ed ivi con spirito di vera umiliazione si dichiarino in colpa pubblicamente delle loro mancanze, con ordine tale, che dentro un mese ciascheduna abbia praticato un atto sì virtuoso. Che se le Monache ricuseranno di dar conto delle loro colpe, la Superiora almeno in tale circostanza corregga, e riprenda in generale quell' inosservanze, in cui talvolta cadono le Religiose, e le esorti alla pratica delle virtù corrispondenti alla santità dello stato, che hanno eletto. Ciascuna accetti tale correzzione con religiosa umiltà, e guardisi di ricusare la penitenza impostale dall' Abbadessa, di rispondere alle sue correzzioni, specialmente in quel pubblico luogo, e molto meno alcuna ardisca di scusare la corretta, ancorchè fosse innocente, ma solamente fuori di Capitolo, da solo a solo sarà lecito informare l' Abbadessa dell' innocenza di quella tale, ch' è stata corretta, ed altresì si guardino di rimproverarsi l' una all' altra le correzzioni, e penitenze passate.

17. Nel dare il voto per l'elezzione della Superiora, e delle Offiziali, oppure per l'accettazione delle Giovani alla Religione, non ascoltino mai le voci della passione, ma soltanto quella della coscienza. Abbiano solo in vista l'utilità del Monastero, e più dell' economica, la spirituale. I voti si diano segreti, e se qualcheduna per motivo d'infermità, non può intervenire al Capitolo, o scriva il suo voto, se può, o lo dia verbalmente a chi ha l'uffizio di raccoglierlo, e questa lo tenga nascosto sotto rigoroso silenzio.

18. Frà li patti nuzziali, che dalle Monache sono stati giurati al celeste Sposo Gesù Cristo, non è il più facile ad osservarsi quello che risguarda, la santa povertà, ed è forse il più difficile, sù cui si veda l'emenda, perchè d'ordinario contro il voto di povertà si pecca senza scrupolo, tanti sono i giri, e raggiri, le scuse, li pretesti, e le coperture, colle quali alcune Monache, senza neppur sentire il rimorso della coscienza, si fanno proprietarie de' Beni di questa Terra, e non considerano, che sopra le robbe loro destinate non hanno alcun dominio, ma soltanto il nudo uso, che si dice di fatto. Affinchè dunque in questa parte, non abbia ad incontrare alcun pericolo l' eterna salute delle nostre Sorelle Monache, ricordiamo loro, che in virtù della solenne Professione, essendosi fatte povere per amore di Gesù Cristo, e divenute inabili ad acquistare il dominio, ovvero usufrutto del Livello assegnato, dei doni, che ricevono dai Parenti, o di qualunque altra robba, che acquistano co'loro lavori, non posso-

no valersene arbitrariamente, nè disporre a favore di altri nemmeno a titolo di pietà, fuorchè colla licenza, e consenso della Superiora.

19. Approviamo nelle Monache il lavoro delle mani loro, ed al tempo stesso avvertiamo quelle specialmente, che non osservano l'Istituto di vita commune di non immergersi in questi lavori per cupidità di guadagno, o per cumular danaro, ma soltanto quanto basta per la provvista del loro necessario vitto, e vestito quotidiano, di maniera che confidando sempre nella divina provvidenza, in vece di essere di soverchio sollecite sul tempo futuro, o sugli accidenti della vita, lo siano più tosto, sul fine per cui si trovano al Monastero, che è quello non già di guadagnar danaro co' lavori, ma il Paradiso colla perfetta osservanza de' santi voti.

20. S' astenga la Monaca dal far regali, e dall' accettarli ancora senza licenza della Superiora. Molto più si proibisce alle Monache particolari qualsivoglia donativo alli Confessori, o il far lavori per loro, non intendendosi però comprese le ricognizioni a nome della Communità Religiosa. Se ad alcuna Monaca sopravvanza qualche cosa, significhi modestamente alla stessa Superiora in quali usi bramarebbe che fosse impiegata, il che s' intenda egualmente ancora de' cibi, che sopravvanzassero dalla porzione assegnata nella mensa. Nella Cella non tenga ornamenti preziosi, manifatture ricercate, robbe superflue, ma il tutto sia conforme alla santa povertà.

21. E' vietato ad ogni Religiosa di ritenere presso di se il danaro de' Livelli, de' lavori, o de' doni, che riceva da congiunti, e però, salvo l'uso del Monastero, e che la Monaca abbia in mano qualche minuto danaro per le sue piccole occorrenze colla permissione della Superiora, il rimanente si depositi intieramente nella Cassa a ciò destinata. La Depositaria noti in un Libro la somma, ed il nome della Religiosa, da cui riceve il Deposito, vi noti ancora il giorno del mese, e l' anno, e quindi lo tenga conservato nella medesima Cassa; in appresso colla licenza della Superiora se ne potrà servire per provvedere a suoi bisogni futuri, doppo che gli avrà giustificati avanti la medesima.

22. Frà tutte le virtù, che formar debbono l' ornamento delle Religiose, risplenda la carità vicendevole, per cui scambievolmente s'amino, e si onorino, onde in ogni Monastero regni quella pace, ch' è il più prezioso tesoro di questa vita, e che altresì deesi rimirare, come uno de' maggiori beni in ordine alla perfezzione, e salute. Allorchè Gesù Cristo partendo da suoi Apostoli, li lasciò qui in Terra, niuna cosa raccomandò ad essi più espressamente della pace frà loro, fondata nella carità sincera, e nella perfetta unione de' cuori. E questa pace appunto, che per infinita misericordia del Signore ha regnato finora tra voi, mie care Sorelle, perchè sempre più si conservi, riflettete, che voi avete abbandonato il Mondo, vi siete ritirate nel Chiostro, per provare la verità di quello, che disse il Profeta = Che è cosa assai dolce, e gioconda a Sorelle in Cristo vedersi raccolte in un medesimo luogo, e l' abitarvi in perfetta unione, e vincolo di mutua carità = (Ps. 32.)

Ma se nel Monastero non si conservasse la pace, in vece d' esser soggiorno per voi di tranquillità, e di riposo, addiverrebbe luogo di confusione, di tedj, di disgusti, e dove non potreste sperare di trovar quello, che da voi si era cercato. Quindi se l' Apostolo perchè fra i primi Fedeli non vi fossero scismi, dis-

diſſenſioni, o partiti, rappreſentava loro, che avevano ricevuto uno ſteſſo Batteſimo, che erano iſtruiti in una medeſima Fede, che ſervivano un medeſimo Dio, onde inferiva, che non dovevano avere, per così dire, ſe non un medeſimo cuore, ed una medeſima anima, quanto più voi, Figlie dilettiſſime, dovete ſempre eſſere unite ſtrettamente insieme fra voi, mentre avete fatto a Dio gli ſteſſi voti, siete ſoggette alla ſteſſa Regola, guardate dalla mattina alla ſera le ſteſſe oſſervanze, dipendete dagli ſteſſi Superiori, abitate una ſteſſa caſa, veſtite lo ſteſſo Abito, siete Membri di una ſteſſa adunanza, e d' uno steſso Ordine.

23. Affinchè dentro i ſagri Chioſtri non s' introduca l' amor del ſecolo, e non abbia da combattersi contro il Mondo ancora fuori del Mondo, e siano i Monaſterj Orti ſoltanto aperti, e riſerbati al diletto Signore, chiusi, e ſerrati a piè ſtraniero, onde entrar non vi poſſano vanità, e faccende del ſecolo, siano caute, e riſervate le Monache nel ricevimento delle Educande, e procurino addottrinarle nella pietà, e religione, nelli lavori, ed in quelle buone, e modeſte maniere, che in ogni ben nata, e civile Donzella si richiedono. Si tenghino per altro al tempo ſteſſo lontane dalle vanità, e profane uſanze del Mondo, che diſconvengono ne' ſagri Chioſtri. Il loro vestire sia modesto, e tutte facciano uſo di ſaja del colore medesimo. La loro abitazione sia ſeparata da quella delle Religioſe; dipendino dalle ſole Maeſtre deſtinate a queſt' offizio. Neſſuna Religioſa tutto che congiunta di ſangue ſi prenda a carico l'educazione di queſte Giovani figlie. Neſſuna impediſca l'autorità delle Maeſtre ſopra delle medeſime; e per la preſtazione degli alimenti, vogliamo, che quelle della Città, e Dioceſi paghino ſcudi venti annui, e le Foraſtiere ſcudi venticinque annui di ſemeſtre in ſemeſtre. E nel caſo, che ſi trattaſſe da' Genitori di dar marito ad una loro Figliuola Educanda, debbano ritirarſela in caſa, prima che ſi contraggano li Sponſali.

24. Non ſi riceva alcuna all' Abito Religioſo, ſe prima non avrà fatto il depoſito dell' intiera Dote, che è dovuta al Monaſtero a tenore del Chirografo di Papa Clemente XIII. *in data* 13. *Febraro* 1759., e ſe non ſaranno premeſſi dieci giorni di ſpirituali Eſercizj, giuſta l'Enciclica della Sagra Congregazione de' Veſcovi, e Regolari *in data* 9. *Ottobre* 1682.

25. Affinchè da Noi ſi poſſa altresì provvedere ai biſogni economici de' Monaſterj, vogliamo, che una volta l'Anno almeno in un giorno da aſſegnarſi da Noi ſi faccia nel Parlatorio una Congregazione economica avanti di Noi, o del noſtro Vicario Generale coll' intervento del Sindaco, e de' Deputati, ed alla preſenza dell' Abbadeſſa, e delle altre Offiziali.

26. Raccomandiamo a tutte la piena; ed eſatta oſſervanza di tali noſtri avvertimenti, affinchè la volontà del Signore rimanga adempita. Nel rimanente, Figlie dilettiſſime, pregate di continuo Gesù Criſto, che è il Santo Veſcovo, e Spoſo delle anime voſtre, affinchè ogni giorno quanto ſiete per penſare, per dire, e per fare tutto abbia ad eſſere per amor ſuo, e per ſola gloria ſua; Rammentatevi, che ſiccome egli ci ha amato con infinita carità, fino a dare tutto il ſuo Sangue per noi, così noi dobbiamo amarlo con tutta l' anima noſtra, e l' eſercizio del ſanto amore deve eſſere la miſura di tutte le noſtre ſollecitudini, e l' unico punto di veduta in tutte le noſtre azioni. Beati noi,

Di-

Dilettissime Madri, se viveremo, e moriremo per amor di Dio, beati noi, perchè viveremo di quello spirito, e di quella vita, di cui vivono i Santi, ed i Serafini nel Paradiso. Accenda il Signore una scintilla, anzi una fiamma del suo santo amore ne' nostri cuori, e questa sola sarà bastante ad illuminare, e dissipare le nostre tenebre nel cammino di questa vita, a purificare li nostri affetti a farci Santi, come richiede che siamo la nostra vocazione, e professione. Questi erano i sentimenti del Ven. Monsignor Tenderini Vescovo di Civita Castellana, e questi altresì sono i nostri, co' quali, e col più sincero affetto del cuore nostro vi diamo la Pastorale Benedizione.

Dal Palazzo Vescovile *questo dì* 1. *Febraro* 1792.

C. M. Vescovo d' Amelia.

NUMER. LXXIII.

Declaratio Sacræ Congregationis a Clemente Papa IX. approbata super accessu Regularium ad Monasteria Monialium.

Die 11. *Maii* 1669. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, habita notitia, quod nonnulli Regulares absque licentia crates Monasteriorum Monialium adire, & frequentare non dubitent, prætendentes, non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem horæ cum dimidio, quod horologio arenario aliquando metiuntur, Moniales, aliasque personas intra Clausuram existentes alloqui, & hanc opinionem tamquam tutam affirment, disseminent, & etiam forsan in scriptis evulgent, proprias graviter illaqueantes conscientias, & scandala confoventes, ad hujusmodi perniciosos errores eliminandos, opinionem prædictam improbans, rejiciens, & damnans, declaravit, Regulares cujuscumque Ordinis, Militiæ, Societatis, Congregationis, & Instituti, etiam de quibus specialis mentio foret habenda, qui Monasteria Monialium, quamvis ab Ordinarii jurisdictione quomodolibet exempta, ac etiam ipsis Regularibus subjecta, vel alias speciali mentione digna, absque legitima facultate accedunt, colloquendo etiam per quodcumque modicum temporis spatium cum Monialibus, aut aliis intra Clausuram degentibus peccare mortaliter, eosque sub Excommunicationis, privationis vocis activæ, & passivæ, aliisque contra Regulares accedentes sine licentia ad Monasteria Monialium, statutis pœnis posse ab Ordinario, tamquam Sedis Apostolicæ delegato coerceri. *Et die* 7. *Junii ejusdem Anni* facta relatione Sanctissimo Domino Nostro, præsentem declarationem approbavit, ac typis dari, & servari jussit.

A. Card. Celsus Præfectus.
S. Brancaccius Archiep. Andrianop. Secret.

Etsi sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Card. Concilii Tridentini Interpretum sub *die* 11. *Maii* 1669. aperte declaravit Regulares, qui ad Monasteria Monialium absque legitima facultate accedunt, colloquendo etiam per quodcumque modicum temporis spatium cum Monialibus, aut aliis intra clausuram degentibus peccare mortaliter; hancque declarationem Sanctissimus Dominus approbaverit, ac typis dari, servarique jusserit; quia tamen nonnulli sunt, qui Declarationem hujusmodi perperam interpretantes, verumque sen-

sum

sum subvertentes, varia confingendo sophismata, afferunt accedentes ad bonum finem non peccare mortaliter, & declarationem præfatam non obligare sub mortali contendunt, ad omnem tollendam dubietatem resolvendum.

Primo. An Regulares accedentes ad colloquendum cum Monialibus sine licentia Episcopi peccent mortaliter?

Secundo. An peccent mortaliter, saltem stante dicta declaratione Sacræ Congregationis Concilii, cum approbatione Sanctissimi?

Die 26. *Novembris* 1672. eadem Sacra Congregatio ad utrumque respondit Affirmative, etiamsi ex rationabili causa quando non adest licentia &c.

P. Card. de Alteriis Præfectus

S. Archiep. Brancaccius Episcopus Viterb. Secret.

Edita vix lege, statim illam eludere malitia excogitat; non ita pridem emanavit generale Decretum arctissime prohibens colloquia Regularium cum Monialibus, quando jam super eo variæ interpretationes confingi cœperunt, aliæque nunc Bergomi suboriuntur, pro quarum resolutione supplicant Confessarii Monialium, quærendo.

Primo. An Regularibus missis ad crates Monialium pro munere prædicationis obeundo, prohibitum sit sub peccato mortali, censuris, & pœnis &c. immediate post cum ipsis Monialibus, absque expressa licentia ad colloquendum, immiscere sermones cum quæstionibus, vel dubiis spiritualibus, aut materiis ipsius Concionis?

Secundo. An talis prohibitio intelligatur tam de collocutione cum aliquibus Monialibus, quam cum una tantum (omnibus tamen aliis audientibus) immediate post Concionem?

Die 21. *Maii* 1678. Sacra Congregatio S. R. E. Card. Conc. Trid. interpretum ad utrumque respondit, Affirmative.

NUMER. LXXIV.

Lettera Circolare della Sagra Congregazione,

Con cui si ordina alle Monache l'esercitare gli Uffizj non a spese delle particolari, ma de' Monasterj.

Illustre, e Reverendissimo Monsignore come Fratello. Quantunque altre volte questa Sagra Congregazione, e specialmente *sotto il dì* 28. *Luglio* 1708. abbia ordinato, che le spese occorrenti in congiuntura di Feste, e degli uffizj, che si esercitano dalle Monache, si dovessero fare colle rendite de' Monasterj, nulladimeno è stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore, che in molti Conventi, queste si facciano dalle Monache particolari a conto proprio, dal che molti, e gravi inconvenienti possono derivare, come la distrazzione dall' orazione, e dal culto divino, l'occasione di trattare con troppo frequenza co' Secolari, e qualche altra inosservanza delle Regole, la soverchia sollecitudine di acquistare danaro con pericolo di contravenire al voto della povertà, ed inoltre di porre in angustia i loro Parenti, i quali per non soggiacere a replicate gravi spese, si astengono talora dal collocare nei Monasterj altre Fanciulle, che ne avrebbero la vocazione. Perciò la Santità Sua, la quale con indefesso zelo assiduamente invigila a promuovere il bene spirituale di tutto il Cristianesimo,

mo, ed ha ſpecialmente a cuore che ſempre più ſi avvanzino nella ſtrada della perfez one le Sagre Vergini, parte la più illuſtre del Gregge di Gesù Criſto, ha comandato, che ſi rinovino gli Ordini ſu queſta materia altre volte emanati, e che s' inſiſta per l' eſecuzione de' medeſimi. Dovrà pertanto V. S. incaricare con precetto formale di ſanta Ubbidienza a tutte le Abbadeſſe, Priore, Vicarie, Camerlenghe, Sagreſtane, ed altre Uffiziali, che non debbano in occaſione o di Feſte, o de' loro uffizj fare ſpeſa alcuna, o dare alcun donativo, quantunque di poco valore, nè alle Monache, nè alle Novizie, netampoco a loro Superiori, ancorchè Regolari, Confeſſori, Deputati, Fattori, ed altri Uffiziali, anzi nemmeno alla Chieſa, e Sagreſtia; ma qualſivoglia ſpeſa nelle ſopradette congiunture, dovrà onninamente farſi colle rendite de' Monaſterj. E perchè queſti non reſtino di ſoverchio aggravati, Ella ingiungerà tanto alle Superiore, quanto ai Deputati, Sindaci, ed Economi di chiaſchedun Monaſtero, che conſiderato lo ſtato de' medeſimi, ſtabiliſcano per le ſudette ſpeſe una preciſa ſomma, che da lei dovrà poi eſaminarſi, ed approvarſi, perchè ſia propria, convenevole, e proporzionata all' Entrate. In caſo poi, che qualche Monaſtero foſſe così ſcarſo di Rendite, che non oſtante tutta la moderazione uſata, non poteſſe ſoccombere a queſto peſo, V. S. ordinerà, che ſomminiſtrato alle Monache dal depoſito proveniente da' Livelli, o vitalizj quanto le occorre per le loro neceſſità religioſe, il rimanente s' impieghi nelle diviſate ſpeſe, conforme fu dichiarato coll' altra Lettera Circolare de' 25. *Febraro* 1709.

Ed affinchè ſi mantenga perpetuamente l' oſſervanza di quanto viene come ſopra preſcritto, commanderà eſpreſſamente, che ſempre nell' elezzione della nuova Superiora debba in Capitolo leggerſi ciò, che nella preſente Lettera ſi contiene. Dichiarando, che la Santità di Noſtro Signore intende, che debba inviolabilmente il tutto oſſervarſi da qualunque Monaſtero, benchè eſente, privilegiato, privilegiatiſſimo, e degno di ſpeciale menzione, eziandio ſoggetto immediatamente alla Santa Sede, ed anche dalle Caſe delle Oblate, quantunque non aſtrette alla Clauſura, ſotto la pena in caſo di contravenzione di privazione dell' Uffizio, e della voce attiva, e paſſiva da incorrerſi *ipſo facto* e da durare ad arbitrio della Sagra Congregazione.

Sarà dunque parte della di lei Paſtorale ſollecitudine di procurare l' eſatto adempimento di quanto ſi preſcrive, con dare ſuſſeguentemente avviſo dell' operato, e le prego da Dio le maggiori proſperità. Roma 26. *Gennaro* 1742.

Di V. S.

Come Fratello Affezionatiſſimo.
F. Card. Firrao.

C. Arc. di Damiata Segret.

NU-

NUMER. LXXV.

Chirografo di Papa Clemente XIII. concernente l' Uffizio di Sagrestana per le Monache, in cui ancora si vieta che in occasione delle Feste del Monastero si facciano rinfreschi.

A Monsignor Ferdinando Maria de' Rossi Patriarca di Costantinopoli del Vicariato di Roma Vicegerente.

LE Sagre Vergini, dedicate a Dio ne' Chiostri, vestendo l' Abito Religioso hanno avuto una giusta sicurezza di vivere affatto lontane da ogni sollecitudine temporale, e i nostri gloriosi Predecessori hanno avuto continua premura di dare opportuni provvedimenti, perchè niuna cosa le distogliesse da questo santo, e lodevole oggetto; quindi è che hanno impedito tutto quello, che potea dal medesimo allontanarle, per ragione degli Uffizi, che debbono ne' loro Monasterj adempire, e specialmente per quello di Sagrestana. Ma perchè i provvedimenti dati non si eseguiscono, sono altresì gravissimi gl'inconvenienti, che succedono, e che pur troppo ci sono stati rappresentati con replicati continui ricorsi. A questi inconvenienti volendo Noi rimediare, con la presente Cedola di Moto proprio ordiniamo a Voi, che proibiate in nostro nome alle Superiore Religiose di permettere, che le loro Monache destinate all' Uffizio di Sagrestane facciano in avvenire alcuna spesa in occasione delle Feste, che si debbono solennizare nelle loro rispettive Chiese: essendo nostra mente, che qualora le medesime Chiese siano bastantemente provvedute d' Apparati proprj, si mettano questi in opera a spese communi del Monastero; ma quando ne fossero prive, non si prendano le Religiose incaricate dell' Uffizio di Sagrestane cura, e sollecitudine che quella di far disporre sopra gli Altari quei sagri Arredi, e Supellettili, che si trovano avere con la maggior decenza compatibile alle forze dello stato economico del medesimo Monastero. Siccome però non intendiamo pel rimanente d' impedire a Monasterj facoltosi la celebrazione delle Feste con la consueta loro pompa, purchè sia interamente sagra, ed ecclesiastica, così vogliamo, che generalmente si proibisca a tutti il framischiarvi rinfreschi di qualunque sorta, non solo perchè danno occasione a spese inutili, e di scandalo a Secolari, ma perchè distraggono le Religiose da quella divozione, e raccoglimento, che debbono avere nel corso di tutto l' anno, e molto più ne' giorni con particolarità dedicati o alla venerazione del Santo Fondatore, o al Titolare, sotto la protezzione de' quali vivono. Proibiamo ancora, che le Sagrestane facciano a proprie spese in simili occasioni ricognizioni, o regali a qualunque sorta di persone o dentro, o fuori del Monastero. E vogliamo, che le Superiore restino incaricate dell' esecuzione esatta di questa nostra volontà, e che in caso di contravenzione, restino sospese dal loro impiego, riservando a noi la facoltà di reintegrarle, quando attese le circostanze crederemo doverlo fare.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico a Monte Cavallo *questo dì* 30. *Giug.* 1759.

NUMER. LXXVI.

Lettera Circolare della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari d'ordine del Ven. Pontefice Innocenzo XI. per gli Esercizj spirituali delle Monacande, e di quelle, che hanno da fare la Professione, e di tutte le altre Monache.

LA Santità di Nostro Signore, che con paterna sollecitudine riflette del continuo a tutti quei mezzi, che possono contribuire alla maggior sicurezza della salute dell' anime, conoscendo col suo santo zelo quanto sia necessario un precedente divoto raccoglimento di spirito per degnamente prepararsi tanto in ordine alli promovendi al ricevimento degli Ordini, quanto rispetto alle Spose di Cristo nel vestire l'Abito, e professare lo stato Religioso, vuole, e commanda, che tutti li promovendi sì all' Ordini Minori, come Sagri debbano per dieci giorni continui avanti l'Ordinazione ritirarsi a fare gli Esercizj spirituali nella stessa conformità prescritta alli promovendi in Roma nella Costituzione 126. della fel. mem. di Alessandro VII., che comincia = *Apostolica sollicitudo* =, E che parimente tutte quelle, che vorranno farsi Monache in qualsivoglia Monastero anche soggetto a Regolari, siano tenute fare i detti Esercizj spirituali per dieci giorni avanti, che ricevano l'Abito, e siano ammesse al Noviziato; e che li medesimi Esercizj si debbano ripetere per lo spazio di dieci giorni avanti che siano ammesse alla Professione, alla quale la Santità Sua comanda, che non devono essere ricevute, se prima non avranno adempita questa santa preparazione. Desidera inoltre Sua Beatitudine, che si procuri con tutte le diligenze possibili, ma con modi soavi, e discreti, che ancora tutte le Monache Professe una volta l'anno almeno, per qualche tempo, che si stimerà opportuno, facciano li medesimi Esercizj per la rinovazione dello spirito, tanto necessaria a chi con essersi rinchiusa ne' sagri Chiostri, dee professare lo stato di perfezzione. E Dio la prosperi.

Roma 9. Ottobre 1682.
Come Fratello A. Card. Facchinetti.
B. Panciatici Segretario.

NUMER. LXXVII.

Lettera della Sagra Congregazione de' Vescovi circa il modo, che si deve tenere nel sentire le Confessioni delle Monache inferme.

Emo, e Rmo Signor mio Osservandissimo.

LA Santità di Nostro Signore, mossa dal suo paterno zelo mi comanda di significare a V.E. esser precisa mente di Sua Beatitudine, che tutti li Confessori de' Monasterj di Monache, benchè esenti di qualsivoglia esenzione, non debbano in alcuna maniera udire le Confessioni sagramentali delle medesime, quando sono inferme, se non a porta aperta della Cella, nella quale si trovano con l' assistenza di alcune Monache, in modo però che queste possano vedere solamente, ma non udire nè l' Inferma, nè il Confessore; si compiacerà pertanto l' E. V. d' ingiungere strettamente sotto gravi pene anche di privazione

di

di voce attiva, e passiva all'Abbadesse, ed altre Superiore de' Monasterj di Monache, che in ciò diano piena esecuzione alla santa mente di Nostro Signore; lo significo a V. E., e le bacio per fine umilmente le mani.

Di V. E. Roma 21. Marzo 168?.

Umilissimo ed Obligatissimo Servitore
G. Card. di Carpegna.

NUMER. LXXVIII.

Formola per l'elezzione delle Superiore de' Monasterj di Monache.

DOppo che la Superiora vecchia avrà fatta la rinunzia dell' officio col consegnare al Vescovo, o Deputato la Regola, il sigillo, e chiavi del Monastero si prostra inginocchioni assieme con tutte le Monache, e fà la Confessione generale dicendo.

Confiteor Deo Omnipotenti, Beatæ Mariæ semper Virgini &c.

Ed il Vescovo, o Deputato, acciò l'elezione sia Canonica, l'assolve generalmente secondo il costume dalle Censure, ed ancora dalle negligenze nella forma che siegue.

Misereatur vestri Omnipotens Deus, & dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam æternam. Amen.

Indulgentiam, absolutionem, & remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis Omnipotens, & misericors Dominus Amen.

Dominus Noster Jesus Christus vos absolvat, & ego auctoritate ipsius, (& Reverendissimi Episcopi mihi commissa) absolvo vos a vinculo Excommunicationis, & Interdicti, & restituo vos Communioni, & unitati Fidelium, & Sanctis Sacramentis Ecclesiæ, & habiles reddo vos ad effectum electionis canonice, ac rite nunc per vos celebrandæ, quatenus opus sit, & indigetis, in Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

Doppo il Vescovo, o Deputato intuoni l'Inno = *Veni Creator Spiritus* = quale dalle Monache si continuerà alternativamente a cantare, e finito dirà.

℣. *Emitte Spiritum tuum, & creabuntur.*

℟. *Et renovabis faciem Terræ.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum Spiritu tuo.*

Oremus.

Deus, qui corda Fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem spiritu recta sapere, & de ejus semper consolatione gaudere.

Deus, cui omne cor patet, & omnis voluntas loquitur, & quem nullum latet secretum purifica per infusionem Sancti Spiritus cogitationes cordis nostri, ut te perfecte diligere, & digne laudare mereamur. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

Fatto nelle solite forme lo scrutinio, quella Monaca, che avrà avuti più voti della metà, o di due delle trè parti secondo la consuetudine de' Monasterj, il Vescovo, o Deputato la publicherà canonicamente, e legitamamente eletta in Superiora. Doppo di che intuonerà il *Te Deum*, che verrà cantato alternativamente dalle Monache, e poi dica.

℣. *Benedicamus Patrem, & Filium cum Sancto Spiritu.*
℟. *Et laudemus, & superexaltemus eum in Secula.*
℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum Spiritu tuo.*

Oremus.

Deus cujus misericordiæ non est numerus, & bonitatis infinitus est thesaurus, piissimæ Majestati tuæ pro collatis donis gratias agimus tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad proemia futura disponas. Per Dominum Nostrum &c.

℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Benedicamus Domino.*
℟. *Deo gratias.*

L' Eletta poi dovrà accostarsi alla Finestrella della grata, dove il Vescovo, o Deputato le darà la Carica, e le potrà dire quanto si trova espresso intorno all' ordine di creare l' Abbadessa in un Manoscritto antico di Monsignor Graziani, nella seguente maniera.

Piacciavi, o Signore, di concedere all'affetto nostro la misericordia vostra, e fate, che questa umile Serva vostra eletta al governo di questo Monastero sia confermata dal dono della grazia vostra celeste. Infondete sopra di lei, e sopra l' anime commesse alla di lei cura il lume dello Spirito Santo. Riceva dall' onnipotente vostra mano fortezza per sostenere, e conservare nel vigore, e nell' osservanza debita la santa Regola ..... E siccome voi siete il Datore di tutte le potestà, e di tutte le dignità, così concedetele d' esser utile Ministra vostra nel carico, che v' è piacciuto d' imporle, e fate che tanto essa, quanto le altre, che avete sottoposte alla sua ubbidienza, con ubbidire sempre a voi, ed ai divini vostri Precetti, arrivino insieme al luogo da voi preparato a quelle prudenti Vergini, che avranno saputo conservare accese le lampane loro. Ed insieme si sentano da voi chiamare con quelle amabili parole. = Orsù Serve buone, e fedeli, perchè siete state fedeli nel poco, venite, che io vi collocarò sopra il molto, entrate ad essere partecipi dell' allegrezza del vostro Signore, il quale col Padre, e collo Spirito Santo vive, e regna per tutti i secoli. Amen.

Nel dare il Libro della Regola.

Prendete Sorella carissima questo Libro, il quale contiene la Regola prescritta all' ordine vostro dal Padre NN., secondo il tenore della quale voi avete a guidare, e reggere questo gregge, che Dio vi ha dato in custodia. Procurate per quanto la debolezza, e fragilità umana comporta, che la vita, e disciplina vostra, e di tutto questo Monastero si conservi in tutto, e per tutto con questi santi precetti, ne' quali a Voi spetta d' essere Maestra, e guida a tutte le altre, colle quali piaccia al Signore di condurvi salva al Paradiso, dove Egli assieme col Padre, e collo Spirito Santo vive, e regna in sempiterno. Amen.

Nel

Nel dare le Chiavi.

Fate, Sorella carissima, che non solo quello, che quest' atto di consegnarvele significa, vi sia sempre a cuore, e procurate perciò di poterle rendere senza colpa a Dio benedetto nel tremendo giorno del Giudizio, nel quale vi saranno domandate, e vi converrà render conto dell' amministrazione di esse, e patir la pena d' ogni peccato, che per poca cura, o poca diligenza vostra si sarà commesso in questo Monastero. Così il Signore assista sempre tutte le azioni vostre colla grazia dello Spirito Santo. Amen.

Benedictio Dei Omnipotentis &c.

N U M E R. LXXIX.

Notificazione intorno ai Regolari, ed agli Eremiti.

L' Idea dello stato Religioso, senza ricercarla nelle figure del Vecchio Testamento, si può prendere dal tenore di vita, e dal fervore di spirito, che dai Cristiani si praticava nelli tempi della primitiva Chiesa. I primi fondamenti che troviamo posti nel Vangelo della vita solitaria, e Monastica, sono nella vita, che S. Gio. Battista menò nel Deserto, e nella forma di vivere tenuta dagli Apostoli, allorchè nella Chiesa si viveva in commune. Il timore delle persecuzioni condusse i primi Solitarj nei luoghi ermi, e deserti. La dolcezza della vita nascosta ve li trattenne, e l'odore della loro santità ne attirò altri molti (*a*) in sì copiosa quantità, che i Deserti spopolarono le Città, e si disertarono le Città per popolare i Deserti. Così ciò, che fu introdotto per timore di morte, fu promosso per desiderio di ben vivere. Succedettero gli Anacoreti ai Martiri, che con incredibile rigore di penitenza, erano come innocenti tiranni di se medesimi. Dagli Anacoreti vennero i Cenobiti, ed i Deserti partorirono i Monasterj allorchè agli Antonj, ai Pacomj, agli Ilarioni s' unirono assieme più Solitarj per vacare sotto la loro Regola al digiuno, all' orazione, ed a qualunque esercizio di virtù. Così passò la santità de' Deserti ne' Monasterj, e Dio non fu meno mirabile ne' Santi, che lo servirono ne'Monasterj, che in quelli, che aveva Egli condotti al Deserto: Ed inoltre la Chiesa, senza riceverne minor gloria, ne ebbe maggiori servigj. Noi non abbiamo bisogno di ricorrere a tempi antichi, per averne delle prove, e degli esempj, che abbiamo presenti, e sotto degli occhj, provando per esperienza, e toccando con mano quanto utili, e gloriosi siano alla Chiesa gli Ordini Religiosi, de' quali come grande è il merito, così grande è la stima, che noi ne abbiamo. Ma perchè vuole il Sagro Concilio Romano, che nel primo Sinodo Diocesano si pubblichi ciò, che intorno ad essi noi dobbiamo osservare, sappiano, che in virtù dei Privilegj o concessi loro espressamente, o per via di communicazione intorno al potersi ordinare anche fuora de' quattro Tempi, Noi saremo sempre disposti a compiacerli, salva però sempre la piena osservanza di quanto sopra le Ordinazioni de' Regolari si prescrive nella Bolla di Benedetto XIV. che incomincia = *Impositi Nobis* = in *data* 30. *Marzo* 1747. e soltanto desideriamo da' Superiori Regolari nell'Ordinazione

(*a*) *Athan. in vita D. Anton. Aug. st. de verb. Dom. Ser.* 50. *de mor. Eccl. cap.* 31. *Chrysost. in Matthæum Hom.* 34. *Hyeron. advers. Ruf. lib.* 3.

zione de' Suddiaconi il loro espresso attestato sopra la solenne, e Regolare Professione da' medesimi fatta, e degli spirituali Esercizj già compiti, e che nel rimanente dai medesimi Superiori Regolari nel mandare all' Ordinazione i loro soggetti, si osservi esattamente il Decreto di Clemente VIII. sotto le pene in esso contenute.

In ordine poi ad abilitare li Regolari per ascoltare le Confessioni, sebbene la Bolla 133. di S. Pio V. comandi, che i Regolari, benchè qualificati, e graduati con cariche, e dignità nella Religione, debbano soggiacere all' Esame del Vescovo, se vogliono la licenza di confessare, tuttavia perchè tale motivo non abbia mai a ritirare i medesimi dal lavorare ne' nostri Campi, e dall' esser provvidi Cooperatori del nostro sagro Ordine, esclusa qualunque particolare circostanza, ordinariamente saremo per rimettere il loro Esame a quell' Esaminatore, che sarà dello stesso loro Ordine. Bensì essendo noi i principali debitori dell' anime, che nella gelosa amministrazione di questo Sagramento devono guidare alla beata eternità, non saremo mai per accordare la facoltà di confessare ai Regolari, se prima dal Superiore del loro Monastero non si attesti con sinceri attestati, e con lettere esser questi ben prattici degli avvertimenti dati da S. Carlo ai Confessori, e che per la bontà della vita, e de' costumi, siano idonei a quest' impiego, conforme si accenna nella Clementina = *Dudum* 2. *de Sepult.* = Al che per le Viscere del Signore procurino li Superiori di ben riflettere, per non autenticare colla loro testimonianza cosa, che possa essere d' aggravio alla loro coscienza.

Per quello, che spetta a' Romiti, se prender si dovesse l' idea della lor vita dalla presente disposizione delle cose, sarebbe ella molto contraria a quella, che ci rappresentano i Sagri Annali, ne' quali si riferisce la professione, e l' eminente santità de' primi Anacoreti, e degli antichi Solitarj (*a*). Vi furono, egli è certo, fin da' tempi antichi due specie di falsi Anacoreti, de' quali coloro, che il volgo chiama Romiti, si potrebbero credere successori, gli uni di essi, detti Sabaiti, che dimoravano fissi, ma vivevano a capriccio senza Regola senza leggi, e per uno spirito di licenza, e d' indipendenza si attribuivano il nome di Anacoreti. Gli altri erravano vagabondi passando ne' Monasterj senza fermarsi in alcuno, abusavano dell' ospitalità de' veri Monaci, e menavano una vita licenziosa, e disordinata, al coperto di un abito, che disonoravano.

Essendosi dunque in questo genere di vita introdotta notabile corruzione, il Concilio Romano sotto Benedetto XIII., per riparare nel miglior modo l'antico e florido stato delli Eremiti, de' quali l'esatta maniera di vivere era una volta di gloria alle solitudini, per cui fiorivano a somiglianza de' giglj, eccita il zelo de' Vescovi a fare osservare agli Eremiti le Regole prescritte nello stesso Concilio *al Tit.* 22. *Cap.* 1. e nell' Appendice *num.* 21., in cui fra gli altri capi vi è anche quello, che in ogni anno ogni Romito sia tenuto dar conto al Vescovo, o a chi sarà da lui deputato delle limosine da lui ricevute per provvedere coll' avvanzo di esse ai bisogni delle Chiese, e de' Romitorj, che debbano frequentare i Sagramenti, specialmente nelle Feste solenni per esempio, ed edificazione dell' altri Fedeli, e che nei Romitorj non possino ricevere Donne di alcuna sorta. Noi

(*a*) *Hyeron. ad Eustoch. Cap.* 22. *Cassian. Collat.* 18. *Cap.* 4.

Noi confidiamo, che collo spirito dell' orazione, e coll' edificante, ed esatto tenor di vita, i Romiti destinati alla custodia de' nostri Romitorj, e Chiese profitteranno della loro vocazione, e sempre più inclinati a servire a Dio, saranno amanti di quella solitudine, dove il Signore si degna parlare al cuore; e così con essersi allontanati dallo strepito dell' Egitto, potranno sperare di godere il riposo della Terra promessa.

Data dal Sinodo Diocesano *questo dì* 22. *Aprile* 1792.

C. M. Vescovo d' Amelia.

N U M E R. LXXX.

Notificazione intorno allo Spedale, al Sagro Monte di Pietà, ed ai Monti Frumentarj.

IL dovere del nostro Uffizio, non solo c' impone la sollecitudine per l' eterna salute dell' anime, ma ancora pel mantenimento dei corpi, che soffrono la fame, la sete, la nudità, le malattie. Obbligo è questo di tutta giustizia, ed i poveri hanno la loro legitima ragione ne' beni dei ricchi, a' quali non è permesso con sicurezza di coscienza godere del superfluo. Formiamo tutti un corpo, in cui ciascheduno ha ragione di membro (*Epist. ad Rom.* 12. *v.* 3.), e perchè i beni della vita presente sono destinati al sostentamento di questo corpo, conviene alla Religione, ed alla politica, che anche doppo tolta la communanza de' beni per colpa del peccato, non vi sia alcuna parte, che manchi del necessario sostentamento, e mantenimento. Molto più poi la Cristiana pietà dee distinguersi verso quelli, che si trovano ne' bisogni delle cose assolutamente necessarie per la vita, e che non sono in istato di procacciarsele per mezzo della fatica (*a*). Tali sono i poveri Infermi. E se essi sono i più cari amici, e le immagini più compite del Redentore, ed il maggiore de' beni naturali è la vita, il riguardarli con tenera distinta affezione, sarà propria, e degna cura (*b*) non meno del Sacerdozio, che del Principato. Ad essi dunque ha ancora pensato il sagro Concilio Romano, con aver prescritto il rendimento de' conti delle rendite da farsi ogni anno avanti il Vescovo a tenore dei Decreti del Concilio di Trento. Intanto perchè l' amministrazione di questo Spedale di S. Maria de' Laici venga sempre più esercitata con quella maggiore esattezza, ch' è stata rilevata finora, raccomandiamo la piena osservanza degli ottimi provvedimenti presi dalla Congregazione dello stesso Spedale, e le Costituzioni, e statuti recentemente stampati, ed approvati con Rescritto di Monsignore Jacoboni nostro Antecessore *in data* 15. *Aprile* 1782.

Parimente, a tenore della disposizione del Concilio di Trento nella *Sessione* 22. *Cap.* 8. incombe alla nostra Pastorale sollecitudine invigilare intorno al regolamento, ed amministrazione del Sagro Monte della Pietà, e degli altri Monti Frumentarj, affinchè ai Poveri nelle loro indigenze si renda meno difficifici-

---

(*a*) *Innocentius III. in Bulla = Inter opera pietatis =*

(*b*) *Oeconomos, & Xenodocos, Nosocomos, & aliorum Vener. Locorum Gubernatores jubemus apud proprium Episcopum conveniri, & rationem suæ gubernationis facere. Novel.* 123. *Cap.* 23.

facile di ricevere quel sollievo, che un giorno al Popolo d' Egitto angustiato dalla più desolante Carestia, seppe procurare la saggia providenza del Patriarca Giuseppe, che *aperuit universa horrea, & salva facta est terra Egypti*. Raccomandiamo pertanto ai Nobili Signori Officiali, che presiedono all' amministrazione di questo sagro monte, che non tralascino di prestare nella loro elezzione il giuramento sopra la fedele amministrazione, sopra l'osservanza degli Ordini, e Costituzioni fatte da nostri Predecessori per il migliore regolamento dello stesso Monte come altresì di rammentarsi la Scommunica *Latæ Sententiæ*, riservata al Sommo Pontefice, espressa nella Costituzione di Paolo V. che incomincia = *Onerosa* = 1515. contro coloro, che convertissero i denari spettanti al Monte della Pietà in altri usi diversi da quello, in cui lo stesso Monte deve erogarli. Parimenti, siccome i pegni non possono sotto qualsivoglia pretesto venir permutati, o adoprati da qualunque Officiale, così neppure si debbano vendere senza la nostra espressa licenza.

In ordine ai Monti Frumentarj, ed all' altro *detto della Farina*, vogliamo che venghino amministrati a tenore delle Apostoliche costituzioni, e specialmente di quella di Leone X. che incomincia = *Inter multiplices* = In ogni Anno si elegghino i ministri di questi Monti, e prestino il giuramento intorno alla fedele amministrazione, ed osservanza de' statuti, e Regole prescritte da nostri Predecessori - Non possano i ministri doppo tre anni esser confermati, senza nostra espressa licenza sotto pena di nullità. Parimenti ogni anno siano tenuti a fare il rendimento de' conti avanti di noi, o del nostro Vicario Generale, non ostante qualunque consuetudine, e per cui sappiano essere in libertà nostra il potergli costringere anche col rimedio delle Ecclesiastiche Censure.

La distribuzione del Grano si faccia nei mesi stabiliti dalle respettive regole, e costituzioni, e venga registrata ogni volta in un libro ben formato, e cartolato, in cui si deve notare il nome, e cognome di chi ha ricevuto il Grano, e della sicurtà, e nello stesso libro si deve altresì notare la restituzione dello stesso Grano, che non dovrà somministrarsi, se non ai veri poveri.

Usino ogni diligenza i Ministri nell' esiggere in tempo della raccolta il Grano somministrato, altrimenti se per loro colpa, e negligenza il Monte rimane pregiudicato, siano tenuti del proprio (*a*). E' perchè i nostri Monti Frumentarj non hanno le rendite per supplire alla manutenzione de' medesimi, ed alle spese necessarie accordiamo, che possino percipire un lucro moderato, oltre la sorte, purchè si prenda sempre in grano, e non in denaro, o in altra specie (*b*); e tale lucro rinfranchi i monti unicamente dell' annue spese, e niente più. E però a tenore della citata costituzione di Leone X., del Concilio Lateranense, ed in conformità di quanto rescrisse la Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari con lettera diretta al Vescovo di Terracina *in data* 12. *Gennajo* 1776. si fissa l' aumento di uno scorzo, mezzo scorzo per Rubbio più, o meno da darsi oltre la sorte, secondo che si giudicarà necessario.

Non è lecito di accrescere il lucro, o sia l'usura, senza il beneplacito della

(*a*) *Synod. Baptistelli Fulginat.* 1722. *Synod. Terracinen.* 1785. *p.* 3. *Cap. XI. n.* 5.

(*b*) *S. C. Episc. & Regul. die* 12. *Januarii* 1776.

la santa Sede Apostolica, e neppure di convertire il Grano in altri usi di qualsivoglia specie, ancorchè fossero pii, e risguardanti il culto di Dio, come viene stabilito nella citata Risoluzione della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari. E si ricordino i Montisti, che sotto pena di Scommunica *latæ Sententiæ* riservata al Sommo Pontefice (*a*) viene loro espressamente proibito di estrarre, permutare, e convertire il Grano in qualsivoglia altro uso diverso da quello prescritto nelle istituzioni de' Monti, ancorchè s' arrogassero simile arbitrio coll' animo, e colla sicura speranza di riportare nel Monte altro Grano. Intanto siccome egli è il patrimonio di Gesù Cristo, e de'suoi poveri, quello che s'amministra in quest'opera santa, istituita per tener lontana dai popoli la peste dell' usura, così speriamo, che tutti saranno per esercitarla fedelmente, e senza interesse per esser sicuri di ricevere da Dio quelle particolari benedizioni, che noi con pienezza di paterno amore di continuo loro imploriamo.

Data nel Sinodo Diocesano *questo dì* 22. *Aprile* 1792.

C. M. Vescovo d' Amelia.

NUMER. LXXXI.

Notificazione intorno al Seminario.

FU sempre sollecita cura della Chiesa, che le persone destinate agli Altari venissero allevate nell' innocenza, e nella pietà in santa ritiratezza, sotto la condotta di sagge, e sperimentate persone. A tal' effetto vennero istituiti i Seminarj, la di cui origine certamente è antichissima. Vi fù chi ne raffigurò qualche immagine *nel Canone* 55. del Concilio Niceno, celebrato l'anno 325., ove trattandosi dell' officio del Coepiscopo, si parla de' Monasterj, come di una specie di Seminarj, in cui dovevano essere istituiti i Ministri, ed ivi distribuiti. Per altro non è certa tale opinione, perchè non esiste il sudetto Canone tra i venti, che si hanno per veri, e legittimi, ma frà quelli ottanta, o siano ottantaquattro, che dall' Arabo furono tradotti in latino dal Turiano, e poi dal Maronita Abramo Echellense, e tali Canoni Niceni communemente vengono riputati per apocrifi. Forse con più sicuro fondamento altri Scrittori riconoscono, per Autore de' Seminarj il grande Agostino, che tra gl' innumerabili beni recati alla Chiesa eresse, e stabilì nell' anno 395. un Monastero, non già di Monaci, ma di Chierici maggiori, e minori, cioè un Ecclesiastica adunanza, la quale era come scuola, in cui addottrinati i Giovani, chiamati da Dio al sagro Ministero, passavano poi al governo delle Chiese, ed alla santificazione dell' anime, come non ostante la contraria opinione dell' erudito Tomassino *Tom.* 10. *Lett.* 11., concludentemente prova il dotto Gabrielle Pennotto nel *lib.* 1. *Cap.*12.*num*.4. della sua Storia, e si rileva dal Sermone 50. *de diver.* dello stesso Agostino, e dalla di lui *Epist.* 261., in cui parla di un Chierico Lettore, che nella tenera età erasi allevato nel di lui Monastero, e fatto promuovere al Vescovato = *In Monasterio a Nobis, parva quidem ætate nutritum &c.* Una pratica sì proficua fù appresa da altri zelantissimi Vescovi, e venne stabilita nelle loro rispettive Diocesi, come ci assicura S. Possidio accurato Scrittore della vita di S. Agostino *al cap.* 11.

(*a*) *Paulus V. Constitut.* Onerosa 82.

Dall' Africa passò nelle Chiese della Spagna la lodevole disciplina di stabilire una Casa per l' Educazione della tenera Ecclesiastica Gioventù. In fatti nel Sinodo secondo di Toledo celebrato l' anno 531. sotto il governo del Re Amalarico venne stabilita in Seminario la Casa del Vescovo, come si rileva dalle parole del primo Canone dello stesso Sinodo. Parimenti nel Toletano IV. tenuto l' anno 633. sotto il Pontificato di Onorio I. fù prescritto, che si stabilissero due Seminarj, uno in casa del Vescovo di Chierici maggiori, l' altro separato di Chierici più giovani sotto la direzione e governo d' un' Ecclesiastico di provata virtù, che fosse loro Maestro di pietà, e di Ecclesiastica disciplina, colla condizione, che se taluno de' Giovani Seminaristi fosse scostumato si chiudesse in un Monastero, perchè ivi venisse emendato, e corretto = *Can. XXII. XXIII.*

Dalla Spagna passò in Francia l'uso de' Seminarj, leggendosi al *Can.* 12. del Concilio Turonense *III. alias II.* tenuto l' anno 813. che i Chierici maggiori, i minori, e più giovani vivevano nella Casa del Vescovo, come in Scuola di pietà, e di erudizione. Di simili Seminarj Clericali se ne fa anche menzione nel Concilio Aquisgranense I. celebrato l' anno 816., come si può ricavare nel *Cap.* 135., nel Concilio Parisiense *III. l'anno* 827. sotto il Pontificato di Gregorio IV., e finalmente nel Sinodo Meldense circa l' anno 845. *al Cap* 52.

Si possono in seguito distinguere trè generi di Seminarj. Il primo era nelle Case dei Vescovi, come si ricava dal citato *Canone* I. del Concilio Toletano II., riferito nella *distinzione* 28. *Cap.* 5. Il secondo era nelle Case de' Parochi, i quali tenevano presso di loro alcuni Giovani, per bene istruirli, ed impiegarli nelle Parocchiali Funzioni, come si riferisce nella *Collect. Harduin. Tom.* 2. *col.* 1105., e si rileva dal *Cap.* 3. *de vita*, *&* *honest. Cler.* sotto il nome del Concilio Nannetense, tenuto l'anno 890., e prima di questo tempo dall' ordine dato a suoi Parochi da Teodulfo Vescovo d' Orleans circa l' anno 794. riferito dal Van-Espen. *in Jus Canon. p.*2.*tit.* 9., *de Semin.Cler. cap.*5.*num.* 1., ed è del seguente tenore. = *Præsbyteri per villas, & vicos scholas habeant, & si quilibet Fidelium suos parvulos, ad discendas litteras eis commendare vult, eos suscipere, & docere non renuant, & cum charitate eos doceant.* Il terzo genere de' Seminarj era ne' Monasterj de' Monaci, che si propagarono per tal maniera, che oltre quanto fù asserito nella Lettera 26. da Incmaro celebre Scrittore del nono secolo, nella Cronaca Centulense si legge, che nel Monastero di questo nome, oltre trecento Monaci, vivevano alla medesima Mensa collo stesso Abito cento Fanciulli, per esser sotto la loro disciplina istruiti nella pietà, e nelle lettere, ed acciò non perturbassero come Secolari l' osservanza Monastica, vivevano in un Seminario esteriore affatto separato dall' altro interiore per i Monaci, e Fanciulli Oblati, come eruditamente prova il Mabillon. in *Præfat. ad Sæculum III. in Act.SS. Ord. S. Benedicti* §. 4. *num.* 40., e doppo di lui Gerardo du Bois *in hist.Eccl. Paris. lib.* 2. *cap.* 7. *pag.* 776.

Scendendo a Secoli posteriori doppo il millesimo, altri Seminarj non trovano gli Eruditi, che i Collegj delle Università, e quelli, che ne' Monasterj de' Benedettini si mantenevano, ma deteriorarono non poco, e la Chiesa nulla di profitto ne ricavava, poichè nelle Scuole de Monasterj non fioriva più quel numero di zelanti Ecclesiastici, che al Vescovo immediatamente soggetti s' impie-

piegassero nel servizio della Chiesa, e nelle Università s' era intiepidito il fervore, e la pietà, si diffondevano a fare spiccare l' opere d' ingegno, senza curare con eguale sollecitudine la bontà della vita. Nè si può abbastanza comprendere la congerie de' mali causati nel Cristianesimo dalla decadenza de' Seminarj, giacchè essendo venuta meno la buona educazione degli Ecclesiastici, venne altresì a declinare la dottrina, a mancare la disciplina, e così ebbero l'origine, e l'avvanzamento l' empie Eresie de' Novatori. A ciò pare, che volesse alludere il Concilio V. di Milano tenuto nel 1579. in cui si legge alla part. 3. tit. de Seminario = *Seminarii institutio quam utilis sit, atque necessaria ad Cleri disciplinam ..... intelligi potest, tamen eo etiam quod rei illius salutaris ratio aliquando intermissa damna, & detrimenta non mediocria rei Ecclesiæ attulit.*

Dalla decadenza, in cui erano i Seminarj, ebbero il loro risorgimento, allorchè il Cardinal Polo meditando la riforma dell' Inghilterra nel 1556. formò l'idea de' moderni Seminarj, ed il sagro Concilio di Trento risolvette di maturarla, e perfezzionarla. Quindi per confermare, e ristabilire la Disciplina Ecclesiastica, da cui dipende la santificazione de' popoli, il mantenimento della pietà, e l' esterminio de' vizj, ordinò a tutti i Vescovi nella *Sess.* 23. di eriggere in qualunque Diocesi il Seminario, in cui i Giovani, chiamati da Dio allo stato Ecclesiastico, venissero istruiti nella pietà, e nelle lettere, e fù lo stesso, che promuovere uno de' maggiori vantaggi, non meno alla Chiesa, che alla Repubblica, giacchè è cosa certa, che tali abbiamo i Cittadini, quali gli alleviamo.

Ancora i Padri del Concilio Provinciale d'Aquileja, celebrato l'anno 1696. perchè coll' ajuto de' Seminarj si conservasse a vantaggio de' popoli l' Ecclesiastica Disciplina, ne inculcarono la fondazione, e conservazione con queste premurose persuasioni = *Seminariorum institutionem, conservationem, & promotionem in Ecclesia Dei summe fructuosam .... tantopere necessariam, ut stare Ecclesiastica Disciplina sine ipsorum subsidio, & adminiculo vix possit.* Il primo per altro, che ponesse mano alla grande opera de' Seminarj, giusta il modello disegnato in Trento, fu il Glorioso S. Carlo Borromeo; ed in appresso sull' orme di questo Santo Arcivescovo, quasi tutte le Chiese eseguirono il Decreto Tridentino, coll' erezione de' Seminarj.

Forse questa nostra Chiesa è stata dell' ultime a dare esecuzione al Decreto del Concilio di Trento nell' erezzione del Seminario, mentre è stata eseguita, non prima dell' anno 1788. Assunto appena da Noi il Governo di quest' antica Chiesa, ci consolammo de' nobili antichi suoi pregj; all' incontro la nostra dilettissima Sposa, perchè priva del Seminario, parve che poco mostrasse di rallegrarsi, ed in quella guisa appunto, che Rachele niente si consolava delle rare sue prerogative, e d' essere addivenuta Consorte del gran Patriarca Giacobbe, poichè le mancava quella d' esser Madre feconda, ancora a Noi la nostra Chiesa diletta, non altro pareva, che di continuo ci facesse sentire all' orecchio, che le stesse tenere affannose voci, che un giorno la sconsolata Rachele espresse al suo Sposo = *Da mihi Liberos, alioquin moriar* = pareva, che frà gemiti, e sospiri andasse a Noi ripetendo, che mi giova essere Sposa, se sono sterile, ed infeconda, non sarò per darmi pace, fino che non mi vedrò circonda-

ta da una corona di figlj,che segregati dal Mondo, entrino in quella celeste Casa di Dio, edificata in Terra dalla sua Sapienza, per bevere quel latte, che divenuto loro continuo nutrimento, si faccia a poco a poco vero cibo de' forti. Quindi siccome Rachele fù consolata da Dio colla propria prole, così questa nostra Chiesa, attesa la vigilante, ed indefessa cura de' nostri Predecessori, e specialmente di Monsignore Struzzieri, che seppe unire con gran zelo un sufficiente cumulo di rendite per l'erezzione del Seminario, ha avuta la consolazione di veder nascere il nuovo Seminario, e di vederlo fin dal suo nascimento numeroso di tenere piante, dalle quali spera di poter moltiplicare altrettanti alberi fruttuosi alla gloria di Dio, e alla salute de' Popoli. A tale oggetto, perchè venisse stabilito, e promosso il bene spirituale, e letterario del nostro nuovo Seminario, Noi doppo averlo solennemente dedicato al Patrocinio di Maria SSma sotto il Mistero dell' immacolato di lei Concepimento, fino dal primo giorno, in cui seguì la solenne, e formale apertura, che fù nel *dì* 8. *Decembre* 1788., la nostra prima cura fù quella di provvederlo di saggi Reggitori, e di scelti Maestri per la cultura dello spirito, e degli ingegni, ed insieme di prescrivere le Regole risguardanti il governo spirituale, e letterario, e siamo persuasi, che l'esatta osservanza delle medesime, saranno il mezzo sufficiente, e sicuro per fare intraprendere ad ogni Chierico, fino da primi anni un tenore di vita regolata, e perfetta, perchè profitti nelle lettere, e s' assuefaccia a portare quel giogo di cristiana, e Ecclesiastica disciplina, che nulla riesce gravoso, ove s' è indossato dall' età giovanile; onde in seguito possa servire a Dio, ed alla Chiesa nella salvezza dell' anime, che è l'unico sublime fine dell' erezzione de' Seminarj.

Data nel Sinodo Diocesano *questo dì* 22. *Aprile* 1792.

C. M. Vescovo d' Amelia.

N U M E R. LXXXII.

Lettera Circolare ai Parochi, che in tempo delle vacanze hanno de' Seminaristi abitanti nelle loro rispettive Parocchie.

Molto Reverendo come Fratello. Portandosi nel distretto della di lei Parocchia il Chierico del nostro Seminario NN. a fare le vacanze, per disporsi quindi ad intraprendere con maggior lena, e fervore il corso de' suoi studj l' anno scolastico venturo, ci preme molto, che sotto pretesto di ricreazione d'animo, non perda in due Mesi quel capitale di Spirito Cristiano, ed Ecclesiastico, che a costo di tante sollecitudini sì di Noi, che de' nostri Ministri Egli ha acquistato in un anno; perciò le raccomandiamo di vegliare sopra li costumi, e portamenti del medesimo, particorlarmente se di quindici in quindici giorni per lo meno presso di un buon Confessore si accusa delle sue colpe, e riceve in seguito il Sagramento dell' Eucaristia; se ne' giorni di Festa, o altre Funzioni vestito con Cotta, serve con esemplarità, e puntualità alla Chiesa, se esercita gli Ordini, che ha ricevuti, se frequenta, ed essendo capace, se insegna a fanciulli la Dottrina Cristiana, se veste con quella modestia d'abiti, che conviene ad un Seminarista; se commette azioni indecenti ad un Chierico, se conversa con cattivi compagni, con persone di poco buon'odore, o di sesso differen-

ferente, che non gli fiano parenti. E quando lo trovi sù di questi punti importantissimi mancante, non gli faccia l' attestato, senza del quale firmato da lei a piè della presente intorno a tutti i sudetti punti, si accerti, che non entrerà più nel nostro Seminario. Che se ella non avesse tanto coraggio di negargli tale attestato, essendone il Chierico indegno, scriva a Noi una letterra segreta d' informazione, e sarà allora nostro pensiere il provvedervi. Ella ben vede, quanto importi siano bene educati i Giovani, che saranno un giorno Ministri del Santuario, e però Noi non dubitiamo, che sù quest' affare non debba usare tutta l' attenzione, e diligenza possibile, e che non debba prontamente eseguire le nostre intenzioni. Che è quanto dovevamo significarle, e Nostro Signore la feliciti.

N U M E R. LXXXIII.

Decreta Sacræ Congregationis Concilii super electione sepulturæ.

PRimo. Se sia valida l'elezione della Sepoltura, che si fa alla presenza del Paroco da chi è sano, o infermo.

Secondo. Se al valore dell' elezione della Sepoltura, si richieda il Testamento nell' ultima volontà, ovvero basti, che si elegga innanzi per altro atto pubblico, che non sia Testamento.

Terzo. Se sia nulla essa elezzione di Sepoltura, quando si elegge eziandio per Testamento fatto in vita, e non in morte.

Quarto. Se chi ha Cappella di sua famiglia con sepoltura propria, morendo senza elezione di Sepoltura, si debba seppellire nella Cattedrale.

Quinto. Se sia valida l' elezione della Sepoltura, fatta alla presenza di due, o più Testimonj.

Sesto. Se l' elezzione della Sepoltura fatta *per nutum, & signa*, in caso che taluno non possa parlare, sia valida.

Settimo. Se li Fratelli delle Confraternite si possono seppellire nella Sepoltura della loro Chiesa, non facendosi elezione d' altra.

Ottavo. Se l' elezzioni della Sepoltura, le quali *de jure præsumuntur*, come quella della Moglie rispetto al Marito, de' Figlj rispetto al Padre, e loro Maggiori, de' Schiavi rispetto a loro Padroni, e simili, siano valide. Che è quanto dall' EE. VV. benignamente si desidera di sapere, il tutto &c.

Quæritur quid ad singulas prædictas dubitationes respondendum. Die 13. Februarii 1666. Sacra Congregatio S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum.

Ad primam, censuit esse validam, dummodo Parochus non attestetur ad proprium commodum.

Ad secundum, censuit non requiri necessario Testamentum.

Ad tertiam, censuit non esse nullam.

Ad quartam, non est sepeliendum in Cathedrali.

Ad quintam, esse validam.

Ad sextam, esse validam, dummodo sufficienter constet de voluntate eligentis.

Ad septimam, Negative.

Ad octavam. Censuit, quatenus electa non fuerit sepultura, uxorem in sepul-

tura

tura ultimi Viri sepeliendam; Filios vero in sepulcro Majorum: servos autem in Parochiis,

Ita reperitur in Regesto Decretorum lib. 25. fol. 29. ejusdem Sacræ Congregationis.

Neapolitana Juris funerandi. Confratres, & Consorores paucis abhinc annis consueverunt collective, & collegialiter per pubblicum Instrumentum eligere sepulturæ suæ locum in aliis Ecclesiis, & signanter Regularium, in quibus eædem Sodalitates erectæ reperiuntur.

An hujusmodi electio sepulturæ collective, & collegialiter facta sustineatur in casu, de quo agitur? *Die 16. Maii 1682. Sacra Congregatio S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum respondit: Sustineri electionem sepulturæ, collective factam per Confratres individualiter consentientes. Et die 19. Decembris 1682., reproposita hujusmodi Causa, utraque parte ore, & scriptis informante, stetit in decisis, addita clausula, revocabiliter tamen.*

F. Card. Columna Præfectus.

N U M E R. LXXXIV.

Decreta Congregationis Sac. Rituum circa Jura Parochialia, Functiones, & Præeminentias inter Parochos, & Confraternitates Laicorum, eorumque Cappellanos, & Officiales.

AD debitum imponendum finem controversiis, quæ inter Parochos, & Confraternitates Sæculares, earumque Cappellanos, & Officiales super Juribus Parochialibus, & Functionibus Ecclesiasticis, nonnullisque præeminentiis, seu prærogativis frequenter exoriri solent, in Sacrorum Rituum Congregatione ab Emo, & Rmo D. Cardinali Colloredo propositis infrascriptis dubiis videlicet.

I. An Confraternitates Laicorum legitime erectæ in Ecclesiis Parochialibus habeant dependentiam a Parocho in explendis Functionibus Ecclesiasticis non Parochialibus?

II. An dictæ Confraternitates erectæ in Cappellis, vel Oratoriis tum pubblicis, tum privatis adnexis Parochialibus Ecclesiis, & ab eis dependentibus habeant dictam dependentiam a Parocho quoad dictas Functiones?

III. An Confraternitates erectæ in aliis Ecclesiis pubblicis habeant, quoad easdem functiones, eamdem dependentiam a Parocho, intra cujus Parochiæ limites sitæ sunt Ecclesiæ?

IV. An Confraternitates erectæ in Oratoriis tum publicis, tum privatis sejunctis ab Ecclesiis Parochialibus, quoad dictas Functiones Ecclesiasticas habeant dictam dependentiam a Parocho?

V. An benedictiones, & distributiones Candelarum, Cinerum, & Palmarum sint de juribus mere Parochialibus?

VI. An benedictiones Mulierum post partum, Fontis Baptismalis, ignis, seminis, ovorum, & similium sint de juribus mere Parochialibus?

VII. An Functiones omnes Hebdomadæ sanctæ sint de juribus mere Parochialibus?

VIII. An celebratio Missæ Solemnis feria quinta in Cœna Domini sit de dictis Juribus Parochialibus?

IX. An-

IX. An prima pulsatio Campanarum in Sabatho Sancto sit de dictis juribus Parochialibus?

X. An celebratio Missarum solemnium per annum sive pro Vivis, sive pro Defunctis sit de dictis juribus Parochialibus?

XI. An expositio quadraginta horarum & benedictio, quæ fit super Populo sit de dictis juribus Parochialibus?

XII. An expositio, quæ fit cum Reliquiis, vel sacris Imaginibus, & benedictio, quæ cum eis fit Populo sit de dictis juribus Parochialibus?

XIII. An Functiones in præcedentibus octo dubiis, videlicet a dubio quinto ad duodecimum expressæ, possint peragi in Oratoriis privatis, contradicente Parocho?

XIV. An in dictis Oratoriis privatis Confraternitatum per Confratres statutis horis recitari possint Horæ Canonicæ cum cantu, vel sine, absque licentia Parochi?

XV. An in dictis Oratoriis privatis sit licita celebratio Missæ privatæ, assentiente Ordinario loci, & contradicente Parocho?

XVI. An Cappellani Confraternitatum possint populo denuntiare Festivitates, & vigilias occurrentes in hebdomada absque licentia Parochi?

XXII. An Parochus, invitis Confratribus, docere possit doctrinam Christianam in prædictis Ecclesiis, & Oratoriis pubblicis, & privatis a Parochiali divisis, & separatis?

XVIII. An in sæpedictis Ecclesiis pubblicis Confraternitatum, possint haberi pubblicæ Conciones etiam per totum cursum quadragesimæ, vel Adventus cum licentia Ordinarii, & absque licentia Parochi?

XIX. An in eisdem Ecclesiis possit celebrari Missa sive lecta, sive cantata, ante missam Parochialem sive lectam, sive cantatam?

XX. An ad Parochum spectet facere Officium funebre super Cadaveribus sepeliendis in prædictis Ecclesiis, & Oratoriis publicis Confraternitatum?

XXI. An intra ambitum earumdem Ecclesiarum fieri possint Processiones juxta cujuscumque Confraternitatis Institutum, absque interventu, vel licentia Parochi?

XXII. An dictæ Processiones fieri possint extra ambitum dictarum Ecclesiarum absque licentia illorum Parochorum, per quorum Territorium transeundum est?

XXIII. An in dictis Processionibus Cappellani Confraternitatum possint deferre stolam?

XXIV. An Episcopo accedente ad Ecclesias publicas Confraternitatum, quæ non sunt Regularium, neque proprium Rectorem Beneficiatum habent, porrigendum sit Aspersorium a Parocho, in cujus Territorio sunt sitæ dictæ Ecclesiæ?

XXV. An earumdem Ecclesiarum, & Confraternitatum Rectores, & Cappellanos possit Parochus, cessante alio speciali, & legitimo titulo, & ex solo jure Parochialitatis, compellere invitos ad assistendum Functionibus Ecclesiæ Parochialis?

XXVI. An in sæpedictis Ecclesiis Confraternitatum, neque Parochialibus, neque Regularibus retineri possit Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, sine speciali Indulto Sedis Apostolicæ?

XXVIII. Præfuppofita facultate retinendi, an poffit infra annum publice exponi fine licentia Ordinarii?

XXVIII. An poffit Parochus fe ingerere in adminiftratione oblationum, vel eleemofynarum in fæpedictis Ecclefiis recollectarum, vel capfulæ pro illis recipiendis expofitæ clavem retinere?

XXIX. An in Ecclefia Parochiali Confratres, vel eorum Cappellani immifcere fe valeant, invito Parocho, in ejufdem Ecclefiæ Functionibus five Parochialibus, five non Parochialibus?

XXX. An Confraternitates, five fint erectæ in Ecclefia Parochiali, five extra illam poffint pro libito, & juxta uniufcujufque peculiaria ftatuta, Congregationes fuas facere abfque interentu, vel licentia Parochi?

XXXI. An poffint propria bona adminiftrare, ac de illis difponere, abfque ulla dependentia a Parocho?

XXXII. Quando Parochus eifdem Congregationibus interfit de mandato Ordinarii, & tamquam ejus Delegatus, an poffit fuffragium decifivum ferre? & quatenus affirmative.

XXXIII. An etiam fuffragium duplex?

Sacra eadem Rituum Congregatio, re mature difcuffa refpondendum effe cenfuit

Ad primum Affirmative.

Ad fecundum Affirmative.

Ad tertium Negative.

Ad quartum Negative.

Ad quintum Negative.

Ad Sextum Negative, fed Benedictiones Mulierum, & Fontis Baptifmalis fieri debere a Parochis.

Ad Septimum Negative, prout jacet.

Ad Octavum Negative, prout jacet, fed fpectare ad Parochos.

Ad nonum Negative, prout jacet, fed fpectare ad Ecclefiam digniorem; ad formam Conftitutionis Leonis X. §. 4.

Ad decimum negative prout jacet, fed licere Confratribus dumtaxat in Feftivitatibus solemnioribus ejusdem Ecclefiæ, vel Oratorii, ut in *Brundufina*, *fub die* 1. *Junii* 1601.

Ad undecimum Negative.

Ad duodecimum Negative, & quoad Benedictionem cum Reliquiis, & Imaginibus ferventur decreta.

Ad decimum tertium, fatis provifum in fuperioribus.

Ad decimum quartum affirmative, nifi aliter Ordinarius ftatuat ex rationabili Caufa.

Ad decimum quintum Affirmative.

Ad decimum fextum Affirmative.

Ad decimum feptimum Negative.

Ad decimum octavum Affirmative.

Ad decimum nonum Negative, nifi aliter Epifcopus difponat.

A Vigefimum Affirmative, quando tumulandus eft fubjectus Parocho, intra cujus fines eft Ecclefia, vel Oratorium.

Ad

Ad vigesimum primum Affirmative.
Ad vigesimum secundum Negative, nisi adesset licentia Episcopi.
Ad vigesimum tertium Negative extra propriam Ecclesiam.
Ad vigesimum quartum Negative.
Ad vigesimum quintum Negative.
Ad vigesimum sextum Negative.
Ad vigesimum septimum Negative.
Ad vigesimum octavum Negative.
Ad vigesimum nonum Negative.
Ad trigesimum Affirmative, dummodo non impediat Functiones, & Divina Officia.
Ad trigesimum primum Affirmative.
Ad trigesimum secundum Negative.
Ad trigesimum tertium Negative.

Et ita, salvis tamen conventionibus, & pactis in erectione Confraternitatum forsan factis, concordiis inter partes initis, & a Sancta Sede approbatis, Indultis, Constitutionibus Synodalibus, & Provincialibus, consuetudinibus immemorabilibus, vel saltem centenariis declaravit, ac decrevit, si Sanctissimo Domino Nostro videbitur. *Die* 10. *Decembris* 1703.

Et facta deinde per me Secretarium de prædictis Decretis Sanctissimo Domino Nostro relatione, prævia eorum integra lectura, Sanctitas Sua laudavit, benigne approbavit, & publicari, & non obstantibus quibuscumque aliis in contrarium facientibus, servari mandavit. *Die* 12. *mensis Januarii* 1704.

G. Cardinalis Carpineus.

Loco ✠ Sigilli.

B. Inghirami Sac. Rit. Cong. Secret.

N U M E R. LXXXV.

Notificazione, in cui si deputano i Parochi a dare la Benedizione Apostolica coll' Indulgenza Plenaria in articolo di morte.

Carlo Maria &c.

INerendo alle facoltà benignamente a Noi concedute dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio VI. felicemente regnante, con suo Breve emanato in Roma *sotto il giorno* 12. *Luglio* 1786. deputiamo, e suddeleghiamo tutti i Parochi di questa Città, e Diocesi a dare la Benedizione Apostolica, coll' Indulgenza plenaria, e remissione di tutti li peccati a tutti i Fedeli dell' uno, e dell' altro sesso, i quali trovandosi in articolo di morte, veramente pentiti, confessati, ed anche communicati, ovvero se ciò eseguire non si possa, almeno contriti, invocheranno il Santissimo Nome di Gesù colla bocca, se potranno, o almeno col cuore, ricevendo con santa rassegnazione dalle mani di Dio la morte, come pena del peccato, usando però la formola prescritta, ed approvata da Benedetto XIV. come leggesi al numero seguente.

Rispetto alle Monache deputiamo per il fine medesimo i loro rispettivi Confessori Ordinarj, e lo stesso dichiariamo, che s' intenda intorno alle Educande, ed altre Persone, che vivono in communità, alle quali è solito il Con-

 fesso-

fessore Ordinario di amministrare i santi Sagramenti del Viatico, e dell' estrema Unzione.

Avvertiamo tutti i Parochi, ed altri Sacerdoti come sopra da Noi deputati, ed autorizati a concedere la Benedizione Papale di raccomandare, e suggerire in tale occasione agl' Infermi quanto debbono fare per conseguire l' Indulgenza plenaria, eccitandoli a rinuovare il dolore, e pentimento de' peccati commessi, ed a concepire gli atti più ferventi d' amore verso Dio, ed a ricevere volontieri dalle di lui mani la morte, essendo questa l' opera specialmente ingiunta a moribondi dal Sommo Pontefice, per conseguire il frutto ed il merito dell' Indulgenza plenaria.

Nel Sinodo Diocesano *questo dì* 21. *Aprile* 1792.

C. M. Vescovo d' Amelia.

NUMER. LXXXVI.

Modus A Benedicto Papa XIV. approbatus pro opportunitate temporis servandus, ut infra in Rubricis notatur ad impertiendam Benedictionem in articulo mortis constitutis ab his, qui facultatem habent a Sede Apostolica delegatam.

Benedictio in articulo mortis cum soleat impertiri post Sacramenta Pœnitentiæ, Eucharistiæ, & extremæ Unctionis illis Infirmis, qui vel illam petierint, dum sana mente, & integris sensibus erant, seu verosimiliter petiissent, vel dederint signa contritionis, impertienda iisdem est, etiamsi postea lingua, cæterorumque sensuum usu sint destituti, aut in delirium, vel amentiam inciderint. Excommunicatis vero, Impœnitentibus, & iis, qui in manifesto peccato mortali moriuntur, est omnino deneganda.

Habens prædictam facultatem, ingrediendo cubiculum, ubi jacet Infirmus, dicat, Pax huic domui &c. ac deinde Aegrotum, cubiculum, & circumstantes aspergat aqua benedicta, dicendo Antiphonam = Asperges &c.

Quod si Ægrotus voluerit confiteri, audiat illum, & absolvat. Si confessionem non petat, excitet illum ad eliciendum actum contritionis; de hujusmodi benedictione, efficacia, & virtute, si tempus ferat, breviter admoneat, tum expiationem libenter perferat, Deoque se paratum offerat ad ultro acceptandum quidquid ei placuerit, & mortem ipsam patienter obeundam in satisfactionem pœnarum, quas peccando promeruerit. Tum piis ipsum verbis consoletur, in spem erigens fore, ut ex divinæ munificentiæ largitate eam pœnarum remissionem, & vitam sit consecuturus æternam. Postea dicat.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit Cælum, & Terram.

Antiphona.

Ne reminiscaris Domine delicta famuli tui (vel ancillæ tuæ) neque vindictam sumas de peccatis ejus.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster &c.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. Sal-

℣. Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam , *& sic deinceps*)
℟. Deus meus sperantem in te .
℣. Domine exaudi orationem meam .
℟. Et clamor meus ad te veniat .
℣. Dominus vobiscum .
℟. Et cum spiritu tuo .

Oremus .

Clementissime Deus , Pater misericordiarum , & Deus totius consolationis , qui neminem vis perire in te credentem atque sperantem , secundum multitudinem misericordiarum tuarum respice propitius Famulum tuum N. , quem tibi vera fides , & spes Christiana commendant , visita eum in salutari tuo , & per Unigeniti Tui passionem , & mortem , omnium ei delictorum suorum remissionem , & veniam clementer indulge , ut ejus anima in hora exitus sui Te Judicem propitiatum inveniat , & in sanguine ejusdem Filii Tui , ab omni macula abluta , transire ad vitam mereatur perpetuam . Per eumdem Christum Dominum Nostrum . Amen .

Tunc dicto ab uno ex Clericis adstantibus Confiteor &c. *Sacerdos dicat* . Misereatur &c. *deinde* .

Dominus Noster Jesus Christus , Filius Dei vivi , qui Beato Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi , atque solvendi , per suam piissimam misericordiam recipiat Confessionem tuam , & restituat tibi stolam primam , quam in Baptismate recepisti , & ego facultate mihi ab Apostolica Sede tributa Indulgentiam plenariam , & remissionem omnium peccatorum tibi concedo . In Nomine Patris &c.

Per sacrosancta humanæ Reparationis Mysteria remittat tibi Omnipotens Deus omnes præsentes , & futuræ vitæ pœnas , Paradisi portas aperiat , & ad gaudia sempiterna perducat .

Benedicat te Omnipotens Pater , ✠ Filius , & Spiritus Sanctus . Amen .

Si vero Infirmus sit adeo morti proximus , ut neque Confessionis generalis faciendæ , neque præmissarum precum recitandarum tempus suppetat , statim Sacerdos Benedictionem ei impertiatur .

N U M E R. LXXXVII.

Precatio ante administrationem Sacramentorum , ubi non adsit propria Ex Act. Eccl. Mediol. T. 1. pag. 408.

VEni Sancte Spiritus , reple tuorum corda Fidelium , & tui amoris in eis ignem accende . ℣. Gloria Patri , & Filio , & Spiritui Sancto . ℟. Sicut erat &c. Veni Sancte Spiritus &c.

Oremus .

Domine Deus Omnipotens , qui me indignum propter tuam misericordiam Ministrum fecisti Sacerdotalis officii , propitius esto mihi peccatori , ut condigne possim divinæ Clementiæ tuæ Sacramenta Fidelibus ad ea confugientibus ministrare , Per Dominum Nostrum &c.

NUMER. LXXXVIII.

Sommario della Bolla di Benedetto XIV. per la mietitura del Grano in sussidio de' poveri, che raccolgono la spica, con alcune condizioni.

SI commanda, che da Padroni de' campi si lasci a Poveri libero l'adito, doppo terminata la messe, per raccogliere le spiche, o disperse, o avvanzate alli Mietitori colle seguenti condizioni.

1. Non sia lecito a veruno d' entrare nel Campo, dove attualmente si miete, ma solamente doppo che saranno levate le gregne, o mucchi delle spiche, e trasportate al Barcone.

2. Dopo il trasporto, come sopra, sia libero a Poveri di raccorre la spica caduta, o rimasta sul Campo, per lo spazio di dieci giorni solamente, durante i quali li Padroni, o altri, che da essi avranno comprata la spica, non possono introdurre nel Campo a pascere Bovi, Porci, o altri Animali di qualsivoglia sorte.

3. Dopo terminati li dieci giorni conceduti a Poveri, sia lecito ai Padroni, o Compratori della spica, e non prima, introdurre nel Campo quelli animali, che vorranno, secondo la forma delle loro convenzioni.

4. Questa disposizione comprende tutte le Tenute, Possessioni, Campi, e qualsivoglia Terra, in cui si raccolga il Grano, anche spettante alla Camera Apostolica, Chiese, Monasterj, Religioni, Cardinali, Vescovi, Capitoli, niuno affatto eccettuato.

5. Si deputano Esecutori li Vescovi, e Governatori de' Luoghi colla cumulativa della giurisdizione.

6. S' impone contro de' Trasgressori la pena di scudi trenta da esiggersi *manu regia* in qualsivoglia caso di contravenzione, dichiarandosi, che tante saranno le contravenzioni, quante saranno le Tenute, Poderi, e Campi, da quali saranno esclusi i Poveri, le quali pene si dovranno distribuire a medesimi Poveri.

7. S' incarica la coscienza de' sopradetti Esecutori ad usare ogni possibile diligenza nell' esazione delle medesime pene, e nella distribuzione, detratte le spese necessarie, colla Clausola derogatoria. *Data a dì 28. Maggio 1751.*

NUMER. LXXXIX.

Decretum editum a Congregatione particulari RR. PP. DD. Frangipane, Martinez, & Macedonio a Sancta Mem. Clementis XIII. deputata in Causa Montis Falisci Spicilegii.

PRoposito dubio, an Edicta Curiæ Episcopalis, & respective consuetudines admittendi Pauperes ad colligendas spicas post Messores, & introducendi Animalia ad pascendum *illico*, postquam fuerint Prædia a Pauperibus relicta, sint servanda, seu potius obstet Constitutio sanctæ Mem. Bened. XIV. in casu &c.

Die 26. Marti 1761. Respondit *Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.*

NU-

NUMER. XC.

Circolare ai Vicarj Foranei per la direzzione delle Confraternite, e dell' Opere pie.

Carlo Maria &c.

A Quanto è ftato da noi efpreffo nel Cap. IX. de' Decreti Generali della prima fagra visita ftampati fin dal 1786. fopra l' officio de' Vicarj Foranei, dobbiamo ora aggiungere, che alle SS. VV. appartiene l' invigilare con ogni diligenza fopra il buon governo delle Confraternite, ed altri luoghi pii, affinchè i loro Officiali, ed Amminiftratori offervino gli ordini del prefente Sinodo, e fpecialmente, che amminiftrino l' entrate proventi, ed elemofine fedelmente, e non muoja in mano de' medefimi il danaro; al qual' effetto facciano, che i libri dagli Amminiftratori fi tengano in buona e fedele cuftodia, che in ciafcun anno rendano conto delle loro amminiftrazioni, che non trafcurino di depofitare ciò, che tengono in mano, e che s' aftengano dal fare fpefe inutili, e non neceffarie, e che non oltrepaffino la fomma prefiffa nel citato Capitolo de' noftri Decreri Generali.

Parimente incombe al gelofo loro officio l' ufare ogni attenzione per l'adempimento de' legati pii, con procurare, che li Notari, ed altri, che fi foffero rogati, trafmettino almeno nel termine di un Mefe la nota di effi in Cancellaria, e che fe ne regiftri la memoria nel libro degli Inventarj, Iftromenti, e nella Tabella degli oblighi de' luoghi pii, e con invigilare, che per la fodisfazione efatta delle Meffe, Officj, e di altri Suffragj venga ritenuta affiffa in ciafcheduna Sagreftia una Tabella, in cui fiano notati fimili oblighi, ed altresì un libro, in cui fi regiftri giornalmente l' adempimento di effi.

Finalmente fi rammentino effere di sì importante rilievo il loro Offizio, che da effo principalmente dipende l'offervanza della difciplina nel Clero, e nel Popolo, la direzione di ogni opera, e luogo pio della Diocefi, e fopra tutto l'adempimento, il vigore, ovvero la trafcuranza d' ogni Ecclefiaftica legge. A tale effetto dovranno con tutta la più efatta diligenza riconofcere, fe nel loro Vicariato fiano ftati efeguiti i Decreti della vifita, e ritenerne preffo di loro la copia, per promuovere inceffantemente l' efecuzione degli inadempiti. Sopra tutto li fcongiuriamo per le vifcere di Gesù Crifto a premere, perchè vengano puntualmente offervati li Decreti Sinodali, Editti, Lettere circolari, Iftruzioni, e gli altri noftri ordini, mentre non potendo noi effere perfonalmente da per tutto, foltanto il loro zelo, ed attenzione è quella, che può far rifiorire il vigore delle fteffe leggi Ecclefiaftiche, il culto, e fervizio di Dio, della giuftizia, e dell' anime. Quindi perchè ciò fi renda meno difficile alla loro vigilanza nella congiuntura della Conferenza de' cafi leggeranno ogni volta qualche buona parte del prefente Sinodo, conferendo infieme coi Parochi, per riconofcere, fe fi offerva, ed in cafo contrario confultaranno fra loro le maniere, che giudicheranno proprie, per introdurre l'offervanza, e togliere li abufi, prenderanno nota in iscritto di tutto ciò, che fi farà divifato in tale Congreffo, per riferirlo a noi unitamente con qualunque altro difordine, che crederanno bifognofo di provvedimento, affinchè poffiamo averne ragione, e prendere gli opportuni prov-

vedimenti nella Congregazione Generale de' Parochi, che intendiamo tenere ogni anno avanti di noi *nel giorno* 24. *Novembre*, col metodo, che faremo per isstabilire in appresso, ed intanto con pienezza di vero affetto le imploriamo dal Signore le maggiori felicità.

Amelia 20. *Aprile* 1792.

N U M E R. XCI.

Decreta Sacræ Congregationis, quibus Episcopis asseritur jus visitandi Confraternitates, etiam in Ecclesiis Regularium.

EPiscopus potest visitare, non solum Confraternitates in Ecclesiis Regularium, earumque administrationem, & computa revidere, sed etiam visitare illarum Cappellas, & Altaria in ejsdem Ecclesiis Regularium existentia, in iis tamen, quæ concernunt, seu relationem habent ad confratrum obligationem circa hujusmodi Altarium manutentionem, cultum, & ornatum, ac onera Missarum &c., non obstante quacumque contraria consuetudine, prout *ex Trid. Seff.* 22. *cap.* 8., & pluribus S. Congregationis Decretis, quæ referunt *Gavant.man.Verb. Visitatio n.*23. *Pignatell.conf.* 127.*tom.* 9. *& Monacel. tom.I. tit.* 5. *form.* 2. *n.* 8 *pag.* 93. *S. C. C. in Nucerina Paganor.* 23. *Junii* 1629. *& in Comen.*15. *Februarii* 1642. *relat per Crispin. Visit. Past. p.* 1. §. 13. *n.* 29., *in Perusina* 2. *Aprilis* 1650., *& in Firmana* 5. *Julii* 1663., *& in Hieracen.* 14. *Novembris* 1698. *relat. per Matthæuc. in Official. Cur. Eccl. cap.* 14 *n.*6. *pag.* 90. *Episcopus Barus resol.* 76., *in cujus calce refert resolutionem Sacræ Congregationis Concilii in eadem* 23. *Septembris* 1690. *Archiepiscopus de Aste Visit. Apost. p.* 2. §. 23. *pag.* 107. *n.* 26. *& seqq. S C. C. Ripana Confraternitatis* 30. *Martii* 1715. *ad* 5. *Synod. Spolet Gaddi pag.* 33. §. *Noverint S. C. C. in Mediolanen.* 13. *Novembris* 1683. *ubi quod Archiepiscopus potest revidere computa administrationis in ipsis Cappellis (ubi Confraternitas erecta est) Ecclesiarum Regularium, ut in Synodo Sulmonen: Martelli pag.* 251.

N U M E R. XCII.

Decreta Sacræ Congregationis super interventu Delegati Episcopi in Congregationibus Confraternitatum, etiam in Ecclesiis Regularium.

IN Causa Cæsenaten, vertente inter Curiam Episcopalem ex una, & PP. Ordinis Prædicatorum Conventus ejusdem Civitatis partibus ex altera, de, & super facultate Episcopi, sive ejus pro-Vicarii assistendi Congregationibus Confratrum Societatis SSmi Rosarii, erectæ in Ecclesia præfati Conventus, Sac. Congregatio Episcoporum &c. *Die* 24. *Novembris* 1690. Partibus hinc inde informantibus, referente Emenentissimo de Abdua, censuit, ac declaravit posse Episcopum, vel ejus Delegatum assistere, *Quod Decretum eadem Sac. Congregatio approbavit, & dandum esse decrevit Episcopo Forosempronien.* 2. *Maii* 1692., *ac idem responderat etiam Archiepiscopo Cosentino* 21. *Novembris* 1690. *S. C. C. in Trajana jurisdictionis* 24. *Augusti* 1709. *ad* 6. *Lancianen.* 20. *Septembris* 1710. *& in Sutrina Jurisdictionis* 5. *Decembris* 1715. *ad* 3. *Pignattell. Conf.* 125. *tom.* 9. *Pascucc. ad eamdem Verb. Confraternitas pag.*203.1.*p.de Aste Vi-*

Visit. Apost. pag. 359. n. 8., & 9. Monacell. tom. 1. tit. 6. form. 11. n. 21. pag 1215. S. C. C. Partic. in Fulginaten. Synodi 25. Julii 1723. ad 10. quoad Confraternitates.

N U M E R. XCIII.

Decretum Leonis X. in Concilio Lateranensi super usuris Montium Pietatis.

§. 1. EXponitur Controversia inter Sacræ Theologiæ Magistros, & Doctores, circa lucra Montium Pietatis super mutuo, seu pignoribus.

§. 4. Nos super hoc, prout nobis ex alto concessum, opportune providere volentes, alterius quidem partis justitiæ zelum, ne vorago aperiretur usurarum, alterius pietatis, & veritatis amorem, ut Pauperibus subveniretur, utriusque vero partis studium commendantes; cum hæc ad pacem, & tranquillitatem totius Reipublicæ Christianæ spectare videantur, sacro approbante Concilio, declaramus, & definimus, Montes antedictos per Respublicas institutos, & auctoritate Sedis Apostolicæ hactenus probatos, & confirmatos, in quibus pro eorum impensis, & indemnitate aliquid moderatum, ad solum Ministrorum inpensas, & aliarum rerum, ad illorum conservationem, ut præfertur, pertinentium, pro eorum indemnitate dumtaxat, ultra sortem, absque lucro eorumdem Montium, recipitur, neque speciem mali præferre, nec peccandi incentivum præstare, neque ullo pacto improbari, quinimo meritorium esse, ac laudari, & probari debere tale mutuum, & minime usurarium putari, licereque illorum pietatem, & misericordiam Populis prædicare, etiam cum Indulgentiis a Sancta Sede Apostolica eam ob causam concessis. Ac deinceps alios etiam similes Montes cum Apostolicæ Sedis approbatione erigi posse. Multo tamen perfectius, multoque sanctius fore, si omnino tales Montes gratuiti constituerentur, hoc est, si illos erigentes, aliquos census assignarent, quibus si omni, saltem media ex parte hujusmodi Montium Ministrorum solvuntur impensæ, ut ad leviorem æris solvendi portionem, medio hoc pauperes gravari contingat, ad quos cum hujusmodi census assignatione, pro impensarum supportatione erigendos, Christifideles majoribus Indulgentiis invitandos esse decernimus.

Datum 4. *Maii* 1515.

N U M E R. XCIV.

Editto di Regolamento de' Questuanti.

Carlo Maria &c.

LA libertà omai illimitata de' Questuanti, che a danno de' veri Poveri vanno dentro il corso dell' anno vagando a loro talento, e raccogliendo limosine in questa Città, e Diocesi, obbliga la nostra vigilanza a fissar loro i termini giusti, e consentanei alle disposizioni Canoniche, e alle risoluzioni delle sagre Congregazioni, ed insieme a provvedere, che senza ritardare la pietà, e misericordia de' Fedeli, si renda la di loro carità più ordinata, virtuosa, e benefica.

1. Quindi è, che espressamente proibiamo a tutti, e singoli Rettori di Chiese, Amministratori delle Confraternite, e de Luoghi pij, agli Eremiti, e Que-

e Questuanti di qualunque condizione, e sesso sotto qualsivoglia titolo, e pretesto di questuare in qualunque Mese dell'anno, e specialmente nel tempo delle raccolte di Grano, Olio, Mosto, ed altri frutti della terra, tanto per la Città, che per qualunque sito della Diocesi, senza licenza scritta, e sottoscritta da noi, o dal nostro Vicario Generale (a) sotto gravi pene a nostro arbitrio, e specialmente di fare somministrare a poveri tutto quello, che contro la presente nostra proibizione, avranno attentato di questuare.

2. Non intendiamo compresi in questa proibizione i Religiosi Mendicanti, a quali in vigore de'loro Privilegj, e delle Costituzioni Apostoliche (b) è concesso di raccogliere liberamente di Casa in Casa le limosine. Gli altri Religiosi di qualsivoglia Ordine, e Congregazione, esistenti in altre Diocesi avendo licenza di questuare da loro Superiori, siano tenuti prima esibirla a noi, o al nostro Vicario Generale, e per la Diocesi a Vicarj Foranei (c) per riconoscersi, ed esaminarsi, (d) E quanto saremo pronti ad accordar loro il nostro consenso purchè possiamo giudicare essere abbastanza provveduti del convenevole loro sostentamento i Regolari della nostra Diocesi; che in tutto l'anno travagliano in favore de' nostri Diocesani, e niente essere di pregiudizio alle giornaliere indigenze de'nostri poveri, tanto altresì saremo difficili a prendere arbitrio per quei Mendicanti forastieri, che in luogo di portarsi a questuare in persona, si servono del mezzo di altro da loro destinato.

3. Proibiamo, che fuori delle Chiese, non si tenghino affissi, Cartelli Bussole, borse, o cassette in qualsivoglia luogo per le limosine senza l'espressa sopradetta licenza scritta.

4. Quei poi, che sotto finta pietà, anche vestiti con mentito abito Religioso, andranno vagando per questa nostra Diocesi con varie sagre Immagini, e cercassero d'ingannare la semplicità de' Fedeli, con vantare Miracoli, Indulgenze, ed altre cose false, per raccogliere più copiose limosine, ordiniamo a nostri Vicarj Foranei, o Parrochi, che si facciano mettere subito in carcere, con parteciparne a noi un pronto avviso, perchè a tenore della loro audacia, possiamo determinarci al dovuto castigo. Così similmente sarà obbligo delli medesimi Vicarj Foranei, o Parochi di vegliare sopra quei, che vantansi d'essersi convertiti alla nostra S. Fede Cattolica, e particolarmente nel caso, che seco conducessero Donne, o che non fossero muniti delle necessarie testimonianze, ò che queste fossero riconosciute per false; poichè in tal forma potrà erogarsi la limosina a veri poveri, o a Luoghi pii veramente bisognosi.

5. Ciascun Paroco dovrà aver l'obbligo d'eseguire quanto nuovamente venne ordinato dalla Santità di Nostro Signore Pio Papa VI. felicemente regnante con di lui veneratissima Lettera Apostolica in forma di Breve, diretta a tut-

---

(a) *S. C. Epis. & Reg. in Papien. 8. Novembris 1619. & S. C. C. in Reginen. 9. Januarii 1682. & in Aversan. 22. Januarii 1620*

(b) *Cap. Nimis prava de excessu Prælat. comp. Privil. Mendic. Verb. Elemosina.*

(c) *S. C. C. 1621. apud Sperel dec. 38. n. 27.*

(d) *S. C. C. apud Fagnan. in cap. Tuarum 21. de priv. n. 3. & in Senogallien. 17. Ianuarii 1692.*

tutti gli Ordinarj de'Luoghi, *in data del dì* 31. *Luglio* 1778. che incomincia: *Inter cætera &c.* con fare le due questue per i Luoghi santi, detti di Terra Santa; tanto nel decorso di ogni Avvento, che della Quaresima, dopo averle fatte caldamente raccomandare dal Pulpito dal P. Predicatore: come ancora a tale effetto le altre quattro Questue da farsi nelle Feste frà l'anno in tempo della Messa Parocchiale, e così anche l' altre due solite a farsi nella Quaresima per la Redenzione de' Schiavi, con trasmettere poi fedelmente tali limosine, e farle passare in mano del Sindaco Apostolico.

6. Vogliamo, e commandiamo, che i questuanti per le Chiese, Luoghi, ed opere pie, che avranno le licenze scritte, come sopra, debbano notare in un libretto distintamente le robbe di qualsivoglia sorta, che riceveranno dai Fedeli, e pii Benefattori, così ancora il danaro, quando si aprono le loro Bussole, o Cassette, quali debbano tenersi chiuse con lucchetto, o serratura, e le chiavi dovranno ritenersi dalli Depositarj destinati. Che di tali questue dagli Officiali, o questuanti se ne debba render conto fedelmente ogni anno nella Città a proprj rispettivi Parochi, ed a noi in occasione delle sagre Visite, e quante volte ancora sarà di bisogno, e che queste non possano impiegarsi, se non secondo la mente, e volontà de' pii Fedeli, e Benefattori, ed in cose utili, e necessarie per le proprie Chiese, e Luoghi pii, e qualora la spesa superasse la somma di Giulj quindici, non possa questa farsi, senza la nostra licenza scritta, o del nostro Vicario Generale nella Città, e nella Diocesi de' Vicarj Foranei, o Parochi, sotto la pena di essere condannati in caso contrario del proprio.

7. Essendo introdotta, e pratticata in questa Città, e Diocesi la divozione non mai abbastanza lodevole, e pia di questuare pel suffraggio dell'Anime Sante del Purgatorio, la cura nostra Pastorale ci obbliga d' aver speciale attenzione, e riguardo, acciò si accresca, e si mantenga illibata con buon ordine, e regola. Comandiamo dunque primieramente, che niuna Persona privata, tanto Ecclesiastica, quanto Secolare, anche di qualsivoglia Confraternita, e Compagnia faccia questua per l' Anime del Purgatorio, a riserva de' Questuanti destinati nelle solite Confraternite, e nelle Chiese, ove è solito in tempo delle Messe, o de' divini Officj con ordine de' Prefetti delle Sagrestie, e nel tempo delle Prediche, colle raccomandazioni de' Predicatori, sotto la pena della Carcere, e di altre a nostro arbitrio,

8. Mancando per quest' opera pia il Depositario approvato, riserviamo anche a Noi, ed al nostro Vicario Generale nella Città, ed a Vicarj Foranei, e Parochi nella Diocesi la facoltà privativa di deputarlo, e di rimuoverlo quante volte vi sarà di bisogno.

9. Tanto i Questuanti, quanto i Depositarj debbano osservare le sopradette regole, dell' esatto registro ne' loro libri, e delle consegne della robba, o danaro come sopra sono espresse per li questuanti delle Chiese, Luoghi, e Opere pie in genere, sotto le pene comminate.

10. Nelle Sagrestie tanto della nostra santa Basilica, che delle Chiese Matrici della Diocesi si debba ritenere un libro a parte per la celebrazione delle Messe per le Anime Sante del Purgatorio, in cui si scriva non solo da ogni Sacerdote di proprio carattere la Messa celebrata, ma anche la limosina a tale effetto raccolta.

 1 De

11. I Depositarj, e altri Officiali dell' opere pie dell' Anime sante del Purgatorio considerando il gran danno, che loro ne viene con trattenere i suffragj, e Noi prendendo regola dalla Sagra Congregazione del Concilio nella Risoluzione 17. *Luglio* 1655.: *Modicum tempus, infra quod Missarum oneribus antequam alia onera accipi possint satisfieri debet, juxta Decretum de celebr. Miss. intelligitur infra Mensem, lib. 19. pag.* 497. Comandiamo espressamente a detti Depositarj, o Officiali, che debbano ogni Mese, oppure secondo le costumanze delle Chiese, e rispettivi Luoghi in quei giorni soliti fare la consegna del danaro, ritratto dalle Questue a Parochi, o Sagrestani, con riportarne la fede delle Messe celebrate, come sopra, con invitare col suono delle Campane la sera antecedente dell' Ufficio tutti i Sacerdoti del Luogo a celebrarvi la Messa, acciò tutti ne partecipino ugualmente senza arbitrio, o parzialità de' Parochi, Depositarj, Questuanti, o Sagrestani. In occasione però di tali Officj per le Anime del Purgatorio, proibiamo espressamente, che non si facciano Fuochi, spari d' arme da fuoco, o altri segni di letizia, e di festa vicino alle stesse Chiese, tanto nella sera antecedente, che nello stesso giorno, e molto meno nell' atto delle Processioni, che vi si costumano a farsi per la campagna, ancorchè vi si dia la benedizione col Legno della Santa Croce, eziandio si facessero queste da Persone particolari sotto la pena di scudi dieci

12. Circa le robbe in specie questuate i Depositarj debbano onninamente venderle, ed in danaro effettivo ridurle nel termine parimenti di un Mese dal giorno della consegna, con registrare la partita della vendita nel libro per sfogo di detta robba ricevuta: nè possano più di detto tempo ritenerla e conservarla, anche col motivo, e ragione di fare la vendita a più caro prezzo, ed avvantaggiare i suffragj: dovendo prevalere il motivo di non trattenerli più del tempo prescritto, come sopra, e di eseguire sollecitamente la volontà de' Benefattori, che nel tempo a loro arbitrio l' hanno consegnata.

13. Avvertano tutti di osservare esattamente i capi di questo nostro regolamento, ed ordini, sotto il timore del divino Giudizio, gravando Noi le coscienze con precetto formale in materia cotanto grave, ed importante, e sotto le pene ancora pecuniarie, e corporali a nostro arbitrio, alle quali si procederà irremissibilmente. E questo Editto, dopo la publicazione, s' intenda come a ciascuno fosse intimato personalmente. Dato in Amelia dal nostro Palazzo Vescovile *questo dì* 28. *Febraro* 1792.

N U M E R. XCV.

Forma Juramenti per Cancellarium, ejusque Substitutos præstandi.

EGo N. Cancellarius Curiæ Episcopalis, tactis &c. juro me nihil dedisse, vel promisisse officii hujus obtinendi gratia: spondeo quoque, & juro de bene, fideliter, ac diligenter munus meum, Deo dante, exercendo, & adimplendo. Secreta Causarum, maxime S. Officii, & Criminalium, ac informativorum Processuum &c. nemini unquam patefaciendo, Innocentianam, & Tribunalis Taxam servando, nec quidquam ultra ipsas, etiam a sponte dantibus exigendo, sed quidquid recepero in fine Processus, seu in Sportulatio, vel Libro receptorum, quem retinebo, adnotando, adjecta die solutionis, Librorum

omnium

omnium, Jurium, & Scripturarum, quæ, Inventario confecto, recepero, vel subinde exarata fuerint, quandocumque rationem reddendo, neque originales Processus, seu scripturas in *Accomodatorum* libro, manu recipientis prius juxta stylum describendas, alicui unquam accomodando, sine expressa Ordinarii licentia: ac omnia denique & singula ad officium meum spectantia, quacumque fraude, collusione, extorsione, ac Personarum acceptione cessante, præstando. *Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia &c.*

N U M E R. XCVI.

Tassa Innocenziana.

ESsendosi avuto ricorso alla Santità di Nostro Signore Innocenzo XI. per molti Vescovi, ed Arcivescovi, ed altri Prelati zelanti, acciò per sicurezza della loro coscienza, e per togliere ogni occasione di dubbio, che potesse nascere dalle diverse consuetudini delle Diocesi, ed anche acciò non siano ingannati da loro Vicarj, Cancellieri, ed altri Ministri, e Famigliari, si stabilisca una Tassa generale, ed uniforme per il loro Foro Episcopale, ovvero Ecclesiastico, nè mancando i ricorsi de' Cleri, e de' Popoli, ha perciò la Santità Sua deputato una Congregazione particolare di due Sigg. Card. Prefetti delle Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi, e di quattro altri Sigg. Card. delle medesime Congregazioni, e di due Monsignori loro Segretarj, e delli Monsignori Datario, ed Uditore della Santità Sua, e da questi si è risoluto, non potersi nelle Cause Contenziose Civili, Criminali, e Miste venire alla suddetta Tassa generale, senza la precedente notizia delle Tasse particolari di ciascheduna Diocesi, o Provincia, potendo giuridicamente quella esser varia, secondo la diversa consuetudine, regolata dalla diversità de' Paesi, e de' Luoghi, bensì doversi con qualche maggior chiarezzza per toglier tutti i dubj, e gli equivoci, dar fuori le dichiarazioni, che in più tempi, e diverse occasioni si son fatte dalle Sagre Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi nelle materie Ecclesiastiche, ovvero meramente spirituali, acciò in tal modo sappia ciascuno quel, che sia illecito, e si tolga ogni scusa, o pretesto d' ignoranza, o di consuetudine, dovendo in sì fatta materia l' osservanza esser da per tutto uniforme per la generalità de' Canoni, e Concilii, e particolarmente del Tridentino, in modo che deve dirsi reproba, ed illecita ogni contraria consuetudine, o Tassa diversa in qualunque modo per l'addietro fatta, conforme dalla medesima Congregazione si è stabilito in modo, che le seguenti dichiarazioni debbano osservarsi da per tutto senza eccettuazione alcuna, sotto le pene contenute ne' sagri Canoni, e Concilii, ed altre ad arbitrio del Sommo Pontefice, che sarà *pro tempore*, e nascendo qualche dubbio in contrario, se ne debba consultare la suddetta Sagra Congregazione del Concilio, e non altrimente.

Nella materia degli Ordini Sagri, e Minori, e prima Tonsura, così per la collazione, come per la facoltà, che ad altro si dia di conferirli, ed anche per il loro esercizio, e per la facoltà di esercitarli in qualunque luogo, e qualunque tempo, si stabilisce la regola generale da non ricevere altra eccettuazione, che quella si dirà di sotto, e che nè il Vescovo, o altro Prelato, nè il suo Vicario Generale, o Foraneo, Cancelliere, ed altro Officiale qualsivoglia, nè

Parenti, e Famigliari, o Servitori possano esiggere, e ricevere emolumento, e cosa alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, ovvero di tovaglia, forbici, pettine, ed altro, nè sotto titolo di regalo, o di mancia, anche se spontaneamente si offerisse, e dasse, eccetto che l'Ordinario possa ricevere l'oblazione della Candela, secondo dispone il Pontificale, a libero arbitrio dell' ordinato circa la qualità, e peso. Ed il Cancelliere secondo la disposizione del Sagro Concilio di Trento per le lettere testimoniali della collazione dell' Ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsi per un' altro Vescovo, possa ricevere solamente la decima parte di uno Scudo di moneta Romana, cioè un Giulio, ovvero l' equivalente nella moneta del Paese, e non più, da Persone, le quali abbiano l' uso del danaro, non già da quei Religiosi, i quali non ne hanno l'uso, come sono i Cappuccini, ed i Minori Osservanti: eccetto che nella collazione del Suddiaconato, per gli atti, che si devono fare per la giustificazione della verità, e sufficienza del Patrimonio, ovvero del Benefizio, a titolo del quale si deve promovere, possa esiggere quell' emolumento, che sia proporzionato alla mera fatica personale per la scrittura, e carta, senza che il Vescovo, o Vicario, o altro Officiale nè direttamente, nè indirettamente ne possa partecipare in modo alcuno, purchè detto emolumento non possa, nè debba eccedere uno scudo d'oro: ma se la fatica richiede minor mercede, si debba esiggere solamente quel meno. Ma rispetto agli altri Ordini, e alla prima Tonsura, non possa esiggere cosa alcuna sotto pretesto di registratura de' Brevi, e dispense, e di altre Scritture, o di presentata, o di qualunque altra giustificazione, e solennità, o remozione d' impedimento.

Con dichiarazione, che se le sudette testimoniali, ovvero dimissoriali contengono più Ordini, tuttavia non si possa esiggere altra mercede, che la suddetta di un Giulio, sicchè non si possa moltiplicare a ragione di ciascun' Ordine. Non sia però tenuto il Cancelliere a fare una sola scrittura per più Ordini, quando questi siano stati conferiti in diversi tempi, e diverse Ordinazioni, ma volendo, possa farle separate, non già rispetto a quegli Ordini, che si conferiscono in un' istesso giorno, come siegue ne' Minori, ne' quali dovrà farsi una sola scrittura; e nelle lettere dimissoriali, che si diano per l' Ordinazione da farsi per un' altro Vescovo a più Ordini, parimente non si possa moltiplicare scritture, nè possa esiggere cosa alcuna per il rogito della collazione degli Ordini, ovvero per l' accesso al luogo dell' Ordinazione, con altro pretesto anche di mancia, o di regalo.

Nella materia de' Benefizj Ecclesiastici, quando si tratta di quelli, che come di libera collazione, ovvero come devoluti si conferiscono dal Vescovo, o altro Ordinario Collatore, parimenti si stabilisce la regola generale, che nè il Vescovo, o altro Collatore, nè il suo Vicario, o altro qualsivoglia Officiale, nè il Cancelliere, o Parenti, Famigliari, Servitori possino esiggere, e ricevere emolumento alcuno, ed altra cosa, sotto qualsivoglia colore, e pretesto, anche di mancia, o regalo, e volontario donativo, così se siano Curati, o residenziali, come se semplici, e non residenziali, ed anche se siano Cappellanie manuali: ma solamente il Cancelliere per le lettere della collazione, compresa carta, sigillo, corde, ed ogni altra cosa, possa esiggere la mercede

pro-

proporzionata alla scrittura, e materia, purchè non ecceda la somma di Giulj dieci di moneta Romana, ovvero l'equivalente nella moneta del Paese, senza che si possa pretendere altra mercede, sotto qualsivoglia pretesto, e particolarmente per l' approvazione, e preelezzione nel concorso alle Chiese Parocchiali. E per il Possesso il Vescovo, o Vicario, o altro Offiziale non possa esiggere cosa alcuna, ed il Cancelliere, se sarà dentro la Città, possa per il rogito, ed ogni altro atto esiggere giulj tre: se ne Borghi, ovvero Suburbj, giulj quattro e se in altro luogo, i medesimi giulj quattro il giorno, e le spese del vitto, e viatico. Bensì, che se nel luogo del Benefizio vi sarà il Cancelliere del Vicario Foraneo, o altro Notaro, si dovrà il Possesso commettere al Vicario Foraneo, e suo Cancelliere, senza la necessità del viaggio del Cancelliere Episcopale.

Quanto ai Benefizj di Collazione Apostolica, perchè siano riservati, ovvero affetti avanti la loro provisione, così nei Benefizj Curati, ne'quali per l'ordinario si danno le lettere testimoniali alla Dataria dell' approvazione, e della preelezzione nel concorso, secondo la forma del Concilio di Trento, come anche negli altri Benefizj non Curati, e particolarmente nè residenziali, per li quali si sogliono dare le attestazioni alla Dataria sopra la vita, costumi, e idoneità dè concorrenti, per le dette lettere non si possa esiggere, o ricevere mercede, o emolumento alcuno in danaro, o in altre cose, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di volontario donativo, ma si debbano dare affatto *gratis*.

E dopo la provisione per l' esecuzione delle Lettere Apostoliche, quando siano nella forma graziosa, non possano il Vescovo, o altro Prelato ordinario del luogo, o suo Vicario, o Cancelliere, ed altro Officiale pretendere il doverne essere per necessità Esecutori; ma sia in arbitrio de Provisti d' eleggersi l'Esecutore, ed il Notaro per il Possesso: ma se il Provisto eleggesse l'ordinario Officiale, ed il suo Cancelliere, o veramente, se le lettere fossero nella forma, che si dice *Dignum*, indrizzate all' Ordinario, ovvero al suo Vicario, il quale perciò ne fosse necessariamente l' Esecutore: così nell' uno, come nell' altro caso, non essendovi legittimo Contradittore, in modo che l' Esecutore sia mero, parimente il Vescovo, o altro Prelato, e il suo Vicario, o altro Officiale, e suoi Famigliari, Servitori, e attinenti non possano, ne debbano esiggere, e ricevere emolumento alcuno, in quell' istesso modo, che di sopra si è detto de Beneficj di Ordinaria collazione, ma il Cancelliere possa per la copia, o registro delle Lettere Apostoliche, ed altri atti ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la Scrittura, purchè non ecceda in tutto uno scudo d'oro, ed essendovi Contradittore, sicchè convenga di far Processo giudiziale, la mercede del Cancelliere per la fatica, si possa stendere a due scudi d'oro, e non più, senza che il Vescovo, o Vicario, o altro Officiale possa esiggere, e riscuotere emolumento alcuno, mentre nelle Cause Ecclesiastiche, e Spirituali, ordinano i sagri Canoni, che non ostante qualsivoglia consuetudine, il giudizio si debba interporre gratis. E per il Possesso si osservi quello stesso, che si è detto di sopra nè Beneficj conferiti dall' Ordinario collatore.

Nelli Beneficj di Patronato, nascendo dubbio sopra l' esistenza del Padronato con il Procurator Fiscale, ovvero col Provisto, che ne pretenda la libertà, si debba in tutto, e per tutto osservare quell' istesso, che di sopra si è detto ne' Beneficj di libera collazione col Contradittore. Ma se, non controvertendosi

dosi l'esistenza, sia controversia trà Compadroni, ovvero Presentati da essi, sopra la pertinenza, in tal caso si reputi come Causa civile profana, e per conseguenza si osservi la solita Tassa di ciascuna Curia, fino a tanto che si faccia l'altra Tassa delle Cause profane Civili, Criminali, e miste.

Generalmente così nelle Cappellanie manuali, come nelle nuove fondazioni, ed erezioni de' Benefizj, Cappellanie, Confraternite, Congregazioni, ovvero Fondazioni, Benedizioni, e Consagrazioni, e rispettivamente visite, e approvazioni di Chiese, e di Oratorj, così coll'autorità Apostolica, come coll' Ordinaria, il Vescovo, o altro Prelato, e suo Vicario, e qualunque altro Officiale non possa esiggere, e ricevere emolumento alcuno, ma solamente il Cancelliere possa esiggere quella mercede, che sia proporzionata alla sua fatica, purchè non possa eccedere in tutto uno scudo d'oro: ma sia meno, se minore sarà la fatica.

Nelle Cause, e materie, che riguardano il Matrimonio, ed i sponsali, così per l'esecuzione delle Dispense Apostoliche matrimoniali, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia Canonico impedimento, ed anche per la dispensa delle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in Casa, o in altro luogo, e tempo insolito, e proibito, o che si possa contrarre in presenza di altri, che del Paroco, ed ogni altro atto, che occorresse fare, il Vescovo, ed il suo Vicario, ed ogni altro Officiale, o Ministro, o Famigliare, non possa sotto qualsivoglia pretesto, o colore, anche di mancia, e di volontario donativo, esiggere, e ricevere emolumento alcuno nè in denaro, nè in altre cose, ma solamente il Cancelliere possa esiggere la mercede proporzionata alla fatica della Scrittura; cioè nell' esecuzione delle Dispense giulj trè, e per li Testimonj sopra lo stato libero, o che non vi sia impedimento un giulio per Testimonio, purchè in tutte non si ecceda uno Scudo di moneta Romana, cioè giulj dieci, ovvero il loro equivalente nella moneta del Paese, non comprendendosi le Cause contenziose tra i Conjugi sopra la validità del Matrimonio, ovvero sopra la separazione del toro, stimandosi questa Causa giudiziale profana, nella quale si osserverà la Tassa di ciascun Tribunale fin che si proveda.

Generalmente in tutto quello, che riguarda i Monasterj delle Monache, e i Conservatorj di quelle Donne, le quali a guisa de' Monasterj, e Monache rispettivamente vivono ritirate, il Vescovo, o altro Prelato, il Vicario così generale, come particolare, e qualunque altro Officiale, o Deputato, ed il Cancelliere, ed anche i Parenti, e i Famigliari del Vescovo, o Prelato, e de' suoi Officiali, non possano esiggere, e ricevere emolumento alcuno in danaro, ed in altre cose, eccetto che quelle comestibili, che siano proporzionate all' uso, e consumo proprio dentro trè giorni anche col titolo di donativo per l'ammissione all' abito Monastico, per l'approvazione del deposito della Dote, per la Professione, per l'ammissione dell' Educande, ed altre Donne secolari, per le rinuncie, che si fanno dalle Novizie per l'elezzione dell' Abbadessa, o altra Superiora, per le licenze di parlare alle Monache, ed altre, che sono nel Monastero, per la deputazione de' Confessori, Cappellani, Procuratori, Fattori, ed altri Ministri, e generalmente per ogni altro atto, che riguarda al governo: ma solamente il Cancelliere per il rogito delle Rinuncie, e per gli atti, che convenga fare sopra la giustificazione del Deposito della Dote possa esiggere

la

la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purche non ecceda in tutto giulj cinque moneta Romana, ovvero l' equivalente nella moneta del Paese.

Parimente per una regola generale, da non soggiacere a limitazione alcuna, il Vescovo, o altro Prelato, suo Vicario Generale, o particolare, Cancelliere, o qualunque altro Officiale, Ministro, e Famigliare, anche sotto nome di mancia, e volontario donativo, non potrà esiggere, e ricevere emolumento alcuno, così in danaro, come in qualunque altra cosa, in tutto quello, che riguarda l' amministrazione de' Sagramenti del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, dell' Eucaristia e dell' estrema Unzione, anche per l'esame, ed approvazione, o licenza di amministrarli; anzi s' incarica a Vescovi, e Prelati, e loro Vicarj, e Officiali, che non lo permettano ai Curati, Confessori, e altri Ministri, e particolarmente nel prender il piatto, o altro Vase, nel quale sia riposto il Vase dell' Oglio santo per l' estrema Unzione, o del Crisma nel Battesimo, ovvero tovaglie, fazzoletti, e altre cose, dichiarandosi tuttociò illecito; come anche a non chiedere, ne esiggere cosa alcuna per la benedizione delle Donne infantate, quando dopo il parto, secondo il rito Ecclesiastico, per la prima volta entrano in Chiesa.

In quelle Diocesi, nelle quali regna l' antica Consuetudine, che il Vescovo, o altro Prelato, ed Officiale faccia il Testamento per l' Anima di quelli, i quali muojono *ab intestato*, di quella somma moderata, nella quale, secondo i Decreti della sagra Congregazione, può esercitare tal facoltà, non possano esso, e suoi Officiali, Ministri, Parenti, e Famigliari partecipare in modo alcuno, sotto qualsivoglia colore, o pretesto, anche di povertà, ma il tutto si debba effettivamente applicare ad usi, ed opere pie: ne per l' adempimento di tal disposizione, si possano in modo alcuno impedire e ritardare la sepoltura, e l'esequie, o Funerali al Defonto, dovendosi esercitare giuridicamente le azzioni sopra i beni ereditarj, e si debba osservare la Lettera circolare della Sagra Congregazione de' Vescovi *sotto li* 19. *Agosto* 1678.

Come anche in modo alcuno non si possono impedire, e ritardare la Sepoltura, e l'esequie, o funerali a Defonti, così Cittadini, come Forastieri, per il pagamento di quegli emolumenti, che dal Vescovo, o dal Capitolo, o dal Curato, e qualunque altro per la consuetudine del Paese si pretendono, ma parimenti rimangono illese le azzioni giuridiche ne'beni, sopra i quali si dovranno esercitare, senza che in modo alcuno si faccia ripresaglia al Cadavere, ovvero che si diano molestie personali a figli, Moglie, e Parenti, ed ancora non si possa esiggere cosa alcuna per la licenza di trasportare i Cadaveri, ovvero di seppellirli più in un luogo, che nell' altro.

Si dichiara ancora illecito ogni emolumento diretto, ed indiretto, ed in conseguenza se ne proibisce al Vescovo, o Prelato, suo Vicario, e Cancelliere, ed ogni altro Ministro, e Famigliare ogni esazzione sotto qualsivoglia pretesto anche di mancia, o donativo nell' infrascritte cose, cioè.

Per la licenza, o Patente di predicare così nella Quaresima, e nell' Avvento, come in tutti gli altri tempi, ed in qualsivoglia luogo.

Per la licenza di lavorare nelle Feste, anche per applicarsi ad usi pii, sicchè

chè si dia onninamente *gratis* : e quanto alle contravenzioni di aver lavorato, le pene tutte si applichino effettivamente ad opere, e Luoghi pii, senza partecipazione alcuna benche minima, eccetto che agli Esecutori e Ministri inferiori volgarmente Sbirri, per la cattura si dia la mercede proporzionata alla diligenza, e fatica, purchè non ecceda tre giulj in tutto.

Per la revisione de' conti de' Luoghi pii.

Per ricognizione, e approvazione, e pubblicazione delle Reliquie, dell' Indulgenze, ed Altari Privilegiati.

Per le licenze di questuare.

Per l' attestazione della povertà, o altro requisito, eccetto che il Cancelliere possa esiggere in tutto un giulio di moneta Romana, o l'equivalente.

Per licenza di essere assente dalla Residenza, e generalmente per le dimissorie, che si sogliono concedere a quelli, i quali partono di casa, per andare in altro Paese.

Per le Monitoriali, per le rivelazioni di Scommuniche, così quando si diano da essa Curia, ed Ordinario, come quando si pubblicano le Lettere Apostoliche, eccetto che il Cancelliere possa per la mercede della scrittura esiggere un giulio solamente.

Per la dichiarazione dell' incorso nelle Censure per la percussione de' Chierici, e altre somiglianti cause, e per la loro assoluzione, eccetto che il Cancelliere per la fatica della scrittura possa esiggere giulj due: eccetto che nell'esecuzione de Brevi della Penitenziaria, nel qual caso per quel, che appartiene all' assoluzione, ne anche il Cancelliere possa esiggere cosa alcuna.

Per la facoltà di esercitare i Pontificali.

Per l' esecuzione de' Brevi Apostolici, ovvero licenza della sagra Congregazione nell' alienazioni de' beni di Chiese, o Luoghi pii, ovvero imposizioni de Censi solamente il Cancelliere possa esiggere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purche non ecceda in tutto giulj dieci di moneta Romana o suo equivalente: come anche per tutto quello, che appartiene alla difesa dell' Immunità Ecclesiastica, così personale, come reale, e locale, e particolarmente di quest' ultima, non si possa in modo alcuno, sotto qualsivoglia pretesto ricevere, ed esiggere mercede ovvero emolumento, ma il tutto si debba far *gratis*.

Le pene, le multe, e le composizioni si applichino per l' intiero ad uso de Luoghi pii, senza che il Vescovo, o Vicario, suoi Officiali direttamente, ne indirettamente ne abbiano partecipazione alcuna.

Il Sussidio caritativo di quelle Diocesi, nelle quali sia solito esiggersi, e non altrimenti, si esigga solamente per una volta nel primo ingresso del Vescovo, secondo la Tassa solita antica di anni quaranta indietro: sicchè non s' intenda il solito più moderno da detto tempo in giù, ne si possa più esiggere sotto qualsivoglia pretesto, anche di volontario donativo.

Quanto alla visita, si osservino inviolabilmente il decreto del Sagro Concilio di Trento, e le dichiarazioni della Sagra Congregazione, e particolarmente da quelli, i quali concorrono alle spese de Cibarj, nè mediatamente, nè immediatamente si possano ricevere regali, e donativi, anche di cose commestibili, ed ancora non si possa esiggere emolumento alcuno per gli atti del-

della Visita, Decreti, e presentate le Scritture, ovvero per la revisione de' decreti delle Visite antecedenti, e della loro osservanza, mentre da quelli, i quali sono visitati, si ricevono le spese del vitto.

Die prima Octobris 1678. Facta per me infrascriptum istarum Resolutionum seu declarationum relatione SSmo Dño nostro Innocentio XI. mediante illarum lectura de verbo ad verbum Sanctitas Sua laudavit, approbavit, ac servari mandavit, & earum observantiam, & publicationem injunxit sacræ Congregationi Concilii = Joannes Baptista de Luca præfati SSmi D. N. Innocentii Papæ XI. Auditor, & Secretarius Memorialium.

Die 8. Octobris 1678. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpetrum inhærendo mandatis Sanctitatis Suæ, censuit præmissam Taxam, seu declarationes Typis dandas esse, & per litteras circulares ad quoscumque Locorum Ordinarios transmittendas, ut eas in Cancellaria, in loco omnibus patenti retineri faciant, easdemque adamussim observent, ac faciant observari =

F. Cardinalis Columna Præfectus.

N U M E R. XCVII.

Taxa DD. Officialium Tribunalis Curiæ Episcopalis Civitatis Ameriæ.

Pro
Domino Vicario.

In Caufis Possessoriis, & Summariis dimidium auri.

In Causis executivis expeditis in contumacia, seu Pars petat terminum ad solvendum nihil recipiat.

Si vero intervenerit aliqualis contradictio, & Causæ cognitio, & producantur jura, tunc habeat dimidium sportularum ordinariarum, maxime dum habeat tractum successivum.

In Causis vero Ordinariis, usque ad summam Scutorum vigintiquinque habeat obulos duos pro Scuto, usque ad centum Julios decem, usque ad 200. Julios quindecim, & ab inde supra usque ad quamcumque summam Julios quinque pro Centenario, dummodo non excedat aureos decem in totum.

Pro executione Sententiæ per ipsum latæ, vel expensarum illius, nihil recipiat. Si vero processerit tamquam Commissarius, sive merus executor, videlicet pro executione Sententiæ ab alio Judice latæ, dimidium sportularum recipiat ordine supradicto.

Pro quocumque Decreto. & Mandato de immittendo aliquem in Possessionem bonorum hæreditariorum, seu donatorum, vel legatorum vigore Testamenti, seu Donationis, ubi non incurrerit Contradictor aureum unum; sed quando adfuerit Contradictor, servetur Taxa, prout in ordinariis dictum fuit.

In Causis Compromissariis habeat obulos duos pro scuto, dummodo non excedat summa scutorum quatuor ad summum.

Pro Executione Sententiæ ab Arbitratoribus datæ, habeat prout fuit taxatum supra in Capitulo pro executione Sententiarum ab alio &c.

Pro accessu ad locum differentiæ, in Civitate dimidium aurei, extra vero Civitatem aureum unum, ultra expensas viatici.

Pro Decreto interlocutorio cum dimiſſione ſcripturarum obulos triginta.

Pro ſubſcriptione Sequeſtri, Præcepti, Mandati ſuſpicionis fugæ, legalitatis, & ſimilium una cum Sigillo obulos quinque.

Pro Mandato de conſignando pecunias depoſitatas obulos decem.

Pro licentia danda Clerico pro teſtimonio ferendo coram Judice laico in Cauſis Civilibus obulos quinque.

Pro licentia agendi coram Judice laico, quatenus detur in Cauſis tantummodo ordinariis, Julios tres.

Pro Examine Teſtium, nihil recipiat, niſi in caſu, quo inſtitum fuerit examinari per Vicariummet, in quo caſu habeat Julium unum pro quolibet examine.

Pro Examine cujuslibet Teſtis, vigore Litterarum remiſſorialium, Vicarius recipiat obulos triginta quinque.

Pro interpoſitione Decreti in Domo Vicarii in Contractibus Minorum, Mulierum, ſive Monialium habeat Julios duos; & extra eam Julios tres juxta antiquam conſuetudinem.

Pro Subſcriptione, & Sigillo Litterarum Remiſſorialium, & Teſtimonialium, ordinum, & licentiarium Confeſſiones audiendi, & prædicandi, ac in Clauſtra Monaſteriorum ingrediendi nihil recipiat; pro aliis vero licentiis, una cum Sigillo obulos decem.

In Cauſis Criminalibus.

Pro majoribus, & gravioribus, in quibus venerit imponenda pœna Capitalis, ſive perpetui Carceris, vel Triremii, habeat pro abſolutoria Scuta quatuor. —— —— —— ₰ 4

In Cauſis, in quibus venerit imponenda pœna Corporis afflictiva, pro abſolutoria habeat Julios viginti. —— —— ₰ 2 —

In Cauſis, ubi venerit imponenda pœna arbitraria, ſeu pecuniaria, habeat aureum unum. —— —— —— ₰ 1 —

Si fuerint plures Carcerati pro uno, & eodem delicto in Capitalibus uſque ad tres Perſonas habeat aureos tres pro quolibet, & ſi fuerint plures recipiat tantummodo aureos novem, dividendos inter omnes abſolutos.

In afflictivis vero, & arbitrariis, ac pecuniariis habeat Julios quindecim, & ſeptem cum dimidio reſpective, prout dictum fuit ſupra.

Si Carceratus pro pluribus delictis venerit abſolvendus, ſolvat ſportulam ad rationem majoris delicti patrati juxta Taxas prædictas.

Pro Decreto de caſſando, & abolendo Proceſſum juxta formam ſupplicationis ſignatæ, ſi tractetur de Cauſis Majoribus, habeat aureum unum, & de Minoribus Julios ſex.

Pro examine cujuslibet Teſtis ad defenſam, obulos ſeptem cum dimidio.

Si Vicarius perſonaliter accedat ad loca Diæceſis ad formandum Proceſſum, ſeu ad examinandum ad inſtantiam Fiſci, ſeu Partium, pro primo die Scuta duo, pro aliis ſcutum unum ultra expenſas viatici.

Et merces Vicarii in Cauſis Criminalibus ad inſtantiam Fiſci ſolvatur ab Inquiſito.

Quodque Vicarius teneatur ſubſcribere quodcumque Mandatum relaxatum, & expeditum, alias executio illius nulla ſit. Et

Et tandem pro complemento istius Taxæ mandamus observari laudabilem consuetudinem, scilicet in Causis, in quibus per præsentes non esset provisum &c. declarando etiam, quod quotiescumque fit mentio auri, sive scuti in profanis, intelligatur de paulis decem pro scuto.

Pro Domino Cancellario
In Causis Civilibus.

Pro qualibet instantia, seu responsione. —— ☧ —— 01
Pro qualibet Intimatione. —— —— ☧ —— 02
Pro examine cujuslibet Testis summarie. —— ☧ —— 05
Pro examine cujuslibet Testis in Causis remissorialibus, seu commissariis. —— —— —— —— ☧ —— 30
Pro quolibet Mandato executivo. —— —— ☧ —— 02
Pro Mandato de immittendo vigore Testamenti, seu Donationis, Julium unum. —— —— —— ☧ —— 10
Pro qualibet inhibitione, Præcepto, seu sequestro, Mandato suspicionis fugæ, & similibus cum instantia. —— ☧ —— 05
Pro Simplici copia cujuslibet scripturæ, sive Processus in forma originalis, continen. lineas, & versus 23. pro qualibet carta obulos sex; Et pro carta in forma copiæ obulos duos, quatenus vero contingat dari Processus in totum, vel in parte si in pub. forma, addantur denarii tres pro carta.
Pro Rogitu cujuslibet Sententiæ in Causis ordinariis, Julium unum cum dimidio. —— —— —— ☧ —— 15
Pro quolibet Mandato vigore Sententiæ Julium unum. ☧ —— 10
Pro taxatione, sive revisione listæ expensarum in ordinariis, Julium unum. —— —— —— —— ☧ —— 10
In aliis vero obulos quinque. —— —— ☧ —— 05
Pro confectione cujuslibet Supplicationis factæ pro obtinenda habilitatione, seu absolutione a juramento, seu juramentis, ad effectum agendi, una cum regestro, & litteris testimonialibus obtentis Julios duos. —— —— —— —— ☧ —— 20
Pro responsione facta positionibus pro qualibet denarios duos.
Pro fide litis pendentiæ, seu alterius generis actorum, Julium unum. —— —— —— —— —— ☧ —— 10
Pro rogitu juramenti præstiti, sive litis decisivum calumniæ, sive Suppletorii. —— —— —— —— ☧ —— 02
Pro Rogitu Sententiæ in Causis absolutoriis, & similibus Julium unum. —— —— —— —— ☧ —— 10
Pro Instrumento Sententiæ traduct. in publicam formam Julios tres. —— —— —— —— ☧ —— 30
Pro copia Instrumenti cujuslibet donationis, renunciationis, venditionis, permutationis, & similium, servetur stylus Notariorum Civitatis Ameriæ, & si orta fuerit inter Notarium, & Partem controversia, stetur declarationi Domini Vicarii.
Pro Monitorio generali auctoritate ordinaria, Julium unum. ☧ 15

Pro quolibet accessu ad loca differentiæ in Civitate & suburbiis, Julios duos cum dimidio, extra vero Civitatem Julios quinque, ultra expensas viatici, & si morari contigerit, habeat Julios tres pro quolibet die ultra.

Pro relatione executionis factæ vigore Mandati Curiæ, obulos quindecim, & vigore Mandati executivi Illmi D.C.A. Julios tres. ℣ — 30

Pro Instrumento tradito in publicam formam possessionis bonorum adeptæ Julios septem. — — — ℣ — 70

Pro licentia agendi coram Judice laico in ordinariis Causis julium unum. — — — — — ℣ — 10

Pro minuta totius Processus facta in Criminalibus, ad effectum conficiendi, & efformandi Supplicationem, sive pro confectione illius signat. Julios quinque. — — ℣ — 50

Pro quolibet Processu, & Inventario in Civitate conficien. obulos quinquaginta septem cum dimidio, & extra Civitatem, & Diæcesim aureum unum. — — — — ℣ 1 —

Pro ostensione Processus Domino Vicario, ad effectum, ut possit expediri Causa, obulos quindecim. — — ℣ — 15

Pro Viatico extra Civitatem ad effectum formandi Processum tam in Civilibus, quam in Criminalibus aureum unum cum dimidio. — — — — — ℣ 1 50

In Causis vero Commissariis duplicetur. — ℣ 3 —

In Causis Criminalibus.

Pro Mandato de relaxando carceratum. — ℣ — 05

Pro quolibet Præcepto ad instantiam Partis. — ℣ — 07 :

Pro qualibet Fidejussione. — — — ℣ — 07 :

Pro examine cujuslibet Testis ad defensam. — ℣ — 07 :

Pro Copiis Processus prout in Civilibus, & si fuerint plures Rei, duplicentur usque ad tres.

Pro rogitu Sententiæ absolutoriæ in Causis majoribus, aureum unum. — — — — ℣ 1 —

In Causis afflictivis julios quinque. — — ℣ — 50

Pro registratione Supplicationis in majoribus julios decem, & duplicentur usque ad tres, & sic in aliis casibus.

In afflictivis, & pecuniariis julios quinque. — ℣ — 50

Pro quolibet Inventario, tam in civitate, quam extra, servetur, prout in civilibus.

Pro Bajulis.

Pro qualibet Citatione tam in scriptis, quam oretenus in Civitate facta habeat quatrinos duos. — — — ℣ — 2

Extra vero Civitatem per Diæcesim, juxta locorum distantiam ad arbitrium D. Vicarii.

Pro Intimatione facta in Civitate obulum unum. — ℣ — 01

Extra vero Civitatem, arbitrio Supradicto.

Pro

Pro Executione Præcepti, ſequeſtri, ſeu inhibitionis ſervetur conſuetudo, in quolibet caſu diſcordiæ arbitrio Domini Vicarii, & in Cauſis Criminalibus ad inſtantiam Fiſci ſolvatur merces ab Inquiſito.

Taſſa da oſſervarſi dalli Bargelli, ed Eſecutori della Corte Epiſcopale della Città di Amelia, nelle Cauſe civili, reali, e perſonali, per li Mandati rilaſcati nel Tribunale Epiſcopale.

Sino alla ſomma di venticinque giulj, bajocchi cinque.	ꝶ	—	05
Da venticinque giulj ſino a ſcudi cinque. —	ꝶ	—	07 ½
Da cinque ſcudi ſino a dieci. —	ꝶ	—	15
Da ſcudi dieci ſino a venti. —	ꝶ	—	30
Da ſcudi venti ſino a quaranta. —	ꝶ	—	50
Da ſcudi quaranta ſino a seſſanta. —	ꝶ	—	80
Da ſcudi seſſanta ſino a cento, ſcudo uno.	ꝶ	1	—
Da cento ſino a cinquecento giulj quindici.	ꝶ	1	50
Da ſcudi cinquecento ſino a mille, ſcudi due.	ꝶ	2	—

Da ſcudi mille ſino a qualsivoglia ſomma si paghi ad arbitrio di Monsig. Illmo Veſcovo, purchè non paſſi la ſomma di ſcudi quattro.

Per Mandato di mettere in Poſſeſſo de beni ſtabili, ſenza eſpreſſione di ſomma, in Campagna giulj cinque. —	ꝶ	—	50
Nella Città giulj tre. — —	ꝶ	—	30
Per Mandati di ſoſpetto di fuga, ſino alla ſomma di ſcudi quaranta. — — — —	ꝶ	—	50
Da ſcudi quaranta sino a qualsivoglia ſomma non si paghi più di uno ſcudo. — — — —	ꝶ	1	—

Per Mandati eſecutivi di Monſignore Illmo A. C. ſi oſſervi l'infraſcritta Taſſa.

Sino alla ſomma di ſcudi cinque. — —	ꝶ	—	15
Da ſcudi cinque sino a dieci. — —	ꝶ	—	30
Da ſcudi dieci ſino a venti. — —	ꝶ	—	50
Da ſcudi venti ſino a quaranta ſcudo uno.	ꝶ	1	—
Da ſcudi quaranta ſino a seſſanta giulj quindici.	ꝶ	1	50
Da ſcudi seſſanta a cento ſcudi due. — —	ꝶ	2	—
Da ſcudi cento ſino a cinquecento, ſcudi tre. —	ꝶ	3	—
Da ſcudi cinquecento ſino a mille ſcudi quattro. —	ꝶ	4	—

Da ſcudi mille ſino a qualſivoglia ſomma ſi paghi ad arbitrio del Sig. Vicario, purchè non paſſi la ſomma di ſcudi ſei.

Che li Bargelli, ed Eſecutori non poſſano pretendere l'eſecuzione doppia ancorchè eſeguiſcano li Mandati in campagna, e nella Dioceſi, ed andando ad eſeguire in altra Dioceſi, allora poſſano pigliare l'eſſecuzione doppia, conforme alla riforma della S. M. di Paolo V.

Che detta mercede non la poſſano pretendere, ſe veramente non avranno fatto l'eſecuzione, e dandoſi altrimente ſenza aver fatta l'eſecuzione, ſarà a danno del Debitore, e portando il pegno, e conducendo Animali nella Città per l'eſecuzione, la mercede ſia ſecondo la Taſſa ſopradetta, ſe però ſarà dato al Depoſitario il pegno, o conſegnato Animali.

Si or-

Si ordina, che l' Eſecutore, facendo il pegno ſufficiente al credito ſi dia all' Eſecutore ſolamente a ragione del prezzo, che ſi caverà dal pegno venduto all' incanto, ed a ragione della ſomma eſpreſſa nel Mandato, acciò li debitori non ſiano gravati, ſe non d' una intiera eſecuzione, benchè più volte ſe gli facciano li pegni.

Se il Depoſitario darà di più all' Eſecutore, ſia tenuto del ſuo proprio.

Se li Eſecutori riceveranno l' Eſecuzione dal Debitore, ſenza far pegno, vogliamo, che ſe gli poſſa ripetere nel ſindicato, e ſe dall' Eſecutore ſi farà il pegno per vigore del ſudetto Mandato il debitore ſia obbligato a pagare nuova eſecuzione, e non ſe gli faccia buona quella pagata d'accordo all' Eſecutore, ſenza far pegno, come ſopra.

Nelle Cauſe Criminali.

Per Inventario nella Città bajocchi venticinque. —	—	25
Per la Dioceſi bajocchi cinquanta. — —	—	50
Per viatico al Bargello bajocchi trenta il giorno. —	—	30
Agli altri Birri bajocchi venti per teſta, oltre le ſpeſe del vitto.	—	20
Quando ſi multerà nella Città bajocchi venticinque. —	—	25
Nella Dioceſi bajocchi cinquanta. —	—	50
Per Cattura nella Città bajocchi cinquanta. —	—	50
Nella Dioceſi ſcudo uno. — —	1	—
Mentre ſtanno in ſegreta i Rei, non poſſa il Bargello, o Prigioniere pigliare altro, che bajocchi quindici il giorno per il mangiamento del Reo. — — — —	—	15
Se ſi fà l' Eſecuzione in giorno di Feſta comandata a quelli carreggeranno con il baſto, o altri, che lavoreranno d' arte mecanica, o manuale, eccettuati però quelli, che fanno fronde, o erba, ed altre coſe ſimili per l' Animali, ovvero per negozio di pietà, e neceſſità, bajocchi trenta. — — —	—	30
Al tempo proibito di andare alli Monaſterj delle Monache contro quelli non avranno licenza, facendo Eſecuzione, o pegno, non poſſano pretendere altro, che bajocchi venti. —	—	20

Ad effetto di ſtabilire al Bargello la mercede de' viatici in occaſione, che và a fare l' Eſecuzione in civilibus fuori della Città, e nelli Caſtelli, e Terre della Dioceſi fuori della Città, taſſiamo la ſudetta mercede ad un groſſo, nelle Terre, e Caſtelli la mercede ſolita da darſi a Balivj quando vanno a preſentare le citazioni, e ciò oltre la ſolita mercede dell' Eſecuzione, con condizione, che non poſſino pretendere la ſudetta mercede doppia, benchè faceſſero più Eſecuzioni = P. C. Petrucci Vicario Generale =

DICHIARAZIONE

Sopra l' oſſervanza delle ſopradette Taſſe.

AVendo Noi trovato in queſta noſtra Cancellaria la dovuta Taſſa degli emolumenti, che ſi pagano nelle Cauſe Criminali, e Civili, oſſervata ab immemorabili, ed eſpreſſamente approvata, e confermata dall' ultimo Sinodo di Mon-

Monſignor Renzoli di glor. mem. nel *cap. 36. de Foro Epiſcopali* §. 2., dichiariamo, che anche per l'avvenire debba osservarsi nelle dette Cauſe Criminali, e Civili; ed altresì dichiariamo, che nelle Cause ſpirituali debba totalmente, ed eſattamente osservarsi la Tassa Innocenziana. A tale effetto vogliamo, ed ordiniamo, che l' una, e l'altra ſi tenghino affiſſe nella Cancellaria a pubblica commodità, e perchè ognuno le poſſa leggere, ed oſſervare.

Nel Sinodo Dioceſano *queſto dì 22. Aprile* 1792.

C. M. Veſcovo di Amelia.

N U M E R. XCVIII.

Ricordo al Clero sopra l' oſſervanza di quanto è ſtato diſpoſto nella presente Appendice.

NOn ſono le Coſtituzioni, e i Decreti per ſanti, e divini che ſiano quei, che riformano le Dioceſi, che ſantificano il Clero, e promuovono la ſalute dell' Anime, ma bensì l' eſecuzione de' medesimi Decreti; perciò queſta con tutto lo spirito raccomandiamo a voi, Venerabili Fratelli, e Figli dilettiſſimi, affinchè non abbiamo ad eſſer coſtretti di ſentire quel rimprovero, che dopo celebrato il Concilio Remenſe inteſe Eugenio III. dal zelantiſſimo Abbate di Chiaravalle, (*S. Bern. lib. 3. de Conſid.*) allorchè la mancanza appunto dell' esecuzione ai Decreti, e Coſtituzioni già fatte, e pubblicate, diede motivo al Religioso Pontefice di dolersi nel non vedere alcun frutto delle ſue Apoſtoliche ſollecitudini. Rifllettete altresì, miei Dilettiſſimi, che non coll' autorità de' precetti, o colla promulgazione delle leggi si ottiene la riforma de' Popoli, ma conviene, che queſta si vegga dai Popoli pratticata nei loro Criſti, e Condottieri. Non ſon le coſe, che noi diciamo, ma le coſe, che noi facciamo quelle, che riformano il coſtume; allora vedremo emendati i Popoli, quando ſaremo i primi a precederli coll' eſempio, e potremo loro dire coll' Apoſtolo = *Imitatores mei eſtote, Fratres, & obſervate eos, qui ita ambulant ſicut habetis formam noſtram* = Il reggimento umano, non è come il governo divino: queſto si regola cogli articoli della Fede, quello cogli eſempj, e coll'opere. Noi dopo avervi tutti radunati in queſto Sinodo, dopo aver conceputi, e diſteſi diversi Decreti per la riforma de' Popoli, per la ſantificazione voſtra, per l' oſſervanza delle ſante Feſte, per la riverenza dovuta alle Chieſe, per il mantenimento della diſciplina Canonica, mentre credevamo, che nulla più ci reſtasse da fare, chi sà, che non ci reſti da fare il meglio: E certamente non avremo fatto niente, ſe voi non ſarete i primi ad osservare, e pratticare coll' esempio quanto abbiamo ſtabilito nel preſente Sinodo; giacchè siccome talora pur troppo accade, che i Popoli odono, ma forſe non ſempre veggono; odono ciò, che si dice, ma non ſempre tutto ciò, che si dice, veggono, che si faccia, però ſe mirassero la voſtra vita, e non la vedessero, come quella di S. Atanasio deſcritta dal Nazianzeno = *pro Moſaicis Tabulis* = direbbero ſubito, a queſte leggi manca l' anima, perchè non hanno ſpirito dell' eſempio. Abbiamo ne' Decreti di Amelia *quid ſentire poſſumus*, non vediamo negli eſempj di Amelia *quid ſequi debeamus*; e però concluderebbero coll' Apoſtolo (*ad Rom. 2. 21.*) *Qui ergo alium doces, teipſum non doces: qui in lege gloriaris, per prævaricationem legis Deum inhonoras.*

Noi

Noi ammaestrati da Gesù Cristo, che stabilì sulla Terra un Regno di amore, e volle, che le leggi fossero leggi di carità, non abbiamo concepito nell' opera del nostro Sinodo, se non quanto ci ha dettato la tenerezza, e l'amore, che dobbiamo a voi, che siete l'ornamento più bello della nostra Chiesa, il gaudio, e la corona nostra nel Signore; quindi ci lusinghiamo, che mai saremo costretti dalla necessità ad imitare il santissimo legislatore Mosè, il quale ancorchè avesse promulgate le leggi con divina mansuetudine, tuttavia allor quando trovò chi ostinato le trasgrediva, ed imperversava con contumacia nel non osservarle, dava di mano alla verga, e la scaricava contro i prevaricatori, in vista di quanto ci ricorda il sagro Concilio di Trento, che noi siamo Pastori, e non percuotitori, e che presiediamo agli altri, non come Signori, ma come Padri, e Fratelli, piuttosto che usare il rigore de' castighi, e l' autorità di Superiore, vestiremo sempre le viscere di Padre, e tanto più volontieri lo faremo, quanto che in voi abbiamo a mille, e mille prove sperimentata la docilità di Figliuoli, nell' eseguire ciò, che per vostro bene vi abbiamo comandato. Rammentatevi dunque, Dilettissimi, che lo spirito Ecclesiastico è l'anima degli Ecclesiastici; quanto più crescerà in voi questo spirito, tanto più crescerà a voi il rispetto, l' amore, e la venerazione de' Popoli. Nel principio del' Vangelo, questo spirito diè la vita a primieri Ecclesiastici, e generosamente li sostenne. La varietà de' tempi ha variato qualche cosa dalla primiera disciplina, ma ciò, che nella nostra disciplina è di sostanza, e di essenza è così stabile, e fisso, che contro di essa non può prescrivere nè il corso de' secoli, nè l' autorità delle Persone, nè il Privilegio delle Nazioni. Ciascheduno è obbligato a vivere secondo il proprio stato; E siccome il nostro è uno stato di santità superiore ed assai più alto, e rispettabile di quello di tutti gli altri Cristiani, così ancora più del commune degli altri, conviene, che sia regolata la nostra vita, tantochè non per semplice consiglio, ma per legge invariabile, e rigorosa la gente consagrata a Dio, non solo è tenuta di seguire le vie della giustizia, ma ancora dee studiarsi di camminare per quella della perfezione.

Scorgetevi Voi, Eterna Sapienza, per queste vie di giustizia, e di perfezzione: Sì Voi, che in formar queste leggi, assistete con infallibil magistero a tanti Sommi Pontefici, presiedeste in tanti Sagri Concilj, deh date ancora a Noi e lumi di mente, e conforti di spirito, per regolare secondo quelle verità, che ci avete insegnate, la nostra vita, e riformare sempre più i nostri costumi, onde deposte tutte le ignoranze, e superate tutte le difficoltà, siamo fedeli, e pronti osservatori di quella disciplina, che secondo l' eterne vostre promesse, se ha qualche cosa di duro, e di aspro in questa vita, produce poi un giorno veri godimenti, e rende un pacifico sempiterno frutto di giustizia a quelli, che sono stati per essa esercitati. Amen.

De Judicibus Synodalibus.

Mandat S. Concilium Tridentinum *sess. 25. Cap. 10. de Reformat.* in unaquaque Diæcesana Synodo, nonnullos Judices eligi, quibus Causæ Ecclesiasticæ Spirituales, & ad Forum Ecclesiasticum pertinentes delegari possint; iidemque Regularium Conservatores esse valeant, ideoque Personas ad id optime idoneas assumi, quæque habeant qualitates juxta Constitutionem Bonifacii VIII.,

quæ

quæ incipit = *Statutum* =. Nos igitur mandatis Concilii Tridentini obſequentes, & præterea commodo Regularium proſpicientes, ut ipſi cum hoc requiſito proprios Conſervatores eligere poſſint juxta Gregorii XV. Conſtitutionem infraſcriptos declaramus, & conſtituimus Judices Synodales, iiſque præcipimus in diſcuſſione Cauſarum delegatarum Cancellarium Curiæ Epiſcopalis adhibere (*a*).

Judices Synodales

Reverendiſſimi Domini.

Franciſcus Lucani Canonicus Theologus I. V. D. Pro-Vicarius Generalis Epiſcopalis Ameriæ, & in officio Succeſſores.
Aloyſius Franchi Clementini Cubicularius SSmi Dñi Noſtri Pii Papæ VI.
Albertus Catenacci ex Canonicis Baſilicæ S. Laurentii in Damaſo de Urbe.
Aleazarus Cibi J. V. D. Prot. Apoſt. Prior Baſilicæ Amerinæ.
Laurentius Geraldini Archidiaconus ejuſdem Baſilicæ.
Marianus Suarez Praepoſitus ejuſdem Baſilicæ.
Nicolaus Franchi Canonicus ejuſdem Baſilicæ.
Vincentius Racani Canonicus ejuſdem Baſilicæ.
Philippus Petrucci Canonicus ejuſdem Baſilicæ.
Carolus Affettati Canonicus ejuſdem Baſilicæ.

De Examinatoribus Synodalibus.

Idem Sacrum Concilium Tridentinum, in omnibus Synodis Diœceſanis pro Concurſibus ad vacaturas Curas Animarum, mandat Examinatores eligi, ex quibus ſaltem tres pro quocumque Concurſu per Nos advocentur. Ad minus ſex, (& non plures viginti juxta ſacræ Congregationis declarationem) a Nobis eligendi ſunt, & a majori ſaltem Synodi parte approbari debent. Quorum officium durat uſque ad novam Synodum, dummodo ſex ad minus ſuperſint. Intra vero Annum ab ultima celebratione, poterit Epiſcopus alios in locum Defunctorum ſubrogare, accedente conſenſu majoris partis Capituli, ne ſexenarius numerus deficiat. Poſt annum, altera non celebrata Synodo, novi Examinatores ſubrogari non poſſunt, ſine ſpeciali facultate Sacræ Congregationis Concilii.

Debent Examinatores ad ſancta Dei Evangelia juramentum præſtare, quacumque humana affectione poſtpoſita, fideliter munus ſeſe executuros. Nec occaſione Examinis quidquam prorſus ſeſe accepturos ſub pœnis perjurii, & reſpective Simoniæ etiam adverſus Dantes (*b*). Inſuper in concurſu ad Parochialem Eccleſiam, Examinatores debent nedum Concurrentium ſcientiam experiri, ſed perpendere eorum ætatem, mores, doctrinam, prudentiam, aliaque omnia ad gubernandam Eccleſiam opportuna, ita ut Concurſus ſuper ſola ſcientia ſit nullus (*c*).

(*a*) *Sac. Cong. Conc. in Albanen.* 15. *Januarii* 1656.
(*b*) *Conc. Trid. Cap.* 18. *Seſs.* 24. = *Bened. XIV. de Syn. Diœces. lib.* 4. *Cap.* 7.
(*c*) *Trid. cit. Cap.* 18. = *Bened. XIV. litt. Encycl.* 68. *Tom.* 1. *Bullar.*

Formula Juramenti ab Examinatoribus præstandi.

Ego NN. Examinatoris officium, quod suscipio, promitto, spondeo, & juro me rite & recte adimpleturum omni spe, metu, præmio, ac humana affectione remotis; sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia.

Infrascriptos igitur Examinatores in hac Synodo probandos nominamus & eligimus.

Examinatores Synodales.

Reverendissimi Domini.

Franciscus Lucani Theologus Basilicæ Amerinæ I. V. D. Pro-Vicarius Generalis, & in officio Successores.
Laurentius Geraldini Archidiaconus.
Marianus Suarez Præpositus.
Joannes Baptista Marzoli Canonicus.
Augustinus Bonafede Canonicus I. V. D.
Joseph Canali Canonicus I. V. D.
Marius Antonius Lancia Canonicus I. V. D.
Franciscus Patriotti Canonicus Pœnitentiarius I. V. D.

Admodum Reverendi DD.

Andreas Calidori Parochus S. Luciæ.
Joseph Carbonari Canonicus Collegiatæ Terræ Luniani.

Admodum Reverendi PP.

Andreas Agodi Provincialis Cler. Reg. Som. & Præpositus Collegii Sancti Angeli Ameriæ.

Ambrosius Zerbi Ord. Cisterc. Cong. Ref. S. Bernardi Abbas in Monasterio S. Mariæ Gratiarum Castri Focii.

Magister Cajetanus Angelici Ord. Min. Conv. Vic. S. Officii, & Guardianus in Conventu S. Francisci Ameriæ.

Marius Magister Maffei Ord. Min. Conv. Profess. Philosophiæ in Seminario.

Nicolaus Berio Ord. Erem. Calc. S. Augustini, & in ejusdem Conventu Prior.

Jucundus Monti Lector Jubilatus Ord. Min. Obser. de Familia Reclusorii SSmæ Annunciationis.

Julius a Rostino dicti Ord. Min. Obser. Lector Theolog. Mor., nec non in Amerino Seminario pietatis, ac disciplinæ seminator, & cultor.

Matthias a Viturelano Exprovincialis Ord. Min. Ref. S. Francisci.

Ambrosius a Sancto Aniceto Ord. Erem. Excalc. S. Augustini Prior in Conventu S. Mariæ de Monticellis.

Bonaventura a Burgo Ordinis Cappuccinorum Guard. in Conventu S. Jacobi Ameriæ.

Te-

Testes Synodales.

Antiquissimo Ecclesiæ more inductum est, ut in Synodo aliqui eligantur viri probatæ fidei, prudentes, & zelo gloriæ Dei, salutisque Animarum accensi, qui Testes Synodales nominantur (*a*). Hæc salubris disciplina, quæ fortasse remitti cœperat in pristinum vigorem restituit S. Carolus Borrhomæus Anno 1576. in Concilio Provinciali Mediolanen. IV. (*b*) eorumque Officia descripsit, præcipue solo charitatis studio, & absque ulla jurisdictione secreto invigilandi, & magna diligentia inquirendi, an adimpleantur, & serventur Decreta, in Synodo statuta, ut Episcopus, sive ejus Vicarius Generalis ex relatione hominum integerrimæ fidei sciat quæ in Diœcesi occurrunt emendanda, & corrigenda, ministeriumque suum impleat.

Huic ergo muneri in hac Civitate, & Diœcesi eligimus Viros, quorum nomina, ut liberius agant officium impositum, descripta sunt in hac Schedula clausa, & nostro Sigillo munita Pro-Vicario Generali tantum communicanda (*Secretarius ostendit Synodo Schedulam*) (*c*).

Promotor Synodi.

Admodum Reverend. Dominus Aloysius Poggi Professor Eloquentiæ in Seseminario Amerino.

Secretarius.

Reverend. Dominus Vincentius Urbani Presbyter Terræ Suriani a Secretis Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Episcopi.

Reverendissimus Dominus Franciscus Ranucci Ven. Seminarii Amerini Præfectus.

Praefecti Disciplinæ Synodalis, & Scrutinii

Reverendissimi Domini.

Pro-Vicarius Generalis.
Marianus Præpositus Suarez.

Admodum Reverendi Domini.

Romualdus Gubbini Parochus S. Mariæ ad Portum.
Andreas Calidori Parochus S. Luciæ.
Blasius Castellani Archipresbyter Ven. Ecclesiæ Collegiatæ Terræ Luniani.
Stephanus Trasatti Archipresbyter Terræ Jovii.

(*a*) *Can. Episcopus in Synod. 35. quæst. 6. Innoc. III. in Conc. Lat. Cap. 6. Cap. Sicut de Accusato.*
(*b*) *Conc. Prov. Med. IV. pag. 3. cap. 6.*
(*c*) *Bened. XIV. de Syn. lib. 4. Cap. 3. n. 8.*

Coeremoniarum Magistri.

Admodum Reverendi Domini.

Jacobus Tinarelli Sacerdos pro Illmo & Rmo Dno Episcopo.
Franciscus Silvestri Sacerdos pro Rmo Capitulo.

Notarii Synodi.

Dominus Zephyrinus Zingarini Cancellarius Episcopalis.
Dominus Raymundus Ciatti Notarius Amerinus.

Punctatores.

Reverendissimus Dominus Augustinus Canonicus Bonafede.
Reverendissimus Dominus Carolus Canonicus Affettati.

Procurator Pauperum.

Illustrissimus Dominus Antonius Maria Novelli.

Praefectus Musicae.

Reverendissimus Dominus Marius Antonius Canonicus Lancia.

Revisores.

Onerum Missarum, & Computorum Locorum piorum.

Reverendissimi Domini.

Vicarius Generalis pro tempore.
Aeleazarus Prior Cibbi.
Laurentius Archidiaconus Geraldini.
Nicolaus Canonicus Franchi Clementini.
Joannes Baptista Canonicus Marzoli.
Marius Antonius Canonicus Lancia.

Deputati Venerabilis Seminarii
ad formam Trid. Cap. 18. Sess. 23. de Reformat.

Reverendissimi Domini.

Aeleazarus Prior Cibbi) ab Illmo, & Rmo D. Episcopo.
Franciscus Canonicus Lucani)
Joannes Baptista Canonicus Marzoli) a Rmo Capitulo Eccl. Cath.
Franciscus Patriotti Canonicus Poenitentiarius) a Clero.

Rector.

Albertus Catenacci ex Canonicis S. Laurentii in Damaso de Urbe.

Rogitus

Actorum Synodi

In Nomine Sanctae, & Individuae Trinitatis.

Anno a salutifera Domini Nostri Jesu Christi Nativitate millesimo septingentesimo nonagesimo secundo. Indictione Romana X. Pontificatus SS. in Christo Patris, & Domini nostri Pii divina providentia Papae VI. Anno decimo octavo, die vero vigesima secunda Aprilis. Cum

Cum omnes & singulæ supradictæ Synodales Constitutiones præcedenter a viris doctrina, prudentia, ac pietate præstantibus sedulo discussæ fuerint, ac præcipue in nonnullis Præsynodalibus Congregationibus, habitis in Palatio Episcopali Civitatis Ameriæ diebus decima tertia, & vigesima currentis Mensis, in quibus præsidente Illmo, & Rmo D. Carolo Maria Episcopo Amerino, Dignitates, & Canonici Cathedralis Ecclesiæ auditi fuerunt ad consilium. Postremo in eadem Æde Cathedrali S. Firminæ Virgini, & Martyri dicata, servatis de more servandis, in Synodo legitime congregata, a Rmo D. Joanne Baptista Marzoli & Josepho Canali Canonicis Ecclesiæ Cathedralis Ameriæ, Lectoribus deputatis, e suggestu alta, & intelligibili voce lectæ fuerunt, & nemine prorsus discrepante, publicatæ, atque approbatæ, quampluribus ibidem præsentibus, ac audientibus, & præcipue Illmis DD. Josepho Venturelli, Francisco Franchi, Diomede Comite Cirichelli, Equite Stephano Cansacchi, Equite Bartholomeo Ferrattini, Equite Aloysio Leonardi, Petro Comite Racani testibus ad prædicta omnia adhibitis, atque rogatis.

Cumque admodum R. D. Aloysius Poggi, hujusmodi Diœcesanæ Synodi Promotor institerit, ut de omnibus, & singulis interea gestis publicum conficiatur Instrumentum, ejusque instantiæ Illmus & Rmus Dominus annuens, tale confici Instrumentum mandaverit.

Hinc est, quod Ego infrascriptus hujusmodi instantiæ, & mandato obtemperans, ut legitimum in omne tempus habeatur, solemne hoc Instrumentum confeci, exposui, & publicavi in forma &c.

Ego Zephyrinus Zingarini, publicus Apostolica auctoritate Notarius Urbevetanus, & Curiæ Episcopalis Ameriæ Cancellarius Generalis, hujusque Diœcesanæ Synodi Notarius designatus in fidem &c. scripsi, subscripsi, signoque meo consueto munivi requisitus &c.

Loco ✠ Signi.

ELENCHUS

Rerum intra Annum publicandarum a Parochis Civitatis, & Diœcesis inter Missarum solemnia.

Dominica prima Adventus *Dominica prima Quadragesimæ.*	Edictum S. Officii in Appendice pag. 13. num 3.
Dominica secunda Adventus *Dominica secunda Quadragesimæ.*	Summarium Bullæ S. Pii V. contra Blasphemos in Append. pag. 15. n. 4.
Dominica nona post Pentecosten.	Edictum de veneratione Ecclesiarum. Append. pag. 74. n. 30.
Dominica secunda post Pentecosten.	Edictum super conversatione Sponsorum ante Matrimonii celebrationem in Append. pag. 85. n. 35.
Die prima Maii, nec non in duobus Festis de Præcepto ad arbitrium.	Caput 1. 2. & 3. Decretorum Generalium in prima sacra Visitatione super veneratione Ecclesiarum, super Festorum sanctificatione, atque Filiorum educatione. Append. pag. 97. 98. 99. n. 42.

In

In Festo Circumcisionis D. N J. C., atque in die Nativitatis S. Joannis Baptistæ.	Edictum de sanctificatione Festorum. Append. pag. 76. n. 31.
In Festo S.S. Apostolorum Petri, & Pauli.	Edictum de Quæstoribus eleemosynarum in Append. pag. 9?. n. 94.
Dominica prima Junii, & in Festo S. Thomæ Apostoli.	Edictum de frequentia Doctrinæ Christianæ. Append. pag. 18. n. 7.
Dominica de Passione	Moneatur populus de obligatione Confessionis annuæ, & Communionis in Paschate, uti ex formula in Append. pag. 41. n. 10.
In prima Dominica Mensium Februarii, & Julii.	Edictum Eminentissimi Principis de York super ebrietate. pag. 80. n. 33.

EDICTUM

Promulgationis Synodi

Carolus Maria Fabj

Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Amerinus.

QUÆ in hac nostra Diœcesana Synodo ad unius Dei gloriam, atque æternam concrediti Nobis gregis salutem acta, sancitaque sunt, quamprimum in publicum edentur, salva semper Sanctæ Sedis, & Catholicæ Ecclesiæ auctoritate, cui tamquam Ecclesiarum omnium optimæ Matri, & infallibili Magistræ, has omnes Constitutiones, & Nos ipsos reverenter, & humili corde submittimus. Tempus vero, quo sanctiones, decreta, ordinationesque incipiant suam omnem vim obtinere, declaramus esse diem septimam Octobris hujus Anni 1792. in qua recolitur festivitas Sanctissimi Rosarii B.M.V. ac simul memoria nostræ Consecrationis. Atque utinam Divinæ Matris ope interposita, a cujus faustissimæ solemnitatis lætitia omnem Synodi effectum auspicamur, bonam omnibus mentem iniiciat, unde Civitas *Ameriæ*, quæ est Civitas *Mariæ*, nec non universa Diœcesis salutaribus ornata disciplinæ institutis, fructus quotidie afferat uberiores in Domino.

Hoc autem Edictum Cathedralis Ecclesiæ, itemque omnium Parochialium nostræ ditioni subjectarum Valvis affigi mandamus, atque hinc omnes, quorum interest perinde affici volumus, ac si eorum singulis allatum, & coram denuntiatum fuisset.

Dat. Ameriæ ex nostro Palatio Episcopali *die* 22. *Aprilis* 1792.

C. M. Episcopus Amerinus.

Zephyrinus Zingarini Cancell.

AME-

AMERINORUM ANTISTITUM

SERIES.

ANtequam feriem Epifcoporum, qui Amerinam adminiftrarunt Ecclefiam, aggrediar, operæ pretium facturum puto, fi quæ longiorem illi antiquitatem adjudicare poffunt, breviter conjectanda fufcepero. Serius omnino Ameriam Epifcopatus dignitate offendimus honeftatam, Primus Pontifex, fi modo ad ea, quæ fuperfunt monumenta, attendere velimus, in annum vicefimum, & quadringentefimum a reparata hominum falute reiiciendus eft. Quod quantum fit abfonum fidei facile norunt qui veteres Ecclefiæ res tantifper attigerunt. Exploratum habetur Umbriæ univerfæ jam inde a primis Apoftolorum temporibus novæ, veræque Religionis radios illuxiffe. Divus ipfe Petrus Britium Antiochenum Spoletanorum Archiepifcopum defignavit, mandavitque, ut adjacentibus Populis Antiftites confecraret, Ethnicorum everteret Idola, deteftabiles, nefariafque cæremonias penitus aboleret. Fulginium, Perufia, Vectonia, Mevania, aliæque finitimæ Civitates ftatim habuere qui divinum jus dicerent, profanos deorum inanium cultus exterminarent, errantefque mortalium greges ad læta Domini pafcua, caulafque traducerent. Satis intelligo ex hac celeri per Umbros chriftianæ Fidei propagatione illud minime confequi, ut noftra etiam Ecclefia jam tum eamdem fubierit fortunam. Attamen nihil vero propius videtur. Ipfa loci natura, quo pofita affurgit, primi Romanorum Pontificis oculos in fe convertere debuit: minori enim, quam quas commemoravimus Civitates, ab Urbe diftat intervallo. Quænam fuberat caufa, cur disjunctioribus mitterentur Epifcopi, ipsa vero pofthaberetur neglecta? Splendor originis, amplitudo Familiarum, populi frequentia, recens recte factorum memoria, fi quid hujufmodi res valent, ea quidem erant, ut fuerit faltem æquo jure tractanda. Quid igitur mirum, fi quis fufpicetur Ameriæ quoque extitiffe, qui Sacris præeffet, chriftianos acerbiffime afflictatos regeret, confirmaret, Gentefque & verbo, & exemplo hortaretur, ut relictis fuperftitionibus, Chrifto Regi, Deoque publice litarent? Aft ego non tantum efferor vetuftatis amore, ut Apoftolorum ætate Amerinorum Paftores velim conftitutos. Namque periculofum nimis agitur negotium, nulloque firmamento fuffultum. Illud unum autem molior animo, quod mea quidem fententia a veritate nihil abhorret, altius fcilicet, quam quod litteris traditum eft, hujus Ecclefiæ primordia arbitrer omnino repetenda. Atque ex hoc majorem facimus conjecturam, quod id ætatis fere hæc una Civitas in Umbria reliqua erat, quam nondum Epifcopatus honos illuftraret. Interamna, Tudertum anno a Chrifto nato octavo, & trigefimo fupra centefimum fuis utebantur Paftoribus. Has Civitates ne medii quidem iter diei a noftra procul abeffe certum eft. Tanta locorum vicinia meam confirmat fufpicionem, efficitque, ut quamvis certa defiderentur teftimonia, longe antiquiorem, quam vulgo habetur, hanc dignitatem

apud

apud Amerinos existimem. Nullam enim rationem colligere possum, quare Civitas minime contemnenda tamdiu veluti oblivione sepulta jacuerit, suumque Pontificem expectarit. Nemo mortalium est, quin illorum temporum audierit acerbitates. Hostis inferni Satellites in christianum nomen undique bacchabantur. Alii christianorum cædebantur virgis, alii diro mactabantur supplicio, in alios alia edebantur crudelitatis exempla. Hisce sævientibus procellis, alia omnia christifideles cogitabant, quam ut res suas posteritati demandarent. Vix tutus relinquebatur locus, quo confugerent, ut fungerentur sacris, hostiumque furorem, ac tela vitarent. Ita factum est, ut bene multorum hominum memoria, quorum partim nascentem Religionem laboribus doctrina amplificarunt, partim etiam sanguine fuso decorarunt, summo nostro cum detrimento perierit. Neque hujusmodi tantum infortunia rerum formam perturbarunt, notitiasque interceperunt. Bella ex intervallo subsecuta, ac interdum incendia accesserunt, quæ veterum monimenta posteris inviderent. Quid referam quantum longinqua valeat mutare vetustas? Quisque probe novit eam ætatis vim esse,ut nedum præstantium virorum nomina, marmora, æra ipsa paulatim absumat. Hæc sunt in causa, quamobrem res priscorum temporum magna ex parte densissimis obducuntur tenebris, frustraque in veritate expiscanda laboratur. Huc prope quotidianæ ecclesiasticæ antiquitatis studiosorum pertinent querelæ. Modo furentem Ethnicorum immanitatem, cædesque, flammasque detestantur, modo Scriptorum negligentiam accusant, modo annorum injurias omnia devorantium conqueruntur. Cur igitur de rebus nostris idem sentire non licebit? Cur primi Amerinorum Antistitis nomen communi temporum conditione abreptum interiisse non judicabimus? Sic equidem in hac hæreo opinione, ut nisi lux nova his, quæ tractantur, affulserit, nulla negantis voce dimovear. Quapropter licet, quem subteximus, ordo Episcoporum sit cumulatior, quam antea, non adeo tamen erit absolutus, ut nihil deesse videatur. Plurimis enim interdicitur lacunis, quas nullo modo explere potuimus.

I.

Hilarius primus omnium occurrit, qui nullum relinquat dubitandi locum. Romano adfuit Concilio, quod anno 465. Hilarus Pontifex celebravit. Cætera, quæ patriam, parentes, vitæ genus, obitum spectant, frustra in tanta vetustatis caligine requiruntur (*a*).

II.

Martinianus Episcopum gerebat. Felice Papa III. christianam rempublicam gubernante. Binis interfuit Conciliis, quorum alterum anno 484. alterum anno 487. Romæ habita sunt.

III.

(*a*) Idcirco Stephanum, ac Tiburtynum expunximus, quod nullo veterum testimonio in tuto collocantur. Quamquam de Stephano suspicor Ughellum eadem peccasse, quæ in Othodulpho peccavit. Verosimile est enim hunc eumdem esse, qui anno 1233. regebat Ecclesiam.

III.

Sallustius Martinianum excepit. Acta Synodi subscripsit, quam Symmacus Pontifex Romæ congregavit anno 499.

IV.

Sanctus Hymerius honestis parentibus in Brutiis natus est. Hunc divina jura dixisse Amerinis nemo dubitat; sed quo tempore Episcopatum capessiverit, e vita decesserit, certant Scriptores, & adhuc sub Judice lis est. Iis assentiendum puto, qui sexti Seculi anno quarto, & vicesimo circiter oppetiisse opinantur. Corpus ejus anno 965. Cremonam translatum est, ibique etiam nunc marmoreo inclusum tumulo in Templo majore asservatur, summaque colitur religione. Hæc ita gesta fuerunt. Episcopus, qui tunc temporis Ameriæ præsidebat ab Othonis I. exciderat gratia. Is Hymerii corpus surripuit, atque Cremonensium Antistiti dono misit, ut sibi Imperatorem placaret, Cremonæ translationis agitur festum XIV. Kal. Novem.

V.

Adeodatus unus ab Hymerio denato ad hanc ætatem offenditur. Quisque videt hoc loco plura desiderari oblivione contrita. Adeodatus in terris agebat, Martino Christianos fasces tenente. In iis commemoratur, qui anno 649. Romanum Concilium frequentarunt.

VI.

Theodorus in Adeodati locum suffectus est. Episcopatus munia exequebatur, Agathone Petri sedem occupante. Apparet enim cum iis, qui Concilium anno 680. Romæ coactum adierunt.

VII.

Petrus Amerinum agebat Pontificem anno 721. Fidem facit Concilium, quod Gregorius II. nonis Aprilis in Principis Apostolorum æde convocavit. Petrus præsto fuit, suaque manu scitum confirmavit, quo illicita improbabantur conjugia. Anno 737. nondum occubuisse Lucentius testatum reliquit.

VIII.

Sunalbum Amerinorum sacris præfuisse in quæstionem vocari non potest. Certissimum habemus testimonium. Nominatur in Concilio, quod Romæ anno 761. Paulus I. indixit.

IX.

Benedictus Ecclesiæ moderabatur habenas anno 826. Inter Patres adnumeratur, qui id ætatis Romano Concilio ab Eugenio II. præfecti fuere.

X.

Othodulphus anno circiter 830. vitam degebat, atque Episcopalem apud Amerinos sedem occupabat (a).

(a) Hic Ughellus castigandus, qui præfixit omnibus, primumque Amerinorum Pontificem judicavit. Paulus Franchius, Vir nobilitate generis, omnigenaque eruditione præclarus nobis arma suppeditat, quibus rei falsitatem coarguamus. Testem adhibet Petrum Messiam Equitem Iberum. Is in Imperatorum vitis, quas lingua vernacula conscripsit, quasque Ludovicus Dulces vertit italice, tradit Othodulphum Amerinum Præsulem, Ludovico Pio Imperante, doctrinæ fama floruisse. Recte igitur hoc loco collocandum duximus.

XI.

Albinus anno 853. ad christianum gubernaculum Ameriæ sedebat. Gravissimum habemus Auctorem Baronium Cardinalem, qui hominem commemorat in historia, idque plane testificatur.

XII.

Leo Paschasio procul dubio præferendus est. Anno 861. anima spirabat sua; inter eos enim recensetur, qui Romano Concilio præfuerunt (a).

XIII.

Paschasius, insignis pietate vir, Leoni successit. Divinitus admonitus corpora Firminæ, ac Olympiadis, quæ octavo a Civitate lapide incognito jacebant loco, effodit, Ameriam magno populorum concursu traduxit, decenterque tumulavit anno circiter 869. (b).

XIV.

Deodatus Ameriæ Christi gregem tuebatur anno 1015. (c).

XV.

Gerardus Antistitis personam sustinebat anno 1126. (d).

XVI.

Gigo, sive Guigo, ut alii malunt, labente Februario anni 1158. Episcopum exhibebat, concreditumque sibi gregem jam annum servabat. Cistercienfium Ordini nomen dederat, ac Bonavallis Abbatiam occupabat, quo tempore ad Amerinorum Ecclesiam accessit (e).

XVII.

Petrus, Sancti Gemini Civis, quæ, Alexandro III. Pontifice, ingenti Patrum frequentia, anno 1179. in Basilica Salvatoris sancita fuerunt, proprio chi-

---

(a) Hic Ughelli diligentiam effugerat. Adhuc fortasse in obscuritate delitesceret, nisi Lucentius ad lucem revocasset.

(b) Ita in lectiones, quæ in horum Martyrum festivitate recitantur, ac in vetus manuscriptum, quod in hujus Basilicæ tabulario custoditur, relatum est. Paschasius, Joanne VIII. dominante, in vivis censebatur. Id Synodi Ravennatis epistola, id Jacobus Sirmondus demonstrat luculenter. Eumdem Paschasium esse vult, qui statim a Pontifice Concilii Tricassini sua manu decreta roboravit. Benedictus Paschasium consequitur. Nos hominem e solio proturbamus. Inanis prorsus est conjectura, qua in serie Ughelliana ad Episcopatum evehitur.

(c) Unum suppetit testimonium, quo Amerinum Pontificem id temporis extitisse comprobamus. Ejus nomen visitur ad decreti calcem, quod pro Willelmo Abbate Fructuariensi Benedictus VIII. evulgavit.

(d) Litteræ, quibus Honorius II. Pisanorum Ecclesiæ quasdam concessit immunitates id planum faciunt. Adhuc Gerardi nomine subsignatæ in tabulis, ut ajunt, Reformationum Florentiæ continentur. Antonium, ac Jacobum volumus de gradu deturbatos, donec innotescat, quo jure sibi vindicent Pontificatus honorem.

(e) Hujus nec ab Ughello, nec a cæteris, qui in eodem opere multa cum laude insudarunt, ulla fit mentio. Sed quæ jacet Romæ membrana in divi Pauli tabulario, ac Hadriani IV. litteræ, quæ in Galliæ christianæ visuntur appendice, quod de Guigone tradidimus, non dubie testantur.

chirographo approbavit. Tres Ecclesias, earumque fundos in agro Amerino Romano divi Pauli Monasterio dono dedit (*a*).

XVIII.

Jacobus pridie Kalendas Junias anni 1194. Episcopatum conscenderat, Eodem enim die Ecclesiam sanctæ Romanæ, quæque ad illam pertinebant bona, Canonicis, qui Lateranenses dicuntur, largitus est. Longo temporis spatio hujus ad ministrationem tenuit. Anno 1220. Jacobus in terris versabatur (*b*).

XIX.

Joannes Trincius, patria Fulginatensis, parentem habuit Comitem Odorisium III., Fratremque Dominicum, qui gessit Cardinalem (*c*).

XX.

Stephanus anno 1233. pridie idus Julias Ameriæ sacrorum principatu potiebatur, annoque ineunte 1238. nondum fato concesserat (*d*).

XXI.

Bonaventura Rhodigiensis in eorum numerum, qui primum Ameriæ sacrorum ministerium attigerunt, sine cujuspiam dubitatione cooptari debet (*e*).

Hen-

(*a*) Ughellus quemadmodum patriam, sic etiam anni, quem notavit, mensem neglexit. Petrus jam inde a novembri anni 1179. Amerinam Domini vineam custodiebat, colebatque. Anno 1189. Majo vertente, eodem officio fungebatur. Romæ in divi Pauli manent documenta, ex quibus rem ita se habere manifeste collegimus.

(*b*) Eorum, quæ diximus, testimonia in Basilicæ Salvatoris Archivio conservantur. Præter monumenta, quæ ab anno 1194. id illum fastigium conscendisse probant, duæ ibidem adsunt membranæ, in quibus Jacobus Amerinorum Pontifex nominatur. Quin idem sit, de quo sermo est, minime dubitandum. Priori annus 1206., posteriori annus 1220. adscriptus est. Utramque Guidus Amerinus exaravit, utraque eo spectat, ut rata, firmaque habeatur Ecclesiæ donatio. Hæc verba in postrema notanda sunt. Ait Guidus se Jacobi Episcopi mandato priorem, posterioremque stipulationem fecisse. Hoc dicendi genus unum, eumdemque innuit Virum. Unus igitur Jacobus ab anno 1194. ad annum 1220. Ameriæ Pontificatum obtinuit. Obertus, ac Maurus Cardinalis nihil eorum præseferunt, quæ sunt veritatis argumenta. Extolluntur ad Pontificatum, quo tempore Jacobus Episcopales legitime exercet functiones, nec ullo Vaticani innituntur præsidio, quo saltem alibi suffulciantur. Mandosio affirmanti nulla fides adhibenda. Quis novit unde rem hauserit? Cur testimonium silentio præteriit? Quod attinet ad Innocentii literas, quas citavit Lucentius, vel Episcopi nomen corruptum, vel ab alio Pontifice Mauri Abbatis, quem dicturi sumus, æquali datas arbitramur. Otho iisdem fere difficultatibus laborat. Quare omnes e loco movemus, dum, qui rem cumulate probet, locupletior testis exoriatur.

(*c*) Hunc Amerinorum Pontificem fuisse Ciacconius, Jacobillus, Durantes Dorius in Trinciæ familiæ historia posterorum memoriæ prodiderunt. Postremus ætatem etiam indicavit, qua sacra procurabat, hominemque rejecit in annum 1196. Verum Durantem hallucinatum unusquisque facile norit. Nam quo tempore apud ipsum Episcopatu Joannes insignitur, nondum Jacobi interitu vacaverat sedes, imo vix biennium ab ejus Pontificatu transierat. Trincii cognitionem ad me attulit Paulus Franchius, iterum honoris & grati animi causa nominandus. Ipse enim industria, ac labore suo binos Episcopos ab oblivione vindicavit, multas, quas Ughellus parum cavit maculas, abstersit, novamque Amerinorum Pontificum ordini lucem affudit.

(*d*) Hic ab iis, qui hactenus ad hujus Ecclesiæ res illustrandas curam; operamque contulerunt, prætermissus est. Cæterum bina testimonia illius Episcopatum tuentur. Alterum Romæ in Divi Pauli tabulario, alterum Ameriæ ab amplissimo, doctissimoque Viro Josepho Venturellio in vetustissimæ familiæ suæ monumentis asservatur.

(*e*) Hæc Rhodigii in Minoritarum Ecclesia superest inscriptio = *Frater Bonaventura de Rhodigio Episcopus Ameligensis* = Ex quibus verbis, & in Minorum familia floruisse, & cælestia apud Amerinos curasse Bonaventura cognoscitur. Nihil aliud novimus præterea. Wadingus ne verbum quidem facit de homine. Qua propter quando Episcopatum conscenderit, inter vivos esse desierit, ne conjectura quidem assequi licet

XXII.

Henricus Episcopus Amerinus (*a*).

XXIII.

Gualterius suis Civibus ad christianam pietatem dirigendis, sanctæque in patria religioni tutandæ, retinendæque præfectus est anno 1254. Joanni Divi Laurentii Cardinali Episcopatus ornamentum retulit acceptum. Etenim cum majoris Ecclesiæ Canonici Balneoregiensem Episcopum in demortui locum sublegissent, is abrupit Canonicorum consilia, quem constituerant paulo ante, repudiavit, Gualteriumque, qui a Romani Pontificis Sacello, simulque Amanuensis erat, Amerini populi ductorem designavit. Quo delectu ab Alexandro IV. de more confirmato, Ameriæ divinis in rebus Primas tulit septimo Kalendas Februarias anno, quem supra notavimus. Urbano IV. jubente anno 1264. ad Pennensem, & Hadriensem Ecclesiam transiit. Hæc omnia in Vaticani tabulis leguntur inscripta.

XXIV.

Bartholomæus Beneventanus in inclyta Dominicana familia stipendia meruit, supra cæteros Aleriæ docendi, ac initiandi munus exercuit, denique Christicolas in fidem, clientelamque Ameriæ recepit, ubi Gualterius alio commigravit. Elapso tertio, & vicesimo Pontificatus anno, sponte sua se provincia abdicavit (*b*).

XXV.

Maurus Abbatis in Urbana sanctæ Praxedis domo locum tenebat, cum decimo Kalendas Septembris anno 1286. Pontificali potestate donatus ad Amerinos missus est (*c*).

XXVI.

Michael ex actis Vaticani ad Episcopatum a Canonicatu gradum fecit undecimo Kalendas sextiles anno 1321. Plura de homine circumferrentur, si diutius vivere contigisset. Sed paucis post mensibus, quam Pontificatum inierat migravit in Cælum.

XXVII.

(*a*) Quamvis Ughellus, ejusque castigatores de hoc conticescant, Grandidieri fide, ac auctoritate freti in ordinem adscripsimus. Quod ipse memorat *in 1. volumine historiæ Episc. Argent.*, *anno* 1262. Amerinos in christianæ religionis officio continebat. Sed mendum incidisse nemo compertum non habet. Eodem enim anno eadem tractabat Gualterius. Hunc debemus omnigenæ eruditioni Cardinalis Garampii, nuper cum Religionis, Litterarum, & Studiosorum jactura morte prærepti, cujusque apud suos Nepotes gloriosa vigebit memoria.

(*b*) Sic Vaticanæ tradunt memoriæ. Dum hic novam Sponsam nova induebat forma, Clemens IV., ne templi majoris Canonici ultra duodecim procurrerent, edixit, quæque hac super re Gualterius statuerat, restituit, firmavitque. Decretum autographum Perusiæ datum anno 1265. manet adhuc in Divæ Firminæ tabulario. Nolo omittere, quæ Bartholomæi abdicationem consecuta sunt. Honorius IV. secundo Kalendas Julias ad Canonicos litteras dedit, iisque Successorem designandi facultatem permisit.

(*c*) Litteræ Honorii IV. quæ de excitanda Ameriæ Minorum Ecclesia datæ fuerunt anno 1287, Virum, de quo facimus verba, meminere. Pluribus testibus, quibus obstare non licet, id confirmarem, ubi opus esset. Mauro vita suppetebat, quo tempore Clemente V. ex hominibus abeunte, Ecclesia Romana novum viduata Virum postulabat. Anno enim 1316. tertio idus Sextiles Moruccium Pagni nepotem suum quinquaginta florenorum hæredem instituit. Hujusmodi cautionis exemplar Romæ situm est in Divi Pauli antiquitatibus.

XXVII.

Alamannus, Galgani Falifci filius, Wiĉtoni Farnefio Urbevetanorum Epifcopo Vicariam operam impendebat, cum anno 1322. feptimo idus Februarias ab Joanne XXII. infula redimitus Ameriam petiit. Procedente fexto Epifcopatus anno Anagninam Ecclefiam complexus Amerinos destituit (a).

XXVIII.

Joannes Goceus in Alamanni locum electus eft quarto nonas Maii anno 1327. Pelignus natione fuit. In Ecclefia Valvenfi Canonicatum habuerat, priufquam id oneris subiret. A Petro Cardinali, ac Epifcopo Prænestino inauguratus eft Avenione, ubi Romani Pontifices confederant. Octavo idus Septembris anno 1328. Venafranus renuntiatus Paftor difceffit Ameria (b).

XXIX.

Mannus, five Alamannus Internibilius Amerinus ampla cum primis, ac nobili familia ortus eft. Ejus Patri Matthæo nomen fuit. Canonicatus honore fruebatur, dum anno 1328. Pontificalia obtinuit infignia. Ut hunc Epifcopum salutatum Ameriæ fama percrebuit, vehementer reclamatum eft. Internibilii id ætatis dites erant præ cæteris, potentefque, erant quam maxime factiofi. Pravam populus de Manno opinionem imbiberat, nimiam auctoritatem, gratiamque verebatur, hominemque liberius obtrectabat. Comitia hac fuper re fæpius habita, acerrime disputatum, diverfa confilia capta. Negotium ad Romanum tribunal delatum eft. Poft gravem utrinque contentionem anno, quo fuerat falutatus, exeunte Amerini cum Joanne Orfinio Cardinali, ac Pontificis Legato in has conditiones convenerunt: *ut Mannus extra Civitatem moraretur, ære publico alibi parem fibi fortunam compararet; Cardinalis interea, qui vicibus fungeretur, virum eligeret, cenfumque Epifcopatus ex sententia impenderet*. Rebus aliquantulum immutatis, Mannus se fortiter defendit, fuifque Civibus nequidquam repugnantibus acceptam retinuit dignitatem. Verum cum tantam invidiæ tempeftatem fuftinere fe non poffe optime videret, temporibus ferviendum cenfuit. E malevolorum oculis avolavit, inque oppidulum, quod Foce etiam nunc appellatur, ultro feceffit, ibique pacifice manfit, donec anno 1363. vitam cum morte commutavit (c).

XXX.

(a) Hoc, & litteris Vaticanis, & aliis, quibus superfedeo monumentis, nullo probatur negotio.

(b) E comitiis habitis Ameriæ 17. *Kal. Novembris anno* 1328. binos Epifcopos renuntiatos accipimus Alter Mannus Internibilius, alter Marcus ex nobiliffima Livianorum familia fuit. Uterque populo invifus, uterque Episcopatum perfequebatur. Marcus, qui vi temporum intrusus erat, haftam abjecit, Internibilio conceffit. Interea, iterum Concilio convocato, 13. Kal. Decembris Civitatis Proceres, ut omnes Vicario, qui Capitularis nuncupatur, dicto fint audientes, decernunt. Ex quo publice capto confilio Ughellum errore lapfum, atque Goceo anno 1328. fucceffiffe Mannum aperte cognoscimus.

(c) Offendit Ughellus, qui Gerardo Epifcopo antiquas Amerinorum Ecclefiæ immunitates ab Urbano V. confirmatas scribit. Id Manno facris præfidente contigiffe nullo evincitur labore. Litteræ, quæ in hujufmodi jurium renovatione verfantur, datæ funt *fecundo idus Decembris* altero Urbani V Pontificatus anno, fcilicet anno a reftaurata hominum falute 1362. Menfe undecimo, die duodecimo. Conftat ratio, fi modo recte fupputaveris quo tempore Urbanus V. fupremam Ecclefiæ dignitatem occupavit. Reliquum eft, ut quo Menfe Mannus exceflerit inveftigemus. Cognito illius interitu, res melius componuntur, Ughellum deliquiffe clarius oftenditur. Anno 1362. Menfe undecimo, die nono, & vigefimo Amerina vacaverat Sedes. Sic non dubie docet membrana, quæ Romæ in Divi Pauli Monafterio pofita eft. Vel Mannus fupremum obiit diem anno 1363. Novembri exeunte, nec adhuc de illius obitu nuncius Avenionem pervenerat, quando Pontifex litteras dedit, vel paucis poft diebus defiit Mannus, quam Urbanus Amerinorum Ecclefiæ privilegia confirmaret. Quorum utrumque ufuvenerit, Mannus, non autem Gerardus impetravit, ut quæ Romani Pontifices Amerinis indulferant privilegia, Urbanus V. approbaret, fuaque auctoritate muniret,

XXX.

Gerardus filius Roberti cognomento Roſcii primus ab exceſſu Manni ſolium inſedit. Patria Amerinus fuit, Minoritarum ſacramento obſtrictus tenebatur. Incertum quo die Præſul renuntiatus fuerit. Illud tamen dubitari non poteſt, quin octavo Kalendas Julias anno 1364. Pontificis auctoritate floruerit (*a*).

XXXI.

Franciſcus Civis Amerinus, Vir pervetuſta majorum nobilitate præclarus; Gerarduccio Caſtrichino parente usus eſt. Ignoratur quo die Eccleſiæ faſces acceperit. Anno 1388. quarto idus Majas Epiſcopali quidem eminebat throno. Brevi apud Amerinos commoratus eſt. Poſtridie enim idus Februarias anno 1389. ad Interamnenſes eodem cum imperio commigravit (*b*).

XXXII.

Conradus Cloacum in Liguſtica ditione patriam habuit. Sulchitanis Sardos in inſula sacra dabat jura, cum anno 1390. decimo Kalendas Majas in Amerinorum Sedem, quæ a Caſtrichini diſceſſu vacabat, pedes intulit. Tertio Bonifacii IX. Pontificatus anno Arborenſis Eccleſiæ cuſtos creatus iterum Sardiniam petiit (*c*).

XXXIII.

Stephanus Bordonus, patria Neapolitanus, Canonicus Bituntinus, Conrado ſucceſſit nonis Maii anno 1392. Hic ſuo vivendi genere in populi offenſionem incurrit, atque eo, qua laboravit, malevolentia devenit, ut in comitiis civitatis Conſules ſe de viro male sentire declararint. Inter Puteolanos Epiſcopos a Gregorio XII. adſcitus quinto Idus Martias anno 1409. Puteolos commeavit (*d*).

XXXIV.

Andreas Moriconius, Andreucoli filius, Patritius Amerinus, priori in maximo Nuceriæ templo dignitate enitebat, quum ſuos inter cives anno 1409. ſa-

---

(*a*) Extat in Amerino Minorum cœnobio contractus tabula tunc temporis exarata. Memoratur Gerardus, atque a Cecco Naldo teſtamenti curator inſtituitur. Anno 1372. decimo quarto Kalendas Septembris in ſuo munere gerendo perſeverabat. Eſt apud eosdem Minoritas Ameriæ ſtipulatio, per quam Canonici Marchucollo Roſcio campum vendiderunt. Confecta eſt, Gerardo præſente, eadem, quam indicavimus ætate. Quo vero vivendo proceſſerit, nobis incompertum eſt.

(*b*) Illud monitum volo, quod apertius Viri amplitudinem teſtificatur. Franciſcus præter Episcopatus ornamentum etiam ſanctæ Priſcæ Commendam in Urbe poſſidebat. Rei teſtimonium in Divi Angeli tabulario ad Forum piſcarium aſſervatur. Exemplum ad nos miſit ampliſſimus Præsul Aloyſius Galletti, cujus obitum ad huc lugent Eruditi, quique in Amerinorum Pontificum ſerie illuſtranda maximo fuit adjumento, qua ſolebat humanitate, communicatis nobiſcum monumentis, quorum immensam copiam totius antiquitatis ſapiens inveſtigator collegerat.

(*c*) Ante Conradum Franciſcus, Canonicus Cluſinus, Mercatelli natus, in abeuntis Caſtrichini locum ingredi juſſus eſt. Sed raro moderationis exemplo oblatum reſpuit honorem, atque ita paulisper Amerinum ovile ducem deſideravit. Hæc Ughellus litteris conſignavit; qua nitantur fide prorſus ignoro. Nihil ex vetuſtis, probatiſque Auctoribus hauſtum in medium protulit.

(*d*) Peccat Ughellus, qui publicæ tantas invidiæ faces conflagraſſe monet, ut de gradu hominem dejecerit multitudo. Litteræ, quibus Puteolana Bordono committitur Eccleſia, Arimini datæ sunt quarto nonas Martii tertio Gregorii Pontificatus anno, & etiam nunc in libris, quos vocant Reformationes, Ameriæ ſuperſunt.

ſacram habere dominationem juſſus eſt. Sub exitum anni 1425. e corporis vinculis evolavit (*a*).

XXXV.

Philippus Venturellius Amerinus, Petruccioli filius, Joannis Episcopi Cæsenatis patruus, ejusque Lucæ frater, qui ad municipales leges inſtaurandas adhibitus eſt. Hic acceptam e majoribus ſuis nobilitatem, gloriamque auxit virtute, & doctrina. Martinus V. qui & propter ingenuos mores, & propter ingenium politioribus, gravioribusque diſciplinis excultum magni hominem faciebat, quarto Kalendas Majas 1426. Andreæ Moriconio ſucceſſorem eſſe voluit. Priusquam ad lituum capeſſendum accerſeretur, Tuderti Canonicatum, deinde primum Eccleſiæ majoris in Patria gradum occupaverat. Ut ſuæ, ſuorumque ſucceſſorum conditioni prospiceret, qua potuit ratione, ampliorem Epiſcopatus reditum fecit. Primo omnes fortunas, quæ Monaſterii Vallis Canalis juris erant, poſtea quæ ad Eccleſiam Sancti Concordii bona ſpectabant, Amerinorum Pontificum ſtipendiis conjunxit. Abiit e medio decimo quinto Kalendas Januarias 1442.

XXXVI.

Ugolinus Naccius Andreæ filius, Ameriæ amplo, & illuſtri genere in lucem prodiit. Adoleſcentulus ornatiſſimo Eremitarum Auguſtinenſium Inſtituto nomen dedit. Curriculum ſtudiorum ingreſſus Theologiæ lauream ſummo cum plauſu reportavit. Anno 1443. decimo ſexto Kalendas Februarias Pontificalem in Sedem receptus eſt, Eugenio IV. rem chriſtianam tractante. Magnam virtutis habebat opinionem, magnam ſuis civibus ſpem fecerat. Mors immitis omnium expectationem feſellit, hominemque ſecundo Epiſcopatus anno e numero viventium eripuit.

XXXVII.

Rogerius Mandoſius, Mandoſii filius, Amerinus. Ugolino ſubrogatus fuit idibus Novembris anno 1444. Hic antiqui generis gloriam adauxit. Omnes integerrimi Paſtoris dotes in illum confluxere. Toto Pontificatus cursu nihil unquam egit, quod ſibi laudem non pareret. Annos fere quadraginta ſibi demandatam provinciam curavit æque ſummis, & imis probatus. Cum ætas maxime ingraveſceret, tertio Kalendas Junias anno 1484. onus dimiſit, paucisque poſt menſibus vitam finivit. (*b*)

XXXVIII.

Cæſar Naccius ex eadem gente, quam ſupra diximus, originem duxit. Evangeliſtæ filius, Hyppoliti, Equitis Hieroſolymitani, frater fuit. A Rogerii abdicatione anno 1484. ſacrum adeptus eſt magiſtratum. Adeo conſilii celeritate valuit, ut ad res gerendas natus videretur. Multas obiit legationes, multosque

---

(*a*) Sic in publicas Amerinorum tabulas, ubi adhuc Pontificis, qui Virum ornavit, litteræ exiſtunt, relatum eſt.

(*b*) Anno 1479. Rogerio Pontifice, Joannes Geraldinus, Catacenſis Epiſcopus, ſecundam Eccleſiæ majoris dignitatem, quem Archidiaconatum vocant, inſtituit, ſibique, ſuisque hæredibus jura, ditionemque reſervavit.

tosque pro Sede Romana exantlavit labores. Ubique placuit; ubique magnam reliquit sui famam æquitate, judicio pariam. Bononiæ, cum Legati vices ageret, ingenti totius civitatis desiderio anno 1504. animam efflavit. Ære publico in Sancti Petronii ædem elatus, ibique honorificentissime sepultus.

XXXIX.

Justinianus Moriconius, Alberti filius, iisdem Majoribus, quibus Andreas, prognatus, undecimo Kalendas sextiles anno 1504. Pontificales induit ornatus. Antequam, suis civibus dux traderetur, Beneventanum tenebat Archidiaconatum. Multam contulit operam, ut quem Antonius Mandosius instituit anno 1518., quique Præpositura a nostris appellatur, tertius dignitatis gradus inter Canonicos exurgeret. Adjutorem, Successoremque Joannem Dominicum Nepotem adscivit, ac paulo post anno labente 1523. supremum diem explevit.

XL.

Joannes Dominicus Moriconius, Baptistæ filius pridie Idus Julias eodem, quo Patruus Deo, naturæque satisfecit anno, Sedem ingressus est. Quæ sunt Episcopatus officia diutissime peregit. Ad senectam ætatem delapsus, cum & animi, & corporis vires in diem labefactari sentiret, anno exeunte 1558. Provinciam ejuravit, utque Baldus Farrattinus sibi succederet, a Paulo IV. Romanorum Pontifice impetravit.

XLI.

Baldus Farrattinus, Joannis filius, Bartholomæi Clusini Episcopi Nepos, Ameriæ optima inter suos conditione lucem hausit. Doctrinæ præstantia, morumque bonitate sibi ad honores aditum aperuit. Clemens VII. hominis virtutem admiratus Liparensi donavit Pontificatu. Decimum jam annum susceptam administrabat provinciam, cum miserrimam illius civitatis cladem collacrymavit. Ariodenus Enobarbus ex archipirata Turcarum classis præfectus, Liparim invasit, cunctaque ferro, flammisque fœdavit. Baldus nihil tanta dejectus calamitate nulli parcit labori, ut quæ vulnera suo gregi immanis hostis inflixerat, quamcitissime sanentur. Anno 1553. Liparensium Ecclesiæ Nuntium remisit, nulloque publico implicitus negotio dies transegit, donec anno 1559. decimo quarto Kalendas Februarias in Moriconii locum subditus est. Haud longo temporis tractu apud Amerinos commoratus, Pontifice invitante, Romam se contulit. Variis, salebrosisque districtus rebus, ne diutius Ameria sancto careret Duce, in Bartholomæum nepotem suum Episcopatum transcripsit. Magni fuit apud omnes in Urbe, eaque consecutus, quæ ampla putabantur. Prætor Æmiliam gubernavit, ibique gloriosa posuit virtutis trophæa. Denique Urbis Præfectus a bonis omnibus deploratus decessit anno 1567. Corpus ejus Ameriam delatum, atque in Patrui Sacello tumulatum.

XLII.

Bartholomæus Farrattinus, Simonis Petri filius, Baldi Patrui Episcopatum iniit undecimo Kalendas Novembris anno 1562. Hic Majorum vestigia sectatus

ctatus in eum Virum evasit, ut sibi, Familiæ, Patriæ æternam decus attulerit. Fuit inter Patres cum dignitate Tridenti, quo tempore Pius IV. Concilium absolvit. Ameriam regressus anno 1566. quarto idus Majas Synodum celebravit, quæ manet adhuc manuscripta inter nostræ Basilicæ monumenta. Novem annos apud cives suos mira prorsus humanitate, prudentia, sanctitate, Christi Regis, Deique sacrificiis consuluit. Demum oneri renunciavit, Romam concessit, ac Vaticanæ Basilicæ Canonicus jussus. Complura, & quidem gravissima in Urbe gessit munera, in quibus tanta se tractavit animi integritate, ut novem Pontificum existimationem sibi, gratiamque meruerit. Jam pene confectum laboribus Paulus V. anno 1606. tertio idus Septembris ad Purpuratorum Patrum Collegium aggregavit. Altero, & quinquagesimo post initum Cardinalatum die, nonum, & sexagesimum ætatis annum agens emortuus est. Illius cadaver ad Patriam deportatum, atque in Majorum Sacello conditum.

XLIII.

Marianus Victorius Reatinus a Pio V. Pontifice, dum annus 1571. ad finem properabat, Amerinorum Episcopus electus est. Anno 1572. postridie idus Februarias in Ecclesiæ possessione collocatus. Quantulum temporis Ameriæ fuit, omnes habuit amantissime, sibi omnium voluntates adjunxit. Paucis post mensibus Ecclesiæ patriæ administratione accepta, Ameriam reliquit. Vir græce, latineque doctissimus, penitioribus litteris, multiplicique eruditione perpolitus. Antequam rei christianæ Ameriæ curam reciperet, in Urbe diu vitam traduxit. Ingenii sui fama Leonis X. gratiam quæsivit, ac nobiles inter Aulicos adscitus. In tanti Principis aula versatus, Marcello Cervino Cardinali impellente, ad Arabicam linguam perdiscendam mentem applicuit. In quo studii genere eo progressus est, ut primus omnium illius sermonis præcepta conscripserit, præloque Romæ commendarit. Plura alia doctrinæ suæ posteritati monumenta consignavit. Multorum Ecclesiæ Patrum lucubrationes emendavit, illustravitque. Quatuor libros, in quibus de Reatina civitate, de vetustis Sabinis pertractat, exaravit eleganter. Interdum etiam animi levandi causa italicos lusit versus; quæ tamen postrema nondum in vulgus prodierunt. Moritur tertio Kalendas Julias eodem, quo fuerat anno Reatinus Pontifex designatus.

XLIV.

Joannes Antonius Lazarus, patria Durantinus, eximii Bramantis Architecti pronepos, quinto idus Junias anno 1572. quod Victorius deposuerat, onus subivit. Ea in homine fuerunt ornamenta, quæ in optimo Pontifice requiruntur. Magna in pauperes liberalitate utebatur, magno divini honoris amore conflagrabat. Quotidianus in templo majore psallendi ritus exoleverat. Ipse veterem consuetudinem revocavit, utque facilius teneretur, exiguos Canonicorum redditus pluribus non curialibus sacerdotiis cumulavit. Tunc temporis magis tenues, quam quod par erat, vel Episcopi census percipiebant. Lazarus de amplificando etiam Episcopatus proventu cogitavit. Quapropter cœnobii fructus, quod Pantalla nominatur, sibi, suisque Successoribus vindicavit. Ita jucundam sui memoriam relinquens sexto Kalendas Junias anno 1591. ab hominibus demigravit.

XLV.

Antonius Maria Gratianus summo genere natus in Burgo Sancti Sepulcri Hetruriæ civitate. Hujus nomen ita clarum in litteraria Republica est, ut quantus Vir fuerit, quid scripserit, & quam eleganter, sapienterque scripserit, neminem fugiat, nisi qui in optimis studiis hospes omnino versetur. Itaque hominis dignitate, rebusque gestis declarandis, non diutius immorabimur. Hoc tantum de illius studiis, ut quæ alibi peccavimus corrigantur, memoriæ prodimus. Antequam Patavio, ubi juri civili operam dedit, Romam rediret, eum se Maceratam contulisse addiscendæ græcæ linguæ causa ex Pogiani epistola didicimus. Cæterum Gratianus ad Urbem regressus ita Cardinali Commendono placuit, ut eumdem & Magistrum, & Patronum; & quasi Parentem cognoverit. Defuncto Commendono, aulam pertæsus Roma decedere cogitavit. Verum discedentem Sixtus V. retinuit, latinisque ab Epistolis esse mandavit. Tanta valebat apud omnes auctoritate, & gratia, tanta erat ingenii dexteritate, ut suis studiis, officiisque Aldobrandino supremam Ecclesiæ dignitatem pararit. Quare Clemens VIII. beneficii memor die decima septima Februarii anno 1592. Gratianum Amerinorum Episcopum designavit. Tam tenui suorum laborum, studiorumque præmio affectus est homo, in quo doctrina cum eloquentia pari lance certabant, in quo virtutes omnes quodammodo solium posuerant. Quæ prudenter, ac laudabiliter egerit, dum Episcopum gerebat, quas obierit legationes, quæ difficillima negotia, Pontifice imperante, integre, feliciterque confecerit alio commemoravimus loco. Excessit Ameriæ decimo sexto Kalendas Apriles 1611. annum natus quartum supra septuagesimum, conditusque, collacrymantibus omnibus, veluti publico Parente orbatis, in tumulo, quem sibi vivens excitarat (*a*).

XLVI.

Antonius Maria Franceschinus Spoleti nobili familia ortus, qui divinis rebus Ameriæ prospiceret, suisque virtutibus Amerinos Gratiani excessu mærentes solaretur, decimo quinto Kalendas Junias anno 1611. a Paulo V. renuntiatus est. Quo tempore lituo donatus, Scipionis Cardinalis Burghesii ab epistolis erat. Quo die primum Ameriam intravit, Antonii Patavini festum agebatur. Ita magnus fuit venientis apparatus, ita magna Comitum frequentia, ut qui sibi antecesserant, omnes ingressus pompa superarit. Adeo æqua, adeo sancta extiterunt ejus Pontificatus initia, ut Amerini in eo fere Gratianum recuperasse arbitrarentur. Verum dum sibi ipsi de homine omnia summa pollicebantur, Franceschinus Mense Sextili anni 1612. Romæ morte sublatus est.

XLVII.

Franciscus Cenninus Sartiani in Agro Senensi ex antiquo, claroque sanguine natales habuit. Primum nobiles inter aulicos Bernerii Cardinalis Asculani vixit, deinde Scipioni Cardinali Burghesio a consiliis fuit, denique a Paulo V. Kalendis Octobris 1612. Amerinum Episcopatum assecutus est. Varia, ac ho-

(*a*) Alibi Sepulcralem inscriptionem cum Lagomarsino secuti decimo septimo Kalendas Apriles interiisse scripsimus. Modo Necrologio majoris Ecclesiæ inhæremus, in quo die 17. Martii a rebus humanis Gratianus avulsus proditur.

honorifica multa sua cum laude gessit munera. Solymorum Patriarcha factus ac Pontificis Legatus in Hispaniam missus. Ea legatione prudentissime, ac integerrime obita anno 1621., quo die Corporum Firminæ, ac Olympiadis inventio Ameriæ solemniter celebrabatur, dignitatem in Ecclesia primam a suprema impetravit. Hominis rogatu, quorum Canonicis, sibi jus, suisque successoribus Lazarus usurpaverat, Sacerdotiorum possessiones Paulus V. confirmavit. A Cardinalatu biennium abierat, cum Ecclesiæ Faventinæ præfectus Amerinæ procurationem abjecit.

XLVIII.

Dominicus Pichius in Montis Rotundi Oppido natus urbano in Foro diu Causas oravit, magnoque in pretio, ac honore habitus est. Scripsit ingeniose nonnulla de Contractibus, quæ typis concredita in hominum manus pervenerunt. Amerinorum Episcopus factus est duodecimo Kalendas Decembris anno 1623. Æquissimus in dicendo jure, de morumque puritate conservanda valde sollicitus sui gregis & amorem, & reverentiam sibi conciliavit. Expiravit anno 1633. quarto nonas Majas postquam religiose, ut suis fortunis apud cives suos Monasterium exædificaretur, testamento cavit.

XLIX.

Torquatus Perottus Saxoferrati in Picæno amplissima domo natus, quæ claris, doctisque Viris jamdiu florebat. Hic Nicolaum, gentilem suum, Archiepiscopum Sipontinum æmulatus, Avorum dignitatem non modo retinuit, verum etiam doctrinæ excellentia, ac virtutibus adauxit. Inter eos, qui fuerunt Urbani VIII. a Sacello, primum habuit locum. Ecclesiam procuravit, quæ Romæ in via, quam latam vacant, sita est. Plura litterarum monumentis tradidit, quæ circumferuntur, atque ab emunctæ naris hominibus collaudantur. Anno 1633. tertio decimo Kalendas Sextiles, qui sacris caveret, Ameriam missus est. Vir antiquitatis studiosissimus, quos duxit optimos, per Civitatem dispersos lapides in unum congregavit. Eo potissimum auctore, Templum maximum, quod binis incendiis paulo ante fædatum squallebat, sordebatque, a fundamentis cæptum restituit. Incredibili celeritate tanti Viri auspicio, atque ductu surgebat opus, cum Deus, qui sortes humanas lege sua moderatur, octavo Kalendas Octobris anno 1642. hominem cælestem in patriam revocavit

L.

Gaudentius Polus de Scheggino in pago Spoletanorum, Fausti Poli Cardinalis, ac Episcopi Urbevetani Nepos, vacantem a Perotti interitu locum intravit quinto decimo Kalendas Apriles anno 1643. Quo tempore novum, ac honorificentius onus subeundum sibi nuntiatum est, Asculi Præfecturam administrabat. Antea compluribus in aliis civitatibus ditionis Pontificiæ fuerat cum imperio, sibique non mediocrem nominis celebritatem compararat. Ameriæ, qua erat humanitate, morumque candore, ac facilitate, tantam summorum, & infimorum benevolentiam, observantiamque collegit, ut in animos dominaretur, quoque liberet, nullo verteret labore. Quare contigit, ut Amerini optimi Pastoris voluntatibus obsecuti ad novum Templum exigendum plura lar-

ge, effuſeque conferrent. Quo ſuæ confecto, populique pietatis, religionisque monumento, magno omnium mærore quinto Kalendas Junias 1679. e vitæ fluctibus æternum in portum evolavit.

LI.

Joſephus Salluſtius Fadulphus Interamnæ clariſſima progenie ortum duxit. Diu multa ſua cum gloria in luce Romanæ Curiæ verſatus eſt. Variis egregie perfunctus muneribus ſuorum laborum, ſuæque virtutis prœmium quinto Kalendas Decembris 1679. Amerinum Episcopatum reportavit. Dum pari ſapientiæ, bonitatis, vigilantiæ laude ad pietatis, ſacrorumque cuſtodiam excubabat, Innocentius XI. gravi Amerinorum dolore Aſculanam Eccleſiam homini deſtinavit. Tanta erat abſtinentia, ut quod aliis voluptatem attuliſſet, ſuum animum triſtitia perfuderit. Nihil enim opulentiori conditione permotus obtemperavit invite.

LII.

Joannes Baptiſta Anticius, Patricius Recinetenſis, Fadulpho ſucceſſor electus eſt quinto Idus Apriles 1685. Majoris Eccleſiæ præpoſitus in patria fuit, ſuoque Epiſcopo Vicariam multos per annos operam navavit. Cunctis in rebus integre ſe geſſit, magnumque vigilantiæ, ac prudentiæ nomen acquiſivit. Hac una via ad Pontificatus honorem pervenit. Romam petiit ſui Præſulis nomine Apoſtolorum limina inviſurus. Mandatis peractis, ſeſe ad abitionem parabat cum præter ſpem omnem ad rei chriſtianæ clavum Ameriæ ſedere juſſus eſt. In Epiſcopatu nihil mores immutavit. Ubique ingenuitatis, diligentiæ, juſtitiæ dedit argumenta, effecitque, ut ab omnibus in amore, ac dignatione haberetur. Dum ſolemnibus ſacris operatur, attonito correptus morbo decumbit. Priſtina deplorata ſanitate, prope impar oneri ferendo Idibus Julii 1690. ad Patrios lares remeavit, ibique ſpiritum Conditori ſuo reddidit.

LIII.

Joſeph Criſpinus in Arce Wilelmi, ignobili Campaniæ loco, natus ex Epiſcopo Vigiliarum idibus Novembris 1690. Amerinorum Epiſcopus creatus eſt. Hic vitæ ſanctitate, vigilantia, doctrina, toto denique Pontificatus munere cum optimis comparari poteſt. Ubi primum Ameriam ſe contulit, nihil ſtudii, nihil negotii prætermiſit, ut qui templis, ariſque addicebantur, qua decet diſciplina florerent, ſuoque vivendi genere cæteris veluti facem præferrent. Rudes animos indefeſſo labore pavit verbo Dei, chriſtianoſque ad mores informavit. Epiſcopatus erat cenſus temporum injuria attenuatus. Ipſe, ut munificentiam exerceret, ad quam & natura, & judicio ferebatur, ſuamque dignitatem tueretur, ſuas adhibuit fortunas, inopiamque Sacerdotii qua potuit honeſte ſublevavit. Pauperum vero, pupillorum, viduarum, omniumque adverſis utentium temporibus ita cauſas, & vitam tutatus eſt, ut eorum parens jure merito diceretur. Quamquam in divinas quotidie preces effundebatur, maximaque ſedulitate quæ ſunt Epiſcoporum tractabat, adeo tamen litteris excelluit, ut cum doctiſſimis conferendus judicaretur. Multa condidit, emiſitque in lucem, quæ manibus hominum verſantur. Jam ſenex decrepitus, poſtquam incruen-

tam

tam immolarat hostiam, quarto idus Majas 1721. pie placideque expiravit.

LIV.

Joannes Baptista Renzolius, Vetralla oriundus, Theologiæ studiis egregie versatus, primum Archipræsbyter Viterbiensis, deinde Episcopus Amerinus. In demortui Crispini locum sublectus est secundo idus Julias 1721. Innocentio XIII. Romæ dominante. Adeo sapienter lenitatem cum severitate conjunxit, ut esset difficile judicatu, quarum utra majorem laudem mereretur. Nunquam irascebatur, nunquam superbe accessum postulantes excipiebat. Errore lapsos ad virtutis semitam hortationibus, consiliis, auctoritate, benevolentia reducere conabatur. Ubi vero animos in vitiorum cæno volutari, atque nulla paternæ vocis habita ratione in deterius ruere sentiebat, acerrime peccantes increpare, justis, debitisque pænis afficere consuevit. Ita vulnera, quæ insanabilia videbantur, igni, ferroque ad sanitatem revocabat. Habemus adhuc Renzolianæ æquitatis, severitatisque monumentum. Pecunia enim, qua nocentes multavit, Majorem Ecclesiam magnifice jussit exornari. Synodum habuit, ejusque acta typis consignavit. Moritur nono Kalendas Octobris 1743.

LV.

Jacobus Philippus Consulus in Oppido Vissi natus est. Non ille suæ gentis primus amplos tenuit honoris gradus. Vel antea fuere domi suæ, qui litteris, qui scentia militari, ac virtute nomen immortalitati commendarunt. Hic itaque juris utriusque apprime peritus diu variis in Civitatibus Episcopi vices exhibuit, atque sagacitatis, justitiæque famam reliquit. Ab Episcopali Germanopolis loco in Amerinum traductus postridie Kalendas Decembris 1743. Toto Pontificatus sui curriculo eam præ se tulit vitæ gravitatem, quæ in summorum Virorum cadit personas. Acerrimus fuit sui propositi vindex. Fortissimus æquitatis defensor, nullo conditionis, sexusque discrimine, deerrantes coercuit, castigavitque. Ecclesiastici splendoris studiosissimus in causa fuit, cur plura Civitatis Templa magis elegantia, magis ampla conderentur. Eo ipso volente, Virginum monasteria & ornatius, & magnificentius extiterunt. Binos creavit Sacellanos, qui Canonicis divinas laudes concinentibus opitularentur. Suas ædes squallore obductas expolivit, censusque Episcopatus novo cumulavit censu. Quod habendi cupiditati adhæreret, a quibusdam inique accusatus est. Ab interitu suo cognitum quot ægrotos, quot indigentes, puellasque in periculum adductas auxilio levarit. Excessit undecimo Kalendas Sextiles 1750.

LVI.

Thomas Struzzierius Senogalliæ ortus ex nobili familia Romæ humaniores litteras, severioresque disciplinas ab eximiis Scholarum Piarum Præceptoribus edoctus fuit. Inito Sacerdotio, totus in illud incubuit, ut Evangelii lucem disseminaret. Hominem secutus, qui Passionis Sodalitium fundavit, ita concionandi amore exarsit, ut vix satis respiraret. In Corsicam cum Cæsare de Angelis Episcopo, ac Pontificis Legato missus est, qui Theologi locum obtineret. Paucis post annis Thiæneus Antistes declaratus, atque in Insula manere jussus, ut Cæsaris partes obiret. Perdifficilia tempora fuere, conflato Corsos in-

inter, ac Genuenses bello. Thomas vel medio armorum tumultu diligenter exhausit mandata, multamque a Pontifice gratiam inivit. Anno 1770. quarto idus Septembris a Clemente XIV. Amerinus Episcopus renuntiatus est. Plura hic extulit amoris eximij, ac pietatis signa. Nosocomium tunc temporis in summa rerum difficultate versabatur; ipse, nova re parata, quibus premebatur angustiis liberavit. Non erat Episcopis locus, quo Adolescentulos Ecclesiæ viam insistentes educarent. Ille de Seminario erigendo cogitavit, opus incæpit, quæ necesse erant ad illud conficiendum abunde reliquit. Curiales Civitatis Ecclesias politiori condidit forma, aliaque fecit permulta recte, ac præclare. Decimo quinto Kalendas Januarias 1775. Tudertina sibi Ecclesia demandata, quam jam fere triennium administrabat, Ameria profectus est.

LVII.

Franciscus Angelus Jacobonus Civis Interamnensis. Huic statim a Struzzierii profectione christiani gregis custodia commendata. Quo tempore sibi de Pontificatu suo relatum est, Sublaci Vicarium præstabat. Antea in patria Canonicatum occuparat, cui Theologiæ munus inhæret. Pauperes charitate complexus est, nihili putavit opes, liberalitatem adamavit; qua virtute sibi non mediocrem laudem peperit. Decesit pridie Kalendas Septembris 1785.

LVIII.

Carolus Maria Fabius Civitatis Ducalis Sancti Gemini Civis electus est sexto Kalendas Octobris 1785.

IN-

INDEX
EPISCOPORUM ECCLESIÆ AMERINÆ.

Sal-

S

T

V

IN-

INDEX APPENDICIS.